Google

Pass.
253.
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE • FIRENZE •

Digitized by Google

Passerini
253

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

FIRENZE
Stamperia sulle Logge del Grano

1860

Passerini
253

Digitized by Google

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

Digitized by Google

Digitized by Google

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

Parte Prima

FIRENZE
Stamperia sopra le Logge del Grano

1860

Digitized by Google

L' EDITORE AI LETTORI

Da molti era desiderata una raccolta degli Atti e Documenti del Governo di Toscana dal 27 Aprile 1859 in poi, la quale per l'ordine, per la forma e per il prezzo potesse servire ad uso di storia e andare facilmente per le mani di tutti. Io assunsi l'impresa con animo di far cosa utile a varie qualità di persone, e n'ebbi preziosi sussidj; imperocchè darò alla luce non solo gli Atti e i Documenti che uscirono o usciranno nel foglio ufficiale, ma per benigna concessione di S. E. il Barone Bettino Ricasoli, Presidente del Consiglio de'Ministri e Ministro dell'Interno, e per singolare cortesia dei Ministeri diversi avrò facoltà di pubblicare molti di quelli rimasti finquì segreti. Inoltre per comodo de' lettori si sta compilando un Indice per materie da esser posto in fine dell'opera, della quale intanto mando fuori la prima parte.

Digitized by Google

GOVERNO PROVVISORIO

Digitized by Google

Digitized by Google

Nomina del Governo Provvisorio.

CONCITTADINI!

Il Municipio di Firenze venuto in cognizione che il Granduca ha abbandonato il Territorio Toscano, senza avere emessa veruna disposizione relativa a chi deve rappresentarlo nella di Lui assenza, e sentendo in sì grave momento tutta la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire le calamità, che potrebbero verificarsi nella mancanza anche momentanea dell'azione Governativa, ha nominato con Deliberazione di questo giorno un Governo Provvisorio nelle Persone dei

Sigg. Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI.

Dal Palazzo Municipale di Firenze,
li 27 Aprile 1859, a ore 7 e mezzo pomeridiane.

Per il Gonfaloniere impedito
Domenico Naldini 1.° Priore

Proclama del Governo Provvisorio.

TOSCANI!

Il Granduca ed il suo Governo, anzichè sodisfare ai giusti desiderii in tanti modi e da tanto tempo manifestati dal Paese, lo hanno abbandonato a se stesso.

In questi frangenti il Municipio di Firenze, solo elemento di autorità qui rimasto, adunatosi straordinariamente volendo provvedere alla suprema necessità di non lasciare la Toscana senza governo, ha nominato i sottoscritti a reggerla provvisoriamente.

Toscani — Noi abbiamo assunto questo grave incarico per il solo tempo necessario perchè Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE provveda tosto, e durante il tempo della guerra, a reggere la Toscana in modo che essa concorra efficacemente al riscatto Nazionale.

Confidiamo nell'amore della Patria Italiana che anima il nostro paese, onde l'ordine e la tranquillità vengano mantenuti. — Coll'ordine e colla disciplina soltanto si giunge a rigenerare le nazioni e a vincere le battaglie.

Firenze, 27 Aprile 1859.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Magg. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini.

Conferma delle leggi, impiegati ec.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

La dissoluzione del Governo Granducale avendo lasciata vacante la Suprema Autorità dello Stato, il Governo Provvisorio che dalla urgente necessità delle cose fu chiamato a reggerlo, fin che il Re Vittorio Emanuele non abbia provveduto all'ordinamento di Esso, all'effetto che la Toscana possa cooperare efficacemente all'impresa Nazionale, volendo da una parte riservare intera al Governo di Sua Maestà Sarda la libertà di ogni risoluzione ulteriore intorno all'ordinamento e al Governo della Toscana durante la Guerra, poichè il definitivo assetto particolare del Nostro Paese da conformarsi a quello generale di Italia deve differirsi a Guerra compiuta; e non potendo dall'altra parte astenersi dall'adottare fin d'ora i provvedimenti necessarj a far sì che l'ordine sia mantenuto, e che in tutti i rami della pubblica Amministrazione gli Affari proseguano il loro corso regolare,

Ordina quanto appresso:

Art. 1. Le Leggi, i Regolamenti e ordini veglianti sono conservati in vigore; nessuna deroga potrà aver luogo se non in forza di special Decreto.

Art. 2. I Decreti e Atti del Governo saranno sottoscritti dai tre componenti il Governo Provvisorio.

Art. 3. Tutti i Pubblici Funzionarj sono confermati nei loro Uffizj.

Art. 4. Gli Atti e Decreti del Governo Provvisorio saranno partecipati a chi di ragione per l'organo dei respettivi Ministeri, ai quali dovranno nel solito modo essere dirette tutte le comunicazioni che vorranno farsi al Governo.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Intestazione delle Sentenze.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

In fronte delle Sentenze e Decreti dei Tribunali dello Stato, e degli Atti dei Pubblici Notari, al Nome di Leopoldo Secondo dovrà sostituirsi la indicazione di « Governo Provvisorio Toscano ».

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Organizzazione dell' Armata.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

All'oggetto di provvedere istantaneamente alla organizzazione dell'Armata da mobilizzarsi decreta:

La Fanteria dell'Armata sarà organizzata in Battaglioni, Reggimenti, Brigate e Divisione. — Quattro Battaglioni compongono il Reggimento; due Reggimenti di Fanteria ed un Battaglione di Bersaglieri formano la Brigata; due o più Brigate compongono la Divisione.

La Divisione di Cavalleria è portata ad un Reggimento di quattro Squadroni attivi ed uno di deposito. — Gli Squadroni si comporranno come attualmente.

L'Artiglieria è portata a quattro Batterie.

Il Corpo del Genio a due Compagnie.

Lo Squadrone di Gendarmeria a Cavallo sarà portato all'effettivo degli Squadroni di Cavalleria e costituirà il Corpo delle Guide.

Per il Corpo Sanitario e per il Corpo di Stato Maggiore generale sarà provveduto in seguito.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Norme per l' Arruolamento de' Volontarj.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Per portare l' Armata all' effettivo stabilito con Decreto di questo giorno è aperto un Ruolo di Volontari per ciascuna delle tre Armi.

I Giovani che vorranno ascriversi dovranno esser provveduti delle loro fedi di Specchietto e possedere tutti i requisiti fisici necessarj.

Quelli da 18 a 26 anni che avranno le condizioni richieste dalle vigenti leggi sull' arruolamento, saranno incorporati nelle truppe regolari. Quelli che non avranno queste condizioni, e che avendo meno di 40 anni saranno idonei al servizio militare, saranno inviati al Deposito di Volontarj che si stabilirà a Prato.

Le domande di arruolamento dei Volontarj debbono indirizzarsi ai Comandi Militari di ogni Città.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Nomina di una Commissione sopra la Finanza.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo provvedere in ogni ramo dell'Amministrazione dello Stato al regolare andamento della cosa pubblica, ha nominato una Commissione composta dei

Sigg. Avv. Ferdinando Andreucci
Cav. Carlo Fenzi
Dott. Sansone D'Ancona

con l'incarico di fare immediatamente un Rapporto sullo Stato della Finanza, e sulle misure più opportune per provvedere alle esigenze del momento.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Restituzione delle tavole di bronzo a s. Croce, e commemorazione annuale de' morti nella guerra d' Indipendenza.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Al Tempio nel quale si adunano tante glorie Italiane, una sola gloria e la maggiore mancava, la gloria del sangue versato per la Patria.

Nel 1848 quando fu per la prima volta concesso agli Italiani di morire per l' Italia, i nomi dei morti nella Guerra combattuta per l' Indipendenza d' Italia, incisi sopra tavole di bronzo furono esposti in Santa Croce.

E poi, quando il dominio straniero non contentò di averci ogni cosa rapita, volle anche rapirci le memorie e gli affetti, quelle Tavole furono tolte alla pubblica venerazione, e nascoste in una Fortezza, per esservi custodite da Soldati Austriaci, che allora la occupavano.

Il Governo Provvisorio Toscano volendo e dovendo dare una pronta riparazione al sentimento nazionale oltraggiato, tra i primi suoi Atti emana le seguenti disposizioni:

Art. 1. Le Tavole di Bronzo, nelle quali si leggono i nomi dei morti per la Patria nella Guerra dell' Indipendenza combattuta nel 1848, saranno immediatamente riposte al luogo che prima occupavano nella Chiesa di Santa Croce;

Art. 2. Una Solenne Commemorazione funebre sarà celebrata ogni anno, a spese pubbliche,

nella Chiesa di Santa Croce il giorno 29 Maggio, anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara.

Dato in Firenze li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini

Circolare a tutte le Autorità Municipali, Civili, Militari ed Ecclesiastiche dello Stato sopra gl'intendimenti del governo.

Illustrissimo Signore,

Il Governo Provvisorio, che la necessità delle cose condusse a reggere la Toscana, ha già fatto quanto era in Lui per tutelare l'ordine pubblico; ed è lieto di riconoscere che la civiltà del popolo Toscano ed i generosi spiriti onde tutti sono animati per la guerra d'indipendenza, gli hanno reso facile a conseguire con la sola persuasione ciò che spesso neppure la forza basta ad ottenere. Perchè peraltro questi buoni effetti che già si ebbero in Firenze e nelle altre principali Città dello Stato, si estendano e si conservino, il Governo crede suo do-

vere di aggiungere agli Atti Legislativi che già fecero aperti i suoi propositi, queste più speciali dichiarazioni dirette a tutte le Autorità costituite, dalle quali esso si augura cooperazione efficace.

Il Governo Provvisorio prese a reggere lo Stato perchè non si disfacesse nell'anarchia, e intende serbarlo intatto a colui che S. M. il Re Vittorio Emanuele manderà tra breve a costituirvi un ordinamento, per cui la Toscana si mostri com'è, e come si sente di essere, parte nobilissima della patria Italiana, e come tale, valida cooperatrice nell'impresa Nazionale, che si apparecchia. Ogni quistione di riordinamento interno viene riserbata al giorno, in che la grande impresa sarà compiuta. Queste speciali condizioni di origine e di scopo, fanno al Governo un sacro dovere di non procedere ad innuovamenti intempestivi, ma di serbare così delle persone come delle istituzioni tutto quanto potrà essere comportato dal nuovo ed improvviso atteggiamento politico della Toscana. Però la S. V. si studj di riassicurare i timorosi, ed accettando il concorso leale di tutte le opinioni oneste, mantenga la concordia degli animi, tanto necessaria a condurre a bene il nuovo ordine di cose. In quest'opera di conciliazione e di resistenza all'anarchia, il Governo crede di poter contare sul patriottismo di ogni ordine di persone; e però di questi suoi intendimenti prega la S. V. a rendere intesi tutti coloro che hanno dipendenza dalla sua autorità, invitandoli ad adoperarsi ciascuno nella sfera delle sue attribuzioni ad impedire quei disordini che spesso derivano più da mala intelligenza delle cose che da pensata malignità.

L'Italia è ora in uno di quei momenti supremi nei quali le nazioni sentono i proprj destini ed apparecchiano tutte le loro forze per conseguirli. Chi si facesse turbatore di questa espettazione solenne che precede il gran giudizio delle armi, sarebbe parricida. Il Governo ha ogni buona ragione di sperare che non siavi in Toscana chi non rifugga da tanta scelleraggine.

Abbiamo l'onore di confermarci con distinto ossequio

Di VS.

Dalla Residenza del Governo Provvisorio li ventotto Aprile milleottocentocinquantanove.

Dev.i Serv.i
Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Nota al Conte di Cavour a Torino, 28 *Aprile* 1859, *per chiedere la Dittatura di S. M. il Re Vittorio Emanuele.*

Eccellenza,

I gravi movimenti che si sono compiuti in Toscana in questi ultimi giorni, e segnatamente nella giornata di jeri sono a quest'ora a cognizione dell'Eccellenza Vostra.

Il sentimento della indipendenza nazionale e l'ardente desiderio di concorrere a riscattarla nella gran lotta che si sta preparando hanno dato luogo ad un movimento unanime irresistibile, un movimento a cui senza distinzione tutte le sclassi della società hanno con entusiasmo partecipato. Al seguito del medesimo, Leopoldo Secondo, ha dichiarato di volere abbandonare la Toscana, e l'ha abbandonata di fatti, lasciando così il paese senza Governo, e in balìa di se stesso. Il paese è stato ammirabile di ordine e di concordia. Immediatamente però il Municipio, unica Autorità che rimanesse con legittimità di mandato, prendendo le redini della cosa pubblica ha nominato una Giunta Governativa nelle persone dei tre sottoscritti.

Il Governo toscano attuale è pertanto una emanazione della Autorità municipale; è puramente e semplicemente un Governo di fatto istituito pei bisogni della pubblica sicurezza. Egli sente però tutto il peso di questa gravissima responsabilità e desidera in così solenni momenti di abbreviarne la durata.

La gran mutazione di cose avvenuta in Toscana ha proceduto, siccome avemmo già l'onore di esporre all'Eccellenza Vostra, da un solo movente; il desiderio di concorrere alla guerra che va a combattersi per la indipendenza italiana, di partecipare ai sacrifizj della lotta ed alla gloria del riscatto.

Questo essendo stato il carattere esclusivo del movimento compiutosi in Toscana, a chi meglio potrebbero provvisoriamente affidarsi i suoi destini se non al Governo di S. M. il Re di Sardegna, che a sì nobile causa tante prove ha già date della sua lealtà, e di cui la condotta e la generosa attitudine

ispirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illuminata fiducia?

In questo profondo convincimento pertanto i sottoscritti pregano l'E. V. a volersi fare organo presso S. M. il Re Vittorio Emanuele, suo Augusto Signore, della rispettosa loro domanda, che piaccia, cioè, alla prelodata Maestà Sua assumere la Dittatura della Toscana, fintantochè durerà la guerra contro il nemico comune. La Toscana conserverebbe frattanto anche in questo periodo transitorio la sua autonomia, una Amministrazione indipendente da quella della Sardegna, ed il suo assesto definitivo dovrebbe aver luogo a guerra finita, e quando sarà proceduto all'ordimento generale d'Italia. È una specie di tutela che s'invoca nell'interesse della Toscana non solo, ma della Causa comune, e la profonda affezione che a questa Causa ha costantemente dimostrato la Maestà del Re Vittorio Emanuele c'ispirano la fiducia della sua accettazione.

Questi sono i nostri voti, queste le nostre domande; non crediamo andare errati affermando esser questi i voti e le domande della Toscana tutta.

Di tali sentimenti poi abbiamo l'onore di pregarla, signor Conte, di farsi intermediario presso S. M. il Re Vittorio Emanuele comunicandoci a suo tempo le di lui auguste determinazioni.

I sottoscritti si pregiano di offrire a Vostra Eccelienza i sensi della loro più alta considerazione.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini.

Proclama del Governo Provvisorio al rompere della guerra.

TOSCANI!

Gli Austriaci hanno passato il Ticino. L'Esercito Italiano guidato dal Re Vittorio Emanuele sta a fronte del nemico d'Italia, e forse a quest'ora è cominciata la prima battaglia. Le Schiere Francesi alleate alla nostra impresa sboccano numerose dalle chiuse delle Alpi, e dalle rive della Liguria si avanzano verso i campi illustrati da tante vittorie.

Il Governo Provvisorio in questo solenne momento si rivolge con fiducia al Popolo Toscano, chiedendogli in nome della patria di mantenere quella disciplina, che è condizione essenziale alla libera azione della nuova autorità costituita moderatrice del nuovo ordine di cose.

Fra breve il supremo duce della guerra nazionale farà sapere la parte che deve prendervi la Toscana; la quale già per le cure del governo si apparecchia con ogni maggiore sollecitudine a mostrarsi pari all'impegno assunto in faccia all'intiera nazione. Le milizie sono già partite per cominciare la dura vita dei campi, i volontari si coscrivono e si addestrano, i fornimenti di guerra si apparecchiano. Facciamo in giorni quello che doveva essere opera di mesi e d'anni.

Toscani! Prendiamo esempio dai Piemontesi, i quali fidenti nel Re guerriero e nel suo governo, fin le pubbliche libertà vollero sospese per non tur-

bare la concordia indispensabile ad un'azione forte e risoluta. Anco quei desiderii che sarebbero legittimi in tempi normali, sono oggi al cominciare della guerra non solo intempestivi, ma riprovevoli.

Concordia e coraggio! Facciamo alla fine un fascio di tante forze divise e disordinate, e l'Italia abbia una sola voce e un braccio solo. Non sia indarno l'esperienza del passato, e i grandi fatti che si avvicinano trovino un popolo commosso per la solenne espettazione, ma tranquillo e pieno di fede nei destini della patria e in coloro che conducono l'impresa sospirata dell'indipendenza italiana.

Firenze, li 30 Aprile 1859.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Abolizione del decreto 21 Marzo 1859 sulle pubblicazioni politiche.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il decreto del 21 Marzo 1859 riguardante le pubblicazioni politiche per via di stampa è abolito.

Art. 2. Tutte le disposizioni anteriori in materia di stampa rimangono in pieno vigore e saranno rigorosamente applicate durante la guerra.

Dato in Firenze li ventinove Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Uguaglianza de' cittadini d'ogni culto innanzi alla legge.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Vengono restituiti frattanto in pieno vigore gli Articoli 2 e 11 dello Statuto fondamentale del dì 15 Febbrajo 1848 così concepiti:

Articolo 2.

« I Toscani, qualunque sia il culto che esercitano, sono tutti eguali al cospetto della Legge, « contribuiscono indistintamente agli aggravj dello « Stato in proporzione degli averi, e sono tutti « egualmente ammissibili agli impieghi Civili e « Militari.

Articolo 11.

« Le Leggi dell'Arruolamento militare sono obbligatorie per tutti i Cittadini.

Li trenta Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Ripristinamento della Università di Pisa e di Siena.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta quanto appresso:

Art. 1. Il Decreto del 28 Ottobre 1851, col quale furono abolite le due Università di Pisa e di Siena e istituita la Università toscana, è revocato in tutte le sue parti.

Art. 2. Sono ripristinate le due Università predette di Pisa e di Siena.

Art. 3. È creata una Commissione composta dei signori

Prof. Commend. Giulio Puccioni
Prof. Commend. Cosimo Ridolfi

Prof. Commend. Maurizio Bufalini
Prof. Commend. Carlo Matteucci
Prof. Avv. Francesco Corbani
Dott. Ermolao Rubieri Segretario.

Questa Commissione proporrà sollecitamente tutto ciò che è necessario a riordinare gli studj universitarj; non esclusi, quanto a Pisa, quelli attinenti all'Agraria, Pastorizia e Veterinaria.

Dato in Firenze li trenta Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Abolizione della pena di morte.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che fu la Toscana la prima ad abolire in Europa la pena di morte.

Considerando che se questa venne in seguito ristabilita, fu solamente quando le passioni politiche prevalsero alla maturità dei tempi e alla mitezza degli animi.

Considerando però che quantunque per tal modo ripristinata non venne applicata giammai, perchè

fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del carnefice,

Ha decretato e decreta:

Articolo unico. La pena di morte è abolita.

Dato in Firenze li trenta Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Organizzazione del Reggimento di Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Per devenire all'organizzazione del Reggimento di Artiglieria,

Decreta:

1.° I due Battaglioni Cannonieri Guarda Coste Continentali dipendono provvisoriamente, e sul piede eccezionale di Guerra, direttamente dall'Autorità Superiore Militare.

2.° La Squadra degli Operai e l'Amministrazione del Materiale sono provvisoriamente aggregate al 1.° Battaglione Cannonieri Guarda-Coste Continentali.

3.° L'attual Compagnia da Piazza è disciolta.

4.° Le quattro Batterie costituiranno un Reggimento, la composizione del quale è data dal Quadro annesso.

5.° Il trattamento degli Uffiziali, e della Truppa, sarà quello stabilito dalle Tariffe approvate con Decreto de' 30 Dicembre 1853 ad eccezione delle razioni di foraggio che sono regolate secondo i Cavalli tanto dello Stato quanto particolari, assegnati per ciascun grado col Quadro organico.

6.° Lo stipendio del Chirurgo, e del Veterinario di 1.ª Classe è uguale a quello del Chirurgo Maggiore di Gendarmeria.

7.° Il General Comandante in Capo è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze primo Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Commissione sopra una forza armata per servizio interno.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

Ermolao Rubieri, Presidente
Cav. Niccolò Antinori
Conte Enrico Moretti
Enrico Lowley
Cap. Giuseppe Pratesi
Alberto Razzolini
Dott. Francesco Carega, Segretario.

Art. 2. Questa Commissione avrà l'incarico di proporre colla massima sollecitudine la istituzione provvisoria d'una forza armata destinata a sostituire la truppa regolare nel servizio interno per il mantenimento dell'ordine pubblico durante la guerra dell'indipendenza italiana.

Dato in Firenze li due Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Circolare ai Capi dei Dicasteri ed Ufficiali governativi della Toscana sopra gl' impiegati civili, che voglion far parte dell' esercito.

Illustrissimo Signore

Nell' intendimento di secondare il desiderio espresso da alcuni impiegati civili di far parte dell' Esercito Toscano per cooperare al conseguimento dell' Indipendenza Italiana, il Governo Provvisorio ha creduto opportuno disporre.

1.° Gl' Impiegati civili potranno arruolarsi nell' Esercito alle condizioni cui è subordinato l' Arruolamento dei Volontarj.

2.° I Capi dei Dicasteri e Uffizii governativi della Toscana raccoglieranno le domande dirette a questo patriottico scopo dai respettivi impiegati e le invieranno senza indugio corredate del loro parere al Governo Provvisorio.

3.° Nell' informare queste domande dovranno i Capi di Dicastero e Uffizii governativi avere in mira che il regolare andamento del servizio non sia per ricevere danno alcuno dalla mancanza dell' impiegato che ha domandato di arruolarsi.

4.° Sarà conservato agl' Impiegati che si arruolano lo stipendio di cui si trovano forniti. Ma se per un eventuale aumento di lavoro nel loro respettivo Uffizio si renderà necessario il soccorso di estranei emanuensi, la mercede a questi dovuta non dovrà far carico all' Erario, e sarà tolta dallo sti-

pendio dell'Impiegato e degl'Impiegati di quello stesso Uffizio che hanno assunto il servizio militare.

5.° Terminata la capitolazione questi Impiegati civili torneranno ad occupare nel respettivo Uffizio il posto che loro si competerà secondo l'anzianità del servizio.

Invitandola a volersi uniformare a questa disposizione ho il piacere di dichiararmi

Dalla Residenza del Governo Provvisorio
li 2 Maggio 1859.

Visto: U. Peruzzi

Il Segretario generale
C. Bianchi.

Commissione sopra pensioni, sussidj ec.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che nel momento in cui il cuore di tutti gl' Italiani si rallegra nella fiducia del vicino riscatto della nazione, non devono gli afflitti trovar minor sollecitudine che per il passato in loro favore.

Decreta:

È istituita perciò una Commissione coll'incarico di prendere in considerazione le domande di

pensioni, sussidj, largizioni, ec. che per l'innanzi venivano presentate alla Corte Granducale.

La Commissione si comporrà dei signori

March. Carlo Torrigiani Presid.
Monsig. Raffaello Giachetti
Avv. Giovanni Lotti
Giuseppe Dolfi
Pietro Thouar Segretario.

Firenze, li tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Amnistia generale per titolo politico.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che le condizioni di un Governo che raccoglie l'universalità dei cittadini nel pensiero supremo della Indipendenza nazionale, lo pongono in grado di confermare la concordia degli animi, tutti rivolti a quell'intento facendo cessare gli effetti di ogni procedimento politico,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È concessa amnistia a tutti coloro che si trovano prevenuti, accusati, o condannati per de-

litti politici, o per trasgressioni al Regolamento di Polizia punitiva aventi del pari indole politica.

Art. 2. Non sono compresi nella presente amnistia i prevenuti, accusati, o condannati per delitti o trasgressioni non aventi carattere politico, benchè concorrenti o commessi con delitto politico.

Art. 3. I Tribunali e le Autorità competenti in ragione dei delitti o trasgressioni commesse decreteranno sull'ammissione al godimento dell'amnistia.

Art. 3. Niun pregiudizio dovranno dal presente decreto risentire i terzi che avessero diritto contro gli amnistiati a refezione di danni da farsi valere davanti ai tribunali civili.

Dato in Firenze li tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Organizzazione e trattamento del Reggimento di Cavalleria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

1.° L'organizzazione del Reggimento di Cavalleria vien determinata secondo il relativo quadro.

2.° Il trattamento degli Uffiziali e della Truppa sarà quello stabilito dalle Tariffe, approvate con Decreto del 30 Dicembre 1853; ad eccezione delle razioni di foraggio che sono regolate secondo i cavalli tanto dello Stato quanto particolari assegnati per ciascun grado dal quadro organico.

3.° Lo stipendio del Chirurgo e del Veterinario di prima classe è uguale a quello del Chirurgo Maggiore di Gendarmeria.

4.° Il General Comandante è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li due Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Missione del marchese di Lajatico.

(4 Maggio.)

Il Governo Provvisorio Toscano ha incaricato il General Maggiore Don Neri dei Principi Corsini, Marchese di Lajatico, di una missione straordinaria presso le Loro Maestà l'Imperatore dei Francesi e il Re di Sardegna, ed al Quartier Generale dell'Esercito Franco-Sardo.

S. M. il Re Vittorio Emanuele II, *assume il Protettorato della Toscana, nominando Commissario Straordinario il Comm. Carlo Buoncompagni.*

Il Governo Provvisorio Toscano è lieto di pubblicare le seguenti disposizioni che S. M. il Re Vittorio Emanuele si è degnato adottare a riguardo della Toscana.

Illustrissimi Signori.

Qui unito trasmetto alle SS. VV. l'ufficio con cui il Ministro degli Affari Esteri notifica come S. M. aderendo al voto espresso da questo Governo Provvisorio abbia assunto la protezione del Governo Toscano degnando delegare a me i poteri di Commissario Straordinario.

Mi riservo di prendere colle SS. VV. gli opportuni concerti per entrare nell'esercizio delle funzioni che mi sono affidate, nel modo che sia più consentaneo al volere del Re ed al voto espresso in nome della Toscana.

Pregiomi di rinnovare alle SS. VV. i sensi della mia più alta considerazione.

Firenze, 4 Maggio 1859.

Signori Membri
del Governo Provvisorio della Toscana.

Firmato — C. Buoncompagni.

Gabinetto. *Torino il* 30 *Aprile* 1859.

Illustrissimi Signori.

Appena ricevuto il Dispaccio delle SS. VV. Ill.me in data 28 Aprile 1859 mi sono fatto sollecito di darne cognizione a Sua Maestà il Re e di prendere gli ordini. Sua Maestà rende le più vive azioni di grazie alle SS. VV. Ill.me ed a tutti i Toscani per lo affetto e la fiducia di cui le hanno fatta testimonianza e mi dà il gradito incarico di significar loro, come da questi nuovissimi esempi di concordia italiana Essa tragga grande conforto a bene sperare delle sorti della patria comune.

Le SS. VV. Ill.me saranno facilmente capaci delle ragioni d'alta convenienza politica che non permettono a S. M. di accettare la Dittatura profferta nella forma proposta.

La Toscana come le SS. VV. Ill.me avvertono, deve mantenere la sua amministrazione indipendente, ma nel tempo stesso ella è cosa necessaria il dare unità al Governo della guerra nazionale, affinchè tutte le forze della Nazione siano ordinate con gagliarda volontà al fine sommo della liberazione della Patria.

Facendo questo concetto delle presenti necessità di Stato e di guerra, S. M. pensa dovere secondo la profferta delle SS. VV. Ill.me assumere il comando supremo di tutte le Truppe e l'Autorità necessaria a metterle e mantenerle in buona ordinanza, ed a fare tutte le provvisioni che possono essere richieste per ajutare e condurre a buon fine

la nostra grande impresa. Sua Maestà acconsente eziandio ad assumere la protezione del Governo Toscano delegando a tal fine i necessarii poteri al Suo Ministro Plenipotenziario Commendatore Buoncompagni, il quale aggiungerà al suo titolo quello di Commissario Straordinario del Re per la Guerra della Indipendenza. Le SS. LL. Ill.me potranno quindi prendere gli opportuni concerti col predetto sig. Commendatore Buoncompagni, al quale S. M. mi ha ordinato di dare le debite istruzioni.

Prego intanto le SS. VV. Ill.me ad accogliere gli attestati della mia distintissima considerazione.

Agli Ill.mi Signori
Membri del Governo Provvisorio
di Toscana Firenze.

C. Cavour.

Soppressione delle Ambulanze Militari.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Art. 1. Le Ambulanze Militari stabilite nei diversi Forti e Caserme dello Stato sono soppresse.

Art. 2. Tutti i materiali ivi esistenti saranno consegnati alla Direzione dell'Amministrazione Militare.

Art. 3. Gl' inservienti delle Ambulanze suddette passeranno al Corpo Sanitario.

Firenze li tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Coscritti liberi dal reclutamento, possono esser cambi di altri coscritti.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Nella veduta di sempre più facilitare le operazioni del Reclutamento,

Decreta:

I Coscritti che, avendo estratto un numero che non obbliga a marciare, sono da riguardarsi, dopochè specialmente il Circondario, al quale essi appartengono, ha completato il suo contingente, come già sciolti da ogni vincolo rapporto al Reclutamento, ciò che dovrà resultare da un certificato della respettiva Prefettura, potranno essere accettati dai Consigli Compartimentali come cambj di altri Coscritti, semprechè abbiano i necessarj requisiti, nonostante il disposto dell' Art. 2.° delle Norme de' 22 Settembre 1853, e così anche prima che sia com-

pito l'anno dalla data della pubblicazione della Leva nella quale essi sono compresi.

Firenze, tre Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

L'Ergastolo sostituito alla pena di morte pel Codice Penale Comune.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Alla pena di morte per tutti i delitti pei quali è irrogata dal vigente Codice Penale Comune, e abolita col precedente Decreto del dì 30 Aprile 1859, viene sostituita quella dell'Ergastolo, rimanendo ferme per ora, e fino a nuove disposizioni, le altre penalità.

Art. 2. Col citato Decreto non si intenderà derogato minimamente alle penalità statuite dal vegliante Codice Penale Militare.

Dato li quattro Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Circolare ai Procuratori della Legge e ai Prefetti sulle persone amnistiate, e sui forestieri.

Un Decreto di Amnistia venne pubblicato dal Governo Provvisorio a favore di quegl' Individui, che furono accusati di delitti e trasgressioni politiche. Rimangono per conseguenza esclusi da quest' Amnistia i condannati o prevenuti per cagione di delitti o trasgressioni comuni.

VS. Ill.ma sa che presso le nazioni più libere l'azione delle Leggi è più rispettata e forte che negli Stati governati dispoticamente; che il regno della libertà è il regno dell' ordine, e che l' indipendente e inviolabile esercizio del potere dei Magistrati è uno dei più grandi acquisti della moderna civiltà. Ogni rilassamento in proposito contradirebbe ai più urgenti bisogni del paese in questi giorni, nei quali l' Italia, non che voler rallentare i vincoli che sono necessario fondamento della Società, combatte per espellere il massimo principio di ogni disordine, la conquista degli stranieri, e il predominio di una Potenza, che con la forza ha per tanto tempo impedito l'ordinamento naturale e vero della nazione.

Pertanto alla esecuzione regolare del sopraccennato Decreto importa che VS. Ill.ma si ponga in grado di conoscere quali individui, appartenenti al suo Compartimento, possano invocare il benefizio dell' Amnistia, e il titolo del delitto per cui sono stati colpiti con pronunzia condennatoria o sotto la prevenzione del quale si sono allontanati dalla To-

scana. Sarà quindi cura di VS. di dare immediatamente alle competenti autorità di frontiera le istruzioni e disposizioni opportune perchè, ove si presentassero individui non compresi nell'amnistia, sieno convenientemente avvertiti della vera loro situazione di fronte al Governo: situazione che li porta necessariamente o ad esser respinti dalla Toscana, o ad esser trattati secondo il disposto delle nostre Leggi, vale a dire ad esser posti in stato di detenzione, perchè possa aver luogo l'azione regolare della Legge. VS. potrà anche a tale oggetto, e in quanto possa occorrere, porsi in corrispondenza e in accordo con le altre Prefetture.

Il Governo Provvisorio richiama inoltre l'attenzione di VS. Ill.ma sopra l'arrivo e il movimento dei forestieri. Le istruzioni che esistono riguardo a questa materia vogliono essere specialmente osservati in quanto provvedono a quell'ordine, che è necessario alla sicurezza sociale in qualunque forma di governo, e in qualunque tempo, e più in questo, nel quale anche quella parte d'Italia, che godeva delle franchigie costituzionali, limita temporaneamente l'esercizio di esse, per poter con più sicurezza raggiungere più alto scopo, l'indipendenza della nazione.

Perciò fa d'uopo vigilare sull'introduzione nel Territorio Toscano di Esteri privi di carte regolari, massimamente se si abbiano fondati timori che la loro presenza possa compromettere l'ordinato indirizzo della cosa pubblica. Ciò deve essere eseguito con modi lontani da ogni giusto rimprovero di vessazione o molestia non necessaria; ma nello stesso tempo l'azione del Governo deve essere ferma e de-

cisa nel non permettere che nascano moti, nè di ritorno verso il passato, nè per indirizzarsi ad altra nuova via, fuori di quella che dal criterio a dal consenso della nazione oggi ne viene chiaramente additata.

V. S. Ill.ma userà a riguardo dei Forestieri scevri da qualunque censura o sospetto quelle medesime facilitazioni che finora si sono praticate, specialmente riguardo al loro ingresso in Toscana dai luoghi situati in prossimità delle Frontiere. La parola della Legge non può raggiungere il suo scopo senza le rette disposizioni dell'animo e nella mente di chi ha l'incarico e il dovere di applicarla con civile prudenza e fermezza.

Il Governo ha fiducia che l'opinione pubblica, non meno che il senno e l'opera di V. S. Ill.ma, varranno a far sì che l'ordine e la libertà vadano di pari passo, come inseparabili appaiono questi due principj alla mente umana, se non è offuscata da triste passioni.

E pregandola ad accusarmi ricevimento della presente, passo all'onore di dichiararmi

Della S. V. Ill.ma

Firenze 3 Maggio 1859.

Visto: U. Peruzzi

Dev.mo Serv.re
Celestino Bianchi
Segr. del Governo Provvisorio Toscano.

Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana sopra le funzioni religiose.

Nell'atto che il Governo Provvisorio della Toscana affretta e moltiplica i preparativi, e nulla trascura di quanto possa contribuire al successo della guerra che si combatte per l'Indipendenza d'Italia, egli non potrebbe contare sul presidio delle forze terrene, se non dovesse anche confidare nell'esistenza divina.

Animato da questo sentimento il Governo Provvisorio si rivolge alla S. V. Ill.ma e Rev.ma perchè si degni ordinare che in tutte le Chiese della sua Diocesi, da qui avanti e fino alla pace conclusa s'inserisca nella Messa la colletta *In tempore belli.*

Ma quanto è naturale e giusto che il popolo Toscano in quest'ora suprema si prostri davanti a Dio, nelle mani del Quale stanno le sorti delle battaglie, altrettanto è desiderabile che le dimostrazioni religiose, alle quali potessero dar motivo gli eventi della guerra riescano gravi, ordinate, solenni, rispondano in tutto alla grandezza dei fatti che si maturano, e a quel sentimento di umile gioja e di profonda riconoscenza colla quale l'uomo riferisce a Dio l'adempimento d'ogni suo desiderio.

Con questo intendimento dunque e a fine d'impedire che sotto pretesto di religione si turbi l'ordine pubblico, con riunioni inopportune e tumultuarie, il Governo Provvisorio invita la S. V. Ill.ma a non permettere che nessuna insolita funzione religiosa si celebri nella sua Chiesa senza averne prima deliberato coll'Autorità governativa.

Il Governo Provvisorio coglie di buon animo questa prima occasione che gli si offre di mettersi in comunicazione coll'Episcopato Toscano, per significare alla S. V. Ill.ma quanto nell'adempimento de' suoi gravi e difficili doveri egli conti sull'attiva e sincera cooperazione del Clero. E veramente a confermare il buono spirito del quale le popolazioni Toscane hanno dato finora prove così luminose, nulla potrà tanto valere quanto lo zelo perseverante del Clero custode e maestro d'una dottrina, che si chiama Cattolica od Universale, perchè sovrasta a tutte le fazioni politiche, perchè si concilia con tutte le forme, che la civile società degli uomini può rivestire nelle diverse e mutabili condizioni dei luoghi e dei tempi; di una dottrina che tutte quelle forme penetrando dello spirito suo, può tutte ugualmente santificarle; che i fatti in qualunque modo avviati e proseguiti, ma irrevocabili, può sempre indirizzare e condurre a buon fine.

Nella speranza che la S. V. Ill.ma e R.ma vorrà degnarsi di accusare il ricevimento della presente, colla maggiore venerazione passo a segnarmi

Della S. V. Ill.ma e R.ma

Firenze 3 Maggio 1859.

Visto: U. Peruzzi

Dev.mo Ser.re
Celestino Bianchi
Seg.o gen.e del Governo Provvisorio Toscano.

Memorandum del Governo Provvisorio ai Membri del Corpo diplomatico già accreditato in Toscana, per dichiarare le cagioni e l'indole della mutazione avvenuta il 27 aprile.

MEMORANDUM.

Il Governo provvisorio toscano crede esser suo debito verso il paese, del quale regge pel momento le sorti, di esporre all'Europa le cagioni e l'indole del movimento che nella giornata del 27 Aprile decorso ha avuto per effetto la partenza di Leopoldo Secondo dalla Toscana, e la mutazione dell'ordine politico dello Stato. Da questa esposizione apparirà manifesto come la condotta dei Toscani sia stata non meno temperante che patriottica, ed improntata di una moderazione pari alla generosità dei loro sentimenti.

Appena sul principio dell'anno cominciò ad agitarsi di nuovo la gran questione dell'Indipendenza Italiana e furono intravedute le probabilità di una prossima lotta, tutta la Toscana se ne commosse profondamente. Uno fu il voto, una l'aspirazione di tutti. Ogni classe di cittadini si associò di gran cuore a questo nobile movimento dell'opinione, nè di tale unanimità mancarono le manifestazioni o furono dubbiose. Pubblicazioni importanti per la elevatezza delle vedute e per il nome di chi le firmava, la partenza da ogni parte di Toscana per il Piemonte di migliaja e migliaja di giovani appartenenti ad ogni condizione sociale, il linguaggio aperto

e pieno di entusiasmo di qualsivoglia classe di cittadini, tutto addimostrava palesemente qual si fosse in Toscana lo stato degli spiriti e dell'opinione.

In mezzo a tanto agitarsi di passioni, di belle e nobili passioni, il Governo granducale solo rimaneva impassibile ed inerte. Quanto più esso avrebbe dovuto fare per remuovere da sè il tristo sospetto di simpatizzare per l'Austria e di volersi collegare con lei, tanto meno faceva. Eppure gli avvisi ed i savi consigli anche in via officiale non gli mancavano. Il Governo provvisorio ha preso cognizione dei rapporti che al Governo granducale indirizzavano i suoi Agenti sia all'interno, sia all'estero, ed è per lui dovere di equità riconoscere che nessuno o quasi nessuno gli dissimulava la verità. Lo stato della opinione pubblica e la gravità della situazione gli erano generalmente con sincerità e con lodevole indipendenza rappresentati, ma tutto riusciva inutile; il partito del Governo granducale era irrevocabilmente preso; esso voleva rimanere neutrale. A tutti i consigli, a tutti gli avvisi, a tutte le ammonizioni egli rispondeva sempre con una parola sola «*neutralità*» procurando perfino di dimostrare esser questo il partito più utile agli interessi della Toscana; quasichè la neutralità non fosse la negazione del principio che commuoveva le moltitudini, e come se in una questione di tanta grandezza si potesse senza vergogna per il paese parlargli d'interessi. Se in questo frattempo qualche atto governativo veniva in luce, esso certamente rivelava piuttosto una mal celata antipatia e un senso di ostilità contro lo stato dell'opinione, anzichè un leale desiderio di sodisfarla. Il Governo granducale insomma si compor-

tava, in presenza di un sentimento magnanimo e profondo che tutti i Toscani condividevano, come se si trovasse a fronte del sentimento anarchico e artificiale di una fazione.

Intanto gli avvenimenti incalzavano; il Congresso proposto dalla Russia, e sul quale il Governo di Leopoldo Secondo aveva fondate tante illusioni, era riconosciuto impossibile, e la guerra si avvicinava. Le pratiche già iniziate col Principe e col Ministero dai più ragguardevoli personaggi onde indurre il Governo a consentire al voto universale della Toscana, si fecero allora più incalzanti, ma senza ottenere per questo un successo migliore.

Negli ultimi tempi anche l'esercito toscano aveva dato apertissimi segni di animo concorde coi cittadini e del suo ardente desiderio di partecipare alla lotta che si stava apparecchiando per la gran causa del riscatto nazionale. La sua disciplina era eccellente, la sua fedeltà inattaccabile, ed esso ne aveva date prove non dubbie allorchè nel 29 Giugno 1857 era chiamato a reprimere in Livorno un movimento apertamente fazioso e di un'indole così diversa da quella del movimento attuale. Ma il porlo nelle circostanze presenti in conflitto con un sentimento così generoso quale si è quello della indipendenza nazionale, con un sentimento così universalmente diffuso, con un sentimento infine che era impossibile che non facesse palpitare il cuore del soldato come quello di ogni altra classe di cittadini, il tenerlo di più sotto gli ordini di un generale austriaco, era atto di inconcepibile imprudenza e che doveva anche agli occhi dei meno veggenti

condurre immancabilmente all'effetto di sciogliere nella truppa i vincoli della obbedienza.

Così è difatti accaduto; fino dal giorno 26, saputosi appena l'arrivo in Genova delle truppe di S. M. l'Imperatore dei Francesi, non era più dubbioso per alcuno in quali disposizioni si trovasse l'armata, e come dovesse il Governo granducale rinunziare alla speranza di farne un passivo istrumento dei suoi disegni. Il giorno 27, in cui conoscevasi essere per ispirare il termine della intimazione austriaca al Piemonte, la posizione delle cose si fece più grave. Una immensa moltitudine di persone di ogni ordine si raccolse sulla piazza di Barbano con Bandiere tricolori, gridando *viva la guerra*; *viva la indipendenza d'Italia*; *viva Vittorio Emanuele capitano della lega italiana*; le due fortezze di S. Gio. Battista e di S. Giorgio inalzarono anch'esse la bandiera tricolore, e la rivoluzione fu compiuta.

E qui cade in acconcio di narrare un fatto intorno al quale, per quella moderazione di cui ci siam fatti una legge, non ci diffonderemo lungamente, ma che l'Europa civile apprezzerà, giudicando da qual parte sia stata la temperanza, da quale le improntitudini o almeno il desiderio impotente delle medesime. Esisteva nel forte di S. Giorgio, detto comunemente di *Belvedere*, una circolare segreta, sigillata, inviata dal Generale a tutti i Comandi nell'Agosto dell'anno decorso. Alle 8 $^1/_2$ antimeridiane del 27 Aprile l'Arciduca Carlo, secondogenito di Leopoldo Secondo, si recava nel Forte suddetto, convocava gli Ufficiali e comunicava loro di esser latore di una lettera del Generale Ferrari

da Grado, con la quale ordinava l'apertura della Circolare già rammentata. Il piego fu aperto, e fu trovato che esso racchiudeva le istruzioni preliminari per un attacco contro la città. Queste istruzioni furono completate a viva voce dall'Arciduca Carlo, il quale conchiuse domandando agli Ufficiali quante munizioni si avessero e di quante scatole di artiglieria potessero disporre. A tali parole il Comandante del Forte con rispettosa fermezza replicò dichiarando all'Arciduca che, mentre egli ed i suoi compagni avrebbero senza esitazione esposta la loro vita per tutelare la sicurezza di lui e di tutta la famiglia Reale, si rifiutavano però con ribrezzo al pensiero d'incrudelire contro i proprj concittadini, di niente altro colpevoli se non di un generoso sentimento di nazionalità che l'esercito istesso si faceva gloria di condividere.

Mancata in tal modo ogni lusinga di repressione, il Principe si determinò a chiamare il Marchese di Lajatico, uno fra i più eminenti capi del partito costituzionale, ed uno dei primi che avesser fatto intendere al Governo granducale i consigli che potevano salvarlo. Il Marchese di Lajatico, dopo esser venuto a consulta con i suoi amici politici, dichiarò riverentemente ma schiettamente a Leopoldo Secondo che, al punto cui eran giunte le cose, la condizione fondamentale di ogni aggiustamento delle medesime era la di lui abdicazione. A questo partito il Principe tenacemente si rifiutò « non per« mettendogli il suo onore di sottostare, come egli « disse, ad una tale violenza ».

Senza volere menomamente mancare al rispetto dovuto alla sventura, è impossibile non riconoscere,

dopo i fatti superiormente narrati, che la persona di Leopoldo Secondo era diventata incompatibile con l'andamento e la tranquillità di bene ordinato Governo. La sua attitudine da quattro mesi a questa parte, tutto il suo sistema di politica austriaca seguito negli ultimi dieci anni, il partito stesso di non cedere se non quando eragli evidentemente mancato fra mano ogni mezzo materiale di resistenza, tutto avrebbe contribuito a ingenerare e mantenere negli animi una diffidenza perpetua, indistruttibile, diffidenza che in momenti così supremi avrebbe infallibilmente tenuto lo Stato in continui turbamenti e cagionato forse dolorose catastrofi.

Respinto inflessibilmente il partito dell'abdicazione e preso quello di abbandonare la Tocana, Leopoldo Secondo convocò il Corpo diplomatico, e dopo avere alla presenza sua protestato contro la dura condizione alla quale ricusava condiscendere si rivolse più specialmente ai Ministri di Francia e d'Inghilterra domandando loro di quali forze potessero disporre per proteggere la sicurezza sua e della sua famiglia, e tutelare la sua partenza. Avuto in risposta da ambedue che nessuna forza materiale trovavasi a loro disposizione, fu invocata da tutti la influenza morale. Il timore che queste domande rivelavano era affatto insussistente, perchè le condizioni della città non racchiudevano pericolo di sorta. Nulladimeno tutti i Ministri promisero, e sopra ogni altro il Ministro di Sardegna. È da notarsi che il Principe, prima di annunziare formalmente queste sue volontà al Corpo diplomatico, era lungamente rimasto stretto a segreto colloquio col Ministro d'Austria.

Poche ore dopo, Leopoido Secondo aveva abbandonato il suolo toscano; la sua partenza ebbe luogo non solo con pienissima sicurezza ma con decoro. Lo accompagnarono il Corpo diplomatico e lo Stato maggiore della Uffizialità residente a Firenze.

La popolazione fu ammirabile di calma e di dignità. Non una minaccia, non un grido furono proferiti; risposta eloquente all'accusa di triste e sediziose pressioni, e stupenda riprova della civiltà del paese.

Rimasta per tal modo la Toscana senza Governo, prontamente si raccolse il Municipio, unica autorità che rimanesse con legittimità di mandato, e prendendo le redini della cosa pubblica nominò un Governo provvisorio nelle persone del tre sottoscritti.

Il Governo provvisorio pertanto è una emanazione, dell'Autorità municipale, ed è stato istituito unicamente all'oggetto supremo di provvedere alla pubblica sicurezza.

Penetrato del pensiero di questa gravissima responsabilità e desideroso di abbreviarne la durata, il Governo provvisorio doveva naturalmente pensare ai mezzi di dare allo Stato un assetto se non definitivo, almeno più stabile, e fornito di maggiori elementi di pubblica tranquillità.

L'indole del movimento che aveva cambiato l'ordine politico della Toscana lo metteva facilmente sulla via. Se mai vi è stata rivoluzione sulle cui cagioni non è possibile l'equivoco, ed informata da un solo ed unico pensiero, ella è fuor di dubbio la rivoluzione accaduta in Firenze il 27 di Aprile. Essa ha proceduto esclusivamente dall'idea nazionale e dal conseguente desiderio di concorrere alla guerra

che si sta combattendo per la indipendenza d'Italia, partecipando ai pericoli della lotta ed alle glorie del riscatto.

Questo essendo stato il carattere unico ed esclusivo del rivolgimento che si è compiuto in Toscana, a chi meglio e con maggiore conformità ai voti delle popolazioni avrebbero potuto affidarsi i destini del paese, se non al Governo piemontese che a sì nobile causa tante prove ha già dato della sua lealtà, e la cui condotta e generosa attitudine inspirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illimitata fiducia?

In questo profondo convincimento, il Governo provvisorio toscano si è affrettato a rivolgersi al Governo di S. M. il Re di Sardegna pregandolo ad assumere il protettorato della Toscana fintantochè dureranno le vicende della guerra. La domanda è stata limitata dalla condizione che la Toscana anche in questo periodo puramente transitorio conservasse la pienezza della sua autonomia, un'amministrazione separata da quella della Sardegna, dovendo poi aver luogo il suo ordinamento definitivo a guerra finita ed allorchè sarà proceduto a quello generale d'Italia. Il Governo piemontese ha con benevolenza accolte tali aperture, ha accettata nell'interesse della causa comune questa eminente tutela, e quanto prima giungerà a Firenze un Commissario inviato a tal fine da S. M. il Re di Sardegna.

Il Governo provvisorio toscano rimetterà nelle sue mani il reggimento della Toscana, forte della coscienza di avere adempiuto un gran dovere, e altero per il decoro del paese di poter dire che non una stilla di sangue, non un insulto, non il più

lieve disordine hanno accompagnato o seguito un così sostanziale mutamento di cose.

Firenze, li due Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Resoconto sullo stato della Finanza e sui provvedimenti relativi ad essa.

Il Governo Provvisorio fu sollecito a rivolgere l'attenzione allo stato presente delle Finanze e incaricò di raccogliere informazioni relative a ciò alcuni onorevoli Cittadini, dei quali compare qui pubblicato il resoconto.

La mutazione di Governo accaduto fra noi non alterò gravemente il corso dei nostri fondi pubblici in confronto degli abbassamenti di questi accaduto altrove contemporaneamente.

In questi ultimi giorni il rialzamento dei nostri fondi è stato continuo, e lo stato delle nostre finanze è tale, che non è necessario al Governo nessuna nuova operazione per sopperire ai bisogni della Guerra. La fiducia nel nuovo stato di cose, e nel nostro avvenire, si è dimostrata anche con offerte di prestiti, cosicchè, mentre grandi Stati governati dispoticamente e fondati sull'oppressione dei diritti

delle Nazioni disperano di trovar credito, la Toscana può rallegrarsi di essere in prospera condizione economica il giorno dopo la caduta di un Governo, e nel momento d'intraprendere una Guerra.

SIGNORI

DEL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO.

La Commissione affidataci con Vostro Decreto del 28 Aprile scorso ci richiama

1.° a farvi un Rapporto sullo stato della Finanza

2.° a indicare i provvedimenti richiesti dalle esigenze del momento. Soddisfacendo a siffatto incarico, dividiamo il Nostro Rapporto in due parti cioè: Parte prima, *dello stato della Finanza*, Parte seconda, *dei Provvedimenti.*

Dello stato della Finanza.

Lo stato della Finanza vuole essere considerato sotto due aspetti e sono (*a*) *a Entrata* e *Uscita* dell'annata in corso (*b*) *Oneri e spese straordinarie e assegnamenti* disponibili per farvi fronte.

(*a*) Rispetto alla *Entrata* e *Uscita* dell'Annata in corso, ossia all'esercizio ordinario della pubblica Azienda basterà ricordare che esiste già divulgato per le stampe il Bilancio di Previsione pel 1859. Esso presagisce a fine d'anno un avanzo di L. 85,100 e questo presagio è fondato sopra calcoli così accuratamente elaborati da giustificare la speranza che desso possa verificarsi.

E già i resultati del primo Trimestre decorso per quanto spetta all'Amministrazione delle Dogane e Aziende Riunite presentano, secondo quello che è stato pubblicato dall'Amministrazione Generale delle medesime un introito superiore a quello previsto. Non è però da far conto nel corso ulteriore dell'Annata si manifesti uguale prosperità, avuto riguardo all'influenza che le politiche commozioni possono esercitare sopra alcuni rami delle Tasse indirette.

Ma a fronte di questa possibile diminuzione di Entrata è da prendere a calcolo qualche diminuzione in certe partite di Uscita, come a cagion d'esempio in quella risguardante l'assegnazione di Lire 230,000 mensili alla Corte Granducale, che pagata fino a tutto Aprile decorso non dovrà essere ulteriormente corrisposta, benchè lo Stato dovrà assumersi una gran parte degli oneri, cui provvedeva la Corte con quell'assegnazione. Del pari cesserà il pagamento delle Annualità pel debito riconosciuto dal Governo Toscano a favore degli Eredi dell'Imperatore Francesco I d'Austria. Ma poichè è possibile che si verifichino altri aumenti di spesa, così potrebbe pure avvenire che alla fine dell'anno l'esercizio ordinario anzichè il presagito avanzo presentasse una qualche lieve deficienza.

(*b*) Gli Oneri, e le Spese che non figurano nel Bilancio annuo ordinario, consistono principalmente:

1.° Nelle spese occorrenti pei Lavori in corso dell'ampliamento del Porto di Livorno e dell'essiccazione del Lago di Bientina.

2.° Nella scadenza di varie passività costituenti il debito fluttuante.

3.° Nella dimissione di varie partite del Debito Pubblico, sì Toscano, che Lucchese a forma dei Regolamenti.

Le Spese straordinarie sono quelle che oltre il previsto nel Bilancio ordinario, saranno necessarie per concorrere alla Guerra della Nazionale Indipendenza.

I principali assegnamenti in contanti disponibili e valori realizzabili per farvi fronte, senza tener conto di alcuni di minor momento e trascurate le frazioni, sono i seguenti:

Contanti disponibili.

1. Esistenza di Cassa nella Depositeria e così dette Casse foranee al 30 Aprile. . L.	3,956,000 - -
2. Cassa di Contanti presso l'Amministrazione del Debito pubblico . »	200,000 - -
3. Versamenti da farsi dalla Zecca alla Depositeria. »	300,000 - -
4. Deposito fruttifero al 3 per cento da farsi dalla Banca Nazionale alla Depositeria sul pros-	
Somma e segue L.	4,456,000 - -

Riporto L.	4,456,000 - -	
simo incasso dell' ultimo quarto sulle Azioni . »	500,000 - -	
5. Versamento in Conto corr. fruttifero al 4 per °/₀ per lo stesso titolo »	1,000,000 - -	
L.	5,956,000 - -	L. 5,956,000 - -

Valori realizzabili.

1. N.° 1100 Azioni della Banca Nazionale valutate secondo il versamento eseguito del 75 per °/₀ »	825,000 - -	
2. N.° 256 Azioni delle Miniere di Rio al netto del Debito colla Casa Bastogi. . . »	152,000 - -	
3. Rendita 3 per °/₀ L. 966,600 ragguagliata dimostrativamente al 50 per °/₀ di Capitale . . . »	16,110,000 - -	
Somma e segue L.	17,087,000 - -	L. 5,956,000 - -

Riporti	*L.* 17,087,000 - -	L. 5,956,000 - -
4. Strada Ferrata Lucca-Pisa al costo di circa .	» 2,531,000 - -	
5. N.° 1113 Azioni di detta Strada che secondo il reparto presumibile possono calcolarsi	» 150,000 - -	
	L. 19,768,000 - -	L. 19,768,000 - -
		L. 25,724,000 - -

Oltre questi assegnamenti in contanti e titoli, lo Stato possiede un Patrimonio Immobiliare distinto in Beni d' uso, e in Beni di Rendita, i quali per quest' ultima Classe sono valutati nel Rendimento di Conti del 1857 a Lire 59,640,142. 13. 11 e potrebbero fornire subietto a qualche operazione di Credito, quando fosse necessario ricorrervi, essendochè non sono affetti specialmente ad alcuna parte del Debito pubblico dello Stato.

Dei provvedimenti.

Pel momento non v' è alcuna necessità di ricorrere a nessun provvedimento particolare, perchè sì alle spese ordinarie, che alle straordinarie, vi è modo di supplire col denaro che è di già, o che è per essere prossimamente a disposizione del governo nelle pubbliche Casse.

Rispetto all' avvenire è d' uopo distinguere gli oneri preesistenti, tanto contemplati che no, nel Bilancio Preventivo delle ordinarie annualità, da quelle dipendenti dalle nuove spese di Guerra. Quanto alla prima Classe di tali oneri, avendo riflesso all' oggetto del nostro incarico che è di considerare i provvedimenti occorrenti in una certa prossimità di tempo, abbiamo fatto compilare dal Direttore della Depositeria un Preventivo di Cassa pel trimestre dal 1.° Maggio corrente a tutto Luglio prossimo. Redatto come è, astrazion fatta dalle modificazioni sopraccennate che gli ultimi eventi arrecheranno a varie partite, e indipendentemente sempre dalle nuove spese di Guerra, esso presenta i seguenti estremi:

Entrata	L.	7,216,625 — —
Uscita	»	11,930,960 — —
Supera l' Uscita	L.	4,714,335 — —

alla quale si fa fronte colla somma di contanti disponibili in L. 5,956,000 — — sicchè secondo le previsioni di Cassa a tutto Luglio prossimo rimarrebbero disponibili oltre tutti i bisogni del Servizio ordinario L. 1,241,665 — —. Questo resultato proviene dal pagamento che ricorre nel trimestre degli interessi semestrali del debito pubblico, da scadenze per circa due milioni di Capitale di debito fluttuante che si dimette e da una spesa di L. 420,000 — — messa in previsione pei Lavori del Porto di Livorno, e del Lago di Bientina, i quali non si potrebbero nè per ragioni economiche nè per ragioni politiche sospendere nè tampoco rallentare.

Così, oltre questo avanzo di Contanti disponibili resterà applicabile alle Spese di Guerra tutto l'ammontare dei valori realizzabili per L. 19,768,000 — — in aggiunta del residuo delle L. 8,322,300 — — assegnate dal Bilancio di previsione.

Passando da ultimo a parlare delle Spese della Guerra, noi non abbiamo creduto, in vista della ristrettezza del tempo, e della faragine degli affari, chiedere alla competente Autorità una preventiva determinazione delle medesime; ma ci sembra di potere affermare che l'esistenza degli assegnamenti disponibili e realizzabili qui sopra descritti, dia la sicurezza che il Governo avrà modo di far fronte alle occorrenze della Guerra, senza ricorrere nè ai Contribuenti, nè al Credito pubblico, e che il provvedimento da prendere consista soltanto nella realizzazione dei valori esistenti. Tutto si riduce alla ricerca e adozione del modo più conveniente di realizzarli con maggiore utilità, o con minore scapito del pubblico Erario.

La Commissione non crede che si possano stabilire anticipatamente norme determinate. Dipenderà dalla prudenza, e dall'accorgimento di chi avrà la direzione della Finanza, il prescegliere quei modi, e cogliere quelle occasioni che di mano in mano si presenteranno più favorevoli. Tuttavia ci sembra opportuno dire qualche parola sopra i due più importanti assegnamenti, cioè: sulla Rendita 3 per °/₀ e sulla Strada Ferrata Lucca-Pisa.

Quanto alla prima che forma la parte principale delle risorse della Finanza si richiede la massima sagacità non solo per impedire il ribasso attuale dei corsi, ma per ottenere eziandio che vengano

questi a rialzarsi; la qual cosa non crediamo difficile possa accadere se si considera che il ribasso attuale è dovuto unicamente al presente stato di Guerra, senza che la mutazione avvenuta negli ordini dello Stato vi abbia avuto influenza. Ciò si rende evidente riflettendo che il ribasso della nostra rendita 3 °/₀, che da 55 circa è disceso a 49 corrisponde approssimativamente a quello subìto dalla rendita francese 3 °/₀ che da 67 si è abbassata fino a 60 circa.

Inconveniente ci parrebbe di mettere ora in vendita una gran parte della rendita 3 °/₀ perchè evidentemente si procederebbe in senso contrario allo scopo, con danno pubblico e privato, mentre noi crediamo che ritardando l' alienazione della medesima, e dando una pubblicità discreta allo stato della Finanza Toscana, il corso del 3 °/₀ debba rialzarsi. Tanto più, che non pare v'abbia a essere bisogno di tutto esaurire il valore realizzabile di questo assegnamento, il perchè può essere opportuno valersene per via di oppignorazione.

Rapporto a questo mezzo crediamo di dovere avvertire che a senso nostro converrebbe che il governo s'astenesse dal profittare della Banca Nazionale, non solo perchè i suoi Regolamenti non le permettono nè d'imprestare al di là de' $^4/_5$, del valore effettivo secondo i prezzi correnti, nè per oltre tre mesi di tempo, ma ancora e principalmente perchè il non potersi ragionevolmente dubitare della solidità della Finanza pubblica dello Stato non basta in tempi di politiche commozioni ad assicurare dal pericolo di diffidenze, che comunque irragionevoli e passeggere possono tuttavia recare grave danno e

disturbo, quando si tratta di una istituzione di credito di tanta importanza e interesse com'è per la Tòscana la Banca Nazionale. Per lo che, mentre crediamo che il Governo possa e debba senza ritegno profittare dei mezzi che gli offre la Banca dentro i limiti e nei modi previsti e preordinati dal suo Statuto, pensiamo altresì che agirà prudentemente se farà in modo di non oltrepassarli, tanto più che non saranno per mancargli i Capitali privati, essendo già a nostra cognizione che, sia per l'acquisto della Rendita 3 °/₀, sia per somministrare denaro in altro modo allo Stato i Capitalisti Toscani tengono disponibili ragguardevoli somme.

Il sistema dell'oppignorazione sembra certamente preferibile, nelle circostanze presenti, a quello della vendita rispetto alla Strada Ferrata Lucca-Pisa, benchè fosse acquistata dal Governo con animo di rialienarla. Non è da perdere di vista il fine per cui quest'acquisto venne fatto, che fu, non d'una speculazione commerciale, ma di avere il modo di regolare l'ordinamento delle Strade Ferrate Toscane, operazione la quale difficilmente si può condurre a termine in questi momenti; onde giova conservare la proprietà della Strada per farne a suo tempo l'uso per cui fu acquistata, e frattanto utilizzarla come assegnamento oppignorabile.

Conclusioni finali.

Da quanto abbiamo succintamente esposto si rileva che nessun imbarazzo potranno incontrare i Reggitori della Finanza Toscana nell'Amministrazione ordinaria dello Stato, e che per provvedere

alla spesa della Guerra vi sono sufficenti assegnamenti in valori realizzabili, senza tener conto del Patrimonio Immobiliare dello Stato capace di rendita.

Ci sembra dunque lecito di poter conchiudere questo Rapporto con un lieto presagio, cioè che il volere concorde del Popolo Toscano di concorrere efficacemente alla Guerra dell'Indipendenza potrà essere soddisfatto, senza che il Paese abbia a sopportare il peso, nè di nuovi balzelli, nè di nuovi imprestiti, e quindi senza che il Credito pubblico dello Stato abbia a rimanerne alterato.

Firenze, li 5 Maggio 1859.

Dev.mi
F. Andreucci.
Carlo Fenzi.
S. D'Ancona.

Ordinamento sugli Uffiziali Munizionieri di Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Affinchè la classe degli Uffiziali Munizionieri di Artiglieria, goda degli avanzamenti e privilegj, dei quali godono tutti gli altri Uffiziali dell'Armata, e poichè quest'atto di giustizia può compiersi senza aggravio del pubblico Erario, le circostanze del servizio permettendo di ridurre il numero degli Uffiziali

Decreta:

Art. 1.° Il numero degli Uffiziali Munizionieri di Artiglieria, è ridotto da otto a sei, cioè:

2 Capitani
2 Tenenti
2 Sotto Tenenti.

Art. 2.° Lo stipendio di questi Uffiziali è eguale a quello stabilito per gli Uffiziali dei Cannonieri Guarda Coste Continentali.

Firenze, li cinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Organizzazione del Corpo di Provianda.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Art. 1. Per il servizio dell' Armata è organizzato un Corpo di Provianda.

Art. 2. Il Quadro organico ne determina la Forza.

Art. 3. Il trattamento è eguale a quello della Fanteria di Linea.

Firenze, cinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Composizione dei Reggimenti di Fanteria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

I Reggimenti di Fanteria già normalmente stabiliti di quattro Battaglioni, si comporranno per il momento di tre Battaglioni ed una Compagnia di

Deposito, la quale dovrà riguardarsi come nucleo preparatorio per la formazione del quarto Battaglione.

Il quadro unito al presente Decreto determina la composizione di ciascun Reggimento.

Ogni Battaglione poi si costituirà di quattro Compagnie, della forza ciascuna di centocinquanta uomini, non compresi gli Uffiziali.

La Compagnia di Deposito in quanto ai Soldati Comuni, avrà un effettivo indeterminato.

Una Compagnia per Battaglione, e segnatamente la prima, comprenderà oltre i Tamburi, due Trombettieri, i quali stando presso la Banda musicale del Reggimento, e facendo parte del suo personale, dovranno servire per tutte le manovre in ordine aperto.

Intantochè i Reggimenti di Fanteria saranno completati col mezzo delle nuove Leve, cinque di essi potranno essere organizzati nel modo che appresso:

Il Primo Reggimento si formerà con due degli attuali Battaglioni, e dividendo i quadri dei loro Uffiziali e Graduati, non che le forze presenti dei medesimi in tre parti separate, verrà ognuna di queste assegnata ai tre novelli Battaglioni, e competentemente ancora alla Compagnia di Deposito.

Il secondo Reggimento si formerà in ugual maniera con due altri Battaglioni.

E così sarà proseguito per la formazione del terzo, quarto e quinto Reggimento, mediante il conveniente impiego della forza appartenente ai Battaglioni che rimangono.

Il Battaglione Veliti, allorquando sarà accresciuto del necessario effettivo, si costituirà in Reg-

gimento di Granatieri, composto di due Battaglioni e di una Compagnia di Deposito.

I Battaglioni dei Bersaglieri saranno tre, e rimarranno staccati dagli altri Corpi.

Gli uomini della categoria di riserva, formeranno i quarti Battaglioni dei Reggimenti di Linea, ed il terzo dei Granatieri. I Graduati per questi Battaglioni si preleveranno dagli Uffiziali disponibili e dai Volontarj ritenendo, che la Compagnia di Deposito di ciascun Reggimento, serva come nucleo alla formazione dei citati Battaglioni, analogamente a ciò che è detto di sopra.

Per il trattamento degli Uffiziali e della Truppa sono ritenute le Tariffe del trenta Dicembre 1853 e quanto ai foraggi si starà in armonia col numero dei Cavalli dello Stato o Particolari assegnati a ciascun Grado.

Firenze, cinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Composizione del Corpo di Stato Maggiore.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il Corpo dello Stato Maggiore Generale si comporrà nel seguente modo:

1 Colonnello Capo,
1 Tenente Colonnello Sotto Capo,
2 Maggiori,
2 Capitani Ajutanti,
9 Capitani,
9 Tenenti,
2 Tenenti Ajutanti.

Questi Uffiziali saranno repartiti come segue tra il Comando Superiore dell'Esercito, e i Comandi di Divisione e di Brigata.

Stato Maggiore del Comando Supremo
diviso in 3 Sezioni.

1 Colonnello Capo di Stato Maggiore,
1 Maggiore Sotto Capo di Stato Maggiore,
4 Capitani,
2 Capitani Ajutanti,
4 Tenenti,
2 Tenenti Ajutanti.

Prima Sezione. — Logistica.

Questa Sezione, diretta specialmente dal Sotto Capo di Stato Maggiore, tratta tutto ciò che ha relazione ai movimenti dei Corpi, d'acquartieramenti, posizioni, disposizioni, esplorazioni ec. e tiene il Giornale Storico dello Stato Maggiore.

Seconda Sezione. — Topografia e Statistica.

Si occupa della Topografia, della Statistica, delle recognizioni ec.

Terza Sezione. — Amministrazione.

Questa Sezione s' incaricherà dell' andamento di tutti i servizj amministrativi, e sarà l' organo di corrispondenza fra il Generale in Capo, ed i seguenti Uffizj, instituiti presso il Quartier Generale, cioè:

1. Auditor Militare,
2. Intendenza e servizio di trasporti,
3. Corpo delle guide,
4. Comando del Quartier Generale,
5. Comandante il Genio,
6. Comandante l' Artiglieria,
7. Medico in Capo,
8. Cappellano Superiore,
9. Uffizio Postale di Campagna.

La Segreteria particolare del Generale in Capo è composta dei suoi Ajutanti, e di quegl' Individui

che egli credesse prescegliersi dalla Segreteria del Comando Supremo.

Stato Maggiore di una Divisione.

1 Maggiore Capo dello Stato Maggiore.
1 Capitano,
1 Tenente.

Stato Maggiore di una Brigata.

1 Capitano Capo di Stato Maggiore,
1 Tenente,

Firenze, li sei Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Attribuzioni del Commissario Sardo in Toscana.

Eccellenza,

Il Governo provvisorio toscano dopo aver reso di pubblica ragione la domanda da lui indirizzata il 28 Aprile ultimo decorso al Governo di S. M. il Re di Sardegna affinchè a profitto della causa comune assumesse la Dittatura della Toscana durante la guerra, si recò a premura di pubblicare ugualmente la replica data alla domanda medesima da S. E. il Conte di Cavour.

Il testo di questa replica, riprodotto dal foglio officiale, ha suscitato in taluni dei dubbj, i quali ci fanno un dovere di rivolgerci, sig. Commendatore, alla esimia sua gentilezza, pregandola a volerci porre in grado di fornire alla pubblica opinione i desiderati schiarimenti.

Secondo la nostra domanda, era manifesto che non sì tosto accettata l'offerta Dittatura, il Governo provvisorio attuale doveva sparire per dar luogo puramente e semplicemente alla autorità trasferita in S. M. il Re di Sardegna, il quale in questo periodo transitorio avrebbe per mezzo di un Suo Rappresentante esercitato in Toscana tutti gli attributi e tutte le ingerenze governative.

S. M. il Re Vittorio Emanuele ha ricusato la Dittatura, non accettando che il Protettorato; ma non è da questa sola modificazione ispirata alla

prelodata Maestà Sua dalla sua temperanza, che nascono i dubbj ai quali abbiamo fatta allusione.

Analizzando il dispaccio indirizzatoci dal sig. Conte di Cavour, potrebbe sembrare che ne resultasse il concetto che l'azione del Commissario Sardo in Toscana fosse limitata alle cose sole relative alla guerra, e che le di lui facoltà dovessero considerarsi come ristrette in questa unica sfera. Se questa interpretazione, che noi crediamo erronea, dovesse accettarsi, ne risulterebbe la conseguenza che per tutte le altre competenze governative dovrebbe il Governo provvisorio attuale rimanere in officio. Di questo sistema noi crediamo inutile accennare all'E. V. gl'inconvenienti pratici, o, per meglio dire, le pratiche impossibilità. Quindi è che ripetiamo che a senso nostro non deve attribuirsi al dispaccio del Conte di Cavour un tal significato; ma poichè è innegabile che altri sono per lo meno rimasti incerti sulla sua interpretazione, noi rinnuoviamo all'E. V. la preghiera di metterci in grado di dileguare ogni dubbiezza.

Aggradisca, signor Commendatore, i nuovi attestati dell'alta nostra considerazione.

Firenze, li 8 Maggio 1859.

S. E il sig. Commend. Bon-Compagni ec. ec.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Illustrissimi Signori,

Affine di risolvere il quesito che le SS. LL. Ill.me mi propongono con l'officio di jeri, credo dover mettere innanzi le seguenti considerazioni.

Tutti gli Atti che il Governo del Re, ed in suo nome il Commissario da Esso deputato eserciteranno in Toscana, si fondano sulla necessità di provvedere alla guerra, e sul voto del popolo Toscano espresso per mezzo del Governo provvisorio, voto che, invitandolo ad assumere la dittatura durante la Guerra lo abilita a raccogliere nella sua mano, e ad allargare sino alla massima estensione possibile tutte le prerogative della Sovranità. Il Re non assunse questo titolo. Parve al suo Governo che esso potesse dar luogo ad interpretazioni meno favorevoli, per cui altri potesse supporre che ne fossero per avventura preoccupate le condizioni future dello Stato, e menomati i diritti della autonomia Toscana, diritti che ebbero la loro sanzione nel diritto pubblico Europeo, e che dopo la guerra verranno regolati in quel modo che sarà riconosciuto meglio conveniente così alle ragioni ed agli interessi particolari della Toscana, come a quelli di tutta l'Italia.

Il Re prese il titolo più modesto di protettore per cui si riserbano tutti i diritti della Toscana, ed accettò così l'obbligo di compiere gli atti che valgano a conservare illeso lo Stato nelle condizioni eccezionali in cui si trova, mentre scomparso il Governo che esisteva prima del 27 Aprile non ne esiste un altro che sia definitivamente ordinato. Per me-

glio spiegare il suo concetto il Governo del Re dichiarò espressamente che la Toscana conserverebbe separata anche la sua Amministrazione. Se il Governo provvisorio avesse avuto il mandato di provvedere alla cosa pubblica durante tutto il tempo della guerra, il Governo del Re si sarebbe rimasto da ogni atto per cui venisse incagliata la sua azione; ed avrebbe provvisto al modo in cui essa potesse conciliarsi con quella che compete al Re, quale Comandante Supremo della Guerra d'indipendenza.

Il Governo provvisorio non fu istituito a questo modo; chi fu presente ai fatti del 27 Aprile sa che il mandato che gli era conferito in nome del popolo Toscano non si estendeva più oltre di quel breve termine che fosse necessario, affinchè il Re assumesse l'esercizio dei poteri straordinarii che durante la guerra, si conferivano a Lui che ne è Duce supremo. Il termine assegnato al Mandato del Governo provvisorio è ora trascorso, ed è giunto quello in cui esso trasferendo in me tutti i poteri finquì esercitati si dia luogo a quello stato di cose che nell'interesse della causa comune deve durare fintantochè durerà la guerra presente.

Il Re nella qualità da Esso assunta di protettore della Toscana non intende che venga meno l'erercizio delle prerogative della Sovranità, prerogative senza cui lo Stato non sarebbe ordinato, e non essendo ordinato non potrebbe concorrere efficacemente all'impresa d'indipendenza, secondo il voto con tanta perseveranza e con tanta generosità espresso da questa parte d'Italia. Perciò secondo le istruzioni che mi son date, ed a cui dovrò attenermi nell'esercizio dell'ufficio che mi chiama all'alto onore

di rappresentarlo presso la Toscana, eserciterò in virtù delle facoltà conferitemi tutte le incombenze che appartengono al Capo dello Stato, ma le eserciterò in tal modo che l'Amministrazione toscana sia tenuta affatto indipendente da quella del Piemonte, che per gli atti che io verrò compiendo non sia menomata la Sovranità che le compete, che non siano preoccupate le condizioni future della Toscana, e quell'assetto definitivo d'Italia che sarà più atto a rimediare gli sconci dei Trattati del 1815.

Gradiscano i sensi del più distinto ossequio, coi quali passo all'onore di segnarmi

Delle SS. LL. Ill.me

Firenze, li 9 Maggio 1859.

Signori Componenti
il Governo provvisorio toscano ec. ec.

Dev.° servitore
C. Bon-Compagni.

Giorno prefisso alla trasmissione dei poteri dal Governo Provvisorio nel Commissario Sardo.

Firenze li 10 Maggio 1859.

Ill.mi Signori

Con mio officio del 3 corrente io mi riserbava di concertarmi colle SS. VV. Ill.me per entrare nell'esercizio delle funzioni di Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la guerra. Essendo ora compiti tutti gli atti preliminari necessari, affinchè io sia in grado di assumere l'esercizio di quell'Uffizio, propongo alle SS. VV. che la trasmissione effettiva dei poteri abbia luogo domani alle dieci di mattina nel Palazzo Vecchio.

Nel chiudere questa lettera, non posso a meno di congratularmi con le SS. VV. Ill.me di quanto operavano in benefizio della Toscana sinchè tennero il Governo Provvisorio, e di esprimer Loro la mia gratitudine per la benevolenza di cui mi furono cortesi.

Ho l'onore di confermare alle SS. VV. Ill.me le proteste della mia più alta considerazione.

Agli Ill.mi Signori
Componenti il Governo Provvisorio
della Toscana.

C. Bon-Compagni.

Trasmissione effettiva dei poteri.

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA TOSCANA

Volendo dar seguito alle dichiarazioni espresse nel Proclama del 27 Aprile ultimo decorso.

Decreta:

Il Governo provvisorio della Toscana trasmette tutti i suoi poteri nella persona del Comm. Carlo Bon-Compagni già nominato da S. M. il Re di Sardegna Commissario Straordinario per il Governo della Toscana durante la Guerra.

Dato in Firenze il dì undici Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Proclama con cui il Governo Provvisorio dichiara compìto il suo ufficio.

TOSCANI.

Il Governo Provvisorio ha oramai compìto l'ufficio suo, e trasmette oggi il potere al Commissario del Re Vittorio Emanuele. Se esso abbia sodisfatto

al difficile mandato che il paese gli conferiva in uno di quei momenti solenni nei quali i popoli dopo avere indarno supplicato, levano alto la voce e comandano, giudicherà la Toscana. Sorto per necessità delle cose dagli avvenimenti del 27 Aprile, il Governo Provvisorio obbediente al grido di Guerra Nazionale che aveva scosso tutti i cuori in quel giorno memorabile, dovè innanzi tutto apparecchiare le armi, e stringersi al Re magnanimo, che erasi levato propugnatore dell'Indipendenza d'Italia. Se la dittatura non potè essere accettata nei termini in cui fu profferta, la Toscana ha però di che rassicurarsi, nel pensiero che le sue armi, unite all'esercito italiano, avranno per duce supremo il Re che combatte per la comune patria; mentre lo Stato da Lui preso in protezione e retto da un Commissario da Lui nominato, conserverà l'esser suo per serbarsi intatto ai destini che gli competeranno nel futuro ordinamento d'Italia.

Toscani! L'assunto del Governo Provvisorio in un paese come è il nostro, senza istituzioni e senza autorità rispettata, ove tutto cadeva al mancare del supremo potere che solo ambiva di bastare a tutto, era oltre modo arduo; e si deve al vostro unanime e spontaneo concorso, se la riuscita ha coronato i comuni sforzi. Grazie ne siano rese al popolo, che anche nei maggiori commovimenti non si macchiò neppure di una violenza, e che appena soddisfatto nei suoi legittimi voti, tornò tranquillo alle sue laboriose consuetudini. Grazie ne siano rese alla Milizia, che appena avuta la bandiera nazionale, si ricompose nei suoi ordini, e mostrò a tutti quale animo la muovesse nel protestare di non volersi

dividere dalla Nazione di cui si sentiva braccio validissimo.

Toscani! Il Governo Provvisorio si accomiata da voi, sicuro che saprete mantenervi quali finora vi mostraste. I fati d'Italia si decidono sulle rive del Ticino e del Po: là mirino i vostri sguardi, là s'indirizzino i voti e le speranze. In così ammirabile concordia di voleri e di Atti, chi proferisce una parola di divisione, chi tenta soffocare colle ire di parte questi sacri entusiasmi, è traditore della Patria. Il 27 Aprile, al rompersi della Guerra Nazionale, dichiaraste apertamente di voler essere Italiani e indipendenti: non smentite quelle solenni promesse fatte al cospetto d'Italia e d'Europa; e al Governo Provvisorio, che ora cede il luogo a più stabile reggimento, rimarrà il conforto di avervi aperto una via, nella quale dovete ormai procedere con coraggiosa virtù, per dovere di Cittadini, per dignità di uomini liberi.

Firenze, li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini.

Corpo di Provianda
dipendente da quello d'Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando come il Servizio del Corpo della Provianda in Campagna sia intimamente connesso a quello d'Artiglieria,

*

Decreta:

Articolo unico. Il Corpo della Provianda dipenderà per l'Amministrazione e per la disciplina dal Corpo d'Artiglieria.

Firenze, li otto Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Riordinamento del materiale d'Artiglieria.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo che l'Amministrazione del Materiale di Artiglieria sia riordinata in modo corrispondente all'incremento, ed alle presenti condizioni del Materiale medesimo,

Decreta:

Art. 1.° Viene soppresso il posto di Capitano Revisore del Materiale di Artiglieria, ed istituito quello di Commissario di Guerra addetto esclusivamente al Materiale medesimo con il trattamento di Lire tremilaquattrocento all'anno, più l'indennità di alloggio in ragione di Scudi sessanta parimente all'anno.

Art. 2.° Dovranno essere compilate le istruzioni relative alla montatura dell'Amministrazione

del Materiale predetto, onde metterle in armonia con quei rapporti che il Materiale medesimo ha con l'Amministrazione Militare.

Art. 3.° Il Titolare al posto di Commissario di Guerra addetto al Materiale d'Artiglieria dovrà esser proposto al Governo con rappresentanza collettiva, vale a dire dell'ispettore dell'Artiglieria stessa, e Direttore dell'Amministrazione Militare, poichè il posto medesimo dovrà far parte del Ruolo Normale dell'Amministrazione stessa, ed il candidato prescelto fra gli impiegati di essa.

Art. 4.° Sulle proposizioni avanzate dal Comandante dell'Artiglieria e dal Direttore dell'Amministrazione Militare l'attual Capitano Revisore Pietro Antonio Boncinelli viene promosso al posto di Commissario di Guerra addetto al Materiale di Artiglieria con il trattamento fissato dall'Articolo primo del presente Decreto.

Firenze, nove Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

Disposizioni
sulla bandiera donata nel 1848 *da Reggio*
al Battaglione Universitario Toscano.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Veduto l'indirizzo del Battaglione Universitario Toscano del 1848 agli Studenti dell'Università di

Pisa e Siena del 1859 che si arruolano per la Guerra dell' Indipendenza,

Sentiti i Deputati del predetto Battaglione Universitario del 1848,

Considerando quanto possa essere efficace la memoria degli sforzi gloriosi della prima guerra d' Indipendenza ad animare le rifiorenti e più certe speranze della guerra presente,

Decreta:

Art. 1. La Bandiera Nazionale Italiana donata nel 1848 dalla Città di Reggio al Battaglione Universitario Toscano rimarrà nelle Sale del Governo a disposizione del Generale Comandante l'Esercito Toscano per essere consegnata al primo dei Corpi Volontari che prenderanno parte attiva alla Guerra.

Art. 2. Al termine della Guerra la Bandiera sarà riconsegnata all' Università di Pisa, e collocata a perpetua memoria nell' Aula Magna dell' Università predetta.

Firenze li dieci Maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Mag. Alessandro Danzini.

PROTETTORATO

DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II.

Digitized by Google

Proclama del Commissario Straordinario Sardo nel prendere l'ufficio.

TOSCANI!

Dopo i disastri che la patria comune aveva sofferto nel 1849 le vostre speranze si rivolsero al Re Vittorio Emanuele che solo tenne alto il Vessillo Italiano. Quando il Principe che regnava in Toscana, anzichè aderire ai voti della Nazione ebbe abbandonato il territorio dello Stato, il Governo provvisorio in nome vostro invitò il Re Vittorio Emanuele ad assumere durante la guerra la dittatura di questa bella parte d'Italia. Il Re secondando nella sostanza i vostri desiderii, preferì forma più modesta, ed assunse insieme col supremo comando dell'esercito il protettorato della Toscana, con animo di mantenerne illesi tutti i diritti, e col solo fine di provvedere alle emergenze della guerra, di tutelare l'ordine pubblico, di compire tutti gli atti che siano richiesti dalle urgenti necessità dello Stato. Egli degnò commettere a me il rappresentarlo presso di voi. Assumo l'alto ufficio con animo

trepidante per la difficoltà dell'incarico, ma sicuro nella coscienza di compiere un obbligo verso la patria comune, e nel fermo volere di giovare a questa Toscana cara a tutti gli Italiani per la parte che tiene nella storia della nostra civiltà più cara a me per la benevolenza che voleste dimostrarmi.

I benemeriti Cittadini che tennero il Governo provvisorio mi agevolarono il cômpito cogli atti che ripararono le conseguenze più gravi della reazione a cui la vostra patria soggiacque. Estraneo alle parti che sorsero in Toscana mi asterrò dal frammettermi nelle questioni di ordinamento politico che troveranno luogo più opportuno quando la Toscana sarà in possesso di quelle libertà che le furono ingiustamente tolte, e di cui si mostrò vieppiù degna col mirabile contegno tenuto in questi ultimi avvenimenti. Ad un solo scopo tenderà dunque la mia amministrazione, a quello di agevolare la guerra che si combatte; e per agevolarla, a tenere ordinato questo stato che a guerra finita vi sarà restituito come un sacro deposito dalla Maestà del Re Vittorio Emanuele, la cui lealtà è oggetto di ammirazione all'Italia e al mondo.

TOSCANI!

Voi avete grandemente contribuito a provare che l'Italia è degna della Indipendenza, per cui sta combattendo col suo esercito il Re di Sardegna, sussidiato dal suo Augusto alleato l'Imperatore dei Francesi. Continuate a dar prova di quella disciplina, di quella moderazione, di quella obbedienza alle Leggi, ed ai Magistrati che dovranno assicu-

rare quel supremo beneficio all'Italia ed alla Toscana liberata per sempre da ogni influsso straniero. Io dal canto mio vi prometto che nulla mi starà tanto a cuore quanto il corrispondere alle intenzioni del Re, e di meritare la vostra fiducia, cooperando al bene di questa nobil parte d'Italia.

Firenze, 11 Maggio 1859.

C. Bon-Compagni
Comm. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Nomina del Segretario Generale del Commissario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA.

Decreta:

Il sig. Celestino Bianchi è nominato Segretario Generale del Commissario Straordinario.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Comm. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Nomina del Ministero.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D' INDIPENDENZA.

Volendo provvedere al regolare andamento delle Amministrazioni dello Stato

Decreta:

Art. 1. Sono nominati Ministri:

All' Interno, il Barone Bettino Ricasoli,

Alla Pubblica Istruzione, il Marchese Cosimo Ridolfi,

Alla Giustizia e Grazia, il Consigliere alla Corte di Appello di Firenze Enrico Poggi,

Alla Finanza, Raffaello Busacca,

Art. 2. È nominato interinalmente Ministro della Guerra l' Avvocato Vincenzo Malenchini,

Art. 3. Del Ministero degli Affari Esteri è incaricato interinalmente il Marchese Cosimo Ridolfi,

Del Ministero degli Affari Ecclesiastici il Consigliere Enrico Poggi.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza.

Il Segretario Generale
Celestino Bianchi

Istituzione della Consulta del Governo.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la rappresentanza nazionale dello Stato non possa essere costituita e convocata durante la guerra della indipendenza,

Considerando che frattanto sia necessario interrogare sugl'interessi del paese molti di coloro, che hanno dato prova di esserne gli autorevoli interpetri

Decreta:

1.° È instituita una Consulta del Governo della Toscana, i componenti della quale sono nominati dal Commissario straordinario.

2.° La Consulta terrà regolarmente un'adunanza mensile, in cui le si renderà conto delle cose più importanti relative all'amministrazione dello Stato, e darà il suo parere intorno gli affari di maggior momento, sui quali sarà interpellata dai Ministri.

3.° Potrà essere convocata straordinariamente tutte le volte che il Governo lo reputi opportuno.

4.° Il Commissario nomina il Presidente ed il Segretario la Consulta sceglie tra i suoi membri due Vicepresidenti.

5.° Sono nominati componenti la Consulta i seguenti Signori:

Marchese Gino Capponi Presidente
Cav. Avv. Leopoldo Galeotti Segretario
Adami Pietro
Andreucci Avv. Ferdinando
Bartolommei Marchese Ferdinando Gonfaloniere di Firenze
Basevi Dottore E.
Bastogi Cav. Pietro
Becagli Avv. Luigi
Borghesi Conte Scipione
Bufalini Cav. Prof. Maurizio
Carega Cav. Priore Alessandro
Centofanti Prof. Silvestro
Cini Dott. Bartolommeo
Collacchioni Gio. Batta
Coppi Pietro Igino
Corsini Don Neri Marchese di Lajatico
Corsi Avv. Tommaso
Del Re Avv. Isidoro
Digny Conte Luigi Guglielmo
Fabrizi Avv. Giovanni
Fenzi Cav. Priore Emanuelle
Giorgini Prof. Gio. Batta
Lambruschini Cav. Raffaello
Malenchini Avv. Vincenzo
Marzucchi Avv. Generale Celso
Matteucci Prof. Carlo
Meuron Napoleone
Morosoli Avv. Robustiano
Mossotti Prof. Fabrizio
Nobili Cav. Federigo
Peruzzi Cav. Ubaldino

Puccioni Giuseppe Vice-Presidente alla Corte Suprema di Cassazione
Ricci Dott. Antonio
Romanelli Dott. Leonardo
Rossi Cav. Girolamo
Rubieri Ermolao
Ruschi Dott. Rinaldo
Salvagnoli Cav. Avv. Vincenzio
Sardi Raffaello
Severi Con. Flaminio
Vannucci Prof. Atto
Zannetti Prof. Ferdinando.

6.° Il Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Il Ministro dell'Interno
Bettino Ricasoli.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Intestatura di sentenze, decreti e atti pubblici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Le Sentenze e i Decreti dei Tribunali dello Stato e gli Atti dei pubblici Notari dovranno dal momento della pubblicazione del presente Decreto, intitolarsi « *In nome del Governo della Toscana* ».

Dato in Firenze il dì undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni.
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Assunzione della bandiera tricolore italiana in bandiera dello stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Tanto per l'Esercito, quanto per la Marina da Guerra e Mercantile, unica Bandiera dello Stato sarà da qui innanzi la Bandiera Tricolore Italiana.

Art. 2. I tre colori Nazionali saranno disposti in liste verticali nell'ordine seguente: il verde all'asta, il bianco in mezzo, il rosso fuori.

Art. 3. I Ministri della Guerra e degli Affari Esteri sono incaricati, per la parte che spetta a ciascuno della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Maggio milleottocentocinquantanove.

C. Bon-Compagni
Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza.

Il Ministro della Guerra
Vincenzo Malenchini.

Il Ministro degli Affari Esteri
Cosimo Ridolfi.

Mutazioni nella Commissione sopra il riordinamento della Università di Siena e di Pisa.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

A far parte della Commissione per il riordinamento della Università di Siena e di Pisa invece del Prof. Comm. Cosimo Ridolfi è nominato il Cav. Consiglier di Stato Gaetano Giorgini, e invece dell'Avv. Leopoldo Cempini dimissionario è nominato il sig. Emilio Frullani.

Dato li dodici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Commissione sopra la istruzione primaria.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Istruzione Primaria reclama anch'essa le sollecitudini del Governo, come

quella che è il fondamento degli studi ulteriori, e che deve essere ordinata a far partecipare ai progressi della cultura intellettuale e morale il maggior numero dei cittadini

Decreta:

È istituita una Commissione coll'incarico di esaminare le condizioni attuali dell'Istruzione Primaria, e proporre i provvedimenti più opportuni per migliorarle.

Sono chiamati a far parte di questa Commissione i signori

Marchese Carlo Torrigiani
Abate Cav. Raffaello Lambruschini
Enrico Mayer
Pietro Thouar
Stanislao Bianciardi, Segretario.

Dato li dodici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la guerra della Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi.

Circolare ai Prefetti dello Stato
del Ministro dell' Interno nel prendere l' ufficio.

Ill.^{me} sig. Prefetto,

Chiamato dalla fiducia onorevolissima di S. E. il Commissario di S. M. il Re Vittorio Emanuele a reggere il Ministero dell' Interno nel Governo della Toscana, credo mio debito il rendere note le principali norme direttive cui intendo conformarmi nel difficilissimo ufficio che assumo in questi solenni momenti, guardando solo all'obbligo che ognuno ha di consacrarsi interamente all' Italia.

Essa è nel gran cimento che deciderà del suo avvenire, poichè il costituirsi in nazione o divenire tutta schiava dell' Austria che ci opprime, dipende solamente dal cacciarla o non cacciarla di là dalle Alpi, e per sempre. Questa impresa fondata nella ragione e nella giustizia è benedetta visibilmente dalla Divina Provvidenza che ha suscitato a sostenerla due fortissimi Campioni, il Re di Sardegna e l' Imperatore dei Francesi, i quali collegarono indissolubilmente l' altezza della mente, la generosità dell' animo, e la fortezza del braccio per dare all' Italia la Indipendenza. Questo è lo scopo a cui deve intendere con ogni sforzo ciascuno Italiano. La Indipendenza è il bene massimo che bisogna conseguire: per conseguirlo non v' è sacrifizio cui non si debba andare incontro risolutamente; la perdita della vita stessa non è un sacrifizio; quindi è

che il pensiero d'essere Italiano, e di volere essere indipendente è il mio pensiero predominante, e confido che sia tale in tutti coloro che coopereranno meco nella pubblica cosa.

La Toscana ha in modo solenne manifestato il sentimento nazionale italiano che era in Lei, e che pur non volevasi riconoscere. È ormai tempo che le forze di questo Paese si dispieghino tutte quante. — Il Governo Granducale le spengeva, o le ammolliva o le disperdeva. Il nostro nazionale Governo deve accenderle, corroborarle, riunirle. L'antica civiltà si unifichi colla nuova; le gloriose tradizioni del passato sieno agguagliate dalle virili opere del presente; e il sentirsi Toscani ci faccia degni e fermissimamente risoluti ad essere Italiani. I cuori si purifichino con la religione, le menti s'illuminino colla scienza, le destre si fortifichino con le armi. La virtù, il senno, la ricchezza, il lavoro, tutto cospiri a farci intrepidi ne' travagli, prodighi dell'opera e della vita, prudenti negli uffizj, saggi nei consigli, e soprattutto fortissimi a respingere i desiderj intempestivi, aspettando con la prima virtù cittadina, con la tranquillità incrollabile in mezzo ai pericoli, il compimento dell'alto destino serbato solo ai Popoli che sanno fare e patire cose forti.

Sebbene cure principali del Governo debbano essere il costante mantenimento dell'ordine e l'efficace cooperazione alla Guerra della Indipendenza, niun altra parte della buona amministrazione sarà da me negletta. Il cessato regime granducale non era un governo, perchè non secondava le forze morali del Paese, perchè non aveva un sistema di saggie massime politiche, non aveva un complesso di ben

congegnate instituzioni pubbliche. Tale non sarà il governo nazionale. Egli, rialzerà prima di tutto il sentimento morale. Non v'è saldezza di governo ove negli uffici non sia il Cittadino governato dalla coscenza e miri soltanto al suo privato vantaggio; ed ove le azioni non siano guidate dalla giustizia delle Leggi e dei governanti. In questa guisa potranno rifiorire le scienze, le lettere e le arti; su questa base la industria sarà feconda perchè proba: e il lavoro sarà produttivo perchè non dissipatore; con questa norma le pubbliche amministrazioni procederanno con moto equabile e regolare non scompagnato da quella giusta rapidità nel disbrigo degli affari che gli amministrati hanno sempre diritto di esigere dagli amministratori; nè mancherà quella concordia di pensiero e d'opera, che rende veramente efficace e benefica l'azione del governo.

A questo alto indirizzo che viene dal nuovo essere di tutta Italia niun Paese può meglio corrispondere quanto la Toscana per l'antica sua civiltà equabilmente diffusa, per una terra fortunata ove ogni sasso ha una memoria, e dove ogni Città e ogni Castello ha possidenti, negozianti, e operaj provvisti di capitali materiali e morali. Questa è la terra, nella quale i Comuni antichi gettarono le fondamenta dei moderni. Ora devesi adoperare la instituzione dei Municipj con l'animo, e con l'intento nazionale. Ogni Città, e ogni Castello ricevano il comune impulso, provvedano ai proprj bisogni senza credere che i bisogni universali siano loro estranei. Essi non sono altro che parti di un gran tutto, e perchè queste si muovano nella sfera in cui sono attratte dalla formazione della nazionalità, è neces-

sario che gli uomini più autorevoli delle varie Comunità col consiglio, e con l'esempio persuadano e dirigano gli altri. Ora chi non può andare in campo, vada nel palazzo del Comune; in ambo i luoghi si coopera alla istessa impresa; là col valore delle armi; qua con l'operosità civile. Allora davvero l'animo nazionale sarà fatto grandissimo, perchè composto dell'animo di più Cittadini uniti insieme in un solo volere.

Sarà mia cura il provvedere alle tante instituzioni locali che la carità e il senno de' nostri maggiori fondarono. Esse saranno ritirate, ove occorra, alla loro origine, i loro patrimoni saranno vigilati, l'azione loro sarà rinvigorita. Ogni maniera d'Instituti di pubblica beneficenza saranno (quanto più presto consentano i tempi) richiamati a quel provvido reggimento che migliora è benefica perchè congiunge all'opera politica lo spirito consolatore della carità.

Guai se un movimento sociale sì vasto e sì armonico fosse minimamente disturbato! il disturbo anco piccolo di una parte avrebbe un effetto dannosissimo sul tutto. Ad impedire questi mali, che è facile più prevenire che riparare, due cose principalmente io stimo necessarie — una virile concordia di tutti i Cittadini; una più efficace ingerenza di tutti gl'impiegati. La concordia non deve solo calpestare le misere passioni del proprio nido, ma deve informarsi al gran sentimento della Nazionalità, e alla tremenda prova della guerra. Bisogna stringersi tutti come fratelli, ma armati di senno quanto di ferro per attutire le tendenze e gli affetti men degni di questa Italia che sta per compiere il

voto di tanti secoli. Chiunque non sa immolare i suoi privati interessi non sa essere Italiano.

La seconda cosa necessarissima è la nuova ingerenza degl'impiegati. Essi non devono essere gli strumenti servili di un governo assoluto che gli salarii come domestici, ma dignitosi sostenitori d'un principio moralmente politico, cooperatori zelanti, perchè coscenziosi, d'un governo nazionale e mantenitori severi ed animosi dell'ordine pubblico e della puntuale osservanza delle Leggi. Essi non devono essere pezzi materiali d'una macchina dispotica, nè timidi blanditori di male passioni, ma forze vive, e compagni intelligenti d'un reggimento sapientemente liberale, e perciò stesso regolato non dal capriccio, ma dalla ragione e dalla Legge.

Ecco i punti principali della mia fede politica, e le norme della mia condotta governativa.

Io la prego sig. Prefetto a considerarle attentamente per conformarsi ad Esse, e a trasmetterle, e commentarle ai suoi dipendenti. Mi confido trovare in Lei e in Loro pieno consenso, e così la certezza che provvederemo insieme al massimo bene della Toscana e della Italia.

Firenze, 12 Maggio 1859.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI.

Abolizione del grado di Capitano in seconda.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'istituzione dei Capitani in seconda fondata sopra una male intesa economia, non vien rimunerato d'eguale stipendio chi egualmente risente il peso della responsabilità e della fatica;

Decreta:

Art. 1. Il grado di Capitano in seconda è abolito.

Art. 2. Gli attuali Capitani in seconda saranno considerati a tutti gli effetti come Capitani in prima da questo stesso giorno.

Il Ministro interino della Guerra provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze, tredici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commiss. Straord. del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
V. Malenchini.

Disposizioni sulle offerte per le spese della guerra nazionale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Perchè le numerose Offerte per le spese della Guerra Nazionale abbiano il più regolare e spedito effetto è stato disposto:

Art. 1. Le Offerte mensuali degl'Impiegati in attività di Servizio o dei Pensionati tanto Civili che Militari saranno ritenute, a contare dal primo Maggio sui loro respettivi Stipendi o Pensioni a cura delle Amministrazioni o Dipartimenti dello Stato da cui essi rilevano.

Art. 2. Le Offerte dei Cittadini che non rivestono la qualità d'Impiegato o Pensionato, sieno esse in Denaro od in Oggetti, dovranno essere eseguite nei Comuni dello Stato.

Art. 3. I Dipartimenti, le Amministrazioni Governative e le Comunità terranno un Conto distinto delle Oblazioni per la guerra, e mese per mese eseguiranno il deposito delle somme raccolte nelle più prossime Dogane, Prefetture ed Ufizj di esazione del Registro che hanno Conto-Corrente colla Depositeria nella quale dovranno centralizzarsi questi incassi.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze in ciò che li riguarda procureranno l'adempimento di questa Disposizione.

Dalla Segr.ª Gen.ᵉ del Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele
durante le Guerra d'Indipendenza
Li 13 Maggio 1859.

V.° C. Bon-Compagni.

Il Segretario generale
C. Bianchi.

Circolare ai Gonfalonieri intorno alle attribuzioni di essi e de' Camarlinghi nelle Commissioni sulle offerte per la guerra.

Illustrissimo Signore.

Il nobile slancio de' Toscani a concorrere nell' impresa dell' Indipendenza va sempre più manifestandosi, ed è consolante il vedere come si stabiliscano dovunque Commissioni all'oggetto di raccogliere le generose offerte per le spese della Guerra, specialmente pei Giovani valorosi che accorrono sotto la bandiera nazionale.

Molte Commissioni si sono già istituite e molte vanno ad istituirsi. Il potere Municipale le renderà più utili e più regolari. Quindi è che ogni Gonfaloniere deve essere Presidente nato di ciascuna Commissione, e il Camarlingo dev' essere il Cassiere che corrisponderà direttamente con la Depositeria. Per le spese necessarie a pagare il viaggio dei volontari fino al luogo di deposito ove sono diretti è autorizzato il Gonfaloniere a rilasciare un *buono nominativo* sul Camarlingo Comunale. Sarà poi ufficio del Gonfaloniere di trasmettere mese per mese al Ministero dell' Interno il Rendiconto della Commissione.

Ho l' onore di segnarmi con distinto ossequio

Dal Ministero dell' Interno,
li 13 Maggio 1859.

V. Bettino Ricasoli.

Devotissimo Servitore
E. Magherini.

8

Circolare ai Capi di Dipartimento del Ministro delle Finanze nel prendere l'ufficio.

Illustrissimo Signore,

Chiamato dal Commissario del Re Vittorio Emanuele ad amministrare la Finanza Toscana avrei molto esitato ad accettare la responsabilità della Carica affidatami, se la stessa attitudine della Toscana non m'incoraggiasse e le condizioni in cui versa attualmente il Paese non rendessero ad ognuno un dovere il prestar l'opera sua.

La Toscana parte nobilissima dell'Italia si sarebbe da se stessa degradata se, come pretendevasi, indifferente fosse rimasta allorquando la sorte della Nazione Italiana si decide sui campi di battaglia. Ma il movimento della Toscana innanzi a cui il cessato anti-nazionale Governo, anzichè cedere preferì sparire, segnerà invece un'epoca gloriosa nella Storia d'Italia. Sublime deve infatti dirsi quel movimento che con la sola unanimità del volere, e senza incontrare il menomo dei mali creduti inevitabili in mutamenti simili, ottenne il suo intento, e collegò strettamente la Toscana alla parte d'Italia che è prima a combattere per la indipendenza della patria comune; ma perchè il santo scopo sia conseguito è mestieri che la pubblica Amministrazione proceda con ordine e vigore onde le difficoltà dell'impresa non s'accrescano, e i necessarj sussidj non manchino alle armi. Mentre dunque la gioventù di ogni località e d'ogni classe corre animosa ad arruolarsi, il cooperare con ogni altro mezzo è dovere di

ogni buon cittadino. Ora questa considerazione che è la sola che mi ha indotto ad accettare una Carica, grave in sè, gravissima in tempi in cui i bisogni finanziarj dello Stato per la guerra stessa si accrescono, questa considerazione, son sicuro, avrà tutto il suo peso nell'animo di coloro che servono la Finanza Toscana.

Dappoichè se l'attività ed esattezza nel servizio sono dovere di chiunque serve lo Stato in tutti i tempi, maggiormente tali doveri son sacrosanti nei tempi attuali in cui è importantissimo che le risorse della Finanza si aumentino, ed aumentarle è lo stesso che cooperare alla guerra per la salvezza dell'Italia. Nè in vero io saprei mettere in dubbio il patriottismo degli Impiegati delle Finanze; la stessa unanimità d'opinione che attualmente si osserva in Toscana ne è prova sicura. La prego nondimeno d'inculcare sempre e caldamente questi sentimenti ai suoi sottoposti onde, adempiendo tutti il nostro dovere, ciascun di noi abbia un giorno il compenso di poter dire: anch'io ho contribuito all'indipendenza dell'Italia.

Ho l'onore di segnarmi con distinto ossequio

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici
Li 15 Maggio 1859.

Dev.o Serv.e
RAFFAELLO BUSACCA

Ordinamento del Consiglio di Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che dopo l'abolizione dello Statuto fondamentale le attribuzioni del Consiglio di Stato vennero sostanzialmente alterate colla Legge de' 22 Luglio 1852, e volendo ora richiamare questa istituzione dello Stato a' suoi veri principii;

Decreta:

Art. 1. È restituita in pieno vigore la Legge del 15 Marzo sul Consiglio di Stato.

Art. 2. Restano ferme per ora tutte le attribuzioni che in materia di contenzioso amministrativo sono conferite al Consiglio medesimo delle vigenti Leggi.

Art. 3. La presidenza del Consiglio di Stato è mantenuta nel Commendatore Vincenzo Giannini, al quale rimangono tutte le facoltà direttive e disciplinari che oggi gli competono. Quando per altro uno dei Ministri interviene alle Adunanze Generali o alle Adunanze di Sezione ne assume di diritto la presidenza.

Art. 4. Nulla è innovato quanto alla presente composizione delle diverse Sezioni, ed alle loro speciali giurisdizioni, non che ad ogni altra cosa che riguardi il personale del Consiglio e della sua Segreteria.

Art. 5. Per le relazioni che può avere il Consiglio di Stato col Governo superiore corrisponderà col Ministero di Giustizia e Grazia.

Art. 6. Il Ministro di Giustizia e Grazia provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze, sedici Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Circolare del Ministro dell' Istruzione Pubblica nel prendere l' ufficio.

Illustrissimo signore,

Il Ministero della pubblica istruzione, che mi è stato affidato, riuscirebbe per me un incarico troppo gravoso, e tutte le mie sollecitudini per provvedere al pubblico insegnamento rimarrebbero senza frutto, se io non fossi coadiuvato dal concorde e premuroso consenso di coloro da cui dipendono immediatamente i dispensatori veri del pane dell' intelletto. Perciò a Lei mi rivolgo per esporre quelle massime, che saranno la mia guida nell' alta direzione del pubblico insegnamento, e che desidero siano ben comprese e seguite da tutti i miei cooperatori. Gli anni che io medesimo ho speso nell' insegnare sia nelle umili scuole pel popolo, sia in una privata istituzione, sia nelle aule universitarie, anni che io rammemoro con vanto e compiacenza, mi danno un qualche titolo alla fiducia dei maestri, e di quelli che ai maestri presiedono, onde io possa sperare che dessi tutti debbano aver fede nella mia premura pel loro bene; e debbano insieme riguardare i provvedimenti che da me sian presi pel buon ordinamento e incremento della pubblica istruzione, come dettati non da sole considerazioni speculative, ma ancora dall' osservazione e dall' esperienza.

Taccio volentieri dell' abbandono in cui per tanti anni è stata lasciata fra noi la pubblica istruzione in quei primi e secondi gradi, che sono la necessa-

ria preparazione agli studi maggiori, e che danno la prima forma alla mente ed al cuore. Taccio del pari l'incuranza in che si tenne l'insegnamento delle scienze morali, che tanto contribuisce a formar l'uomo ed il cittadino, danni che qui solo rammento per deplorare gli amari frutti che ne abbiamo raccolti, e per indicare con quanto zelo e quanta saviezza dobbiamo adoprarci a spargere da un lato nella novella generazione i semi della sapienza con quelli della virtù, e dall'altro con uno spirito nuovo infuso nell'alto insegnamento, a riparare nei giovani già adulti, alla mancanza di quella precedente istruzione educatrice che non poterono avere.

Non vi è oggimai chi di buona fede possa credere all'utilità dell'ignoranza pel buon governo degli Stati, e pel pro della morale e civil convivenza; come non vi è chi possa credere che i doni del Creatore non debbano esser da noi custoditi ed usati; e che l'uomo fatto ad immagine divina diverrebbe più perfetto ravvicinandosi ai bruti. Ma tale scempiezza, che pur sarebbe una bestemmia, non merita confutazione: e se un dubbio degno di esser considerato può elevarsi contro l'istruzione, è il timore che dessa inasprisca e non sani le piaghe morali della società, e faccia la gioventù prosuntuosa di sè e poco credente. Il che vuol dire che si teme dell'istruzione non accurata, dell'istruzione non compiuta. Or questo timore va dileguato e reso vano col porgere un'istruzione che miri nel tempo stesso a formare l'intelletto e la coscenza, un'istruzione che abbracci tutto l'uomo, che sia una continuazione e un compimento dell'educazione della famiglia. La Scuola e la Chiesa debbono cooperare concordi in

questo grande ufficio; le scienze, le lettere, le arti, la religione debbono stringersi insieme, e tutte concorrere a svolger nell'anima quelle potenze, di che vi stanno i germi, vivificandoli con quell'alito che dà il senno al sapere, la temperanza agli affetti, la santità alle morali virtù.

Or l'istruzione è così intesa dal nuovo Governo della Toscana; così sarà promossa e diretta da me; così mi preme che sia considerata e compartita da tutti i miei cooperatori; e così condotta l'istruzione sarà tanto più salutare quanto più ampia, quanto più diligente, più perseverante, più affettuosa. Il Magistero è una seconda paternità, ed è insieme un Sacerdozio; e coloro che vi attendono, debbon ciascuno nel loro grado ritrarre la gravità, la giustizia e l'amore di un Padre assennato, l'esemplarità del Sacerdote venerando.

I giovani progrediscono sempre negli studj quando vi è comunicazione di validi affetti fra gli insegnanti e gli alunni. Allora la scuola diventa una seconda famiglia, l'ammaestramento un'educazione. Allora spariscono i mali dell'istruzione leggera, dello studio sbadato, della sommissione forzata, dell'insegnamento che non educa.

Costituire ordinatamente, ampliare e perfezionare la pubblica istruzione è dovere e interesse di tutte le parti d'Italia, qual mezzo potente a fecondare il politico risorgimento. Ma alla Toscana ne corre obbligo più speciale; a lei che conserva il tesoro della lingua, vincolo e prova della Italiana nazionalità; a lei che può dir suoi l'Alighieri, Michelangelo e Galileo. Cessiamo d'esser minori dei padri nostri; prepariamo una gioventù che li faccia rivi-

vere imitandoli, e sia esempio in Italia della saggezza congiunta agli spiriti liberi e generosi, della fortezza unita ai gentili affetti, delle lettere, delle scienze e delle arti strette colla solida religione.

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero dell'Istruzione Pubblica
li 17 Maggio 1859.

Dev.mo Serv.re
COSIMO RIDOLFI.

La marina francese assume la protezione del commercio toscano.

(17 Maggio)

Siamo lieti di annunziare come, avendo la Legazione di S. M. Sarda in Parigi fatto presente al Governo imperiale di Francia i pericoli che nelle presenti circostanze poteva correre il commercio toscano, il Governo medesimo siasi compiaciuto di significare officiosamente in risposta, che la marina militare francese avrebbe ricevuto le occorrenti istruzioni onde spiegare all'uopo sul commercio della Toscana la possente sua protezione.

Commissione sopra i titoli d'anzianità degli Ufiziali delle Truppe.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Coll'intendimento di mantenere i diritti di anzianità che competono agli Uffiziali dell'Esercito Toscano,

Decreta:

Art. 1. È creata una Commissione composta dei signori Maggiore Moni di Artiglieria, Presidente, Maggiore Bellosi dello Stato Maggiore generale, Capitano Masini Segretario del General Comando, Capitano Angiolini dello Stato Maggiore della Ispezione generale di Artiglieria, Capitano Pontecchi di Fanteria, Sotto-Tenente Cianchi dello Stato Maggiore generale, Segretario.

Questa Commissione è incaricata di rivedere i titoli di anzianità di ciascuno degli Uffiziali promossi dal 28 Aprile prossimo passato a tutto questo giorno.

Art. 2. Lo Stato generale distinto per Corpi, che redigerà a tal uopo la Commissione, verrà sottoposto dal Ministero della Guerra al Governo per la conveniente approvazione.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presento Decreto.

Firenze, diciassette Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Riordinamento delle Magistrature Giudiciarie.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo temperare nella parte in cui compariscono per ora più sensibili gli effetti della diminuzione operata col Decreto del 1.° Dicembre 1851 nei Ruoli e negli Stipendj delle Magistrature Giudiciarie, e dare così un attestato della sua sollecitudine per le medesime, le cui attribuzioni intendono a soddisfare al massimo dei bisogni della sociale convivenza, cioè all'Amministrazione della Giustizia, decreta:

Nella Corte Suprema di Cassazione.

Art. 1. È ripristinato il posto di Vice-Presidente colla provvisione di L. 8400.

Il numero dei Consiglieri Titolari che oggi è di sei viene portato ad otto; dovendo essere convertito in un posto di Consigliere Titolare quello di Consigliere Aggregato ora esistente.

Nella Corte d'Appello di Firenze.

Art. 2. Il numero dei Vice-Presidenti è portato da due a tre colla provvisione di L. 7000 per ciascuno; dovendo egualmente essere convertito in un posto di Vice-Presidente effettivo quello che oggi vi è di Vice-Presidente onorario.

Il numero dei Consiglieri Titolari è portato da quindici a sedici, e la provvisione di ciascuno è ripristinata nella somma di L. 6300.

La provvisione del posto di Avvocato Generale è portata da L. 6300 a L. 6650.

Nella Corte d'Appello di Lucca.

Art. 3. Per i posti di Consiglier Titolare è ripristinata la provvisione di L. 5600; e per il posto di Avvocato Generale è aumentata da L. 5600 a L. 5950.

Nei Tribunali
di 1.ª *Istanza di Firenze e di Livorno.*

Art. 4. La provvisione degli Auditori Titolari tornerà ad essere di L. 4900.

Art. 5. Saranno imputati negli aumenti di provvisione le pensioni delle quali godessero i Titolari dei posti qui sopra contemplati.

Art. 6. Il Ministro di Giustizia e Grazia provvederà all'esecuzione del presente Decreto che dovrà avere effetto al primo Giugno prossimo.

Dato in Firenze li diciassette Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Istituzione di un ispettorato dei giardini, parchi e pomari dello Stato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Giardini, Parchi e Pomarj dello Stato sono stati fin qui coltivati senza avere una norma scientifica,

Considerando che il grave scapito che cagionano all'Erario potrebbe essere attenuato ove la loro direzione fosse affidata a persona dotata della necessaria istruzione speciale,

Considerando che oltre all'utilità economica debbasi pur favorire l'incremento di una industria che è segno di civiltà,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Decreta:

Art. 1. È istituito nella Direzione dell'Amministrazione dei Possessi dello Stato un Posto di Ispettore dei Giardini, Parchi e Pomari, i quali saranno così tolti dalla dipendenza dell'Ispezione di Campagna.

Art. 2. L'Ispettore dei Giardini, Parchi e Pomarj assumerà la Direzione tecnica ed amministrativa dei medesimi a seconda delle istruzioni che gli saranno comunicate dalla Direzione dell'Amministrazione dei Possessi dello Stato.

Art. 3. Al posto di Ispettore che sopra è annesso l'annuo stipendio di Lire duemilaquattrocento, l'assegno di vitto in natura quando soggiorna alle tenute del Poggio a Cajano e di Marlia, ed il rimborso delle spese di gita, soltanto nei casi in cui non possa valersi dei mezzi di trasporto posseduti dall'Amministrazione.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Restituzione ed emenda
del Regolamento annuale del 1849.

Al Cav. Commen. Presidente del Consiglio di Stato.

Illustrissimo signor Presidente,

Ora che il Consiglio di Stato per il Decreto del dì 15 corrente è posto in condizione di rendere quei servigj che il Governo ha ogni buona ragione di ripromettersi dalla dottrina e dal senno pratico dei suoi componenti, ricorro senza indugio al suo ajuto per cosa di molta importanza valendomi delle facoltà concesse ai Ministri dalla rediviva Legge del 15 Maggio 1848.

Ella saprà al pari di me, signor Presidente, in quale stato deplorabile si trovino oggi le Rappresentanze Municipali Toscane, senza capacità amministrative e senza alcun appoggio nella pubblica opinione, uscite come sono dal caso delle borse cieche ed inintelligenti. Ho dovuto persuadermi che nulla si può tentare nella riforma delle pubbliche Amministrazioni di cui lo Stato abbisogna, senza prima ordinare un buon sistema municipale, che dovunque, e massime poi tra noi, è la pietra angolare dell' edifizio amministrativo. Sarebbe adunque mia intenzione di rimettere in vigore il Regolamento Comunale del 1849 che fece già buona prova tra noi per quattro anni, e che migliore l' avrebbe fatta in seguito, se non fosse stato nella parte più sostanziale improvvidamente abolito. Non vorrei peraltro, che anche quella breve esperienza fosse stata indarno,

e che oggi si richiamasse a vita una legge senza correggerla in quelle parti che furono riconosciute imperfette. E come il Consiglio di Stato colle sue Decisioni ha già formata una giurisprudenza interpretativa, così mi sembra che niun altro saprebbe meglio indicare dove e come quella Legge voglia essere modificata.

Prego pertanto la S. V. a volersi compiacere di far noti questi miei concetti ai signori Consiglieri che compongono la Sezione dell'Interno, ed al Consigliere in servizio straordinario Ambrogio Piovacari, giacchè ad essi vorrei affidato l'esame di un affare così grave, e che tanto importa al mio Ministero. Sapute che abbiano questi signori Consiglieri le mie intenzioni, facciano senza indugio i loro particolari studj sulla materia, ed in seguito concerteremo il giorno in cui dovrà tenersi la prima adunanza, alla quale, come alle successive, amo di essere presente, per far tesoro di tutto quello che la discussione collegiale potrà insegnarmi.

Colgo di buon animo questa opportunità che mi si presenta per professarmi con particolare estimazione

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero dell'Interno,
li 17 Maggio 1859.

Devotiss. Obblig. Servitore
B. Ricasoli.

RAPPORTO del Ministro delle Finanze ec. a S. E. il Commissario Straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza, sopra la questione del bonificamento della Maremma Toscana.

Eccellenza,

È un fatto pur troppo certo e notorio, che nel Bonificamento delle Maremme toscane trenta anni di lavoro e venticinque milioni di spesa non hanno dato nè nel miglioramento dell'Aria, nè nel progresso economico e rurale di quella provincia, un resultato che sia in proporzione col tempo e col capitale impiegatovi. Ciò nell'opinione pubblica ha fatto nascere il dubbio che nei lavori o nei provvedimenti di ogni specie sinora adottati non siavi quell'insieme di mezzi, che, attaccando convenientemente tutte le cause del male, è necessario a raggiungere lo scopo. Questo dubbio poi è stato sinora rafforzato per effetto dell'indole stessa del cessato Governo, indole che nell'opera del Bonificamento, come in ogni altro pubblico interesse, si è manifestata. Dappoichè quando tutto si ricuopre di un velo, e si impedisce e scoraggisce ogni discussione, è ben naturale che le diffidenze nascano se gli effetti ottenuti non corrispondono allo scopo profissosi. Però il malcontento di quella importantissima Provincia non è stato il solo danno prodotto dalla mancanza di pubblicità: danno maggiore ne è stato verosimilmente il non avere ottenuto un frutto in propor-

zione dei sacrifizj imposti al paese. Rendendo infatti impossibile ogni studio e ogni discussione, la intrapresa è rimasta priva di tutti quei potenti ajuti che avrebbe senza dubbio trovati in un sistema di costante e intera pubblicità.

Egli è questo sistema che io propongo all'E. V. di inaugurare nominando una Commissione, che sarebbe incaricata di studiare in tutte le sue parti e nelle sue molte e varie attinenze, la questione non meno complessa che importante delle Maremme.

Gli studj di detta Commissione dovranno essere diretti a risolvere i seguenti quesiti:

1.° Quali provvedimenti potrebbero immediatamente esperimentarsi in Maremma prima ancora della prossima stagione estiva, onde diminuirvi l'effetto deleterio dei miasmi;

2.° Quali provvedimenti generali d'Arte potrebbero attuarsi nella prossima Campagna 1859-60, onde l'opera del Bonificamento raggiunga presto un completo effetto;

3.° Quali provvedimenti d'indole economica potrebbero adottarsi onde maggiormente contribuire alla prosperità di quella Provincia.

Gli studj intorno al primo quesito dovrebbero essere compiuti al più presto, cioè entro il corrente mese, onde non sia ritardato di un anno lo esperimento ed il desiderato conforto di un qualche miglioramento d'aria nell'imminente estate.

Gli studj intorno al secondo e terzo quesito, di loro natura più vasti e complessi, perchè inchiudenti tutti gli elementi della rigenerazione di un paese foggiato dalla natura a prosperità, ma pur ridotto malsano, spopolato e povero, debbono essere ulti-

mati entro il mese di Novembre prossimo, acciocchè i provvedimenti proposti dalla Commissione possano essere recati ad atto nella prossima campagna 1859-60.

È sembrato al sottoscritto che nella Commissione dovessero essere rappresentate le discipline idrauliche, le economiche, le legislative, e le igieniche; ed i soggetti chiamati a farne parte traducono degnamente in fatto una tal massima.

A cura di questo Ministero sarà compilata una istruzione puramente disciplinare interna, onde regolare i lavori della Commissione stessa; la quale è autorizzata a valersi d'Ingegneri di suo piacimento per le livellazioni che le occorresse ripetere; a consultare qualunque possa illuminarla nel compimento del suo mandato compensando gli uni e gli altri del modo che crederà più equo.

Tutti gli Uffizj Governativi dovranno assistere la Commissione stessa, in quanto potrà occorrerle, per chiarire i suoi concetti, fornire i suoi studj e corrispondere più degnamente alla espettativa del paese, ed alla fiducia di cui l'onorerà l'E. V. col sanzionare l'annesso Decreto.

Ho l'onore di dichiararmi con distinto ossequio

Di V. E.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

Li 18 Maggio 1859.

Dev.mo Serv.re
RAFFAELLO BUSACCA.

Commissione sopra la Maremma Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Bonificamento della Maremma si collega ai più grandi interessi materiali e morali della Toscana;

Considerando come la opportunità di esperimentare alcuni provvedimenti diretti a diminuire l'effetto deleterio dei miasmi della Maremma stessa non si offra che una sola volta all'anno;

Considerando come interessi che le somme affette al bonificamento di questa provincia siano nello avvenire erogate nel modo più utile;

Per questi motivi

Decreta:

Art. 1. È creata una Commissione coll'incarico di riferire, più sollecitamente che sia possibile, intorno ai provvedimenti di urgenza, che potrebbero esperimentarsi in Maremma, prima che incominci la imminente stagione estiva, onde migliorarvi le condizioni dell'aere; e di proporre in seguito gli altri provvedimenti generali, che la Scienza suggerisca nell'interesse dei lavori idraulici, della economia pubblica, e singolarmente della Igiene pubblica e dell'agricoltura della Maremma Toscana.

Art. 2. La Commissione di che nel precedente Articolo è composta dei sigg. Comm. Gaetano Giorgini, Presidente; Avv. Ferdinando Andreucci; Cav.

Prof. Paolo Savi; Dottor Luigi de' Marchesi Ridolfi, e Dottor Antonio Salvagnoli, Segretario.

Art. 3. La Commissione sunnominata è autorizzata a valersi del concorso di tutti gli Uffizj Governativi, e segnatamente di quello del Bonificamento della Maremma, e della cooperazione dei privati, in quanto possa occorrerle pel sollecito, completo e coscienzioso adempimento dell'incarico affidatole.

Art. 4. La Commissione stessa è autorizzata ad incontrare le spese necessarie per l'adempimento del suo mandato.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il diciotto Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca

Ordinamento delle Bande musicali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere alla organizzazione delle Bande Musicali da assegnarsi a ciascuno dei Reggimenti di Linea

Decreta:

È aperto un Ruolo Speciale di Volontarj da ammettersi al servizio come Tamburi, Trombettieri, e Musicanti.

I giovani che vorranno ascriversi dovranno essere provveduti delle fedi di specchietto, e possedere i necessarj requisiti fisici.

L'età per l'ammissione è dai sedici anni compiti ai ventisei.

Dovrà constare per mezzo di un esame o esperimento, della loro idoneità per il servizio cui respettivamente bramano di dedicarsi.

Il Ministro interino della Guerra è incarito della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciotto Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Modo di affrancarsi dal servizio militare.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nella veduta di facilitare ai Coscritti destinati alle Bandiere il mezzo di affrancarsi dal Servizio Militare ogniqualvolta per le particolari circostanze si renda loro gravoso di assumerlo, e volendo sottrarli a quei gravi sagrifizj che la necessità non di rado ad essi impone in simili emergenze,

Decreta:

Quei Coscritti che bramano esonerarsi dal Servizio delle Armi potranno farlo mediante il versamento nella Cassa dell'Amministrazione Militare della somma di Lire duemilacento che servirà a provvedere un rimpiazzante.

Il Ministro interino della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciotto Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini

Circolare ai Prefetti dello Stato, riguardante la stampa periodica.

Illustrissimo Signore,

Fra le cagioni di bene sperare del presente risorgimento italiano, una, anzi principale, è quella della concordia che unisce in un solo volere i pensieri e gli atti di quanti amano sinceramente la patria. Questa felice disposizione degli animi, mentre distrugge i calcoli dei nostri nemici, ci assicura la stima delle Nazioni benevole all'Italia. Se è dovere di tutti il mantenerla con ogni studio, è dovere mio il difenderla contro ogni palese o coperto attentato. In questo concetto, tutto quello che influisce sulla pubblica opinione richiama la mia sollecitudine, perchè il buon andamento della cosa pubblica vi trovi un ajuto, e non un ostacolo.

La saviezza del Governo provvisorio, col suo Decreto del 29 Aprile decorso, stabilì già che i severi ordini, i quali infrenavano la stampa periodica, fossero mantenuti; perchè se quelle discipline sarebbero certamente esorbitanti in tempi normali, tornano però utili oggi, che la comune patria versa in gravissime condizioni. Io debbo richiamare su questo argomento tutta l'attenzione della S. V. affinchè le leggi esistenti sieno applicate, nè si cominci con una tolleranza abusiva ad autorizzare una licenza colpevole. Io stimo la stampa periodica uno degli strumenti più efficaci della presente civiltà, ed i governi che non la opprimono, ma se ne vantaggiano, stimo che facciano opera savia, e

prudente. Ma nelle attuali necessità dei tempi stimo del pari che in un paese come è il nostro, commosso dalla espettazione di grandi eventi, la stampa possa facilmente divenire un fomite di civili discordie. È dunque dovere degli scrittori d'intendere questo pubblico bisogno, e sacrificare al bene della patria ogni privata vanità ed ogni privato interesse; come è dovere dell'autorità il far sentire sempre ed ovunque, che ogni infrazione delle Leggi non sarà più oltre tollerata. L'esempio del Piemonte che per voto del Parlamento e col suffragio della pubblica opinione ha sospeso temporariamente la libertà della stampa, non deve esser citato indarno alla Toscana.

Mi auguro che se la S. V. Ill.ma ammonirà in questo senso gli Scrittori e gli Editori di Giornali niuno vi sarà che rifiuti di aderire a questi sentimenti, che debbono esser quelli di ogni buon Italiano.

Verrà il tempo delle libere discussioni: ora è il tempo dell'operare virile, con quella concordia che sola può sgomentare i nostri nemici, e mostrarci degni di migliori destini. Ove per altro contro ogni mia ragionevole espettativa, gli ammonimenti non bastassero, la S. V. Ill.ma applichi pure in tutto il suo rigore la Legge, sicuro di trovare in me e nell'opinione pubblica quell'appoggio che non sarà mai per mancare all'autorità che opera risolutamente per il solo fine di giovare alla patria.

Dal Ministero dell'Interno,
li 18 Maggio 1859.

Devotiss. Obblig. Servo
BETTINO RICASOLI.

Lettera diretta dal Ministro dell' Interno ai Consiglieri aggiunti al Governo di Livorno sigg. Cav. Alessandro Carega, Avv. Giovanni Fabrizi, Dott. Sirio Fazzi e Francesco Silvio Orlandini, per ringraziarli di aver coadiuvato all' autorità governativa.

Illustrissimo Signore,

In momenti difficili coadiuvando col consiglio e coll' opera l' autorità governativa di codesta città Ella ha compiuto un atto di buon cittadino, e ben meritato della patria. Ora che riprendono la loro azione i poteri regolari, tengo per mio dovere di manifestare alla S. V. la pubblica riconoscenza, lieto che uno dei primi atti del mio Ministero sia un omaggio debito alla virtù civile dei miei compatriotti.

Confido che il suo leale e disinteressato concorso non sarà per mancare al Governo col venir meno delle circostanze eccezionali, che lo fecero necessario ed accetto; giacchè se io potessi fare assegnamento sopra coloro che seppero meritarsi la fiducia dei loro concittadini, mal saprei come riuscire nell' ufficio gravissimo, al quale ho dovuto sobbarcarmi. Non ho mai creduto all' efficacia dell'azione isolata del governo, e vorrei poter condurre la Toscana ad ordinare l' interna amministrazione in guisa che ogni influenza locale legittimamente acquistata potesse avere il suo campo d' azione, ed al potere centrale non rimanesse altro compito, che d' indi-

rizzare al bene comune gli atti individuali, secondo le norme della Legge.

Con questi concetti la S. V. comprenderà facilmente quanto io stimi ed apprezzi ciò che Ella ha fatto in passato, quando ogni autorità costituita cadeva per mancanza d'appoggio nell'opinione illuminata dei cittadini, e quanto mi riprometta da Lei per l'avvenire. Ove mi sia dato di ottenere ricambio di fiducia, e di cooperazione, sentirò raddoppiare le mie forze ed insieme uniti non ci fallirà la speranza che tutti abbiamo, di riuscire finalmente a render libera e indipendente la patria nostra.

Mi è grato frattanto di professarmi con verace estimazione

Della S. V.

Li 19 Maggio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti, del Ministro dell' Interno sulla rigorosa osservanza delle leggi, in specie contro i furti delle campagne.

Illustrissimo signore,

La mia Circolare del 12 Maggio corrente ha manifestato a V. S. Ill.ma i principj secondo i quali io mi prefiggo di condurre quella parte delle pubbliche cose che è affidata al mio Ministero, e che mi preme divengano la norma dei miei cooperatori. Io doveva in quella Circolare attenermi a punti più generali riserbandomi di scendere, secondo le occorrenze, a quelle parti che a mano a mano richiedessero una speciale attenzione e il concorso più efficace delli impiegati di Governo. Ecco perchè mi rivolgo ora a Lei e per suo mezzo a tutti i Delegati di Governo, al fine di aprire loro l'animo mio intorno ad uno dei più importanti loro ufficj e che attiene più d'appresso alla pubblica tranquillità.

Dopo una grande mutazione degli ordini pubblici, quantunque la più pacifica e la più ordinata, è raro che non s'ingeneri nell'animo delle moltitudini il pensiero che la Legge è distrutta o indebolita, e che le male passioni non cerchino a propria sodisfazione di prevalersi di quella maggior larghezza di viver civile, conseguenza immediata dei nuovi principj di Governo istaurati dopo il 27 Aprile, e che è necessaria a destare e sfogare più nobili sentimenti e a promuovere le opere generose. Preme perciò grandemente che la condotta dei Governanti

provi a tutti, più coi fatti che colle parole, essere appunto più forte e più inviolabile l'impero delle Leggi, là dove è più grande e più rispettata la libertà; e che nel concetto di tutti s'immedesimano insieme libertà e ordine, libertà e regola, libertà e moralità. — La forza pubblica sottoposta agli ordini di V. S. Ill.ma dovrà risolutamente mostrare di essere animata da queste massime e disposta e governata in modo che sappia essere vigilante, cauta, prudente ma non debole; dovrà essere protettrice dei buoni, ma severa coi malfattori, coi ladri, coi turbolenti. Benigna è l'indole, e civile sono i costumi del popolo Toscano; ma non si vuole dimenticare che i tanti anni di abbandono, la mancanza di una bene compartita istruzione, la indulgenza verso i ladri, spinta fino ad una tolleranza incoraggiante, non possono non avere corrotto l'animo di alcuni, eccitata la insolenza dei ragazzi lasciati in specie nelle Terre e Villaggi, a loro stessi, e non avere fatto credere a molti che il furto di Campagna non è delitto, ma un mezzo di campamento. Ora a me preme e debbo inculcare strettamente a V. S. Ill.ma, che dia su questo punto ai Delegati di Governo le istruzioni e le ingiunzioni le più ferme e severe; comunicando loro la presente mia Circolare, ordinando che l'affiggano in luogo pubblico per ammaestramento di tutti e per la tranquillità dei proprietarj e di tutti gli onesti. Mostrino sì gli Impiegati di Governo la più schietta compassione pei poveri veri e probi, proteggano tutte le industrie lecite; procurino che si infonda in tutti la caritatevole quanto provvida sollecitudine per porgere lavoro e campamento ai braccianti; ma in pari tempo

ai sussurroni, ai turbatori dei mercati e della pubblica quiete, al ladri, ai giuocatori provino con una vigile tutela dell'ordine e della proprietà, con una tranquilla ma irremovibile fermezza che la Toscana è risorta ad una vita nuova; si è ricomposta in uno stato in cui sono assicurati i diritti di tutti e repressi i disordini dall'Autorità non di un uomo nè di pochi uomini, ma dall'Autorità della Legge morale che è l'Autorità di tutti.

Ho l'onore di segnarmi con ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 19 Maggio 1859.

Dev.mo Ser.re
BETTINO RICASOLI.

Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana sull'Enciclica Pontificia del 27 Aprile

Monsignore

Il Governo Toscano presa cognizione dell'Enciclica Pontificia agli Arcivescovi e Vescovi del Mondo Cattolico, in data del 27 Aprile p. p., apprendendo le conseguenze che potrebbero derivare dal modo della sua esecuzione, qualora non si avesse il dovuto riguardo alle condizioni speciali nelle quali versa il paese, crede suo dovere il fare le più vive istanze alla S. V. Ill.ma e Rev.ma, perchè Ella voglia prendere

con questo Ministero gli opportuni concerti innanzi di procedere alla pubblicazione, o a qualunque atto diretto ad annunziare ai suoi Diocesani le disposizioni dell'Enciclica predetta.

Facendole questo invito, il Ministero dell'Interno non intende di menomare la libertà di V. S. Ill.ma e Rev.ma nell'esercizio dei suoi doveri ecclesiastici ma soltanto di riservarsi il diritto di prevenire i pericoli ai quali, nel presente stato degli animi, potrebbe dar luogo, qualunque risoluzione meno prudente, che fosse presa senza quella piena cognizione dello spirito pubblico che il Governo è solo in grado di possedere.

Il Governo intende con questo di offrire alla S. V. Ill.ma e Rev.ma in momenti difficili la sua leale e disinteressata cooperazione; la quale, ove contro ogni sua ragionevole espettativa, fosse ricusata, la responsabilità dei mali che dovessero deplorarsi in seguito d'incaute manifestazioni per parte delle Autorità Ecclesiastiche cesserebbe di stare a suo carico.

Ho l'onore ec.

Li 20 Maggio 1859.

B. Ricasoli

Relazione del Ministro dell' Interno al Commissario Straordinario pel Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza sulla necessità di aumentare il numero e il soldo della Gendarmeria.

Eccellenza,

Una delle principali sollecitudini del mio Ministero è quella di ordinare e dirigere la forza pubblica per modo che, riesca non solo una difesa efficace dell' ordine, ma rappresenti ancora, in mezzo alle popolazioni, una tutela benefica di tutti gl' interessi sociali, esercitata in vantaggio comune secondo le norme tracciate dalle leggi. Il discredito nel quale la forza pubblica è caduta in molti stati, non è già conseguenza dell' ufficio suo, ma del modo con cui si volle che fosse esercitato. L' arbitrio che corrompe tutto ciò che tocca, denaturò anche le funzioni degli esecutori della legge, e li trasformò in una potenza malefica guardata sempre con sospetto e talvolta anche con terrore dal popolo: il quale ben lungi dal coadiuvarla come accade nei paesi liberi, fu condotto a prendere spesso le parti dei malfattori in odio di lei, con assurda ed immorale confusione di tutti i doveri e di tutti i diritti. Questa deplorabile innormalità è tempo che cessi una volta tra noi, e la forza pubblica rialzata nelle sue dignità, sia ricondotta al vero scopo della sua istituzione. Quando il Governo è concorde coll' opinione illuminata dei cittadini, i depositarj del potere dal

più alto al più umiie, debbono essere animati dal medesimo spirito, e diretti al medesimo fine che è il bene di tutti.

In questo concetto la forza pubblica non potrebbe essere mai strumento di arbitrio, e molto meno un partito armato in mezzo a popolazioni inermi; ma sibbene ia saivaguardia della giustizia sociaie.

La Gendarmeria toscana, come l'E. V. avrà potuto riievare anche dalla breve esperienza di questi giorni, ha in sè ottimi elementi ai quaii peraltro occorre una nuova direzione e un più ragionevole ordinamento. Per ciò che tiene alla direzione farò ogni sforzo perchè non se ne senta più oltre il bisogno, confidando che i Capi sapranno comprendermi e trasfonderanno nei loro sottoposti lo spirito del quale dovranno essere animati. Per ogni restante mi presteranno il ioro aiuto i Ministri di Grazia e Giustizia e delia Guerra.

Intanto alcune provvisioni mi sembrano necessarie perchè il corpo deila Gendarmeria venga abilitato a corrispondere al novelio impulso.

La prima riguarda il numero oggi troppo scarso dei Gendarmi, sia rispetto all'ampiezza del territorio, sia rispetto alia moltiplicità dei luoghi da presidiarsi. Se la Gendarmeria è insufficiente al bisogno non può mai avere il sentimento della sua forza; e mai riuscendo neiie sue operazioni si scredita nei concetto delle popolazioni; nè i Capi sanno bene se debbano punire la pusiilanimità e la trascuranza, o scusare un contegno passivo ove era impossibiie vincere la resistenza.

La seconda provvisione riguarda il soldo, ora troppo tenue perchè il Gendarme sia posto al coperto da tutte le seduzioni, e allettato a rimanere al servizio, compìta che abbia la prima capitolazione militare. Se si vuole che la Gendarmeria sia un corpo nel quale si versi ciò che in tempo di pace ha di meglio l'esercito, e sia composto di uomini i quali agiscano con energìa pensata e non con impeti giovanili, è necessario che il soldo sia superiore a quello degli altri corpi. Nè questa distinzione deve parere odiosa al restante della milizia, quando si pensi che il Gendarme ha servizio duro e continuo, incontra spesso i pericoli della guerra, e veglia a conservare quei beni che la guerra ha procurato alla nazione. Anche quando il soldato combatte in campagna, il Gendarme ne difende la famiglia e la proprietà, e con questa mutua corrispondenza d'uffici, la milizia può rendersi in doppio modo benemerita della patria.

Confortato da questi argomenti a provvedere alle prime necessità della Gendarmeria, ho l'onore di presentare alla sanzione dell'E. V. il seguente Decreto, che ha epilogate nei suoi motivi le ragioni principali che servono di fondamento a questa relazione.

Firenze, li 20 Maggio 1859.

Firmato — *B. Ricasoli.*

Aumento del numero e del soldo della Gendarmeria.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in ogni Governo ben ordinato la forza pubblica che veglia all'esecuzione delle leggi e alla difesa della vita, e della proprietà dei cittadini quando bene intenda l'ufficio suo, e sia animata dal sentimento del dovere e della giustizia, ha tale importanza sociale, e politica da meritarle la stima, e la riconoscenza pubblica;

Considerando come sia intendimento del Governo che la Gendarmeria toscana venga ricondotta allo scopo della sua istituzione, e sull'esempio delle nazioni civili, rappresenti fra le popolazioni una tutela benefica esercitata nell'interesse comune con intelligente fermezza ed imparzialità;

Considerando che per conseguire questo scopo occorre incominciare dallo stabilire la forza numerica della Gendarmeria in giusta proporzione coll'ampiezza del territorio e col numero dei luoghi da presidiarsi, ed al retribuire ai Gendarmi un soldo che stia in relazione col servizio che da loro si dovrà esigere,

Decreta:

Art. 1. Il Corpo di Gendarmeria che conta al presente 1800 teste, viene portato al numero di 2200 con un proporzionato aumento di Ufficiali.

Art. 2. Il soldo di che ora si retribuisce la Gendarmeria sarà aumentato in quella misura che verrà stabilita dal Ministro della Guerra.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno, quello di Giustizia e Grazia e quello della Guerra, per la parte che spetta a ciascuno di essi, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia nel prendere l'ufficio.

Illustrissimo signore,

Chiamato a far parte del Governo della Toscana nell'ufficio di Ministro di Giustizia e Grazia, sento il dovere d'indirizzare alla Magistratura alcune parole, le quali valgano a dimostrare gl'intendimenti e le vedute che mi serviranno di guida nell'esercizio del ministero di cui sono stato onorato.

Debbo al costante affetto per l'Italia e per le politiche libertà l'essere stato tolto alla vita tranquilla che conduceva da ventun anno nel seno della Magistratura e in mezzo ai diletti miei studj al momento in cui la causa dell'Indipendenza Italiana è risorta con più favorevoli e più splendidi auspicj. Questo sentimento mi agevola alquanto il modo d'intendere i tempi nuovi che incominciano, e mi muove a far sì che la Magistratura si disponga a prendere il luogo che le si appartiene nell'ordinamento dello Stato, e sia reverita nell'universale non solo per la integrità della sua condotta, ma eziandio per la estimazione in che deve tenerla il Governo.

Ad ispirare nei cittadini la piena fiducia nella onesta ed imparziale amministrazione della giustizia, giova soprattutto un senso morale di rettitudine che guidi e diriga il Magistrato nell'esercio delle sue delicate funzioni, ed imprima alla sua indole un'abitudine di temperanza e di tranquillità.

Se la Magistratura risplende per tale virtù, raro è che non riesca a mantenersi in reputazione anco in tempi di sconvolgimenti politici, e non giunga a serbarsi incolume in mezzo a quelle catastrofi sociali, in cui governi e governanti soccombono.

Nè ciò dee recar meraviglia. Il retto criterio che guida i Magistrati a bene amministrare la giustizia lor giova eziandio a bene apprezzare gli avvenimenti politici, ed a comprendere le cose nuove che si presentano e le necessità di esse, alle quali più facilmente si accomodano in vista di provvedere alla suprema salvezza del civile consorzio.

Per queste doti la Magistratura toscana si è sempre distinta; e il favore ed il rispetto di cui ogni ordine di cittadini le ha dato una non dubbia testimonianza, è l'argomento il più chiaro che essa ha ben inteso l'ufficio suo; e mentre si è tenuta aliena dalle parti politiche, ha fatto conoscere col suo spirito di moderanza che non avversava il progresso sociale, e che in cima ad ogni suo affetto stava sempre quello di cooperare coraggiosamente al bene del paese.

Io non dubito che sia per spiegare lo stesso zelo ora che si agitano sui campi di battaglia, le sorti di questa travagliata nostra patria, l'Italia, che fu cuna delle due più grandi civiltà pagana e cristiana; ora che l'Europa intera ci guarda, ed osserva se ci mostriamo degni dei destini a cui la Provvidenza sembra chiamarci.

Già la Toscana ha sorpreso l'universale pei modi civili con cui ha compiuto un gran movimento che la condusse a congiungere le sue forze a quelle

del valoroso Piemonte e del magnanimo Alleato d'Italia per l'indipendenza della patria comune. Spetta ora ad essa il continuare in questa via di assennatezza in cui è entrata, ed a serbare illesa quella fama di civiltà che tanto l'onora al di fuori.

Pei Magistrati il compito non è malagevole e sta nel dispiegare la maggiore attività nell'esercizio delle proprie funzioni riaprendo liberamente il cuore a quei sentimenti generosi che danno un più nobile indirizzo alle facoltà intellettuali, e che giovano a sottrarre l'animo alle cure dei minuti e volgari negozj, spesse volte cagione di piccole molestie e di meschine inquietudini.

La giustizia vuol essere amministrata con alto animo zelatore del retto e dell'onesto, con mente serena e scevra da ogni preoccupazione; vuole pazienza nell'ascoltare, diligenza nell'investigare, sapienza nel risolvere. E quando i Magistrati sanno d'essere pienamente liberi nell'adempimento del loro ufficio, e che non corron pericolo d'essere censurati se non mancando al proprio dovere, ciò basta a rassicurarli ed a lasciarli tranquilli nello indefesso studio delle giudiciarie contese.

Ogni opinione è rispettata, ogni modo d'intendere e d'apprezzare l'andamento delle cose pubbliche è libero, purchè il Magistrato dopo avere con retta coscienza compiuto il dover suo si conduca nel consorzio sociale col senno e con la temperanza che si conviene a chi è insignito di un Sacerdozio civile.

Vano è che raccomandi a Giudici zelantissimi l'osservanza severa della disciplina la quale rende più appariscente e più sensibile agli occhi di chiunque la rettitudine dei giudicati; non che quella

maggiore speditezza nella risoluzione degli affari conciliabile con la gravità degli studj e con le prescrizioni degli ordini veglianti.

Attendano i Procuratori Generali presso le Corti ed i Procuratori del Governo presso i Tribunali di prima istanza a fare osservare con scrupolo le Leggi, ed a curare la repressione dei delitti. I tempi sono difficili per essersi di nuovo commossi ed agitati gli affetti e le passioni politiche. Ma non si perdano d'animo, conciossiachè queste non possono produrre gravi sconcerti nell'interno dello Stato, prevalendo nell'universale un sentimento che tiene in freno le passioni smodate, e le costringe a tacere; quello di cooperare tutti in qualche modo, non foss'altro che col silenzio e con la buona condotta, al riscatto della patria comune.

Pensino altresì che a sconcertare i disegni di pochi malevoli, se pur vi fossero, diretti a turbare l'ordine pubblico, basterebbe proclamarli al cospetto della società nemici d'Italia, perchè queste sole parole varrebbero a condannarli all'animavversione ed alla ignominia pubblica, ed a costringerli a nascondersi per vergogna o ad esulare dal patrio suolo, quasi fossero nella condizione degli antichi romani cittadini che disonorandosi con macchinazioni contro la patria venivano puniti con l'interdizione dell'acqua e del fuoco.

Ma quando il caso d'agire si presentasse, si mostrino fermi e rigorosi nell'eseguire le leggi, si adoperino con tutta l'energia possibile e con tutti i mezzi che sono a loro disposizione, per reprimere ogni disordine, perchè il Governo è risoluto a non tollerare che da nessuna parte nè sotto verun pre-

testo venga alterata la tranquillità e la quiete del paese. Chi ascese contro sua voglia a questi alti seggi ai tempi che corrono fece atto di abnegazione civile per amore del pubblico bene; nè vi fu portato da preconcetti desiderj, o dalle lusinghe di un potere che spinoso sempre è a questi dì spogliato eziandio di quello splendore e di quelle dolcezze che possono talvolta adescare i meno esperti.

Vi è dunque diritto e diritto incontrastabile ad esigere da ogni ordine di cittadini il sacrifizio sull'altare della patria d'ogni risentimento, d'ogni rancore privato, delle rimembranze del passato e delle speranze dell'avvenire che meglio arridano ai particolari desiderj di ciascuno, per accettare di buon animo il presente stato di cose, e contribuire a mantenerlo; finchè la Provvidenza non ci riconosca meritevoli di quelle migliori sorti a conseguir le quali ne ha aperto visibilmente la via.

Difficile e delicata è la condizione dei Pretori, massime di quelli che risiedono nelle piccole città, nelle terre e castella, dove l'autorità giudiciaria si dee le più volte esercitare in mezzo a passioni ed interessi più vivi, più in conflitto tra loro, più romoreggianti all'interno del santuario della giustizia, di quello non accade nei grandi centri di popolazione. A loro è più particolarmente raccomandabile una prudente sagacia ed una temperanza nei modi congiunta a quella fermezza d'animo che rivela il proposito di adempire i proprj doveri senza lasciarsi preoccupare da nessun pensiero nè da alcuna cura di quel che avverrà, quando l'atto della giustizia è compiuto. Ogni Magistrato che si diporta in tal guisa e che alla prudenza unisce lo spirito di con-

ciliazione, non può non incontrare in breve il genio dei suoi amministrati, non può non vincere la contrarietà e le resistenze d'ogni maniera e meritarsi l'approvazione di tutti i buoni.

Il Governo che ha già spontaneamente mostrato di curare, con una debita sebben parziale riparazione di piccolissimo aggravio alla finanza dello Stato, la dignità e il decoro dell'ordine giudiziario, fida nella saviezza, nella coscienza e nello zelo dei Magistrati d'ogni grado, i quali vorranno dar nuovi saggi per crescere sempre più nella pubblica estimazione, e per assicurare la rigorosa osservanza delle Leggi e la imparziale amministrazione della giustizia.

Molti bisogni ancor rimarrebbero a soddisfare, potendo le istituzioni giudiciarie, e le Leggi che a quelle più strettamente si riferiscono esser suscettive di miglioramento pel comun bene; ma i presenti tempi se permettono di prepararsi allo studio delle riforme non consentono d'operare cambiamenti di qualche importanza.

Il Governo è sollecito di conoscere tutte le necessità dell'ordine di cose ora esistente, aspettando dalla vittoria della causa nazionale l'opportunità di provvedervi.

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 20 Maggio 1859.

Dev.mo Serv.re
ENRICO POGGI.

Disposizioni sui giardini, parchi e pomarj dello Stato.

Al Conte Cav. Luigi Guicciardini Direttore Generale dell'Amministrazione dei Possessi dello Stato.

Illustrissimo Signore,

Il Governo della Toscana con Decreto del 17 stante istituiva in codesta Direzione un posto d'Ispettore dei Giardini, Parchi e Pomarj, all'oggetto che la cultura dei medesimi, guidata d'ora innanzi con norme scientifiche, riesca siffattamente economica e produttiva da diminuire in gran parte la spesa di mantenimento ascendente a Lire 80,000 che attualmente richiede, non che lo enorme scapito di altre Lire 100,000 che l'Erario soffre annualmente atteso la scarsità dei prodotti vendibili provenienti da detti Giardini, Parchi e Pomarj.

I Giardini, Parchi e Pomarj stessi, passeranno quindi dalla dipendenza dell'Ispezione di Campagna sotto quella nuovamente instituita, della quale V. S. Ill.ma si compiacerà precisare più particolarmente le attribuzioni.

Questo Ministero sottoponendo alla Superiore sanzione il Decreto di che sopra, si recava a premura nell'interesse della Finanza Toscana, di an-

nuire a quanto V. S. Ill.ma proponeva fino dal 9 Aprile p. p., nell'atto di accompagnare al cessato Governo lo elaborato progetto di riordinamento dei Parchi, e dei Giardini dello Stato compilato dal sig. Filippo Calandrini, dietro incarico ricevutone dalla stessa S. V. Ill.ma

Ho l'onore di ripetermi con distinto ossequio

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici

Li 21 Maggio 1859.

Dev.mo Serv.re
Francesco Carega Segretario

Commissione sopra l'assegno fatto nel bilancio al Ministero della Guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo efficacemente provvedere ai bisogni della Guerra della Italiana Indipendenza serbando quella regolarità amministrativa che guarentisce al possibile da inutili dispersioni a detrimento della Finanza dello Stato,

Decreta:

Art. 1. È instituita una Commissione nel duplice incarico di porre in essere l'importare della erogazione a tutto Aprile ultimo dell'Assegno fatto al Ministero della Guerra nel Bilancio di Previsione dell'annata corrente, e di stabilire approssimativamente la estensione da darsi all'assegno medesimo fino al termine dell'anno, proponendo i modi adottati ad assicurarne la migliore erogazione.

Art. 2. La Commissione sarà composta: del General Maggiore Cav. Giacomo Belluomini, che ne avrà la presidenza; del Tenente Colonnello Cav. Filippo Ponticelli; del Maggiore Cav. Achille Niccolini; del Capitano Sempliciano Becchi, e del Direttore Generale Andrea Odett, già Commissario Ordinatore dell'Armata Toscana nella Campagna del 1848 in Lombardia.

Art. 3. Tal Commissione si adunerà nel Ministero della Guerra, ed il Ragioniere Referendario

della Corte dei Conti Ferdinando Boninsegni, eserciterà le funzioni di Segretario presso di essa.

Art. 4. Il Cav. Direttore dell' Amministrazione Militare dovrà somministrare alla Commissione i materiali occorrenti al più sollecito disimpegno del duplice affidatole incarico.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, ventuno Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Formazione di uno Squadrone di Ussari.

Con altri Decreti del successivo dì 22 Maggio è stato disposto quanto appresso:

1.° Per meglio soddisfare e rendere efficace il comune desiderio di concorrere alla guerra della Indipendenza d' Italia, e all' oggetto di alleviare per quanto è possibile il pubblico erario dalle ingenti spese a cui deve far fronte, è approvata la formazione di uno Squadrone di Ussari.

Tutti coloro, a cui piacesse far parte di detto Corpo, e che attualmente sono arruolati in Cavalria, possono domandare il passaggio.

I Cavalli, la montatura e l'uniforme sono interamente a carico dell'individuo che si arruola.

Gli Ufficiali saranno tolti dal Reggimento di Cavalleria.

Lo Squadrone si comporrà come appresso:

1	Capitano	
2	Tenenti	
2	Sotto-Tenenti	
1	Sergente-Maggiore	
1	Foriere	
4	Sergenti	
8	Caporali	
3	Trombette	
120	Comuni	
10	Ordinanze	
152	Uomini	142 Cavalli

2.° Il Tenente onorario Giuseppe Zondadari della Divisione Invalidi-Veterani, in considerazione del suo lungo servizio, e per grazia speciale, è nominato Tenente effettivo nella Divisione medesima col trattamento che vi è annesso.

3.° Il Dott. Ferdinando Lecchini, già nominato nel Quadro di riserva dei Chirurghi Militari, col Decreto de' 14 stante, viene aggregato alla Direzione del servizio Sanitario perdurante la Campagna, con le onorificenze e con gli emolumenti annessi al grado di Chirurgo di 2.ª classe, per stare a disposizione del Chirurgo in Capo del Corpo Sanitario suddetto.

Ordine del giorno del re Vittorio Emanuele letto il 23 Maggio alle milizie toscane raccolte alle Cascine.

Soldati Toscani,

Al primo rumore di Guerra Nazionale voi cercaste un Capitano che vi conducesse a combattere i nemici d'Italia.

Io accettai di comandarvi essendo dover mio il dare ordine e disciplina a tutte le forze della Nazione.

Voi non siete più soldati di una provincia Italiana: siete parte dell'Esercito Italiano.

Stimandovi degni di combattere a fianco dei valorosi soldati di Francia vi pongo sotto gli ordini del mio amatissimo genero il Principe Napoleone, a cui sono dall'Imperatore dei Francesi commesse importanti operazioni militari.

Ubbiditelo come obbedireste a me stesso. Egli ha comuni i pensieri e gli affetti con me e col generoso Imperatore che scese in Italia vindice della giustizia, propugnatore del Diritto Nazionale.

Soldati! sono giunti i giorni delle forti prove. Io conto su di voi.

Voi dovete mantenere ed accrescere l'onore delle Armi Italiane.

Vittorio Emanuele.

Manifesto di S. A. I. il Principe Napoleone (Girolamo) nel venire in Toscana.

Rada di Livorno, a bordo della *Reine Hortense*
23 Maggio 1859.

TOSCANI!

L'Imperatore, a richiesta de' vostri Rappresentanti, m'invia nei vostri paesi per sostenervi la guerra contro i nostri nemici, gli oppressori d'Italia.

La mia missione è unicamente militare. Io non debbo occuparmi, nè mi occuperò del vostro ordinamento interno.

Napoleone III ha dichiarato di non avere altra ambizione che quella di far trionfare la santa causa dell'Indipendenza e di non lasciarsi mai guidare da interessi di famiglia. Egli ha detto che la Francia, paga della sua potenza si proponeva per unico scopo d'aver a' suoi confini un popolo amico che le dovrà la sua rigenerazione.

Se Iddio ci protegge e ci dà la vittoria, l'Italia si costituirà liberamente e, contando oramai fra le nazioni, rassoderà l'equilibrio dell'Europa.

Pensate che nessun sacrifizio è troppo quando l'Indipendenza deve essere il prezzo de' vostri sforzi; coll'unione, colla moderazione, coll'energia, mostrate al mondo che siete degni d'essere liberi.

Il Principe Comandante in capo
del 5.° Corpo dell'Esercito d'Italia
NAPOLEONE (*Girolamo*).

Lettera scritta dal Ministro dell' Interno all' Avv. Tommaso Corsi Prefetto interino di Firenze e al Dottor Leonardo Romanelli Prefetto interino di Arezzo per ringraziarli, lasciando l' ufficio, di averlo tenuto in tempi difficili.

Illustrissimo Signore,

In nome di S. E. il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele debbo manifestare alla Signoria Vostra Illustrissima i più solenni ringraziamenti per il patriottismo, col quale Ella non si rifiutò di assumere in momenti difficili la direzione di cotesta Prefettura. Ella raccolse nella polvere un' Autorità disfatta, e la rende oggi ristaurata e sicura per le forze vive della pubblica opinione di cui seppe circondarla. Migliore e più fruttuosa opera di buon cittadino non poteva aspettarsi da Lei. Il Governo non solo Le è grato di aver con tanto sacrificio di sè ajutato efficacemente la cosa pubblica, ma è lieto altresì di testimoniarle piena approvazione dei suoi atti. La riconoscenza dei suoi Concittadini e il pensiero di avere ajutato il nuovo e nazionale indirizzo della Toscana, Le saranno premio degno e meritato. Al rammarico di non potere più oltre contare sulla sua sapiente cooperazione nel Governo dello Stato, mi contento di contrapporre la fiducia che il suo leale concorso non sarà per mancarmi col venir

meno delle circostanze eccezionali che lo fecero necessario; giacchè se io non potessi fare assegnamento sopra coloro che al pari di Lei seppero meritarsi la pubblica stima, mal saprei come riuscire nell' ufficio gravissimo, al quale ho dovuto sobbarcarmi.

Augurando alla Patria Cittadini che Le somiglino ed al Governo funzionarj della sua tempra, mi pregio di professarmi con verace estimazione ed ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 23 Maggio 1859.

Dev.mo Servitore
BETTINO RICASOLI.

Circolare del Ministro dell' Interno ai Prefetti, perchè sia provveduto ai bisogni delle milizie francesi in Toscana.

Illustrissimo signore,

Come la S. V. Ill.ma avrà appreso dal *Monitore Toscano*, il quinto Corpo dell' esercito francese comandato da S. A. I. il Principe Napoleone è giunto in Toscana per servire ai disegni del Duce supremo che governa la guerra nazionale.

L' accoglienza che questi valorosi ebbero in Livorno, fu quale si meritavano gli alleati del Re Vittorio Emanuele, ed i leali difensori dell' italiana indipendenza. Son certo che eguali sentimenti dimostrerà il rimanente del popolo toscano, il quale vide forse per la prima volta soldati stranieri venire al soccorso d' Italia, e riverisce in Napoleone III Imperatore il vindice invocato della nazionalità oppressa. Ma a questi prodi non si debbono soltanto i festeggiamenti ed i saluti popolari. Vuole il Governo che in qualunque luogo del territorio toscano li conducano gli ordini dei loro Capi e i bisogni della guerra, trovino nelle Autorità tutti quei sussidj che possono far loro accetta l' ospitalità di un popolo civile e riconoscente.

Voglia dunque la S. V. Ill.ma avvisare fin d' ora le Autorità politiche e municipali del suo compartimento, perchè ove nelle loro giurisdizioni transitassero milizie francesi, siano accolte con ogni riguardo e provveduto di quanto può loro abbisognare per vitto ed alloggi.

A tale effetto le Autorità si porranno in comunicazione con gli Uffiziali Comandanti, e d'accordo con essi provvederanno all'occorrente.

Non scendo ad altri particolari, nè a maggiori insistenze, perchè confido nello zelo di V. S. Ill.ma e de' suoi sottoposti, e perchè so che lo spirito pubblico non bisogna di eccitamento, in questo come in ogni altra cosa che riguardi la Guerra Nazionale.

Mi pregio frattanto di professarmi

Di VS. Ill.ma

Firenze, 25 Maggio 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Circolare del Ministro dell' Interno ai Prefetti sulla sollecita pubblicazione dei Bollettini di guerra.

Illustrissimo Signore,

Ora che si combatte la guerra nazionale, il Governo intende agevolmente con quale ansietà le popolazioni aspettino le notizie, e come il *Monitore* che spesso non è in tempo ad inserire negli esemplari inviati nelle Provincie i Bollettini dell'esercito che sono trasmessi a Firenze nelle ore pome-

ridiane, sodisfaccia imperfettamente al bisogno di avere pronta e frequente cognizione dei fatti della guerra. Il Governo fa giusto giudizio della pubblica impazienza e senza recedere dai principj già dichiarati dal Ministero dell'Interno con la Circolare del dì 12 Maggio cadente crede suo dovere di appagarla in quel modo che può essere compatibile con quel savio riserbo imposto dalle ragioni militari e dalle condizioni politiche della Patria. Il Governo adunque da qui innanzi ogni volta che riceverà notizie di fatti di guerra di qualche importanza le trasmetterà subito per Telegrafo ai Prefetti, i quali le faranno senza indugio stampare ed affiggere ne'luoghi ov'è maggiore la frequenza del Popolo. Con questo provvedimento intende per altro il Governo che cessi l'abuso introdotto in alcune Città di pubblicare notizie della guerra che non rivestano alcun carattere di autenticità e che possono recare disturbo nelle famiglie che hanno i loro congiunti nelle file dell'esercito nazionale, e turbare improvvidamente la quiete pubblica. Sappiano i cittadini che il Governo riceve sempre regolarmente i Bollettini officiali dell'esercito, e che da questi soltanto si può apprendere con sicurezza quanto accade sui Campi ove si decidono le sorti della Nazione. Quando per parte del Governo non si fa nessuna pubblicazione, ognuno pensi che ciò è per la semplice ragione che nulla è avvenuto.

Voglia la S. V. Ill.ma provvedere con tutto l'impegno alla fedele esecuzione di quanto di sopra è prescritto sulla immediata pubblicazione dei Bollettini che le verranno trasmessi e faccia conoscere

ai suoi amministrati queste Disposizioni Governative che si raccomandano all'opinione illuminata dei cittadini per produrre l'effetto che si desidera.

Mi pregio frattanto di confermarmi con particolare ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 25 Maggio 1859.

Dev.mo Servitore
BETTINO RICASOLI.

Dichiarazione dello stato di guerra fra la Toscana e l'Austria.

Onde constatare a tutti gli effetti la esistenza dello stato di guerra fra la Toscana e l'Austria, S. E. il Commissario straordinario con Dispaccio in data del 25 corrente ha inviato a Torino a S. E. il Conte di Cavour per l'uso opportuno la seguente Dichiarazione :

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'esistenza del Governo che regge la Toscana durante la presente guerra d'indipendenza, ebbe origine dal voto della nazione risoluta ad associarsi a quella guerra iniziata dal Piemonte contro l'Austria ed a sottrarre lo Stato

dagl' influssi austriaci che si erano fatti sentire alla nazione colla occupazione del suo territorio, colla distruzione delle sue libertà, colla usurpazione delle prerogative della Sovranità;

Che il protettorato della Toscana chiesto dal paese ed accettato dal Re Vittorio Emanuele ebbe per necessaria conseguenza di riunire le forze dei due Stati in difesa della indipendenza italiana;

Che quantunque questi fatti stabiliscano abbastanza lo stato di guerra tra la Toscana e l'Austria, tuttavia importa che, sia espressamente dichiarato, affinchè non rimangano dubbie le relazioni dello Stato colle Potenze estere;

Dichiara:

La Toscana è associata alla Sardegna ed alla Francia nella guerra che attualmente si combatte contro l'Austria per la indipendenza d'Italia.

Firenze, venticinque Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia al Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza sul riordinamento della Corte Suprema di Cassazione.

Eccellenza,

Col Decreto del 17 del corrente Maggio fu stabilito di portare da sette a otto il numero dei Consiglieri della Suprema Corte di Cassazione, cioè convertendo in un posto di Consiglier Titolare quello che già esisteva di Consigliere aggregato ed aggiungendone un nuovo.

L'aumento di un Titolare nel personale della Corte Suprema era un bisogno grandemente sentito, e lamentato anco sotto il cessato Governo dal Presidente e dal Procuratore Generale della Corte medesima. Infatti la mancanza di questo Titolare faceva che non si potessero comporre in quella Corte due Camere separate e distinte; l'una esclusivamente incaricata degli Affari Civili, e l'altra di quelli Criminali; coll'aggiunta di un ottavo Consigliere si ripara a questo difetto, e per conseguenza si dà abilità ai Componenti le due Camere di attendere al disbrigo degli affari con maggior celerità, e senza detrimento di quella grave ponderazione che deve sempre accompagnare le deliberazioni di un Tribunale che è il geloso custode della Legge, ed in cui come in ultimo esperimento, si decidono i più gravi interessi dei cittadini.

È stato con lo stesso Decreto ripristinato il posto di Vice-Presidente effettivo nella predetta Corte. Questa ripristinazione mentre riesce decorosa per quel Supremo Tribunale, non reca per altro verun aggravio al pubblico Erario, poichè l'attuale Vice-Presidente onorario, che diverrà effettivo, ha già come altri antichi Titolari di quella Corte, uno stipendio eguale a quello assegnato dal prefato Decreto al posto suddetto.

Dopo queste considerazioni che ho creduto dover ricordare, sottopongo all'approvazione dell'E. V. l'annesso Decreto, col quale il Consiglio dei Ministri per l'organo mio rassegna le sue proposizioni, per completare il personale della Corte Suprema di Cassazione in applicazione del ricordato Decreto, e per ricuoprire il posto rimasto vacante nell'Uffizio del Procuratore Generale della Corte stessa.

Li 25 Maggio 1859.

Firmato — E. Poggi.

(*segue il relativo Decreto della stessa data*).

Rettificazione della Strada Lodovica a Borgo a Mozzano.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'esecuzione dei lavori proposti per la rettificazione della Strada Lodovica nell'interno del Borgo a Mozzano è necessario alterare il livello del piano Stradale, ed occupare una parte d'alcune case, che fronteggiano quella via;

Considerando che trattandosi di un'opera diretta a rendere più facile e comodo il pubblico transito, è utile e conveniente adottare quei provvedimenti, che remuovendo ogni ostacolo bastino a conciliare i diritti dei privati con l'interesse generale

Decreta:

Art. 1. La Prefettura di Lucca è autorizzata a procedere all'esecuzione dei lavori di rettificazione della Strada Lodovica nell'interno del Borgo a Mozzano, modificando il piano stradale ed occupando i fondi privati a forma della Perizia dell'Ingegnere in Capo del Compartimento medesimo de' 16 Marzo prossimo passato, approvato dalla Direzione Generale di Acque e Strade nel 5 Aprile decorso.

Art. 2. I lavori che sopra sono dichiarati opera di utilità pubblica a tutti gli effetti di ragione.

Art. 3. Non potranno conseguentemente ammettersi opposizioni per parte di chiunque alle modificazioni del piano stradale ed alle occupazioni delle private proprietà, e solamente si procederà ad istanza dell'Espropriato a verificare nei modi più

spediti lo stato del fondo per constatare la indennità di ragione.

Art. 4. Questa valutazione dovrà essere rimessa al giudizio di due Periti, l'uno da nominarsi dalla causa espropriante, l'altro da chi ha diritti di proprietà sul fondo, e dovrà essere determinata in contradittorio fra loro. Nel caso di discordia fra i due Periti il Tribunale competente provvederà alla nomina di un terzo Perito.

Art. 5. Il prezzo dell'indennità ec. definitivamente liquidato si riguarderà come succeduto e surrogato al fondo espropriato, con tutte le sequele e condizioni indicate e prescritte dall'Art. 12 della Notificazione de' 10 Settembre 1842 relativa all'allargamento e allineamento di Via Calzajoli, se non che le dichiarazioni dei Creditori ipotecarj o privilegiati inscritti, o che abbiano diritto ad inscrivere, delle quali si parla in detto Art. 12, dovranno farsi avanti il competente Tribunale locale, e le somme rappresentanti la relativa indennità dovranno depositarsi nella Cassa dei depositi giudiciali in Lucca.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisei Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Lettera all' Arcivescovo di Lucca sull' Enciclica Pontificia del 27 Aprile.

Monsignore,

Con molta mia sodisfazione ho appreso dalla Lettera di V. S. Ill.ma e Rev.ma in data de' 23 corrente, che gli intendimenti del Governo sul modo di dare esecuzione all'Enciclica Pontificia vennero da Lei saviamente giudicati. La Circolare ai Parrochi della quale la S. V. Ill.ma e Rev.ma m' invia un esemplare, me ne offre prova non dubbia, ed io non ho che a lodare la sua circospezione. Giacchè per altro questo suo atto non è stato per anche divulgato, mi permetterei di osservare, che ove si potesse citare l' Enciclica senza riferirne le parole testuali si eviterebbe forse il pericolo di offendere il sentimento oggi predominante negli animi per la Guerra nazionale. Questa avvertenza, che io faccio alla S. V. Ill.ma e Rev.ma vuol essere intesa non come una censura ma come un consiglio, che io posso avvalorare coll' esempio degli altri Vescovi Toscani, i quali indicando sommariamente tutto quello che ha di precettivo l' Enciclica, si astennero con prudente cautela dal riferirne il testò per non dar luogo ai Commenti della gente passionata e ai falsi giudizj della moltitudine.

Augurandomi che le mie relazioni colla S. V. Ill.ma e Rev.ma continuino ad essere benevoli e con-

cilianti come sono incominciate e come da me sinceramente si desiderano

Mi onoro ec.

Li 26 Maggio 1859.

B. Ricasoli

Lettera al Vescovo di Pescia
sull' Enciclica Pontificia del 27 Aprile.

Monsignore,

La S. V. Ill.ma e Rev.ma ha saviamente giudicato dal modo col quale in questi tempi voleva essere eseguita l'Enciclica Pontificia del 27 Aprile, ed io non ho che osservare sulle due Circolari, che Ella aveva già inviate ai Parrochi della sua Diocesi, quando le giunse la Lettera officiale di questo Ministero in data del 20 Maggio cadente. Voglio sperare, che ove la S. V. Ill.ma e Rev.ma sappia condursi con prudenza ed ammonire il suo Clero a non ingerirsi in ciò che non gli appartiene, cesseranno le sue inquietudini; le quali se nascessero da malignità o da privati risentimenti il Governo saprebbe qual giudizio farne e non esiterebbe a dare tutto quell'appoggio che Le fosse necessario. Continui adunque liberamente l'esercizio del suo Ministero, giacchè a me non consta, che sia dannosa la sua

presenza in codeste Diocesi e molto meno che la sua Persona corra pericolo. In ogni caso confido che la S. V. non vorrà prendere alcuna risoluzione senza rendermene consapevole, promettendole per mia parte uno schietto ricambio di avvertimenti, quando per il dovere che ho di tutelare la quiete pubblica gli credessi opportuni.

Mi onoro ec.

Li 26 Maggio 1859.

B. Ricasoli.

Lettera al Vescovo di Massa sulla Enciclica Pontificia del 27 Aprile.

Monsignore,

Dalla saggezza ben conosciuta della S. V. Rev.ma non poteva questo Ministero aspettarsi più leale corrispondenza di quella che ha trovato espressa nella sua cortese lettera del 23 corrente, o nelle Circolari che vi erano incluse. Io me ne compiaccio come Cittadino e come Ministro, e ne traggo argomento a bene sperare, che gli sforzi di tutte le Autorità Civili ed Ecclesiastiche congiunte nel fine ultimo del bene comune, varranno a trarre felicemente la Toscana da ogni pericolo interno. Ella ha compreso a meraviglia le intenzioni del Governo, ed ha sa-

puto congiungere l'adempimento dei doveri del suo sacro Ministero ai riguardi dovuti alla presente condizione delle cose e degli animi, appunto in quel modo che era nei miei desiderj, come è nei voti di tutte le persone oneste di ogni partito.

Dopo queste dichiarazioni, che con piena sodisfazione dell'animo faccio alla S. V. Ill.ma e Rev.ma è facile intendere come io non abbia rilievi da fare alle sue Circolari dirette al Clero delle sue Diocesi augurandomi che le relazioni future che potrò avere colla S. V. Ill.ma e Rev.ma siano sempre quali me le fa sperare questo lieto principio.

Mi onoro ec.

Li 27 Maggio 1859.

B. Ricasoli.

Lettera del Ministro dell' Interno al Cav. Cons. Prefetto di Lucca nel richiamare in vigore il sistema Municipale Elettivo.

Eccellenza,

Dalla Ministeriale diretta al Presidente del Consiglio di Stato e pubblicata nel *Monitore* N.° 122 avrà appreso la E. V. che le mie idee sulla convenienza di tornare in vigore il Regolamento Comunale del 1849 erano ormai irrevocabilmente fissate,

quando mi giunse la sua Lettera del 23 corrente. Ciò non di meno non voglio lasciare senza risposta i dubbi e i timori che l'E. V. mi espone in quella Lettera, grato alla sincerità ed alla franchezza con la quale Ella ha voluto manifestarmeli, giacchè nulla meglio desidero che di essere illuminato sulle tendenze della pubblica opinione, anche quando possano avere apparenza di contradire ai miei concetti.

Innanzi di prendere una decisione sopra la Riforma Municipale, non aveva trascurato il Governo di esaminare quei dubbj e quei timori del successo che si sono pur presentati alla mente della E. V.; ma dopo molte considerazioni aveva dovuto convincersi, che la somma dei vantaggi sperati era maggiore dei pericoli temuti. Ed infatti, sebbene sia coerente alle solenni dichiarazioni fatte dopo gli avvenimenti del 27 Aprile, di non pregiudicare, finchè duri la guerra, nessuna questione relativa all'ordinamento dello Stato, pure è da osservarsi che quelle dichiarazioni investono l'ordinamento politico e non l'amministrativo, il quale vuolsi ritenere che sarà informato dai principii messi in onore dalla presente civiltà, qualunque possa essere la sorte definitiva dello Stato. Ciò posto, un Governo temporaneo come è il presente, tutto fondato sulla pubblica opinione, non poteva lasciare i Municipj quali oggi sono, perchè gli sarebbe mancato il mezzo più acconcio non solo a mantenere ordinato il paese, ma anche a prepararlo ai suoi futuri destini. Persuaso di questa necessità, il Governo non poteva esitare a richiamare a nuova vita il sistema Municipale fondato sul principio elettivo, perchè qualunque altro sistema gli avrebbe dato Rappresentanze

Municipali viziate presso a poco della stessa sterilità che si deplora nella presente, ed invano avrebbe potuto sperarvi quel sussidio che soltanto gli può venire da Corpi Municipali usciti dalla libera elezione.

Il Governo non si dissimula i pericoli delle agitazioni elettorali, ma crede in pari tempo che gli animi volti a cose più alte ed a più generosi intendimenti non siano disposti a trarre occasione di scandalo da ciò che è preordinato appunto a raggiungere quel fine nobilissimo che è nella mente e nel cuore di tutti. Il Governo ha fede nei principii e nella saviezza del paese; e riposa tranquillo sul concorso delle pubbliche Autorità per ajutarlo e far comprendere ai Cittadini d'ogni ordine che il bene della Patria vuol esser procurato dall'operosità concorde di tutti, e non dall'inerzia che si abbandona agli eventi, e fida più nel caso che nell'umana saggezza.

Ho voluto manifestare a V. E. questi concetti, perchè le servano di guida nell'azione governativa e per dare pruove del conto in che tengo le libere informazioni che dalle Prefetture mi verranno trasmesse sullo spirito pubblico dei loro Compartimenti.

Mi pregio frattanto di professarmi con particolare ossequio

Di V. E.

Li 27 Maggio 1859.

Dev.mo Servitore
BETTINO RICASOLI.

Circolare del Ministro dell' Interno alle Autorità governative per l' affissione alle porte delle Chiese, o altro luogo cospicuo di ogni parrocchia, degli Atti governativi.

Illustrissimo Signore,

Ha usato finquì il Governo di trasmettere ai Parrochi per mezzo delle Superiori Autorità Ecclesiastiche alcuni di quegli Atti che si volevano divulgati fra le popolazioni rurali più discoste dai centri delle Giurisdizioni politiche e civili. In questi casi si raccomandava ai Parrochi stessi di affiggere alle porte delle Chiese gli Atti governativi, che loro venivano trasmessi, e di farne lettura accompagnata da conveniente esplicazione dopo la messa parrocchiale. Ho potuto convincermi, che queste raccomandazioni non sempre trovano quella corrispondenza che sarebbe nei desiderj del Governo, tantochè manca sovente l' effetto di quella pubblicità che vorrebbesi per tal modo ottenere.

Persuaso, come sono, dei vantaggi che possono ricavarsi per assicurare la quiete pubblica, specialmente nelle Campagne, da una pronta ed universale cognizione di ciò che preme al Governo che tutti sappiano, e volendo valermi a ciò dei mezzi che sono in mio potere senza cercare cooperazioni volontarie di Autorità estranee che possono fallirmi appunto allora che sarebbero più necessarie, ingiungo alla S. V. Ill.ma, che quando riceverà Proclami o altre Dichiarazioni governative, delle quali si vuole

la maggior pubblicità possibile, oltre le solite affissioni nei Capiluoghi, ordini ai Delegati e Gonfalonieri del suo Compartimento, che valendosi dei Gendarmi, dei Cursori e delle Guardie Municipali, secondo le occorrenze ne procurino l'affissione alla porta delle Chiese, o in altro luogo del pari cospicuo, in ogni Parrocchia del proprio Circondario.

Il Governo sarà sempre riconoscente a quei Parrochi, i quali vorranno illuminare i loro Popolani facendo note, e spingendo le disposizioni Governative, a vantaggio della quiete e della concordia pubblica; ma sapendo bene che il concorso a quest'opera, sebbene degno del loro Ministero, non può loro imporlo, ama meglio di rivolgersi alle Autorità politiche, le quali di concerto con le Municipali si daranno ogni cura di far giungere la parola del Governo in ogni angolo dello Stato, acciò la malizia dei fautori di parte non abbia modo di speculare sull'ignoranza delle Popolazioni lontane dai Centri e però dalla vera cognizione dei fatti e degli intendimenti Governativi.

Augurandomi anche in questo provvedimento di essere efficacemente secondato dalla S. V. Ill.ma e lasciando al suo prudente arbitrio la scelta dei mezzi più atti a raggiungere lo scopo che le ho dichiarato, mi pregio di professarmi con particolare ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 29 Maggio 1859.

Devotissimo Servitore
BETTINO RICASOLI.

Nomina del Ministro degli Affari Ecclesiastici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere definitivamente alla direzione del Ministero degli Affari Ecclesiastici, di cui fu incaricato interinalmente il Consigliere Enrico Poggi

Decreta:

Articolo unico. Il Cav. Avv. Vincenzio Salvagnoli è nominato Ministro pel Dipartimento degli Affari Ecclesiastici.

Dato li ventinove Maggio milleottocentocinquantanove

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

V.° Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Ritiro dell' exequatur *ai consoli austriaci nei porti toscani, e sospensione delle ingerenze de' Consoli toscani ne' porti austriaci.*

(30 Maggio)

Al seguito della Dichiarazione contenuta nel *Monitore* del 27 di questo mese, il Governo della Toscana ha ritirato l'*exequatur* ai Consoli austriaci residenti nei porti toscani, e sospeso durante la guerra le ingerenze dei Consoli toscani residenti nei porti austriaci.

Diminuzione del contingente della leva a cagione de' giovani arrolatisi in Piemonte.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come il contingente che doveva ornirsi all'Armata dal Reclutamento dell'anno corrente sia pressochè nella totalità passato alle Bandiere;

E ravvisando d'altronde che lo scarso numero dei Coscritti che tuttora mancano a completarlo, è largamente compensato dai Volontarj che con nobile entusiasmo da tutte parti accorrono ad ingrossare le file dell'Armata medesima;

Decreta:

I giovani compresi nel reclutamento del presente anno che si sono allontanati dalla Toscana per prender servizio in Piemonte, e combattere nella guerra dell'indipendenza, e quelli che per altre cagioni assentatisi non sono ora reperibili, verranno computati in diminuzione del contingente del respettivo Circondario, senza che i Coscritti che ad essi succedono in ordine di tratta siano chiamati a rimpiazzarli.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, trenta Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro interino della Guerra
G. Niccolini.

Abolizione de' giornali giudiciarii, e inserzione degli avvisi giudiciarii nel giornale officiale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti gli articoli 1044 del Regolamento di Procedura civile, e 102 e 132 della Legge de' 7 Gennaio 1838;

Volendo dare una più estesa e più pronta pubblicità a quegli Atti dei Tribunali che finora sono stati inseriti nei due Giornali degli Atti giudiciarii

Decreta:

Art. 1. I Giornali Giudiciarii per la inserzione degli avvisi degli Atti dei Tribunali nei Circondarii delle due Corti d'Appello di Firenze e Lucca sono aboliti.

Art. 2. Tutte le inserzioni che si facevano in quei Giornali a norma delle Leggi vigenti, dovranno d'ora innanzi esser fatte nel Giornale officiale, previo il pagamento dei consueti diritti.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Revoca del Ministro di Toscana
presso le Corti di Francia, Inghilterra e Belgio.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il Marchese Jacopo Tanay de' Nerli è revocato dall' ufficio di Ministro plenipotenziario di Toscana presso le Corti di Francia, d' Inghilterra e del Belgio.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trentuno Maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° Il Ministro interino degli Affari esteri
C. Ridolfi.

La Legazione Sarda tutrice de' sudditi e degl' interessi toscani a Parigi.

(31 Maggio)

Al seguito della revoca del Marchese Jacopo Tanay de' Nerli, annunziata nella Parte officiale, la tutela dei sudditi e degl' interessi toscani in Parigi è stata provvisoriamente affidata alla Legazione di S. M. Sarda.

Notificazione del Prefetto di Firenze per l' arrivo in questa città di S. A. I. il principe Napoleone.

CITTADINI!

S. A. I. il Principe Napoleone, Comandante il quinto Corpo dell' Esercito Francese, arriverà oggi tra noi. L' accoglienza ospitale che lo aspetta, sia quella che si merita il fautore generoso della nostra indipendenza nei consigli di Colui che se ne è fatto propugnatore magnanimo, il Genero del Re guerriero che dopo dieci anni di espettazione fremente ci ha chiamati alle sospirate battaglie. Voi avete già accolto fraternamente i soldati di Francia, venuti a vendicare le ingiurie secolari della nostra patria; salutate oggi nel Principe Napoleone il loro Condottiero, che gli guiderà alla pugna in-

sieme coi nostri. Sotto il di Lui comando le due Nazioni sorelle saranno in bella prova d'onore, rinnovando quella nobile fratellanza d'armi che già congiunse Toscani e Francesi nelle gloriose guerre del primo Impero. L'Italia non ebbe mai più poderosi e disinteressati soccorsi; ed arra più sicura di rialzarsi all'antica grandezza.

Dalla Prefettura di Firenze, li 31 Maggio 1859.

Il Prefetto
A. Bossini.

Circolare ai Prefetti per vietare le pubbliche Lotterie che si propongano anche utile scopo.

Illustrissimo Signore.

Le molte domande che si vanno facendo alle Prefetture per ottenere autorizzazioni di pubbliche Lotterie col fine di raccogliere denaro per la guerra della Indipendenza mi hanno fatto pensare seriamente se devesi secondare il mal uso invalso tra noi di associare a questi giuochi pubblici una qualche opera utile e benefica, scusando con la bontà dello scopo l'immoralità del mezzo scelto a conseguirlo. Ho dovuto per altro persuadermi essere nei miei doveri il rifiutare questa ed altre tali autorizzazioni, che sono abusi tanto più pericolosi, quanto più cospirano a falsare nel popolo le nozioni di ciò che è bene, e di ciò che è male. Nè mi fa piegare da

questo concetto la generosità dello scopo che si vorrebbe dare alle *Tombole*, e le contrarietà che forse troverò in molti, i quali con intendimento patriottico promuovono e sollecitano le autorizzazioni.

Per ciò che appartiene allo scopo, niuno certamente più degno se ne potrebbe immaginare, perchè i pensieri e gli affetti di ogni Cittadino debbono essere volti alla guerra nazionale, che or si combatte. Ma questa guerra, vogliamo noi fare credere al Popolo, che sia tale impresa da aiutarsi col soprappiù dei trastulli? Questa lotta tra la nazione e lo straniero vuole essere rappresentata alle menti popolari quale è in realtà, impresa grandissima, ed alla quale abbisognano sforzi supremi. Belle sono le offerte di denaro, le spontanee oblazioni, ma sebbene tutte unite sommano a grossa cifra, pure debbono contarsi più per il valore morale che hanno, che per un efficace sussidio alla guerra. E con qual fronte il Governo potrà chiedere al Paese mezzi proporzionati alla grandezza dell'impresa, se ora lo illudesse coll'idea che la guerra nazionale può alimentarsi anche di ciò che la spensieratezza getta via per una lontana speranza di lucro?

Quanto a coloro, che animati dal buono spirito di fare opera patriottica promossero le Tombole per la guerra, ed ora si avranno a male del mio rifiuto, dirò francamente che quanto rispetto l'opinione dei miei Concittadini ove la riconosca retta e ragionevole, altrettanto credo mio dovere di combatterla nel caso opposto. Una opinione traviata, quale è quella di far servire i giuochi pubblici a fini onesti e generosi, non può impormi, ma debbo anzi cercare di combatterla per ricondurla al vero. Nè più

favorevole occasione mi si poteva offerire di questa, perchè appunto la guerra nazionale, che sarebbe oggi il pretesto più irrecusabile per autorizzare la Tombola, non deve servire di scusa a coonestare un abuso riprovevole, e a perpetuare una pratica, che tutti i savi condannano in nome della buona economia, e della morale pubblica.

Confido che queste ragioni troveranno accoglienza negli animi ben disposti ad intenderle. Se vi è stato un tempo, nel quale sia necessario di rialzare con ogni argomento tutte le forze morali della nazione, egli è sicuramente questo, in cui l'Italia deve mostrare quanto può per conseguire quanto vuole. E se la risoluzione ferma e solenne, e l'azione vigorosa e concorde con cui l'Italia ha risposto al primo grido di guerra avvalora le speranze del finale riscatto, non dobbiamo guastare la buona disposizione delle menti e delle volontà col traviarla in frivolezze. Sappiano tutti, e se lo rammentino sempre, che la guerra nazionale a cui ci siamo accinti, non vuole essere aiutata di giuochi e di spassi, ma di virili opere, frutto di quella costanza, che non reputa sacrifizio il privarsi di ogni altro bene, pure di conseguire quello dell'Indipendenza.

Ho l'onore di confermarmi con particolare ossequio

Di V. S. Ill.ma

Li 31 Maggio 1859.

Dev.mo Ser.re
BETTINO RICASOLI.

Alunni aggiunti nel Collegio pei figli dei militari.

Il Governo della Toscana ha nel dì 2 Giugno stante decretato quanto appresso:

Art. 1. Nel Collegio Militare saranno ammessi trenta giovani di civili ed agiate famiglie, i quali, dopo il termine di sei mesi dalla loro ammissione, potranno entrare a far parte dello Esercito attivo come Sotto Uffiziali.

Art. 2. Questi giovani formeranno una sezione affatto separata dagli alunni che già si trovano nel Collegio, con dipendenza dal Comando di quello, ma con disciplina, istruzione, ed amministrazione a parte.

Art. 3. La loro ammissione è subordinata alle condizioni seguenti:

(*a*) Età non minore di 16 nè maggiore di 20 anni.

(*b*) Idoneità fisica da constatarsi per mezzo di visita medica.

(*c*) Condotta specchiata da provarsi con certificati di Autorità politiche, ed ecclesiastiche.

(*d*) Essere forniti di mediocre istruzione, scientifica, e letteraria da mostrarsi con previo esame sulle seguenti materie - Aritmetica ragionata - Geometria piana - Lingua Italiana - Nozioni di Storia, e di Geografia.

Art. 4. Al momento della loro accettazione i nuovi alunni dovranno pagare lire trecento per il loro equipaggio, quindi una retta mensuale di lire cinquanta.

Art. 5. Un regolamento di servizio interno stabilirà la tenuta, i modi d'istruzione, e le norme di disciplina, e di amministrazione dei nuovi alunni.

D'ordine

Il Comandante il Collegio
Martini Capitano.

Corso legale dato in Toscana al Franco e a' suoi multipli.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che sì la sana teorìa economica come l'esperienza dimostrano, il sistema monetario decimale esser per la comodità del commercio preferibile a qualunque altro;

Considerando che tra i vari sistemi decimali quello avente per unità monetaria il valore del Franco offre inoltre il vantaggio di essere già da gran tempo stato adottato dalla Francia, dal Piemonte, dal Belgio e dalla Svizzera coi quali Stati la Toscana ha le più grandi relazioni politiche e commerciali;

Considerando che la venuta in Toscana delle Truppe del nostro potentissimo alleato l'Imperatore dei Francesi dà l'opportunità di iniziare in quel senso una riforma monetaria da tanto tempo desiderata;

Decreta:

Art. 1. Il Franco e i suoi multipli, e summultipli in argento avran corso legale in Toscana.

Art. 2. Il ragguaglio legale tra la Lira Toscana e il Franco d'argento è il seguente:

La Lira Toscana equivale a ottantaquattro Centesimi di Franco, i multipli e summultipli di Franco in proporzione.

Art. 3. Chiunque si ricusa di ricevere le anzidette monete al ragguaglio legale suindicato è punibile colla multa da lire cento a lire cinquecento la quale sarà inflitta dai Tribunali ordinarj.

Art. 4. I Ministri delle Finanze ec., dell'Interno, e di Giustizia e Grazia sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Divieto della estrazione dalla Toscana della polvere da botta e de' salnitri.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Attesi i bisogni che accompagnano lo stato di Guerra in cui si trova il Paese, e rivelandosi la necessità di tener conto di tutti quei generi con i quali può provvedersi a tali bisogni

Decreta:

Art. 1. È proibita la estrazione dalla Toscana della Polvere da botta e dei Salnitri.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Commissione sopra le cose e persone appartenute alla Corte granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come la Commissione nominata dal Governo Provvisorio con Decreto del 29 Aprile ultimo decorso, abbia adempito al suo temporario mandato, e come sia oggi necessario di provvedere in modo meglio definito alla conservazione delle cose ed alla sistemazione delle persone appartenute alla Corte Granducale,

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

March. Ferdinando Bartolommei
March. Paolo Feroni
Ing. Giovanni Piccinetti
Cav. Carlo Fenzi
Avv. Leopoldo Galeotti
Avv. Tommaso Corsi
March. Giuseppe Garzoni e
Avv. Leopoldo Cempini

coll'incarico di

a) ricevere la cosegna regolare di tutti i palazzi dello Stato e loro appartenenze e trasmetterla all'Amministrazione Generale,

b) procedere agli atti conservatorj del mobiliare e di quant'altro in detti palazzi si contiene,

c) licenziare i domestici e gli inservienti non necessari alla custodia dei palazzi e delle loro suppellettili,

d) proporre quei temperamenti equitativi che giudicherà più convenienti in favore delle persone che furono addette alla Corte, alle quali verrà intanto continuato lo stipendio che attualmente ricevono,

e) esaminare i titoli di credito che lo Stato possa avere verso il patrimonio privato del Principe che regnò sulla Toscana.

Art. 2. La Guardia dei Sergenti di Palazzo sarà sotto gli ordini del Ministero dell'Interno finchè non sia altrimenti provvisto alla custodia dei locali e degli oggetti d'arte ivi esistenti.

Art. 3. Per i soli effetti amministrativi il March. Bartolommeo Bartolini Baldelli avrà la direzione della contabilità e del personale responsabile delle cose ricevute in consegna, e ne sarà perciò l'Amministratore Generale.

Art. 4. La Commissione procederà nel suo ufficio secondo le istruzioni che le verranno date dal Ministro dell'Interno a cui è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li cinque Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Embargo sulle navi mercantili austriache nei porti toscani, e restituzione delle proprietà de' neutri.

(5 Giugno)

S. E. il Commissario straordinario ha ordinato che in conformità delle disposizioni già adottate negli Stati di S. M. il re di Sardegna, venga posto l' *embargo* sulle navi mercantili austriache che si troveranno d'ora innanzi nei porti toscani.

Riguardo alle proprietà dei neutri che potessero trovarsi a bordo delle navi sequestrate, esse verranno immediatamente restituite ai loro proprietari, giusta i principj solennemente proclamati nel Congresso di Parigi del 1856.

Approvazione dei lavori per fortificare il porto di Livorno.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere al compimento delle fortificazioni di Livorno, onde assicurare la difesa di quel porto dalla parte di terra;

Visto il Rapporto del General Comandante il Genio del 5.° Corpo dell' Armata Francese;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. I lavori proposti dal Comandante il Genio del 5.° Corpo d'Armata Francese, onde compire le fortificazioni del porto di Livorno, sono approvati, e ne è ordinata la pronta esecuzione.

Art. 2. Questi lavori sono dichiarati di utilità pubblica a tutti gli effetti di ragione.

Art. 3. È aperto un credito di lire centomila al Ministero della Guerra per le spese necessarie alla esecuzione dei lavori di che sopra.

Art. 4. Il Ministro della Guerra, e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ognuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sei Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della Guerra
Decavero.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Dichiarazione sul nuovo ordinamento del personale degl' impiegati politici.

(6 Giugno)

È ormai presso a condursi ad effetto il nuovo ordinamento sul personale degli Impiegati politici, e se il governo parve lento a provvedere a questa necessità, deve aversi a mente quanto istantaneo fosse il mutamento che avvenne fra noi, e come se è opera facile e spedita il dare un nuovo indirizzo alla politica di uno Stato, non così facilmente e in breve tempo si possano mutare tutti gli strumenti secondari dell'azione governativa.

Per far giudizio delle persone e delle loro attitudini, e vedere chi può essere utilmente conservato, e chi si è reso oggi incompatibile, occorreva uno studio accurato e tanto più arduo quanto il passato regime non ne forniva gli elementi; perchè la gerarchia dei poteri era in esso poco più che apparente, e niuno aveva mai intiera la responsabilità dei suoi atti. Occorreva inoltre di non imporre alla Finanza maggiori carichi di quelli che fossero strettamente necessari alle mutazioni riconosciute indispensabili al miglior andamento della cosa pubblica. Tutto questo esigeva una ponderazione calma e pacata, giacchè le precipitazioni talvolta aggravano i disordini piuttosto che ripararli, e non è con arbitrii nuovi che voglionsi correggere gli arbitrii antichi.

Il Governo intende che il principio politico

onde s'informa, venga ad animare tutta l'amministrazione del paese, e che il suo pensiero, dai Capi politici delle province scendendo fino agli Agenti subalterni, li compenetri tutti del medesimo spirito, e conduca le popolazioni a riconoscere nell'azione governativa una tutela salutare, una forza educatrice, una espressione vera dei suoi sentimenti e dei suoi interessi. Il Governo ha queste intenzioni; le dichiara pubblicamente senza ambagi, e con fermezza intende a condurle ad affetto, sicuro di essere aiutato dal concorso leale del paese.

Commissione sopra l'ordinamento dell'Accademia fiorentina di Belle Arti.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come a noi corra grande obbligo di provvedere all'incremento delle Arti Belle che sono gloria della città nostra;

Considerando come l'insegnamento nell'Accademia delle Belle Arti di Firenze provvisoriamente riformato col Decreto dei 14 Novembre 1858 aspetti tutt'ora uno stabile riordinamento;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di proporre sollecitamente l'ordinamento definitivo dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze.

Art. 2. Sono membri di detta Commissione i signori March. Cav. Gino Capponi Presidente, Cav. Niccola Antinori, Prof. Emilio De Fabris, Prof. Emilio Santerelli, Prof. Luigi Mussini, Paolo Emiliani Giudici Segretario.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Schiarimenti della Commissione sopra il bonificamento delle Maremme Toscane.

(8 Giugno)

La Commissione incaricata degli studj sul bonificamento delle Maremme, nei giorni decorsi si recò a fare una prima visita ai grandi lavori di bonificazione colà eseguiti, ed a prendere cognizione generale delle condizioni tutte di quella importante Provincia.

Mentre con questa visita delle Maremme incominciava la Commissione predetta le sue ricerche intorno alle condizioni fisiche ed economiche della

Provincia per referirne poi al Governo, rivolgeva singolarmente le sue indagini, in ordine all'Art. 1. del Decreto de' 18 Maggio caduto, a ricercare se fosse stato possibile di tentare qualche provvedimento per diminuire la malsanìa dell'aria nella stagione estiva imminente, togliendo o modificando con l'arte alcune di quelle cagioni che la Scienza e l'esperienza additano sicuramente come produttrici della malaria.

Nel Rapporto rimesso al Governo di Toscana, la Commissione è concorde nel dichiarare che per raggiungere questo intento, la principale operazione dovrebbe essere quella d'impedire accuratamente la miscela delle acque marine e minerali, con l'acqua dolce.

Osservò la Commissione che la miscela con le acque marine poteva farsi liberamente, e si faceva nell'Ombrone, per lungo tratto fino oltre la Barca sulla Via Aurelia, negli Emissari di S. Rocco e di S. Leopoldo ed in quelli di Castiglione della Pescaia e nelle Paduline adiacenti; tale miscela si faceva per più parti abbondantemente nel Padule di Scarlino, nell'emissario del Padule di Piombino ed estesamente infine nel lago di Rimigliano il quale, lungi dall'essere essiccato, è tuttora un centro attivissimo d'infezione per l'allagamento che vi mantengono e la miscela che vi fanno fra loro le acque piovane di scolo delle circostanti Campagne, quelle termominerali della fossa calda e quelle del mare.

Tali miscele dell'acque salse con le dolci avvengono per la maggior parte per l'abbandono delle grandi opere state eseguite per raggiungere tale intento, mancando del tutto ad alcuni ponti le ca-

teratte o queste essendo guaste o le opere fatte non avendo prodotto il desiderato effetto.

Per la brevità del tempo concesso ai lavori dalla imminente stagione estiva, la Commissione ha dovuto limitare le sue proposizioni al solo Padule di Castiglione della Pescaia, ove era possibile per le condizioni locali di effettuare alcune opere tendenti a separare totalmente le acque salse dalle dolci, durante la stagione estiva, ed a lasciare del tutto asciutte le vaste colmate dell'Ombrone.

Così, chiudendo i canali diversivi per impedire che le acque chiare dell'Ombrone, nella stagione estiva, si versino nel padule di Castiglione, vi si impediscono in gran parte le fermentazioni putride non essendo quelle acque così abbondanti da allontanarle; e mentre si diminuiscono i centri d'infezione nel padule di Castiglione, si rende minore la miscela dell'acqua salsa con l'acqua dolce nell'Ombrone, poichè il corpo d'acque chiare, correnti, che viene rimesso nel letto di questo fiume si giudica sufficiente a tener lontane le acque marine.

Le proposizioni presentate a tal uopo dalla Commissione sono già state approvate dal Governo.

Spera la Commissione che questo esperimento possa diminuire la malsanìa dell'aria durante la stagione estiva imminente, singolarmente presso Castiglione della Pescaia, giacchè nella rimanente pianura Grossetana, alcuni altri centri d'infezione vi esercitano la loro azione malefica, come gli stagnacci di Talamone, i quali non è concesso nel momento di togliere o modificare; ma i lavori necessari a ciò potranno essere eseguiti nell'anno prossimo.

Gli Abitanti della Provincia di Grosseto soccorrendo la Commissione di notizie e di informazioni di ogni genere, hanno procurato di rendere più facile a questa l'adempimento dell'incarico ricevuto. Il Municipio di Grosseto nominò una Commissione per esporre gl'inconvenienti che si verificano a danno della pubblica salute in quella Città e contorni. Certo, il Governo non può che risentire grande vantaggio da questo locale concorso dei Cittadini in un'opera tanto difficile ed utile quale si è il bonificamento delle Maremme.

Ordine del giorno all'armata toscana del Principe Napoleone, relativo alla medesima.

Uffiziali, Sott'Uffiziali e Soldati!

Io son lieto e superbo di porre a vostra cognizione una lettera che S. A. I. il Principe Napoleone mi dirigeva dopo avermi procurato l'onore di visitar seco le posizioni della Colonna Mobile alle Filigare. Essa è del seguente tenore:

Armata d'Italia
5.° Corpo
Stato-Maggiore Generale
n.° 259.

Quartier-Generale a Firenze
li 8 Giugno 1859.

« Generale,

« Visitando jeri gli accantonamenti dell'Armata Toscana alle Filigare, io sono stato colpito dal con-

tegno delle truppe della Prima Brigata sotto il comando del Colonnello Stefanelli, dalla loro aria marziale, e dal buono spirito che le anima.

« Vogliate testificarne loro la mia soddisfazione.

« Io ho ferma convinzione che nel giorno della battaglia esse sapranno fare onore all' Italia col loro valore e con la loro fermezza.

« Gradite, Generale, ec.

« Il Principe Comandante in Capo
il 5.° Corpo d' Armata
NAPOLEONE (*Girolamo*) ».

Al Sig. Generale Ulloa
Comandante l' Armata Toscana.

La lode dei valorosi è pei valorosi il più bello dei premi: nè voi potreste desiderarne uno più lusinghiero di quello che vi viene offerto nelle parole di chi comanda i nostri bravi e generosi alleati.

E nell' ora della prova da voi invocata, ed io ve lo prometto, ormai vicina, voi mostrerete che non è nuova ai soldati toscani la via della vittoria, e meriterete essere detti emuli condegni degli eroi di Montebello, di Palestro e di Magenta.

Il Tenente Generale
Girolamo Ulloa.

Commissione sul fabbricato aggiunto al Penitenziario delle Murate.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere acciocchè l'ampio fabbricato di aggiunta allo Stabilimento penitenziario delle Murate in via d'esecuzione, venga compiuto in modo che sodisfi alle condizioni volute dall'igiene,

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione incaricata di esaminare se il fabbricato di aggiunta allo Stabilimento penitenziario delle Murate in via di esecuzione sodisfi alle condizioni volute dall'igiene e dalla economia, e occorrendo di proporre le variazioni da far subire alla parte non ancor costruita del medesimo, perchè ciò si verifichi.

Art. 2. La Commissione di che sopra è composta dei signori,

Cav. Carlo Peri Soprintendente Generale agli Stabilimenti Penali,

Cav. Consigliere Ingegnere Giuseppe Martelli Direttore provvisorio delle Fabbriche civili,

Cav. Commend. Prof. Carlo Matteucci, e

Dott. Giuseppe Barellai.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li otto Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Tassa prediale per l'anno 1860.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Toscana deve e vuole concorrere con tutte le sue forze alla guerra della Indipendenza per estirpare ogni dominazione austriaca da qualunque parte d'Italia e per impedire la ristorazione in Toscana di un ordine di cose che ripugna al voto della Nazione;

Considerando che a tal fine sia necessario valersi di tutti i modi per far fronte ai bisogni ordinari e straordinari; ma che tuttavolta non si richieda presentemente di aumentare la Tassa Prediale;

Sulle proposizioni del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. La Tassa Prediale a profitto dell'Erario dello Stato è determinata per il futuro anno 1860 in Lire sei milioni trecentomila.

Art. 2. Questa Tassa viene divisa fra le varie Comunità secondo il reparto approvato colla Notificazione del dì 20 Novembre 1858.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e il Ministro dell'Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Emissione di Cedole Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nello stato presente di guerra siano utili tutti quei provvedimenti, che posson mettere la Finanza in grado di disporre prontamente delle sue rendite;

Considerando che risguardo all' introito della Tassa Prediale questo intento può ottenersi senza aggravio dei singoli contribuenti e delle Comunità che hanno per legge il carico della percezione e del pagamento della Tassa Prediale alla Depositeria;

Visto il Decreto di questo stesso giorno, che determina la Tassa Prediale del 1860 in Lire sei milioni e trecentomila;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità dello Stato, ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate ad emettere tante Cedole Comunali, quante corrispondano nel loro valore totale alla somma di Lire sei milioni da esse dovuta a conto del secondo semestre di Tassa Prediale del 1859 e del primo del 1860.

Art. 2. Queste Cedole Comunali saranno al Portatore, saranno fruttifere a due centesimi di Lira al giorno per ogni cento Lire, frutto equivalente al sette e trenta Centesimi per anno.

Art. 3. Il pagamento delle Cedole Comunali, e dei loro frutti è garantito col prodotto della Tassa Prediale del 1859 e 1860 e solidalmente dalla Finanza Toscana, a cui esclusivo e definitivo carico stanno i frutti.

Art. 4. Le Cedole Comunali saranno divise in sei categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote della Tassa Prediale nella Depositeria.

Art. 5. Il pagamento delle Cedole di ciascuna categoria sarà fatto dalla Depositeria in capitale e frutti, un mese dopo la scadenza del bimestre al quale la Cedola si riferisce. Di modo che le Cedole saranno pagabili:

Categoria	1.ª	al dì 30	Settembre	1859
»	2.ª	al dì 30	Novembre	detto
»	3.ª	al dì 31	Gennaio	1860
»	4.ª	al dì 31	Marzo	detto
»	5.ª	al dì 31	Maggio	detto
»	6.ª	al dì 31	Luglio	detto

Art. 6. Il frutto delle Cedole cessa alla loro scadenza.

Art. 7. Le Cedole sasanno di L. 100, L. 500 e L. 1,000 divise nel seguente modo:

	NUMERO	VALORE TOTALE
Cedole di L. 1,000. .	2,000	L. 2,000,000
» di » 500. .	4,000	» 2,000,000
» di » 100. .	20,000	» 2,000,000
	26,000	L. 6,000,000

Art. 8. Le Cedole Comunali avranno un numero progressivo dal numero uno al numero ventiseimila, porteranno un bollo a secco, la firma del Direttore dei Conti della Depositeria, e del Camarlingo della Comunità, dalla quale la Cedola è stata emessa.

Art. 9. La vendita delle Cedole sarà fatta sia dai Camarlinghi delle Comunità, che dalla Depositeria Generale.

Art. 10. Le Cedole Comunali saranno ricevute in pagamento della Tassa Prediale cominciando dal bimestre che scade al 31 Agosto 1859.

Art. 11. Ogni possidente che acquistasse

delle Cedole, di qualsiasi Comunità, ha facoltà di darle indistintamente al Camarlingo di qualsiasi Comunità in pagamento delle quote di Tassa Prediale da lui dovute.

Art. 12. Le Comunità sono autorizzate ad acquistare e negoziare le Cedole Comunali a somiglianza di qualsiasi privato Cittadino.

Art. 13. I Ministri delle Finanze ec. e dell'Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Facilitazioni per l'introduzione delle farine di grano.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Legge del dieci Febbraio milleottocentocinquantotto,

E volendo a vantaggio del commercio facilitare l'introduzione nel territorio riunito delle farine di grano che pervengono di sopra mare;

Decreta:

Articolo unico. Fermo stante il pagamento della tassa di commercio imposta col Decreto del primo Maggio milleottocentocinquanta, le farine di grano con semola e senza, procedenti di sopra mare potranno essere introdotte nel territorio riunito non solo per la Bocca del Porto di Livorno e per la Dogana di Bocca d'Arno, come prescrive l'Articolo III della citata Legge de' dieci Febbraio milleottocentocinquantotto, ma ancora per le Dogane di Piombino, del Forte S. Rocco, di Castiglion della Pescaja, e di Porto S. Stefano.

Il Ministro delle Finanze, Commercio, e Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li nove Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.
R. Busacca.

Norme per l'acquisto delle Cedole Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo dare immediata esecuzione al Decreto del dì 9 del corrente Giugno, risguardante le Cedole Comunali; considerando che per la stampa di dette Cedole, e per munirle delle firme necessarie richiedesi qualche tempo;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1. Il Direttore dei Conti della Depositeria Generale in Firenze, ed i Camarlinghi Comunitativi negli altri luoghi, riceveranno, a contare dal dì 13 del corrente Giugno, le domande di coloro, che volessero fare acquisto delle Cedole Comunali.

Art. 2. I Richiedenti dovranno sottoscrivere un foglio, nel quale dichiarino la quantità delle Cedole che si obbligano di acquistare, quale scadenza preferiscano, e quale serie, cioè se quelle di L. 100 o quelle di L. 500 o pur di L. 1,000. Dovranno inoltre a titolo di garanzia e principio di pagamento versare un decimo del valore totale delle Cedole, per le quali si obbligano, all'atto della sottoscrizione.

Art. 3. Il frutto sulle Cedole comincia a decorrere dal primo Luglio 1859.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Com-

mercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Anticipazione di spese comunali, a carico dello Stato, per passaggio di Truppe.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel presente stato di guerra le Comunità per i frequenti passaggi di truppe si trovino indotte nella necessità di fare spese impreviste e straordinarie, le quali, come è ragionevole che si debbano anticipare dalle Amministrazioni Comunali, così è giusto che facciano carico allo Stato;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità anticiperanno tutte le spese che dovranno farsi ogni qual volta truppe toscane o alleate passino per il loro territorio. Di

queste spese sarà tenuto un conto separato nell'Amministrazione comunale, e a tempo opportuno saranno rimborsate dal pubblico erario.

Art. 2. Per far fronte a tali spese le Comunità potranno contrarre imprestiti, previa l'approvazione, caso per caso, del Ministro dell'Interno.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Lettera al Cav. Commendatore Presidente del Consiglio di Stato sopra una riforma del sistema ipotecario.

Illustrissimo signor Presidente,

Da molto tempo la proprietà fondiaria in Toscana è inceppata da tali e tanti vincoli che rendono difficile l'utilizzarla per aver fido di capitali. Uno dei vincoli che presentemente disturba più d'ogni altro lo svolgimento del credito fondiario si è quello indotto dalla moltitudine infinita delle ipoteche gravanti i beni immobili, le quali superano di gran lunga il debito vero e certo dei proprietari.

Ciò dipende da varie cause; ma più specialmente dall'essere state accese un'immensa quantità di iscrizioni per crediti eventuali, le quali non più si cancellano dai registri ipotecari, nè si riducono o si circoscrivono entro i giusti limiti.

La patria Legge del 2 Maggio 1836 arrecò, non vi ha dubbio, molti miglioramenti al sistema ipotecario francese; ma la esperienza di ventitrè anni ed i successivi studj di valentissimi Giureconsulti han fatto conoscere che la legislazione ipotecaria è suscettiva di nuovi perfezionamenti. Non è ora il tempo di ripigliare in esame tutto quanto il sistema, poichè tale studio anderebbe troppo in lungo, e tratterrebbe dal prender quei pochi provvedimenti richiesti dalla necessità di sollevare la proprietà privata da una parte del gravissimo peso che le diminuisce il credito.

Di questo argomento si occupò, già corrono due anni, la benemerita Accademia dei Georgofili la quale, per organo di una Commissione eletta nel suo seno, presentò al cessato Governo una relazione elaborata in cui discorreva, fra le altre cose, dei modi di abbreviare la durata delle iscrizioni eventuati e di facilitare lo svincolamento delle proprietà. Se ne occuparono eziandio i Conservatori delle ipoteche i quali, per mezzo del Direttore Generale del Registro ed Aziende riunite, facevano presente al Governo la utilità massima di procedere ad una rinnovazione delle iscrizioni, le quali ingombrano i registri, e li rendono, a senso loro, poco atti ad ulteriori servizi.

Il cessato Governo mosso dalle reiterate istanze di questi ultimi, diede incarico al Consiglio di Stato,

dalla S. V. Ill.ma meritamente presieduto, di esaminare ciò che occorresse di fare in proposito, e lo richiamò nel tempo stesso a prendere in considerazione i voti e le proposte dell'Accademia dei Georgofili.

Ho fondata ragione di credere che gli studj intrapresi dalla Sezione di Giustizia e Grazia siano molto innanzi, ed è perciò che esterno alla S. V. il desiderio che vengano al più presto condotti a termine, e sia formulata e sottoposta al Governo una proposta di Legge, la quale provveda a così urgente necessità.

Ed in codesta occasione prego la S. V. unitamente ai suoi valentissimi Colleghi a voler esaminare se fosse possibile di rendere meno indeterminate e meno generiche le iscrizioni che si prendono in previsione e garanzia d'incerti eventi, e se fosse altresì savio partito di abbreviare i termini della prescrizione delle ipoteche eventuali, trovando il modo di render palese l'interruzione che delle medesime si faccia in forma legale e determinata.

E postochè si reputasse conveniente l'ordinare la rinnuovazione delle iscrizioni ipotecarie, sarebbe desiderabile che questa si eseguisse con tali condizioni, che non permettessero di riportare nei nuovi registri, ad arbitrio dei creditori, tutte le iscrizioni che ora si leggono nei vecchi, ma fossero stabilite alcune norme, le quali servissero di guida a discernere le rinnovabili dalle non rinnovabili, e dessero luogo, per quanto fosse possibile, ad una mutua e preventiva intelligenza tra le parti interessate.

Per cooperare con la maggiore alacrità e sollecitudine allo studio ed alla compilazione della pro-

posta di legge, amerei che la Sezione di Giustizia e Grazia chiamasse nel suo seno il nuovo Consigliere in servizio straordinario sig. Cav. Avvocato Leopoldo Galeotti.

Profitto volentieri di questa favorevole occasione per dichiararmi con particolare stima

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia

Li 10 Giugno 1859.

Dev.^{mo} ed Obb.^{mo} Servitore
E. Poggi.

Norme per gl' impiegati
che prendon parte alla guerra dell' Indipendenza.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come molte pubbliche Amministrazioni siano disturbate nel loro regolare andamento dalla partenza degl' impiegati che si scrissero soldati della Guerra dell' Indipendenza,

Considerando come a questo disordine non provveda la sostituzione d' impiegati provvisorj, perchè generalmente la loro inesperienza fa rendere spesso inefficace l' opera che prestano in luogo degli assenti;

Considerando che se per il Governo è motivo di compiacenza il vedere così generosi propositi negl'impiegati dello Stato, ragion vuole che non ne patisca detrimento la patria che appunto si vuole aiutare;

Considerando come si possa giovare alla patria non tanto col partecipare personalmente alla guerra nazionale, quanto coll'adoperarsi, nel proprio ufficio a che l'amministrazione dello Stato procedendo in tutta regola, possa fornire i mezzi dei quali la guerra stessa si alimenta;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Tutti gl'impiegati di qualunque grado che da qui innanzi vorranno prender parte alla guerra dell'Indipendenza dovranno farne domanda al Capo del Dipartimento da cui dipendono, il quale nell'informare queste domande dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità se l'assenza dell'impiegato può pregiudicare in nulla al regolare andamento del pubblico servizio.

Art. 2. Tutti i Ministri per la parte che può riguardare le Amministrazioni di ciascun Ministero sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852 fra la Toscana e la Sardegna.

DICHIARAZIONE

Il Governo della Toscana e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna, desiderando di agevolare il cambio delle corrispondenze epistolari fra i due paesi, hanno stimata utile una modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852, ed hanno conseguentemente stabilito

Che agli Articoli sesto, settimo e ottavo del Trattato suddetto (*) vengano respettivamente sostituiti i tre Articoli seguenti:

(*) Gli Articoli modificati con la presente Dichiarazione erano così concepiti:

Art. 6. « La tassa delle lettere ordinarie dirette dalla « Toscana negli Stati sardi, o dagli Stati sardi in Toscana « (eccetto quelle indicate nei due Articoli seguenti) sarà di « centesimi quaranta per ogni porto semplice.

« Questa verrà divisa tra le due Amministrazioni « nella proporzione di tre ottavi in favore delle Poste toscane, « e di cinque ottavi in favore di quelle sarde.

Art. 7. « Le lettere ordinarie dirette da uno dei due « Stati all'altro per via di mare saranno sottoposte, oltre al « diritto di che all'articolo precedente, ad un altro diritto pel « trasporto marittimo di dieci centesimi per porto semplice, « il quale anderà a profitto dell'Amministrazione che avrà « sostenuto le spese del trasporto suddetto.

Art. 8. « I quaranta centesimi fissati dall'Art. 6 ver- « ranno ridotti a venti per le lettere cambiate tra due Uffizi « di Posta non distanti l'uno dall'altro più di 30 chilometri « in linea retta.

« Questo porto di venti centesimi verrà diviso per « metà tra le due Amministrazioni postali toscana e sarda ».

(*In luogo dell' Art.* 6.) « La tassa delle lettere « ordinarie dirette per la via di terra dagli Stati « sardi ai toscani, o dalla Toscana negli Stati sar- « di, sarà la seguente:

« Per tutte le lettere che si affrancano, la « tassa sarà di venti centesimi per porto sem- « plice.

« Per tutte le lettere non affrancate, la tassa « sarà di quaranta centesimi per porto semplice.

« Queste due tasse verranno divise, ciascuna « tra le due Amministrazioni, nella proporzione « di cinque ottavi a favore delle Poste sarde e « di tre ottavi in favore di quelle toscane.

(*In luogo dell' Art.* 7.) « Le lettere tanto af- « francate quanto non affrancate, dirette da uno « dei due Stati all' altro per via di mare, oltre al « diritto di che nell' Articolo precedente, saranno « sottoposte ad un altro diritto per trasporto ma- « rittimo di dieci centesimi per porto semplice, il « quale andrà a profitto dell' Amministrazione che « avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

(*In luogo dell' Art.* 8.) « La tassa di quaranta « centesimi per le lettere non affrancate sarà ri- « dotta a venti, quando saranno cambiate tra due « Uffizi di posta non distanti l' uno dall' altro più « di trenta chilometri in linea retta. Questa tassa « di venti centesimi, tanto per le lettere affran- « cate quanto per quelle non affrancate, sarà di- « visa per metà fra le due Amministrazioni po- « stali toscana e sarda ».

Ogni altra stipulazione contenuta nel già citato Trattato dei 28 Aprile 1852 rimane confermata.

La presente Dichiarazione emessa dal sottoscritto, Ministro interino degli Affari esteri del Governo della Toscana, verrà cambiata con altra simile di Sua Eccellenza il Conte Cammillo di Cavour, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna.

Firenze, li quattro Giugno milleottocentocinquantanove.

C. Ridolfi.

DICHIARAZIONE

Il Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna e quello della Toscana, desiderando di agevolare il cambio delle corrispondenze epistolari fra i due paesi, hanno stimata utile una modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852, ed hanno conseguentemente stabilito:

Che agli Articoli sesto, settimo e ottavo del Trattato suddetto vengano respettivamente sostituiti i tre Articoli seguenti:

(*In luogo dell' Art.* 6.) « La tassa delle lettere « ordinarie dirette per la via di terra dagli Stati « sardi ai Toscani, o dalla Toscana negli Stati « sardi, sarà la seguente:

« Per tutte le lettere che si affrancano, la « tassa sarà di venti centesimi per porto sem- « plice.

« Per tutte le lettere non affrancate, la tassa « sarà di quaranta centesimi per porto semplice.

« Queste due tasse verranno divise, ciascuna « tra le due Amministrazioni, nella proporzione di

« cinque ottavi a favore delle Poste sarde e di tre « ottavi in favore di quelle toscane.

(*In luogo dell' Art.* 7.) « Le lettere tanto af- « francate quanto non-affrancate, dirette da uno dei « due Stati all'altro per via di mare, oltre al di- « ritto di che nell'Articolo precedente, saranno sot- « toposte ad un altro diritto per trasporto marit- « timo di dieci centesimi per porto semplice, il « quale andrà a profitto dell' Amministrazione che « avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

(*In luogo dell' Art.* 8.) « La tassa di quaranta « centesimi per le lettere non affrancate sarà ri- « dotta a venti, quando saranno cambiate tra due « Uffizi di posta non distanti l' uno dall'altro più « di trenta chilometri in linea retta. Questa tassa « di venti centesimi, tanto per le lettere affran- « cate quanto per quelle non affrancate, sarà di- « visa per metà fra le due Amministrazioni postali « toscana e sarda ».

Ogni altra stipulazione contenuta nel già citato Trattato dei 28 Aprile 1852 rimane confermata.

La presente dichiarazione emessa dal sottoscritto Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna, verrà cambiata con altra simile del Ministro interino degli Affari esteri del Governo della Toscana.

Torino, li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

(L. S.) C. Cavour.

Formule di giuramento per i notari.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Rescritto della già R. Consulta del 12 Giugno 1815 contenente la formula del giuramento per l'esercizio del notariato,

Decreta:

Articolo unico. La formula che dovrà usarsi per la prestazione del giuramento all'esercizio del notariato, sarà d'ora innanzi la seguente: « *Io giuro d'essere fedele a Vittorio Emanuele II Re di Sardegna come Protettore del Governo nazionale della Toscana* » fermo stante in ogni altra parte il disposto nel prefato Rescritto de' 12 Giugno 1815.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Norme per le requisizioni degli eserciti alleati in Toscana.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che alla salvezza della patria è necessario che l'Esercito il quale combatte per la sua Indipendenza sia provvisto di quanto occorre agli usi di guerra, ed alla propria sussistenza;

Che mentre si combatte per l'Indipendenza della patria è dovere di ogni italiano contribuire in tutti i modi al successo dell'Impresa;

Che mentre si provvede a questo fine si debba altresì rendere indenne la proprietà privata;

Decreta:

Art. 1. Durante la presente Guerra è stabilito in favore degli Eserciti Alleati il diritto di espropriazione sui Cavalli, Bestie da soma e da tiro, sussistenze, foraggi, carri ed ogni altro mezzo di trasporto, e sulle provvisioni da guerra d'ogni genere appartenenti ai Cittadini dello Stato, od ai Commercianti in detti oggetti.

Art. 2. Questo diritto sarà esercitato a richiesta dei Comandanti della forza militare.

Art. 3. Le loro richieste saranno indirizzate ai Prefetti delle Province, Sotto-Prefetti, Delegati di Governo, o Gonfalonieri dei Comuni in cui la forza militare si trova stanziata o di passaggio.

Art. 4. Ad ogni Precetto delle Autorità suddette

i proprietari degli oggetti requisiti saranno tenuti ad esibirli nei tempi, luoghi e modi che verranno loro prescritti. Essi saranno altresì tenuti a presentarsi personalmente quando ne siano richiesti dalle stesse Autorità.

Art. 5. I prezzi degli oggetti requisiti saranno fissati di comune accordo. In caso che i proprietari non convengano sui prezzi coi Comandanti delle Truppe, o colle persone da essi delegate si procederà ad una valutazione per mezzo di due Periti nominati l'uno dal Proprietario, l'altro dal Comandante della Truppa.

In caso di dissenso il prezzo verrà arbitrato dal Comandante militare, salvo ricorso al Prefetto che indennizzerà a carico dell'erario la parte lesa ai termini di giustizia.

Art. 6. In mancanza delle Autorità civili suddette il Comandante della forza militare farà le requisizioni occorrenti; quando non sia in grado di pagare il prezzo convenuto, rilascerà al proprietario un buono sulla Cassa dell'Amministrazione militare in Toscana; nel caso in cui il prezzo non rimanga convenuto, il Comandante rilascerà al proprietario una Nota specificante la qualità e la quantità degli oggetti requisiti, sulla qual Nota il Prefetto del Circondario della requisizione, e l'Intendente militare ne stabiliranno equitativamente il prezzo.

Art. 7. Chi non obbedisce al disposto del presente Decreto sarà condannato in forma sommaria dai Prefetti, Sotto-Prefetti, o Delegati alla pena del Carcere da uno a dieci giorni, o nella multa da dieci a cento lire.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il undici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Considerazioni sul Proclama di Milano dell' Imperatore de' Francesi.

(12 Giugno)

Il proclama dell' Imperatore ai popoli d' Italia segna il principio d'un'epoca nuova nella storia della civiltà. Mai più alto linguaggio non fu parlato ai popoli, mai un Monarca vittorioso non usò la vittoria a fini più magnanimi.

L' Europa avvezza alle guerre di conquista e di cieca repressione, sarà compresa di stupore alla voce di Napoleone, che rotti con la spada i trattati dà alle nazioni il diritto di costituirsi a loro talento.

I popoli Italiani risponderanno con unanime grido di ammirazione e di riconoscenza al generoso invito del vincitore di Magenta; e cancellando ogni vestigio di conquista e ogni segnacolo di divisione, si uniranno in nazione che ha un nome solo ed una sola bandiera.

Napoleone III porgendo la mano amica al Re Vittorio Emanuele propugnatore della nazionale indipendenza, aveva levato gli animi nostri a grandi speranze; ma i suoi atti e i suoi intendimenti proclamati dopo la vittoria, di gran tratto il sopravanzano. Uniti in uno stesso pensiero, Napoleone e Vittorio Emanuele, non solo saranno i liberatori d'Italia, ma i fondatori di una nazione, alla quale si negava il nome non che l'essere, vittima d'un'oppressione secolare e di un immeritato abbandono.

Ordini sulla forza pubblica.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come nelle presenti condizioni della Toscana sia necessario dare alla forza pubblica unità di direzione, per ottenere pronta e sicura esecuzione degli ordini che interessano la sicurezza del paese;

Considerando come la Gendarmeria senza staccarsi dal resto della Milizia possa dipendere per il servizio di cui è incaricata dal Ministero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La Gendarmeria nei rapporti militari non dipenderà altrimenti dal Comando Generale delle Truppe Toscane, ma dal Ministero della Guer-

ra; e ciò unicamente per la disciplina e per la contabilità.

Art. 2. Per tutto quello che riguarda il servizio di pubblica sicurezza, la Gendarmeria è posta sotto l' Autorità del Ministero dell' Interno dal quale soltanto o direttamente o per mezzo dei capi politici delle province riceverà ordini e istruzioni.

Art. 3. Le proposte per le promozioni degli Uffiziali e per la nomina degli Uffiziali nuovi si faranno dal Comandante il Corpo della Gendarmeria al Ministero della Guerra, il quale prima di provvedere si concerterà col Ministero dell' Interno. Lo stesso si farà per le proposte di destinazioni e traslocazioni degli Uffiziali.

Art. 4. I Ministri dell' Interno e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro Reggente della Guerra
De Cavero.

Circolare ai Prefetti sulle Cedole Comunali.

Illustrissimo Signore,

Come la S. V. avrà appreso dal Decreto del d 9 corrente, la Finanza dello Stato per sopperire alle urgenti spese della guerra, ha preso un provvedimento, il quale ha per fine di poter disporre immediatamente del prodotto di un'annata di Tassa fondiaria, non solo senza alcun aggravio dei contribuenti, ma sibbene con loro profitto, e senza imporre alla Finanza oneri gravosi.

Ed infatti l'emissione delle Cedole Comunali, offre ai capitali piccoli e grandi un impiego, del quale mal saprebbesi immaginare un altro più sicuro, più lucroso e più comodo. La sua sicurezza deriva, e dalla qualità del Debitore che è il Comune e dalla qualità del titolo che è la Tassa prediale non che dalla garanzia solidale che ha prestato la Depositeria. Il Comune è un Corpo morale indefettibile e la Tassa prediale ha un modo di esazione che la rende certa ogni bimestre. Se a ciò si aggiunga la obbligazione solidale della Finanza per il puntuale pagamento delle Cedole, si avrà un complesso di garanzie che raramente hanno i titoli di credito.

Quanto al lucro le Cedole Comunali frutteranno il 7 e 30 per cento all'anno, e perciò solo dovranno un interesse superiore ad ogni altro titolo. Se poi si aggiunge che il compratore delle Cartelle ha la scelta della scadenza da tre a tredici mesi e può dividere il suo credito in iscadenze diverse come più gli aggrada, apparirà manifesto che non vi è im-

piego di danaro il quale offra tanti vantaggi, nè minore del lucro è la comodità di valersi delle Cedole, perchè graduate come sono in categorie di 100, 500 e 1000 Lire, ogni più piccolo capitale può esservi collocato, o per utile impiego, o per pagare l'imposta fondiaria in qualsiasi Comunità dello Stato.

Le stesse Comunità, al pari dei possidenti e dei capitalisti potranno trovare nelle Cedole Comunali un impiego di Capitali utile alla loro Amministrazione, la quale in qualunque bisogno potrà contare sulla prontezza e facilità del recupero.

I vantaggi di sicurezza, di lucro, e di comodità che offrono le Cedole Comunali, non è da dubitare che non le facciano accette al pubblico. Ciò non dimeno siccome accade talvolta che l'interesse rifugga da ciò che mal comprende, così mi rivolgo alla S. V. perchè si adoperi ad illuminare le rappresentanze comunali sul vero concetto di questo provvedimento finanziario; e sebbene il concorso ad un'operazione che non è di sacrifizio a nessuno, e che sarà di utile a molti, non si debba raccomandare al patriottismo delle popolazioni, pure il Governo riterrà il successo di questa impresa come un argomento da aggiungersi ai molti che ogni giorno fornisce la Toscana del suo amore all'Italia, e del suo zelo ardentissimo di cooperare efficacemente alla Guerra Nazionale, che ora si combatte.

Mi pregio frattanto di professarmi

Dal Ministero dell'Interno

Li 13 Giugno 1859.

Dev.^{mo} Servitore
B. Ricasoli.

Modi di pagamento alla pari della rendita 3 per 100 e degl' imprestiti dello Stato.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la Ordinanza Ministerlale del dì 13 Aprile ultimo scorso, pubblicata nel N.° 85 del *Monitore Toscano* con la quale fu aperto l'anticipato pagamento della rendita *tre per cento* in scadenza al primo luglio prossimo avvenire, non meno che dei frutti alla scadenza stessa dell' imprestito dei trenta milioni, e del capitale e frutti dell'imprestito lucchese, rimborsabile al 4 Luglio suddetto, e vennero sottoposti i possessori dei titoli di credito sopraenunciati allo sconto ragguagliato a ragione di un ottavo per cento al mezzo mese.

Considerando che ora può resultare sotto più rapporti utile e conveniente che l' anticipato pagamento che sopra si faccia alla pari ossia senza alcuno sconto;

Ordina quanto segue:

Art. 1. La Cassa dell'Uffizio dell'Amministrazione del Debito pubblico aprirà alla pari ossia senza alcuno sconto, a contare dal 15 Giugno corrente, il pagamento anticipato della rendita *tre per cento* costituita col Decreto de' 3 Novembre 1852 in scadenza al primo luglio prossimo avvenire, dei frutti in scadenza al medesimo giorno dell'imprestito dei trenta

milioni formato in ordine al Decreto de'31 Ottobre 1849, e del capitale, e dei frutti rimborsabili al dì 4 luglio suddetto dell'imprestito lucchese del dì 29 Maggio 1847.

Art. 2. Per conto della mentovata Cassa dell'Uffizio di Amministrazione del Debito pubblico, gli stessi pagamenti saranno fatti anche in Livorno dalla Cassa di quella Dogana, limitatamente però alla rendita, ed ai frutti che sopra, escluso il capitale.

Art. 3. Il Cav. Direttore dell'Uffizio di Amministrazione del Debito pubblico, ponendosi di concerto col Cav. Direttore dei Conti della Depositeria generale, è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li tredici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario del Ministero
E. Raveggi.

Ordinamento dell'Amministrazione Militare.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo porre gradatamente in armonia le istituzioni di due province che propugnano insieme l'Italiana Indipendenza, e arrecare dei miglioramenti nell'Amministrazione Militare e sottoporla ad efficace sindacato, che tuteli gl'interessi dello Stato, e supplisca al moltiplici servizi da lui dipendenti;

Atteso l'incremento dato e che si vuol dare ancora all'Esercito, e le supreme contingenze in cui versiamo,

Decreta:

1.° Le parti del servizio militare, che nel Ministero della Guerra saranno divise come in Sardegna, in Personale, Materiale ed Amministrativo, verranno poste sotto la immediata vigilanza e direzione speciale di chi sarà per assumerne le incombenze.

2.° Il funzionario a ciò nominato avrà sotto la di lui dipendenza il Personale e gli Uffizj e del Ministero della Guerra e dell'Amministrazione Militare. Eserciterà continuo sindacato soprattutto sulle cose amministrative e contabili, onde procedano colla massima regolarità, colla più severa moralità e si procurino tutte le economie compatibili col servizio, e proporrà di mano in mano tutte quelle modificazioni, aggiunte o variazioni cui in questi divisamenti l'esperienza sia per consigliare.

3.° Egli dovrà inoltre disimpegnare tutti quelli altri Uffizj che il Ministro stimasse opportuno di affidargli, e rappresentarlo in caso d'impedimento per malattia od assenza.

4.° Tutti i funzionari, tanto del prefato Ministero quanto dell'Amministrazione Militare, continueranno ad esercire, sotto la di lui dipendenza, le respettive loro attribuzioni, ma i mandati d'entrata e di uscita della Cassa Militare, non che i rendiconti delle Casse dipendenti, dovranno, oltre alle altre formalità consuete e la firma del Direttore, esser rivestiti dell'approvazione dell'esercente le attribuzioni di Direttore Generale, nè tali Documenti saran tenuti per validi senza la firma ed il visto di lui.

5.° Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, quattordici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Abolizione del General Comando.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo stesso giorno col quale il Generale Ulloa, che conduce sul Campo le Milizie Toscane, è discaricato dall' uffizio detto il Generale Comando;

Considerando che tutte le attribuzioni, le quali erano state dal cessato Governo accumulate nel General Comando Militare spettano al Ministro della Guerra che ha la responsabilità di tutti gli atti del Governo concernenti le cose della guerra;

Considerando che la incompatibilità del General Comando, con un regolare Ministero della Guerra, fu riconosciuta ancora dal Governo Costituzionale, che col Decreto del 29 Ottobre 1848 abolì il General Comando;

Decreta:

1.° L' Uffizio del General Comando è abolito e tutte le attribuzioni che gli erano date ritornano alla competenza del Ministero della Guerra.

2.° Il personale dell'abolito General Comando, che non fa parte della milizia posta in attività di guerra, è addetto al Ministero della Guerra formandone il primo Ripartimento.

3.° Tutti i Corpi Militari che non partono pel campo, i Depositi e gl' Istituti militari dipendono esclusivamente dal Ministero della Guerra.

4.° Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro della Guerra Reggente
De Cavero.

Considerazioni sui doveri della Toscana durante la guerra.

(15 Giugno)

Le schiere Francesi comandate dal principe Napoleone varcarono già l'Appennino, e con esse scenderanno nelle pianure Lombarde anche le milizie Toscane, che forse nei luoghi stessi illustrati dalle pugne del 1848 son chiamate a dar prova di nuovo valore. Fra breve altre le seguiranno non peranche bene ordinate e provviste di tutti i fornimenti di guerra; nè con questo la Toscana avrà pagato il suo tributo di sangue all' Italia, perchè fino a tanto che 20 mila Toscani non saranno in armi, il paese non avrà fatto il debito suo. Però non ci ristiamo dall' eccitare i volontari ad accorrere sotto la bandiera nazionale, essendo necessario che mentre i primi combattono, altri si addestrino, nè venga

meno l' ardore e la coraggiosa perseveranza che deve condurci alla sospirata indipendenza.

Ma perchè la Toscana possa reggere a tanto sforzo ed alimentare quanto è da lei una guerra la quale non cessa di essere ardua a malgrado delle splendide vittorie già conseguite e dell' Alleato potentissimo che con noi combatte, è necessario che tutte le forze vive del paese si stringano in una potente concordia di azione. Chi non sente quello che chiede a tutti la patria quando sui campi di battaglia si decidono i suoi destini, è inutile che faccia voti per il suo risorgimento. Fomentare divisioni e distrarre gli animi dalla grande impresa nazionale, sarebbe oggi lo stesso che aiutare i nemici d'Italia, i quali quando non potranno più contare sulle armi, conteranno sulle nostre discordie.

Ora che le milizie Toscane hanno varcato il confine, e tante famiglie cominceranno a palpitare per i loro cari, ora più che mai conviene che la Toscana si atteggi a quel contegno grave e tranquillo che si addice a così solenni momenti. Quando i nostri fratelli si perigliano nelle battaglie, noi non possiamo senza ingiuria a loro ed alla patria starcene spensierati a contendere di ciò che non è guerra. Non lacrime e non sgomenti femminili, non distrazioni e agitazioni senza scopo, ma severità di contegno e animo parato ad ogni sacrifizio. A chi non è al campo, incombono altri doveri non meno sacri. Mentre dai combattenti si affranca la nazione, da chi rimane nella vita civile si deve pensare a costituirla. Opera è questa non meno importante della prima, e vuole unità di concetto e virilità di atti. Nell' esaltazione febbrile, nel fatuo agitarsi, si

disperde miseramente l' energia vera dell' animo, quella sola che dà la perseveranza nei forti propositi. E noi abbiamo bisogno di queste virtù per durare in una impresa, della quale ci possono far misurare la gravità enche gli stessi buoni successi.

Truppa Toscana sul piede di guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che parte della Truppa Toscana è per varcare i confini dello Stato, onde prender parte alla guerra della Indipendenza Italiana,

Decreta:

Articolo unico. La suddetta parte di Truppa è considerata sul piede di guerra agli effetti dell' amministrazione della Giustizia penale militare, a contare dal giorno di domani.

Il Ministro Reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente della Guerra
De Cavero.

Modi da tenere pel conseguimento del fine voluto dai Toscani.

(17 Giugno)

Avvenimenti più grandi di quanti ne siano mai stati in Italia commuovono ora profondamente gli animi, e fanno precorrere il pensiero ad un ordinamento d'Italia, il quale porti rimedio ai mali di questo paese da tanti secoli diviso. Per quanto queste disposizioni degli animi siano lodevoli, importa che le aspettative dell'avvenire non turbino l'opera del presente, importa stare premuniti contro ogni illusione che potesse racchiudere germi di discordia.

Compiuta la rivoluzione che separò per sempre la Toscana dalla dinastia austriaca di Lorena, lo Stato si pose sotto la protezione del Re che propugna l'indipendenza italiana, ed oggi un suo commissario provvede al governo di questa provincia. Le vittorie riportate sul nemico, le unioni di Milano, di Parma, di Modena, i moti delle Romagne, dettero incitamento alle aspirazioni verso le unioni che siano atte a rendere l'Italia grande e forte: aspirazioni oneste e legittime, che erano ancora confortate dalle parole del nostro potente alleato l'Imperator de' Francesi, il quale, invitando gl'Italiani ad unirsi in un solo intento, in quello della liberazione del paese, assicurava che non porrebbe ostacolo alcuno alla manifestazione dei liberi voti della nazione. Ma conviene che la espressione di quei voti non turbi la concordia cittadina, e che non impedisca

quella severa disciplina che è necessaria sempre, ma che è necessaria viepiù quando si sta a fronte di un nemico, il quale non ostante le nostre vittorie è pur sempre potente e pericoloso. Al popolo toscano civilissimo, al popolo toscano che fece prova di tanto senno il dì 27 Aprile, non occorre rammentare che i suoi voti non debbono venire espressi coi moti di piazza. Ma può essere opportuno ricordargli l'indirizzo da darsi a quei voti. Non debbono essere rivolti nè al Commissario nè ai Ministri che gli stanno intorno. Nè l'uno nè gli altri hanno autorità, tranne quella emanata dal Re Vittorio Emanuele che incaricò il Commissario di assicurare l'ordine interno, e di promuovere gli apparecchi della guerra d'indipendenza: unanimi in volere tutto ciò che contribuisca all'indipendenza, all'unione, alla libertà della patria italiana, essi debbono cooperarvi attenendosi precisamente al mandato che fu loro commesso, nè questo mandato si intende a ingerirsi dello assetto definitivo della Toscana.

I voti di coloro che intendono promuovere l'unione della Toscana colle altre provincie Italiane, debbono rivolgersi al Re Vittorio Emanuele, il quale procede d'accordo col suo magnanimo alleato: debbono essere ispirati da quella rispettosa fiducia che è dovuta al Principe, il quale dopo avere mantenuto alto ed incontaminato il vessillo Italiano, mentre l'Austria preponderava su tutta la penisola, porta ora degnamente il glorioso titolo di primo soldato dell'indipendenza. Questa fiducia esige che i due supremi condottieri dell'impresa non siano turbati dall'occuparsi della guerra che deciderà le nostre sorti: che non siano disturbati dal consigliarsi con

tutti quei riguardi di prudenza politica, senza cui non riuscirebbero nel grande assunto di costituire l'Italia: questa fiducia esige che il popolo Toscano si lasci guidare dal suo protettore con quel sentimento di disciplina che, appena uscito da una rivoluzione, lo indusse ad invocare, anzichè la libertà di discutere, la sottomissione ad un'autorità dittatoria.

Ordine del giorno all'armata Toscana che entrava in Campagna.

Firenze, 18 giugno 1859.

Uffiziali, Sott'Uffiziali e Soldati!

I nostri voti sono appagati: io vi conduco ad affrontare il nemico.

Quando si voleva fare di voi un cieco strumento dell'Austria, voi sdegnaste quella condizione vilissima, e rispondendo alla voce che vi chiamava sotto la Bandiera Italiana, con un volere meravigliosamente concorde sorgeste tutti come un sol uomo, gridando *Viva l'Italia!*

Sì, Soldati; *Viva l'Italia!* ma affinchè l'Italia viva bisognerà fugare l'Austriaco che la calpesta. E sarà fugato, se voi saprete combattere impavidi con la ferma risoluzione di vincere o di morire.

Soldati, io son certo del vostro coraggio e della vostra disciplina, e che saprete emulare i vostri fratelli di Piemonte e i vostri amici di Francia.

La pugna è vicina, la vittoria sicura. Avanti dunque! L'Italia ci guarda.

Viva l'Italia!
Viva Vittorio Emanuele!
Viva Napoleone III!

Il Generale in Capo
G. Ulloa.

Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia a S. E. il Commissario Straordinario pel Re Vittorio Emanuele durante la Guerra dell'Indipendenza, per compiere il riordinamento delle Corti di Appello di Firenze e di Lucca.

Eccellenza,

Il Decreto emanato dal cessato Governo nel 1.° Decembre 1851 ridusse a due i posti dei Vice-Presidenti della Corte d'Appello di Firenze che erano quattro, e stabilì a sedici il numero dei Consiglieri titolari della Corte medesima. Tali riduzioni non furono però che di mero nome, poichè poco appresso si riconobbe la convenienza di dare il titolo di Vice-Presidente onorario al primo Consigliere della Corte che doveva presieder sempre una Camera, ed attesa la moltiplicità e gravità degli affari tanto civili quanto criminali affluenti alla Corte stessa, convenne ben presto supplire alla scarsità del personale con aggregarvi più Magistrati col titolo di Consiglieri.

E mentre la riduzione era stata fatta di due Membri, si videro costantemente aggregati alla Corte dal 1852 in poi, quasi sempre quattro nuovi titolari.

Chiamato all'onore della direzione del Ministero di Giustizia e Grazia, per l'esperienza fatta nel lungo servizio prestato in quella Corte di Appello, reputai conveniente di proporre al Governo il ristabilimento di uno dei posti soppressi inopportunamente nel 1851; ed esternai la fiducia di poter togliere gli aggregati sistemandoli come Consiglieri ordinari nella Corte stessa, nella quale erano per verificarsi molte vacanze. Per cotal modo si conseguiva un risparmio di spesa capace a compensare quell'aumento di stipendio che consigliai contemporaneamente di fare e pel decoro della Magistratura, e per dare una gradualità maggiore negli avanzamenti; e si otteneva di render più raro e transitorio il caso dell'aggregazione ad una Corte dei titolari a quella estranei, che poi recano imbarazzo, nell'atto delle promozioni che vanno facendosi.

Queste mie vedute furono trovate giuste, e dietro le cose allora esposte avvennero gli aumenti sanzionati col Decreto dei 17 maggio decorso.

Mi permetto ora di sottoporre all'approvazione dell'E. V. l'annesso Decreto col quale il Consiglio dei Ministri, per l'organo mio, intende di rassegnare le sue proposizioni dirette a completare il personale delle due Corti di Appello di Firenze e di Lucca; ed in esso vedrà come le mie previsioni siansi verificate.

Li 18 Giugno 1859.

E. Poggi.

Norme sul dazio-consumo de' vini e degli oli in Livorno.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Notificazione del 7 Marzo 1837;

Considerando che l'Articolo VII della medesima sottopone i vini e gli oli forestieri che s'introducono in Livorno per la via di mare al pagamento della Gabella di consumo, tanto nel caso in cui quei generi siano destinati all'uso della popolazione del Portofranco, quanto nell'altro nel quale vogliano introdursi nel Territorio riunito;

E volendo far cessare un tal sistema che estende il pagamento della Gabella di consumo ad articoli che effettivamente non vengono consumati nell'interno della Città;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. A contare dal dì della pubblicazione del presente Decreto, e in deroga dell'Articolo VII, e in quanto occorra anche dell'Articolo X, della Notificazione de'7 Marzo 1837, i vini e gli oli forestieri saranno sottoposti al dazio-consumo in Livorno nel solo caso in cui giungendovi di sopra mare saranno destinati alla consumazione in quella Città.

Art. 2. Quando il vino forestiero e l'olio d'oli-

va, giunti in Livorno, vorranno farsi passare immediatamente nel Territorio riunito, l'Uffizio Doganale della Bocca del Porto ne rilascerà l'accompagnatura per uno degli altri Posti Doganali della Cinta, dove pagheranno la Gabella d'introduzione, o saranno consegnati, secondo i casi, a manifesto obbligatorio per una delle Dogane principali.

Art. 3. Allorchè finalmente si vorrà far godere ai generi suddetti il benefizio del deposito nei Magazzini pubblici, o respettivamente nei pubblici Bottini, verranno diretti con la opportuna accompagnatura a quelli Stabilimenti, dai quali potranno estrarsi, o con il pagamento del Dazio-consumo se debbano consumarsi nella Città, o con accompagnatura tanto per sopra mare, che per l'interno della Toscana.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Sospensione di un Delegato per negligenza d'ufficio.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Autorità Politiche le quali mancano al proprio dovere non tanto nella vigilanza per prevenire i disordini quanto nella prontezza a farli cessare e a reprimerli, devono essere tosto punite per esempio alle altre Autorità, e per rassicurare i Cittadini che il Governo non tollera veruna debolezza nei funzionari cui e affidata la quiete pubblica.

Considerando che ieri sera il Delegato del Quartiere di S. Giovanni, Pietro Carli, sebbene conoscesse che in via Calzaioli erano stati circa le ore 6 pom., affissi dei Bullettini clandestini, non desse immediatamente l'ordine di remuoverli e di ricercare gli autori e non facesse nemmeno rapporto al Prefetto di questa trasgressione, per lo che fosse necessario l'ordine del Ministro dell'Interno a fare eseguire la Legge, decreta:

Art. 1.° Il Delegato del Quartiere S. Giovanni, Pietro Carli, è sospeso per un mese dall'esercizio del suo impiego e il suo stipendio, per questo tempo, sarà ritenuto dalla Depositeria a vantaggio della guerra d'Indipendenza.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti e Sottoprefetti sul contegno del governo nella manifestazione dei voti della Toscana.

Illustrissimo Signore,

Dall' Articolo pubblicato nel *Monitore* N.° 148. V. S. Ill.ma vedrà quale sia il contegno che il Governo intende osservare relativamente all' espressione dei voti sull' unione della Toscana colle altre provincie d' Italia, liberate dalla dominazione e dalla preponderanza austriaca, sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

È preciso dovere degli Agenti del Governo lo uniformarsi in tutto a queste massime. Perciò eglino dovranno invigilare con ogni cura affinchè la espressione di questi voti non trascenda nè a manifestazioni tumultuarie nè a dissidii, per cui venga meno il rispetto che ciascuno deve alle persone, ai diritti, alle opinioni dei suoi concittadini.

Quando gli argomenti della persuasione riuscissero inefficaci, sarebbe obbligo di V. S. Ill.ma di usare tutta l'autorità di cui la Legge l'investe affine di prevenire ogni disordine; ma anzichè questo rimedio estremo contro un male, dal cui timore ci assicurano il senno e la temperanza del popolo toscano, converrà adoperare molta operosità nello illuminare le menti e dimostrare quanto male si comporrebbe l'unione fra gl'italiani delle diverse provincie dividendo quelli che sono già uniti; nel mettere in chiaro come questo errore, colpevole in ogni tempo, sarebbe sacrilego oggi, perchè impedirebbe ai toscani di raccogliere le forze ed i pensieri verso la guerra destinata a farci ottenere la liberazione d'Italia, vanamente desiderata per tanti secoli, e ricondurrebbe in trono quella dinastia, la cui ristorazione sarebbe per noi un danno ed una vergogna; avrà cura V. S. Ill.ma nello stesso tempo di far conoscere come debbano essere liberissime le manifestazioni di quei voti.

Se altri accusasse il contegno del Governo, che non prende parte a questi atti, V. S. Ill.ma spiegherà come coloro, che ora sono incaricati del Governo della Toscana, abbiano per primo dovere di astenersi, da ogni atto, che oltrepassi i limiti del mandato, che dal Re Vittorio Emanuele venne affidato al suo Commissario: e nello stesso tempo V. S. Ill.ma dichiarerà che essi respingono come una calunnia l'imputazione di voler contrastare al voto della nazione, mantenendo quelle divisioni di territorio, per cui l'Italia fu impedita dal prender luogo fra le nazioni indipendenti; o di menomare l'omaggio al Re Vittorio Emanuele, il cui nome simboleggia

l'indipendenza, l'unione, la libertà dei popoli italiani. V. S. Ill.ma farà comprendere in pari tempo come, astenendosi dall'ingerirsene, il Governo assicuri maggiore autorità, e quindi maggiore efficacia a quegli atti, che debbono esprimere un voto dei cittadini, affatto libero e spontaneo; carattere che non avrebbero allorchè quelli venissero iniziati o suggeriti per consiglio dei Governanti, anzichè per azione propria dei cittadini e delle Magistrature che hanno ufficio di rappresentarli.

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno

Li 19 Giugno 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Nuovo ingaggio pei vecchi soldati.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che questa sì nobil parte della grande famiglia Italiana deve continuare a concorrere con tutti i suoi mezzi alla grande opera del riscatto comune ed apportare alla santa Guerra Nazionale che si combatte il suo giusto tributo di sforzi e di sacrifizi, accrescendo quanto più sia possibile ed alimentando il proprio esercito testè uscito in campo,

Decreta:

Art. 1. A tutti quelli che hanno servito per l'addietro nelle Truppe Toscane come Soldati, Caporali e Bassi Uffizlali, è data facoltà di tornare sotto le Bandiere purchè non abbiano oltrepassata l'età di anni 40 compiti, e possano giustificare la buona loro condotta, tanto durante il tempo del prestato servizio, che dopo.

Art. 2. Gli ammogliati e vedovi con figli impuberi saranno pure ammessi purchè i primi riportino il consenso della moglie, ed i secondi dieno prova dl aver provvisto alla sorte dei figli.

Art. 3. Coloro che vorranno profittare della facoltà come sopra stabllita dovranno presentarsi dentro quindici glorni dal dì della promulgazione del presente Decreto, muniti dei documenti necessari a giustificare quanto è prescritto nei due precedenti Articoli, ad uno dei Comandi delle Piazze di *Firenze*, *Lucca*, *Livorno*, *Pisa*, *Siena*, *Arezzo*, *Prato*, *Pistoja*, *Volterra*, *Piombino*, *Grosseto*, *Orbetello*, *Portoferrajo*, *Viareggio*, *Porto Santo Stefano*, *Isola del Giglio*.

Art. 4. Ripresentandosi sotto le Bandiere i Caporali e Soldati riceveranno tosto che saranno inscritti ad un Corpo, a titolo di premio per una sol volta Francesconi trenta.

Art. 5. Sarà restituito il grado respettivo a coloro che ne erano investiti, per lo che ai Bassi Uffiziali il premlo, di cui all'Articolo precedente, sarà ridotto a Francesconi venti. A tutti sarà poi valutato il tempo del servizio precedente, all'effetto dei

diritti che il servizio medesimo può loro conferire a suo tempo, sia per la loro ammissione nei Veterani, sia per il godimento delle pensioni nei casi, modi e tempi fissati dalla Legge.

Art. 6. Il nuovo ingaggio s'intenderà limitato durante la Guerra, con facoltà di continuare il servizio anche dopo.

Art. 7. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li venti Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente della Guerra
De Cavero.

Commissione sopra gli studi pratici delle leggi.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che mentre una Commissione sta occupandosi del riordinamento e della riforma degli Studi universitari sembra congruo il provvedere nel tempo stesso a dare un migliore indirizzo agli Studi pratici che si devono intraprendere dai giovani addottorati nella facoltà legale, prima d'essere ammessi all'esercizio delle professioni di Procura-

tore e di Avvocato; poichè i sistemi sinquì osservati non soddisfano pienamente al bisogno della istruzione dei praticanti, i quali sono lasciati senza guida e metodo uniforme nell'assumere il tirocinio forense;

Considerando che difettoso pure apparisce l'ordinamento stabilito per l'abilitazione agli impieghi maggiori della Magistratura col Decreto del 12 Ottobre 1851 il quale mentre ha per iscopo di formare degli abili istruttori di processi criminali e dei giovani esperimentati nella scienza penale, trascura di provvedere agli Studi delle discipline civili, più difficili per la loro estensione e profondità di quello non siano le criminali, e di assicurarsi della valentìa degli aspiranti agli impieghi in queste materie importantissime in cui più frequentemente si esercitano i Magistrati;

Considerando che a riparare agli inconvenienti notati è opportuna la nomina di una Commissione la quale presi in esame gli ordini vigenti, attenda a correggerli e migliorarli, provvedendo in un modo più soddisfacente e più largo alla istruzione della gioventù che intraprende le pratiche legali, ed agli esperimenti che debbono dare della loro capacità;

Considerando che può riuscire di molta utilità io autorizzare questa Commissione a mettersi in comunicazione con l'altra che sta occupandosi della riforma degli Studi universitari;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll'incarico di rivedere, correggere e migliorare i sistemi

e le Leggi riguardanti gli Studi pratico-legali da farsi dagli Aspiranti all'esercizio delle professioni di Procuratore e di Avvocato non che agli impieghi maggiori dell'ordine giudiciario, e quelle pure riguardanti gli esperimenti ed esami, a cui si sottopongono i praticanti per dar saggio non dubbio della loro capacità.

Art. 2. Questa Commissione potrà ove lo creda opportuno, mettersi in comunicazione con l'altra istituita dal Governo provvisorio con Decreto del dì 30 Aprile 1859 pel riordinamento delle Università Toscane.

Art. 3. Sono nominati a far parte della medesima i signori:

Celso Marzucchi Procurator Generale presso la Corte d'Appello di Firenze,

Flaminio Severi Consigliere alla Corte di Appello di questa Città,

Avv. Giov. Batt. Giorgini Professore della Università di Siena,

Cav. Avv. Ranieri Lamporecchi,

Avv. Ferdinando Andreucci.

Art. 4. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 20 Giugno 1859.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Commissione per una legge sul Notariato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel territorio Lucchese sussistono tuttavia Ordini, e discipline notarili diverse da quelle del restante della Toscana, e sembri ormai opportuno di far cessare quello stato innormale di cose,

Considerando che nello Studio da farsi per la unificazione di questo importante ramo di Legislazione, apparisca altresì utile l'esaminare quali miglioramenti possano introdurvisi facendo anco cessare l'inconveniente di vedere tenuti fermi per l'esercizio del Notariato, i Circondari delle Ruote Civili quantunque soppresse da lunghissimo tempo;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll'incarico di preparare una proposta di Legge generale sul Notariato.

Art. 2. Sono chiamati a comporre la predetta Commissione i signori:

Cav. Giovanni Evangelista Fabrini Soprintendente al pubblico Archivio dei Contratti di Firenze,

Bartolommeo Luigi Gabbrielli Direttore dell'Archivio degli Atti notariali e giudiciali di Lucca, e

Cavalier Dott. Lorenzo Gargiolli.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 20 Giugno 1859.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Concorda coll'originale esistente nell'Archivio della Segreteria Generale del Governo della Toscana.

Il Segretario generale
C. Bianchi.

Galleria e Libreria di Palazzo Pitti, Museo e Officina de' lavori di Pietre dure, dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Galleria, e la Libreria del Palazzo dei Pitti, il Museo di Fisica e Storia Naturale, e l'Officina dei Lavori in commesso di Pietre dure, dipenderanno d'ora in poi dal Ministero della Pubblica istruzione.

Art. 2. Tutti gl'impiegati di questi Stabilimenti saranno sottoposti come gli altri Impiegati dello Stato alle regole amministrative, ed agli ordini del Ministero suddetto.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno, ed il Ministro dell'Istruzione pubblica sono incaricati in quanto loro spetta dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Il Corpo della Gendarmeria dipende dal Ministero di Giustizia e Grazia, per il servizio dell' Autorità Giudiziaria.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a prevenire il dubbio che potrebbe nascere al seguito del Decreto del 12 Giugno stante diretto a regolare le competenze ed attribuzioni dei Ministeri della Guerra e dell'interno sopra la Gendarmeria, è duopo dichiarare come la

medesima non cessi di dipendere dal Ministero di Giustizia e Grazia per tuttociò che si riferisce al servizio dell'Autorità Giudiziaria,

Decreta:

Art. unico. È tenuto fermo il disposto del regolamento del 10 Aprile 1856 relativo al Corpo della Gendarmeria per tuttociò che riguarda la dependenza della medesima dal Ministero di Giustizia e Grazia, per le incombenze di Polizia Giudiziaria e per le esecuzioni degli Ordini e Decreti dell'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

Rettificazione del Ministro degli Affari Esteri di Toscana a un discorso del Ministro d'Inghilterra in Toscana.

(23 Giugno)

Un dispaccio del Ministro plenipotenziario d'Inghilterra in Toscana, diretto al Conte di Malmesbury in data del 2 Giugno, e pubblicato nel *Times* del 18 dello stesso mese, rende conto di una conversazione intervenuta fra il prelodato Diplomatico ed il sottoscritto.

Il sottoscritto deplora che nel riferire al suo Governo la conversazione medesima il signore Scarlett, tratto senza dubbio in inganno dalla memoria, gli abbia attribuito delle opinioni che non sono le sue, e delle espressioni che egli non ha mai proferite; essendosi il sottoscritto limitato a dichiarare che alle tante impossibilità del ritorno della Dinastia Lorenese in Toscana bisognava aggiungere anche quella che proveniva dal rifugio da essa cercato in Austria e dalla sua permanente dimora colà.

C. Ridolfi.

Dichiarazione sulle dimostrazioni contro gli Svizzeri pei fatti di Perugia.

(23 Giugno)

Al pari della popolazione il Governo è stato commosso e contristato dai fatti di Perugia, dei quali ricadrà l' onta e il danno su chi li promosse e non sull' Italia. Ma degli atti barbari commessi fuori delle leggi di guerra e contro persone inermi da una Milizia accogliticcia che usurpa il nome di Svizzera, non è da farsi carico alla forte nazione antica custode di libertà fra le Alpi e il Reno. Il Governo Svizzero già da molto tempo ha ripudiato le condotte militari coi governi esteri, e anch'oggi protesta contro un abuso di nome che tenta di far vergogna al carattere nazionale. Nelle passate sventure italiane la Svizzera concedendo asilo agli emigrati, diede già prove non dubbie del suo amore all'Italia; ed in Toscana abbiamo moltissimi cittadini di quella repubblica, i quali sempre si associarono alle nostre manifestazioni nazionali. Non vogliamo adunque confondere nomi e cose disparatissime, nè dei mali che patirono i nostri fratelli di Perugia, tener responsabili gli Svizzeri di Toscana e la loro nazione. Le vicende dell' impresa, alla quale si è accinta l' Italia, non possono esser sempre liete. Prepariamoci a sopportare le triste con forte animo; e senza perderci nelle stolte ire di parte, adoperiamoci a costituire una patria libera da ogni straniero signoria, e da ogni straniere sussidio usato a mantenerla.

Dichiarazione sopra una riforma della Legge sul Reclutamento militare.

(24 Giugno)

Il Ministero dell' Interno, mosso dai lamenti universali che ha eccitato in Toscana la legge vigente sul Reclutamento Militare, ha dato incarico al Consiglio di Stato di riprenderla in esame e riformarla. Il Consiglio ha avuto per istruzione di modificare tutte quelle disposizioni le quali senza giovare allo scopo della Legge, impongono formalità e gravami insopportabili alle popolazioni specialmente delle campagne. Il Governo nel presente stato di guerra, non vuol certamente privarsi dei mezzi risoluti che la Legge gli offre per crescere l'esercito; ma intende che le popolazioni non siano aggravate oltre quello che dalla stretta necessità è richiesto.

Riordinamento degli Ufizi Telegrafici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che lo sviluppo del servizio telegrafico specialmente in alcuni Ufizj principali dello Stato ha raggiunto tali proporzioni da non potere essere esaurito dal personale assegnato dal Ruolo normale de' 6 Gennajo 1857 attualmente in vigore;

Considerando che le provvisioni degli Impiegati stabilite dal detto Ruolo normale sono equamente al di sotto della importanza, della responsabilità e della fatica del servizio di quelli Ufizj;

Considerando d'altra parte che in alcuni altri Ufizj telegrafici toscani di minor conto ad ognuno dei quali sono oggi addetti due Impiegati, il servizio può essere sodisfatto senza danno da un Impiegato solo;

Volendo provvedere al personale che manca in alcuni Ufizj principali, e ad una retribuzione più equa del servizio col minore aggravio possibile della Finanza;

Visto il Ruolo normale de' 6 Gennajo 1857 e i successivi Decreti coi quali veniva determinato il personale degli Ufizj telegrafici istituiti dopo quell'epoca;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. Sono istituiti: un nuovo posto di Quarto Telegrafista di 1.ª Classe, e due nuovi posti di Telegrafista di 2.ª Classe, e un nuovo posto di un terzo Inserviente nell'Ufizio telegrafico di Palazzo Vecchio in Firenze.

Un nuovo posto di un secondo Telegrafista di 2.ª Classe nell'Ufizio telegrafico del Palazzo del Governo in Livorno.

Un nuovo posto di un secondo Telegrafista di 2.ª Classe nell'Ufizio Telegrafico di Porta Fiorentina a Pisa.

Art. 2. Sono soppressi i posti di Telegrafista di 2.ª Classe nell'Ufizio telegrafico di Terontola, e in quello di Pietrasanta; come pure sono soppressi i posti di Assistente abilitato nei tre Ufizj telegrafici di S. Giovanni in Val d'Arno, di Pontassieve, e di Viareggio.

Art. 3. È approvato il Ruolo normale dell'Azienda dei Telegrafi di Toscana unito al presente Decreto, di cui fa parte integrante, colle provvisioni respettivamente ivi determinate per ognuno dei posti esistenti.

Art. 4. Quanto alla sorveglianza e al mantenimento delle Linee Telegrafiche restano ferme le due squadre istituite col Decreto de' 5 Decembre 1858 e composte delle Guardie mobili e Cantoniere ad ognuna di esse respettivamente assegnate fin qui.

Art. 5. È però istituito un nuovo posto di guardia mobile colla mercede giornaliera di Lire due addetta alla linea Telegrafica di Siena e da aggregarsi alla prima delle due squadre esistenti.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venticinque Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,
R. Busacca.

Dichiarazione contro turbolenze prodotte da gare municipali.

(25 Giugno)

L' Italia è chiamata dalla Provvidenza alla impresa più grande che possa assumere una gente quella di farsi nazione. Al cospetto di tale opera le puerili gare fra terra e terra, fossero pure gare di patriottismo, quando recano scandalo e discordie sono più che dissennatezze, sono miserabili prove di non sapersi inalzare alla grandezza del destino italiano. A queste contese di campanile non dicesi dare importanza in farne affare di Stato. Se si tradurranno ad Atti colpevoli saranno puniti dai Tribunali; il pubblico disprezzo punirà le altre. Il Governo come è sollecito a divulgare nel *Monitore* tutto quanto i privati operano in pro dell' Italia, così farà divulgare que' Borghi che in questi solenni momenti di operare gagliardo e tranquillo, non sono trattenuti da vergogna dal farsi turbatori dell' universale concordia, e l' Italia saprà qual giudizio proferirne, e di qual nome rimeritarli.

Ammissione de' Volontari, d' ogni provincia d' Italia nell' esercito toscano.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l' Arruolamento de' Volontarj nel Corpo comandato dal generale Mezzacapo è chiuso;

Considerando la convenienza di non rimandare delusi quei generosi Italiani, che dalle diverse provincie della comune patria nostra, con lodevole slancio qui convengono all'oggetto di prender parte alla guerra dell'Italiana Indipendenza.

Considerando infine il bisogno per la Toscana di accrescere quanto più sia possibile le file del proprio Esercito,

Decreta:

Art. 1. Saranno ammessi all'Arruolamento nei Corpi dell'Esercito Toscano tutti quei Volontarj, a qualunque Provincia d'Italia dessi appartengano, purchè per qualità fisiche e morali debitamente constatate, siano ravvisati idonei alle armi, abbiano compito almeno il 17.° anno di età, e non oltrepassino i 40 anni pur compiti.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato di diramare le istruzioni necessarie all'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventisei Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente
Decavero.

Istruzioni dirette ai Comandanti di Piazza e dei Corpi Militari, per la esecuzione del Decreto sull' Arruolamento dei Volontarj.

(26 Giugno)

§ 1. Riconosciuto che il Volontario ha l' età non minore di 17 anni, e non maggiore di 40, che è munito di documenti che attestino delle buone qualità morali, lo sottoporrà in sua presenza ad una visita medica, e riconosciuto idoneo al servizio Militare, lo arruolerà, e se è fuori di Firenze, lo dirigerà al Comandante di questa Piazza, munito dei fogli di via, trasmettendogli al tempo stesso, per mezzo del Corriere, il Certificato di accettazione (Arruolamento).

§ 2. La Commissione residente presso il Comando della Piazza di Firenze, e composta del Comandante stesso della Piazza Presidente,

di un Maggiore
di un Capitano
di un Tenente
di un Sotto Tenente
} Membri

si riunirà ogni qual volta avrà avuto luogo l' Arruolamento di qualche Volontario, sia in Firenze, che presso gli altri Comandanti, esaminerà se gli individui presentati siano realmente idonei alle armi, sentito il parere di un Medico o Chirurgo Militare.

§ 3. Se la Commissione giudicherà regolare l' Arruolamento, l' individuo sarà tostamente diretto

al Deposito del 1.° Reggimento dei Cacciatori Volontarj.

§ 4. Il Comandante del Deposito farà a sua volta visitare da un Chirurgo del Corpo l'individuo ricevuto, e quando venga confermata l'idoneità sua, farà compilare il certificato di ammissione (incorporazione) e lo invierà al Commissario di Guerra per la di lui vidimazione.

§ 5. Se la Commissione, od il Comandante del Deposito, non riconoscessero l'individuo idoneo, ne riferiranno tostamente al Ministero pei provvedimenti che saranno del caso.

Il Ministro Reggente
DE CAVERO.

Aumento dell'assegno ai soldati in tempo di guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le discipline volte a tutelare l'interesse del pubblico erario, e quello del soldato, se in pace sono il fondamento di una ben regolata amministrazione militare, lo sono viepiù in guerra in cui lo sciupìo, lo spreco, e gli abusi si producono molto più facilmente;

Considerando che le somministrazioni alle Truppe in campagna del vestiario, della biancheria, e della calzatura a durata e scadenza determinata, an-

zichè per addebito sulle respettive masse individuali, se in apparenza presenta l'aspetto di una più grande facilità e semplificazione, riescirebbe in pratica complicatissimo e difficile, renderebbe impossibile ogni sindacato, aprirebbe largo accesso agli abusi ed alle frodi, e disinteresserebbe il soldato alla cura ed alla conservazione del proprio equipaggio;

Considerando che la esperienza di vicini eserciti che hanno più di noi esperimentato la guerra, ha sanzionato come il migliore fra i sistemi che si potrebbero adottare, quello si è appunto di continuare ad imputare sulla massa del soldato gli effetti che a lui vengono distribuiti, salvo ad accrescergli in tempo di guerra l'assegno pel di lui vestiario, in considerazione del maggior consumo cui va soggetto;

Decreta:

Art. 1. Le Truppe poste sul piede di guerra, dal dì che saranno ammesse al godimento delle competenze di Campagna, riceveranno anco un supplemento giornaliero individuale di soldi due e denari cinque che sarà accreditato alla massa respettiva, in compenso del maggiore uso cui vanno soggetti gli oggetti di vestiario, biancheria e calzatura, cadenti a debito della stessa massa.

Art. 2. Sarà prontamente compilato uno speciale regolamento per l'amministrazione e contabilità delle Truppe in campagna.

Art. 3. Ogni e qualunque disposizione preesistente sulla massa individuale delle Truppe che fosse contraria al presente s'intenderà ed è abrogata.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventisette Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Marina militare Toscana sul piede di guerra.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. La dichiarazione emessa col Decreto del 15 Giugno 1859 che la truppa toscana nel varcare i confini dello Stato onde prender parte alla guerra dell' Indipendenza Italiana, era posta sul piede di guerra agli effetti dell' amministrazione della giustizia penale militare, viene estesa agli equipaggi della Marina militare Toscana che sono in spedizione.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li trenta Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. De Cavero.

Legge per l'esecuzione in Toscana della Convenzione sanitaria internazionale concordata a Parigi il 3 Febbraio 1852.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come la Convenzione internazionale concordata a Parigi il 3 Febbraio 1852 dai Delegati degli Stati Europei, sodisfi al bisogno di sottoporre a principii uniformi la Legislazione sanitaria delle diverse Nazioni, e sia insieme un omaggio reso alla civiltà dei tempi che vuole eguaglianza di provvedimenti in ciò che tocca l'interesse comune dei popoli;

Considerando che la Francia e gli Stati Sardi hanno ormai applicato e ridotto a legge le norme nel Congresso sanitario di Parigi stabilite;

Considerando come in Toscana, sebbene la Convenzione Sanitaria di Parigi e il Regolamento annesso fossero ratificati con Decreto del 21 Aprile 1853, pur tuttavolta non se ne era prescritta legalmente l'osservanza;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La Convenzione internazionale sanitaria, e l'annesso Regolamento firmati a Parigi il 3 Febbraio 1852 e ratificati con Decreto del 21

Aprile 1853 debbono aver piena ed intiera esecuzione in Toscana.

Art. 2.° A datare dal 1.° Agosto prossimo venturo resta abolito il Dipartimento di Sanità Marittima in Livorno, e vengono soppresse le attribuzioni dagli attuali Consiglieri al Dipartimento anzidetto.

Art. 3. Le competenze e le attribuzioni tutte in materia sanitaria marittima, sin qui devolute al Dipartimento Sanitario di Livorno, sono riservate al Governo della Toscana, e poste sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, al quale spetterà di stabilire i periodi di quarantena e revocarli.

Art. 4. Il Ministero dell'Interno esercita la sua autorità nei Porti e nel Littorale della Toscana per mezzo di un Direttore e di Agenti Sanitarii locali.

È istituita una Direzione del servizio sanitario marittimo in Livorno, avente giurisdizione sopra tutto il Littorale di terraferma della Toscana e delle Isole che ne dipendono.

Gl'Impiegati dell'Amministrazione Sanitaria sono divisi in Commissari di Sanità, Sotto Commissari ed aggiunti.

Art. 5. Sono Agenti di Sanità nei luoghi di ancoraggio del Littorale marittimo i Capitani dei Porti e Spiagge, o gli Amministratori della Marina mercantile, delegati dal Ministero dell'Interno.

Nei luoghi di ancoraggio dove non esistesse Capitano di Spiaggia od Amministratore di Marina potrà essere delegato, come Agente di Sanità, l'impiegato delle Dogane.

Digitized by Google

Del Consiglio Sanitario.

Art. 6. È creato nella Città di Livorno un Consiglio sanitario marittimo.

Questo Consiglio sarà composto:

Del Governatore di Livorno, Presidente;

Del Gonfaloniere della Città di Livorno;

Del Comandante della Marina e Capitano del Porto;

Del Direttore Sanitario;

Del Presidente della Camera di Commercio;

Del Direttore delle Dogane;

Di due membri del Consiglio Comunale nominati dal Consiglio medesimo;

Di due Capitani marittimi nominati dalla Camera di Commercio;

Del Medico addetto alla Direzione di Sanità marittima;

Di un Medico dell'Ospedale Civile di Livorno nominato dal Consiglio Comunale.

Art. 7. I Membri del Consiglio Comunale e i Capitani marittimi si rinnuovano ogni triennio: ma possono anche essere confermati.

Art. 8. Il Consiglio di Sanità marittima si aduna almeno una volta al mese.

Le sue dellberazioni vengono prese a maggiorità di voti.

La presenza di sei membri, oltre il presidente, basta per render vallde le deliberazioni.

Art. 9. Il Consiglio Sanitario marittimo ha le seguenti attribuzioni:

1.° Invigila sul servizio sanitario marittimo e fa rapporto al Ministero dell'Interno tanto sulle irregolarità che fosse per scuoprire, quanto sui miglioramenti da introdursi nel regime sanitario.

2.° Delibera in sedute straordinarie tenute a richiesta del Presidente o del Direttore Sanitario sui casi, che ad esso venissero dai medesimi sottoposti.

In caso di disparere fra il Direttore Sanitario ed il Consiglio ne viene immediatamente riferito al Ministero dell'Interno. Tuttavia in caso di urgenza il Direttore potrà, sotto la sua responsabilità, adottare quei provvedimenti provvisori che crederà opportuni per la sanità pubblica, e per il bene del servizio, ma dovrà subito renderne conto al Ministero stesso.

3.° Dà al Ministero dell'Interno i pareri che gli sono chiesti sulle materie attinenti al servizio sanitario marittimo.

Art. 10. Un Commissario di Sanità di prima classe esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.

Del Direttore Sanitario.

Art. 11. Il Direttore Sanitario è Capo del servizio.

Sono posti sotto la sua dipendenza tutti gli Agenti ed Impiegati dell'Amministrazione sanitaria, dei Lazzeretti, e di altri Stabilimenti quarantenarj.

Art. 12. Le Patenti di Sanità ed i permessi di Cabotaggio sono rilasciati dal Direttore.

Art. 13. Il numero degli Agenti e degli Impiegati dell'Amministrazione Sanitaria marittima tanto nei Porti e Spiagge, quanto nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarj, e le paghe e i vantaggi di cui dovranno godere, saranno ulteriormente stabiliti con apposito Decreto.

Art. 14. In conformità degli Articoli ottavo della Convenzione e centodieci del Regolamento internazionali, il Governo farà procedere, almeno ogni biennio, ad una ispezione sanitaria dei Porti, e specialmente dei Lazzeretti e di altri Stabilimenti sanitari per mezzo d'Inspettori straordinarii, ai quali incomberà l'obbligo di verificare se nell'andamento del servizio sanitario, relativamente al personale ed al materiale, siansi introdotti abusi, e di ragguagliarne poi il Governo con analogo Rapporto, nel quale dovrà pure essere espresso il loro parere sul modo di porre riparo agl'inconvenienti di cui avessero riscontrato la esistenza.

Dei diritti Sanitarj.

Art. 15. A datare dal 1.° Agosto prossimo venturo tutti i bastimenti, tanto nazionali, quanto esteri, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei Porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

1.° Soldi dieci per ogni tonnellata le navi a vela o a vapore che abbiano toccata la Turchia Asiatica od Europea, l'Egitto, la Siria, e le Isole dell'Impero Ottomanno, e quelle provenienti dalle Americhe, e dalle Coste occidentali dell'Affrica, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buonasperanza.

2.° Soldi cinque per ogni tonnellata, ogni altra nave proveniente dall'estero.

3.° Soldi uno per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero, i piroscafi provenienti da porti e littorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al secondo paragrafo di questo Articolo, salve le riduzioni d'uso per lo spazio occupato dalle macchine.

4.° Soldi dodici per ogni tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei loro viaggi, quei piroscafi, in corso regolare di corrispondenza con porti esteri, di una navigazione ordinaria minore di dodici ore, i quali volessero contrarre abbuonamento per sei mesi o per un anno.

Le navi provenienti dall'estero pagano la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal luogo ove hanno approdato e pagato la tassa, si conducano in altri luoghi del Littorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi.

Art. 16. I bastimenti nazionali ed esteri giunti in istato di quarantena pagano oltre la tassa di cui all'Articolo precedente, una tassa fissa di soldi uno per ogni tonnellata e per ogni giorno di stazione.

Art. 17. Le navi sì a vela che a vapore addette al Littorale dello Stato, sono dispensate dall'obbligo della Patente. Ricevono invece un permesso sanitario di Cabotaggio, per il quale pagano un diritto fisso di Lire tre ogni anno.

Art. 18. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitarj:

1.° I bastimenti da guerra.

2.° Le navi in rilascio forzato anche ammesse a pratica quando non facciano operazioni di commercio nei porti d'approdo.

3.° I battelli addetti alla pesca.

4.° Le navi addette al Cabotaggio del Littorale dello Stato.

Art. 19. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei Lazzeretti.

Art. 20. Le visite del Medico per ciò che riguarda il servizio sanitario dei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarii sono gratuite.

La cura medica delle persone in quarantena affette da malattie accidentali e comuni durante il tempo della contumacia sia a bordo che nei Lazzeretti ed altri Stabilimenti sanitarj, è intieramente a loro carico.

I poveri sono mantenuti nei Lazzeretti e curati se infermi, a spese del Governo.

Art. 21. Le mercanzie deposte e disinfettate nei Lazzeretti dello Stato sono soggette alle seguenti tasse:

Gli stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni cento libbre soldi uno;

Le quoia di qualunque specie, per ogni cento quoia, soldi venticinque;

Le pelli di montone, di capra, di vitellini, per ogni cento pelli, soldi dodici;

Le lane, i lini, le canape, i cotoni, per ogni cento libbre, soldi cinque;

La seta greggia, le stoffe e i tessuti, per ogni cento libbre, soldi trenta.

Art. 22. A datare dall'attivazione della presente Legge sono abolite quelle tasse e diritti di qualunque natura sin qui percetti a titolo di tasse sanitarie.

Disposizioni finali.

Art. 23. Alla esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo.

Art. 24. Sono abrogate in ciò che siano contrarie alla Legge medesima, le disposizioni, ordini e regolamenti fin qui nella soggetta materia vigenti.

Art. 25. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione delle presenti disposizioni.

Dato li trenta Giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Lettera che il Commissario Straordinario indirizzava al Comitato governativo di Reggio.

(1 Luglio)

Illustrissimi Signori

Graditissimo ci è riuscito l'Indirizzo, che voi, signori, pubblicaste in nome dei generosi Reggiani quando la nostra Divisione, avviandosi alla Guerra della Indipendenza, toccava la vostra città; e riuscirà graditissimo a tutti i Toscani quando, per mezzo del Giornale officiale sarà portato alla loro conoscenza.

Di fausto augurio è questo ritorno della Bandiera Nazionale donata da Reggio al Battaglione Universitario Toscano, dopo dieci anni di mal governo interno e di predominio straniero; di fausto augurio, poichè mostra che gli spiriti nazionali ardono di fiamma perenne ed incoercibile nei petti Italiani; e perchè, riprendendo le memorie delle battaglie gloriosamente pugnate, benchè infelici nell'esito, si riprende ancora più vivace quel sentimento di concordia e di fraternità tra i popoli delle Provincie d'Italia, che ci darà la forza per vincere e per farci grandi. I vincoli stretti sui campi di battaglia saranno indissolubili; e se sapremo, colà sarà fatta di molti popoli una sola Nazione.

Ringrazio intanto la bene auspicata occasione che mi dà campo di proferirmi

Di voi Ill.mi Sigg. componenti il Comitato Governativo di Reggio di Modena

Devotissimo
Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

I Pretori locali conosceranno delle domande per radiazione, restrizione e surroga d'inscrizioni ipotecarie fatte da Cause Pie o da bisogno di eccitamento per parte del Ministero degli Affari Ecclesiastici.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il sistema fin qui praticato dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, nel risolvere le domande di autorizzazione a restrizioni o radiazioni e surroghe delle iscrizioni di ipoteche generali o certe o eventuali, inscritte da Cause Pie e da Corpi Morali dal Ministero stesso dipendenti, induce inutile complicanza di lavoro e conseguente perdita di tempo, senza aggiungere in sostanza maggiori guarentigie quanto alla cautela, la quale in ultima analisi è sempre rinviata all'esame ed all'approvazione della competente Pretura Locale;

Considerando dall'altra parte che dette domande

sono di pura forma, per essere sempre ristrette nei termini di un diritto che la Legge astrattamente accorda, nè possono essere respinte, se non quando recano pregiudizio all'intereresse del creditore; e questo pregiudizio appunto non può essere riconosciuto da quel Ministero, ma deve esserlo soltanto dai Tribunali;

Considerando pertanto che miglior provvedimento sia quello di rinviare per via di precetto legislativo le sopraenunciate dimande alla giurisdizione volontaria dei Pretori locali per conoscere se vi sia o no il pregiudizio del creditore e per decretare in conseguenza; esonerando il Ministero degli Affari Ecclesiastici di eccitare quella giurisdizione volta per volta che tali domande fossero prodotte;

Decreta:

Art. 1. Le competenti Preture Locali d'ora in avanti esercitando la volontaria giurisdizione che loro è attribuita dalla Legge, conosceranno di tutte le domande per radiazione, restrizione e surroga d'inscrizioni ipotecarie nell'interesse della Causa Pia e dei Corpi Morali dipendenti dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, senza bisogno di eccitamento alcuno per parte del Ministero stesso, e risolveranno dette domande emettendo le dichiarazioni di ragione nella forma propria degli Atti di giurisdizione volontaria;

Art. 2. I Conservatori delle Ipoteche saranno tenuti ad eseguire le relative risoluzioni dei Pretori.

Art. 3. I Ministri degli Affari Ecclesiastici, di Giustizia e Grazia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Pena per trasgressione di notizie politiche false o alterate.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più premunire l'ordine pubblico dalle perturbazioni che nascono dalla facilità di spargere notizie o false o esagerate per accendere le passioni degl'incauti e de' tristi;

In aumento delle Leggi e disposizioni veglianti in proposito, e segnatamente degli Articoli 24 e 25 del Regolamento di Polizia punitiva, dei quali è richiamata la più stretta osservanza;

Decreta:

Art. 1. Chiunque spargerà notizie politiche o d'altro genere false o alterate, le quali cagionino un disturbo nella pubblica quiete sarà punito in via sommaria dai Delegati di Governo con la cercere da uno a tre giorni.

Art. 2. Se questa trasgressione sarà commessa in un luogo ove si trovino riunite più persone, od abbia dato occasione ad un concorso di gente si punirà con la carcere da tre a otto giorni.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Le pubbliche feste ed esultanze doversi fare per decreto del governo, e pene contro i trasgressori.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la dignità di un popolo libero e civile richiede che per solenne Decreto dello Stato siano ordinate le pubbliche feste ed esultanze anco per la fausta occasione di avvenimenti politici;

Decreta:

Art. 1. Spetta al Governo per organo del Ministro dell'Interno

a) il determinare il tempo, e il modo di celebrare le Feste pei grandi avvenimenti politici;

b) l'autorizzare le riunioni pubbliche, il suono d'istrumenti musicali nei luoghi pubblici, e il suono delle campane per festeggiare siffatti avvenimenti.

Art. 2. Quando alcuna delle predette feste si dovesse celebrare in luogo sacro, il Ministro dell'Interno parteciperà la sua ordinanza al Ministro degli Affari Ecclesiastici perchè ne curi l'esecuzione.

Art. 3. Chiunque senza l'ordinanza del Ministro dell'Interno farà o ordinerà feste sacre e profane, riunioni di pubblica esultanza, e il suono di campane o di strumenti musicali in pubblici luoghi, sarà punito con la carcere da uno a tre giorni dai

Delegati di Governo in via sommaria, senza pregiudizio dell'azione penale pe' reati che potessero esser congiunti a queste trasgressioni.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare ai Prefetti e Sottoprefetti per eccitare i Volontarj ad accorrere sotto la bandiera nazionale.

Illustrissimo Signore,

Nessuno ignora che il primo nostro dovere è concorrere alla Guerra, perchè in questa soltanto possiamo conquistare l'indipendenza. I Toscani non furono degli ultimi a raggiungere la Bandiera Nazionale, e molti Toscani si trovano nell'Esercito Italiano del Re Vittorio Emanuele, e molti più sono incorporati nel 5.° Corpo del valoroso Esercito Francese. Ma la Toscana non ha dato alla Guerra quel tributo che può e deve dare. La fama delle nostre vittorie invita e sgrida ancora quei giovani che rimangono nell'ozio mentre i loro fratelli si perigliano

nelle fatiche del Campo. Bisogna rafforzare quell'invito e quel rimprovero in nome della Patria e del suo maggior bene.

Questo è l'oggetto per cui io mi rivolgo a VS. Illustrissima e le commetto di adoperare ogni mezzo per eccitare sempre più gli animi onde i Volontari d'ogni parte della Toscana convengano sotto la Nazionale Bandiera. Ella si concerti tosto con tutte le Autorità del suo Compartimento, le quali sotto la sua direzione non lascino mezzo intentato per eccitare la gioventù toscana a prendere le armi. Ella mostri a tutti il dovere di cooperare alla liberazione della Patria; additi l'esempio dei Romagnuoli che vedemmo correre a migliaia a scriversi nei reggimenti arrolati sotto i nostri occhi; persuada della necessità che ha l'esercito di nuovi rinforzi; infiammi la gioventù di quel sacro entusiasmo, senza del quale un Popolo non può mai esser degno dell'indipendenza.

La cosa è grave ed urgente. Io ne fo dopo la conservazione dell'ordine la prima cura, anzi Ordine e Guerra sono cure capitali dell'ufficio a VS. Illustrissima affidato. Si accinga immediatamente all'opera, e mi informi continuamente di ciò che Ella fa in questo proposito, e dei risultati che ottiene.

In attenzione di questi ragguagli ho il vantaggio ec.

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 4 Luglio 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Circolare ai Comandanti di Piazza, e dei Corpi Militari sopra i Volontari che dalle altre provincie d'Italia venissero ad arruolarsi in Toscana.

Considerando che l'idoneità morale de' Volontari che si presentano per l'arruolamento non può venire constatata che per via di documenti;

Considerando che i Volontari provenienti da altre provincie d'Italia pressochè sempre ne sono sprovvisti, e nella impossibilità di provvederseli;

Che se perciò solo venissero repulsi, o si obbligherebbero a ritornare d'onde forse sono compromessi per fatti politici, od a ramingare per la Toscana, con pericolo della pubblica sicurezza e tranquillità, il che induce questo Ministero, a modificazione delle precedenti Istruzioni de' 26 Giugno e 1.° Luglio a questo proposito emanate, a prescrivere:

Che ove ai Comandanti di Piazza si presentassero Volontari per arruolarsi appartenenti ad altre provincie d'Italia senza carte, sieno da loro accettati semprechè idonei fisicamente alle armi, e non vi sia indizio fondato che siano malfattori, i quali giunti in Firenze saranno raccolti ad un deposito ed ivi tenuti in attesa d'informazioni sul conto loro.

Firenze li 4 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 15 Giugno ultimo decorso, onde fu soppresso il Generale Comando Supremo delle Truppe, e le attribuzioni che gli erano proprie furono concentrate tutte nel Ministero della Guerra;

Veduto l'Art. 52 della Legge Organica del 13 Febbraio 1853 sull'Arruolamento annuale, che conferiva di diritto al Generale Comandante Supremo delle Truppe la presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento,

Decreta:

Alla Presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento sarà dal Ministero della Guerra nominato un Uffiziale Generale, ed in difetto un Colonnello, od un Tenente Colonnello.

I Ministri della Guerra e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li cinque Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente
De Cavero.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Prima adunanza della Consulta di Stato.

(6 Luglio)

Stamani è stata la prima adunanza della Consulta di Stato. S. E. il Commissario Straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele, Protettore della Toscana, ha letto il discorso di apertura, e il Ministero ha letto un Rapporto sull'Amministrazione dello Stato. Poi S. E. il Commissario e il Ministero si sono ritirati. La Consulta ha cominciato le sue funzioni: ha approvato il suo Regolamento interno. Ha nominato i due Vice Presidenti nelle persone dei signori Cav. Abate Raffaello Lambruschini, e il Cav. Ubaldino Peruzzi: si è divisa in Uffizii per l'esame delle Leggi: sulla proposta del Presidente Marchese Gino Capponi ha deliberato la Risposta a S. E. il Commissario straordinario, e due Indirizzi uno a Sua Maestà il Re di Sardegna, l'altro a Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi: quindi ha affidata la stesura tanto della Risposta quanto dei due Indirizzi ad una Commissione composta dei signori:

Cav. Abate Raffaello Lambruschini
Avv. Tommaso Corsi
Avv. Giovanni Fabrizj
Cav. Prof. Carlo Matteucci
Prof. Gio. Battista Giorgini.

Il Governo ha presentato intanto all'esame della Consulta tre proposte di Decreti, una sulla Guardia

Urbana, l'altra sulla Legge Municipale, la terza sulla riforma del Codice penale.

Le suddette proposte di Decreti sono state rinviate allo studio degli Uffici per esser poi sottoposte al voto della Consulta.

Discorso letto il 6 Luglio alla Consulta di Stato dal Commiss. Straord. Carlo Bon-Compagni.

Signori,

Il Decreto delli 11 maggio che istituì la Consulta prescrive che vi si renda conto dell'andamento dell'amministrazione pubblica, e ci assicura da voi la sapienza dei consigli ogni volta che l'importanza delle materie richieda una più matura discussione. Noi veniamo a compire l'una e l'altra di queste parti. Il Ministero vi renderà conto delle cose più importanti relative all'amministrazione dello Stato. Nel formarvene il concetto terrete conto delle gravissime difficoltà dei tempi, e vi rallegrerete che questo popolo Toscano mantenendo illesa l'autorità delle Leggi e la quiete pubblica le abbia rese più agevoli a superare.

Fra gli atti del Governo passato uno dei più disastrosi fu quello che distrusse ogni vestigio di libertà comunale, onde il paese difetta di ogni rappresentanza che valga a tutelare i suoi interessi. Il Governo crede necessario restituire ai cittadini il diritto di eleggere i rappresentanti del Municipio

prescrivendo le condizioni, e ordinando le forme per cui fosse agevolato l'esercizio di questo diritto.

Il codice penale promulgato dal Governo Granducale restaurato traviò dalle massime liberali che in questa parte di Legislazione onorano da gran tempo la Toscana. Il Governo Provvisorio avvisò saggiamente che fosse debito di umanità rimettere la legislazione del paese sulla via migliore che avea da gran parte seguita, e rivendicando la gloria di non vedere la Toscana funestata dai patiboli prescrisse la revisione del Codice penale. Questa revisione è compiuta nella parte più urgente.

Le condizioni di questi tempi in cui l'esercito rivendica l'indipendenza nazionale, richiedono che coloro i quali hanno maggiore interesse a mantenere l'ordine adoperino alla sicurezza interna, e niun popolo più che il Toscano è degno della fiducia, per cui la difesa dell'ordine è commessa all'opera dei cittadini. Noi aspetteremo il vostro parere sugli schemi di legge destinati a regolare queste parti di pubblico servizio.

Signori, sono lieto che l'ufficio di cui il Re Vittorio Emanuele mi onorò, mi dia occasione di trovarmi fra voi che adoperaste ogni ora a promovere in Italia, promovendola in Toscana, la causa liberale. Le speranze d'Italia sono più prossime al loro compimento che non siano state mai, mercè alla lealtà ed al valore del Re Vittorio Emanuele; mercè all'eroico contegno di quel mirabile Esercito Piemontese che, per avere già propugnato una volta l'indipendenza Italiana, per averne tenuto alto il vessillo nei giorni della sventura, per avere accolto nelle sue file la più eletta gioventù di tutta la Pe-

nisola, è salutato come Esercito dell'Italia; mercè al potente aiuto dell'Imperatore Napoleone III e del valorosissimo Esercito Francese.

Le sorti della Toscana inseparabili da quelle della grande Patria Italiana stanno maturandosi in quel famoso quadrato di fortezze dove si raccoglie la forza principale dei nostri nemici, ma che è ora assalito con uno sforzo non ancora visto d'uomini e di apparecchi guerreschi. Colà arriverà fra breve l'Esercito Toscano, nelle cui mani sta l'onore di questa parte d'Italia. Accompagnamolo coi nostri voti e coi nostri conforti. Sarà prima cura del Governo che venga rifornito di quei sussidi e di quei rinforzi, per cui si possa dire che la cooperazione della Toscana all'impresa di Indipendenza non fu sproporzionata nè alla grandezza dello scopo, nè alla generosità d'animo che portò ad accorrere volontari sui campi di battaglia migliaia di vostri concittadini. Adoperi ciascuno di noi, adoperi Toscana tutta per conseguire il glorioso intento. Grande sforzo di disciplina si richiede perchè l'impresa non sia turbata da desiderii intemperanti o prematuri, grande sforzo è necessario per superare definitivamente un nemico vinto già in tutti gl'incontri, ma pure ancora potente e pericoloso. Procediamo risoluti nella via della abnegazione e dei sacrifizi. Saremo lieti a suo tempo di avere cooperato all'Indipendenza, all'unione, alla libertà d'Italia.

Discorso letto il 6 Luglio alla Consulta di Stato, e in nome del Ministero dal Ministro degli Affari Ecclesiastici Vincenzo Salvagnoli.

Signor Presidente, e Signori della Consulta,

La parte amministrativa della Toscana sotto il cessato Governo non era meno imperfetta della politica: questa era guastata dalle massime austro-gesuitiche, quella era disordinata da erronee pratiche e dalla mancanza di un metodo razionale. Ma se a un tratto fu spezzato il giogo austriaco, non a un tratto si può correggere la sua mala amministrazione. Il giogo fu rotto, per sempre, quando la Dinastia Austriaca con volontario abbandono dimise il supremo potere di fatto, che essa riteneva da che perdè quello di diritto coll'abolizione dello Statuto. Ma, lei partita, restavano tutti gli ordigni della macchina governativa o vecchi, o guasti, o imperfetti. Finchè l'Italia non sia ricostituita, il Governo provvisorio in 13 giorni, ed il nuovo Ministero in 54 potevano, dovevano soltanto sodisfare a due necessità imperiose, l'ordine pubblico e la guerra. L'avvenimento del 27 Aprile non fu violenza fisica, fu combattimento civile: l'occhio non vide alcuna strage, ma la mente discuoprì un gran vuoto, la mancanza assoluta d'ogni istrumento governativo. La insipienza congiunta con l'avversione a tutto quanto era nazionale aveva ridotto il granducato austriaco ad uno scheletro. Appena toccato dalla mano nazionale andò in polvere. Ma sebbene sia fausto per

un popolo che senza eccidj si dilegui un mal governo, non è senza pericolo il ritrovarsi privo d'ogni buono istituto pubblico, quando appunto gli animi incoraggiti dalla felice occasione vorrebbero in un giorno riguadagnare lo spazio perduto con l'indietreggiare di molti anni.

A questa necessità di evitare il disordine interno per conservarsi interi al supremo assetto di Italia, si aggiungeva l'altra necessità di provvedere il tributo alla guerra della indipendenza, rilegando la disciplina delle poche milizie scomposta dai moti civili, riunendo nuovi soldati, e provvedendo tutto quel che mancava per armarli e abilitarli a tener la campagna.

L'ordine fu, ed è conservato con mano ferma. Fra tante passioni e tanti intrighi, con la forza del gran concetto nazionale e della sicura coscenza di conseguirlo, furono rotte le trame de'perturbatori, dileguate le ombre de'timidi, attirati i prudenti e animosi che sanno la forza vera non stare nelle guardie pretoriane, ma nel concorso e nella costanza di tutti a volere il bene, a farlo, a mantenerlo. Molti son gli atti pubblici del Governo su ciò, gli atti non pubblicati son maggiori di numero e d'importanza, perchè il Ministro dell'Interno è instancabile nel far penetrare in tutti gli ordini dello Stato l'alto concetto della sorte offerta alla Italia di farsi grande e potente: il quale concetto estingue le idee meschine, eccita i virili proposti, e alla frivolezza delle ciance sostituisce la gravità dell'azione. Intanto per secondare l'opera conservatrice, si forma una nuova e vera gendarmeria: è proposto il decreto per una guardia di sicurezza affidata a que' cittadini che

hanno più bisogno di conservarla: è proposto il decreto perchè il voto intelligente e non la cieca sorte costituisca le rappresentanze municipali. Vennero già pubblicati decreti perchè le false notizie non destino vane apprensioni, e perchè le insidie dei perturbatori non si ascondano ancora nelle bubbliche esultanze.

Alla ricreazione dell'ordine morale ha cooperato sollecitamente il Ministro della giustizia col provvedere alla dignità della Magistratura, col preparare i Decreti per misurare le pene con la qualità de'delitti, per guarentire la fede pubblica nelle istituzioni del credito, e ne' giudizi di fallimento.

Il Ministro degli affari ecclesiastici aveva in questo proposito un'opera più vasta, sebbene meno assai appariscente. Il regno della coscienza è il più importante. Non dirò le preparazioni necessarie ad assicurarne la libertà, e insieme la libertà de'culti in modo sempre conservativo dell'ordine. Fare lo Stato laico senza che cessi di essere religioso, anzi diventando veramente religioso facendosi tollerante, non è opera da compiersi in un mese. Ma sarà compìta con tutta la fermezza che si richiede nella cosa più importante all'uomo, perchè si estende oltre questa terra. Nè il Ministro si è ristretto a preparare sì grande opera: egli non ha tralasciato e non tralascerà veruna occasione di operare praticamente ed estesamente. Ha preveduto i mali che possono venire dalla turbazione delle coscienze per abuso del ministero ecclesiastico, ora specialmente che gli atti del Governo temporale del Papa danno ampia materia al giudizio della pubblica opinione. Per prevenire il ten-

tativo ancora di questo turbamento, il Governo ha invocato il senno dell'Episcopato toscano, mentre provvedeva da se stesso alla pronta e ferma repressione di ogni reato, senza fare alcuna distinzione fra gli ecclesiastici e i laici.

Il Ministro della Pubblica Istruzione volle rianimare gl'ingegni perseguitati o avviliti dalla Dinastia decaduta, la quale temeva più d'ogni altra potenza quella della mente. Forte nel principio che più che con i premi gl'ingegni si rialzano con vendicar le ingiurie loro fatte, aprì questa strada con esempi rassicuranti. E indefessamente si occupò nel riordinare il pubblico insegnamento, come istituzione necessaria alla grandezza morale della nazione.

Così ciascun Ministero esercinando il proprio ufficio con uniformità di concetto governativo, mentre soddisfaceva (per quanto era in lui e permetteva la brevità del tempo procelloso) ai vari bisogni del Paese, cooperava al comune intento di comporre quell'ordine degli animi e delle menti, senza del quale la quiete materiale o è breve sonno, o lunga morte.

L'altra necessità predominante, e non meno grave era quella della guerra. Questa scoppiava quando si compieva l'atto del 27 Aprile. Allora la Toscana aveva la cattiva istituzione del general comando che riuniva l'uffizio del Ministero della guerra, e quello del capo della milizia. Allora la Toscana aveva settemila soldati (non contando i Cacciatori di Costa e di Frontiera), i quali avrebbero potuto entrare in campagna; ma i Bersaglieri mancavano di carabine non v'erano cariaggi, nè la provianda, nè quant'altro occorre ad un esercito per uscire dalle parate e

andare a combattere. In meno di due mesi da poca e mal accozzata milizia fu composto un esercito non grande, ma un esercito che ascese a 12,000 uomini di ogni arme, senza contare i depositi. Così fu cresciuto l'esercito di dieci battaglioni di fanteria; tre squadroni di cavalleria; di due compagnie di zappatori del genio; di due batterie di artiglieria; di un corpo di provianda con sufficente numero di uomini e di cavalli; e ordinati infine i depositi, e ordinata la creazione di nuovi corpi, i quali potranno ristorare l'esercito ed aumentarlo.

E non si ristette solo la cura del nuovo Ministro della Guerra ad aumentare la milizia, ma la corredava di tutti quei fornimenti, che sono necessari in campagna: così creava il servizio dei viveri, dei trasporti, delle poste, e quello sanitario e religioso. Finalmente per provvedere ai bisogni futuri dell'esercito, da un lato si apparecchiava grande quantità di oggetti di vestiario, di armi di più qualità, una batteria da posizione e due nuove scialuppe cannoniere; e dall'altro lato s'istituiva una nuova Scuola nel Collegio Militare per formarvi entro lo spazio di sei mesi buoni sotto-ufficiali: s'invitavano con un premio a tornar alle bandiere sotto-ufficiali e soldati, che le avevano abbandonate per capitolazione compiuta; e si faceva un nuovo appello al patriottismo della gioventù, perchè corresse volontaria sotto le armi, e si fornisse per cotal modo incremento all'esercito.

Il Re Protettore univa intanto le nostre milizie al 5.° Corpo del valoroso esercito francese: e una colonna dei nostri è già discesa nei campi lombardi; dove la prima prova del redivivo valore militare dei

Toscani gli accenderà maggiormente a combattere in modo da gareggiare di valore co' Francesi e da compiere il gran destino d'Italia.

Tutto questo apparecchio di provvedimenti civili e militari non potrebbe reggere se non fosse sostenuto dalla finanza. Il suo presente stato è in condizioni particolari, e richiede un' esposizione compiuta, che il Ministro da cui è retta si propone presentare da se stesso alla consulta. Noi qui ne faremo un breve cenno

Prospero pare lo stato della Finanza, perchè il debito pubblico è piccolissimo in paragone delle forze economiche del Paese e confrontato con quello degli altri: pare anche moderato il Bilancio presuntivo, edito dal cessato governo. Ma il giudizio che si fa guardando la superfice delle cose non regge addentrandovisi. Occorrono nuovi fondi, perchè la guerra e un miglior reggimento esigono maggiore spesa. Diminuire dunque non si può l'uscita, si può togliere molti abusi, ma le necessità delle giuste spese durano, e altre sopraggiungeranno. Crescer l'entrata non si può senza una riforma generale di tutte le imposte. Questa non è opera da imprendersi ora che la guerra assorbe tutte le cure del presente, e non fa conoscere distintamente il nostro avvenire. Convien dunque fare oggi il bene possibile e riservare il meglio al poi. Ecco le massime regolatrici: modificare la macchina finanziaria e non rifarla: non gravare il Paese di nuove imposte se non nell'estrema necessità: ottenere dal credito quel che manca al Bilancio: esser larghissimi alla guerra e parchi in tutto il resto.

Il Bilancio del cessato governo era illusorio dando

un avanzo di L. 85,100. Rifatto il Bilancio del solo semestre dal Luglio al Dicembre di quest'anno, dà un disavanzo di circa dieci milioni.

Questo disavanzo non proviene, come alcuno potrebbe credere, soltanto dai lavori di pubblica utilità, i quali non son compresi nel Bilancio dato alle stampe ma in parte massima deriva da un debito fluttuante formato nel peggior modo, cioè da Cambiali a varie scadenze, le quali al 31 Dicembre 1858 ascendevano a L. 6,761,980. Oltre a ciò la Finanza ha un debito ingente con la Cassa de' Risparmi. Di questi debiti si poteva in altri tempi differire il pagamento: ora bisogna effettuarlo subito.

Nel Bilancio vecchio le spese della milizia non erano comprese che per l'assegnamento ordinario. Il Bilancio nuovo, facendo il calcolo del più ristretto assegnamento straordinario, presagisce un maggior disavanzo.

Per far fronte a quest'impegni non si può ricorrere che al credito. La difficoltà di un imprestito che potesse fornire i fondi a tutto il 1860 non nasce tanto dalle angustie finanziarie dell'Europa quanto dalla ristrettezza del tempo. Bisognava cominciare da guadagnare tempo per provvedere dauaro. Nè guadagnar tempo si poteva che con parziali provvedimenti, i quali saranno partitamente esposti dal Rapporto speciale del Ministro delle Finanze. Il più grande e il più felice fu trovato quello delle Cedole Comunali. Bisognava creare un titolo superiore ad ogni eccezione, spendibile in Toscana, e spendibile immediatamente. Il frutto dovea regolarsi non sui prestiti a lunga scadenza, o non rimborsabili; bensì su quelli a scadenza breve, ed avuto riguardo alle

condizioni dell'attual mercato. Le Cedole Comunali, quali furon divisate, erano il titolo migliore, poste le presenti condizioni. Il rimanente sarà fornito dal nuovo prestito, e se la Provvidenza prosegue ad aiutare l'Italia, abbiamo ragione di sperare che riusciremo. Allora tutte le difficoltà saran vinte: e, ristabilita la pace e costituita la nazione libera, non vi sarà un debito impossibile a sopportare e ad essere estinto in tempo non lungo.

Per questi brevi cenni il Ministero si confida aver dimostrato che non gli mancò l'animo per sostenere il grave incarico, finchè la Consulta non venisse a crescergli le forze con l'appoggio della sua saggezza e del suo affetto alla causa nazionale.

RICASOLI
RIDOLFI
POGGI
BUSACCA
SALVAGNOLI
DE CAVERO.

Sospensione del licenziamento dei Cacciatori Volontari di Costa e Frontiera.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nelle circostanze eccezionali in cui versa l'Italia conviene ritenere le forze vive militari ad alimentare l'Armata combattente, e che non è perciò conveniente di moltiplicare i distaccamenti;

Considerando per altra parte esservi dei forti, delle coste marittime e dei luoghi ove sono Istituti penitenziari che non si possono sguarnire affatto di forza armata,

Decreta:

Art. 1. In tutti quei luoghi ove i Cacciatori Volontari di Costa e Frontiera non vennero peranco sciolti ne sarà sospeso il licenziamento sino a nuova disposizione.

Art. 2. Da questo giorno cesserà quindi per essi di aver forza di Legge il Decreto de' 2 Giugno scorso che ordinava lo scioglimento preaccennato.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li sei Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Aumento dello Stato Maggiore della Marina.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 9 Aprile 1858 onde fu stabilito il Quadro Normale della Marineria Militare:

Considerando che tale Quadro venne fissato in tempi assai diversi dai presenti, e che lo stato attuale di Guerra esige un più ampio sviluppo nello Stato Maggiore della Marina, onde più convenientemente equipaggiare non solo i nostri Legni, ma ancora quelli che ne vennero graziosamente ceduti in uso dal Governo Sardo,

Decreta:

Fino a che la Marina Militare Toscana non riceva altro aumento, al Quadro dello Stato Maggiore di essa, stabilito col Decreto del 9 Aprile 1858, viene intanto sostituito quello di

Capitani di Fregata	1
Capitani di Corvetta	3
Luogotenenti di Vascello di 1.ª Classe .	4
Luogotenenti di Vascello di 2.ª Classe .	5
Sottotenenti di Vascello . . .	9
Aspiranti di 1.ª Classe	10
Uffiziali di Maggiorità	4
Medici Chirurghi di 1.ª Classe . .	1
Medici Chirurghi di 2.ª Classe . .	4

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li nove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Circolare ai Comandanti di Piazza e dei Corpi Militari, per facilitare il servizio militare.

(10 Luglio)

È stato determinato tra questo Ministero e quello dell' Interno che a facilitare l' accettazione dal servizio Militare presso i Comandanti di Piazza intervenga il Prefetto o Sotto Prefetto, o suo Delegato residente nel luogo ove tali accettazioni avvengono.

Ed a maggiormente facilitare tali accettazioni si avverte che quando gli individui sono dotati di particolare robustezza potranno essere accettati non ostante eccedano di qualche anno la fissata età di anni 40, e che rispetto alle condizioni morali si ricuseranno coloro soltanto che fossero noti per cattivi ed incorreggibili soggetti e segnatamente se avessero subìto condanne infamanti.

Per tutti gli altri si sarà alquanto più andanti in considerazione delle circostanze straordinarie in cui versiamo, e nelle quali anzi tutto importa di avere uomini, onde alimentare l'esercito combattente.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Provvedimento sopra la mendicità viziosa.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è dovore dell'Autorità Governativa di correggere la viziosa mendicità,

Decreta:

È richiamato in vigore il Regolamento sulla mendicità pubblicato con la Notificazione del dì 18 Decembre 1815 salve le modificazioni che appresso:

a) Le competenze delle quali erano investiti i già Commissari di Quartiere in Firenze, in ordine all'Art. V di detto Regolamento, vengono per li effetti contemplati nell'Articolo stesso, attribuite alle respettive Delegazioni di Governo.

b) Alla Truppa dei Veterani di che nel successivo Articolo VI del Regolamento medesimo, è sostituita, per la osservanza ed esecuzione di esso la Gendarmeria, la quale per ciò che riguarda il

servizio speciale delle Cascine dell'Isola, verrà coadiuvata costantemente dalle Guardie delle Cascine predette.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Gli Archivi di Stato e la Galleria delle Statue si pongono sotto la dipendenza della Pubblica Istruzione.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere razionale che gli Archivi di Stato e la Galleria delle Statue, come istituzioni che servono all'incremento degli studi storici ed artistici, siano posti sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. La Soprintendenza Generale agli Archivi di Stato e la Direzione della Galleria delle Statue passeranno, a datare dal 16 stante, dalla dipendenza del Ministero delle Finanze, del Commercio e de' Lavori pubblici sotto quella del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici e quello della Pubblica Istruzione, ognuno per la parte che gli spetta provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li undici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Sospensione del congedo assoluto ai bassi ufficiali e soldati fin dopo la pace.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel tempo di guerra in cui versiamo riesce di troppo grave scapito al servizio dello Stato privare l'Armata dei Militari, che dopo avere acquista la necessaria istruzione ed essersi accostumati alla disciplina, vengono licenziati per termine di Capitolazione;

Visto che per le stesse considerazioni nel 1848, ad imitazione di quanto vien praticato da vicine Potenze, sospendevasi il rilascio del Congedo assoluto ai Bassi Ufficiali e soldati cui spirava la respettiva Capitolazione,

Decreta:

Non sarà rilasciato il Congedo assoluto ai Bassi Ufficiali e Soldati per termine di Capitolazione se non sei mesi dopo che sarà conchiusa la pace.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li dodici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Intimazione ai sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali e per il residuo pagamento e per il cambio dei titoli provvisori coi definitivi.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti i Decreti del Governo della Toscana del dì 9 e 10 Giugno 1859 relativi alla emissione delle Cedole Comunali;

Ordina:

Articolo unico. A partire dal dì quindici Luglio corrente, i Sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dependenza restano respettivamente tuttavia a dare o alla Cassa della Depositeria Generale, o a quella dei Camarlinghi Comunitativi, secondochè si sono verso l'una, o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle Ricevute provvisorie con i titoli definitivi, e così con le Cedole suddette.

Il Cav. Direttore dei Conti della Depositeria Generale è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente Ordinanza.

Digitized by Google

Data in Firenze li dodici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Segretario del Ministero
E. Raveggi.

Relazione del Ministro dell'Interno a S. E. il Commissario straordinario sulle disposizioni prese verso le persone addette alla cessata Corte granducale.

Eccellenza,

La Dinastia nell'abbandonare la Toscana nei 27 Aprile di quest'anno, lasciò pure nell'abbandono tutte le persone addette alla sua Corte. Ma lo Stato non poteva restare indifferente alla improvvisa infelicità di così gran numero di persone, ed il Governo Provvisorio col Decreto del 29 Aprile ordinò che continuasse l'Amministrazione che aveva fino allora provveduto alle persone addette alla Corte.

Il Governo del Re Protettore Vittorio Emanuele col Decreto del 5 Giugno prossimo passato stabilì che si procedesse con temperamenti equitativi a regolare definitivamente la sorte delle persone che furono addette alla Corte. La Commissione che da quel

Decreto fu nominata, ha presentate le sue proposizioni, le quali mi son fatto carico di esaminare con la maggior attenzione, per fissar poi le norme regolatrici della Risoluzione definitiva, che sottopongo all'alto giudizio dell'E. V. col Decreto che dovrà renderle esecutorie.

Gli uffici e i servigi nella cessata Corte erano differenti così per la qualità dell'opera prestata come per la qualità delle persone che dovevano prestarla. Sembra però equo e prudente il procedere con varie distinzioni, e dividere tutto il personale in varie categorie per assegnare a ciascuna uno speciale trattamento.

Nella prima categoria sono da porsi quelle persone che rivestivano le Cariche della cesssata Corte Granducale.

Queste cessarono dal loro ufficio appena cessò la Corte colla partenza della I. e R. Famiglia. E come sarebbe indecoroso il suppore che la retribuzione data dal Principe alle Cariche della sua Corte fosse un vero correspettivo del servizio aulico, così è da ritenere che ogni retribuzione cessasse col cessare dell'onorificenza. Ma da questa regola debbonsi eccettuare quelle persone alle quali era stata conferita la Carica per utili servigi resi al Paese, o che coprendo quel posto per un lungo corso di tempo hanno dovuto fondatamente ritenere che costituisse uno stabile loro collocamento. A queste persone che figurano in una Nota speciale segnata (*A*) vien conservato lo stipendio che hanno fin qui goduto.

La seconda categoria comprende quelle persone che quantunque addette alla Corte e poste sui Ruoli dei suoi Impiegati, pure prestavano tale servigio da

offrir ragione per equipararle agli Impiegati dello Stato. Alle persone di questa categoria comprese nella Nota (*B*) sembra giusto che siano liquidate le pensioni secondo le norme stabilite per gl'Impiegati dello Stato.

La terza categoria comprende quelle persone, le quali nel servizio della Corte esercitavano una nobile professione, quali erano i Professori dell'Arte salutare, gl'Istitutori ed i Maestri. A tutti questi sarà conservato lo stipendio che godevano al 27 Aprile, con che i Medici continuino a prestare gratuitamente l'opera loro a quelli Impiegati della Corte che avevano il diritto di averla, e che continueranno a figurare sui Ruoli dell'Amministrazione Generale. Ai Maestri che non avevano stipendio fisso, sarà fatta un'equa tassazione dal Ministro dell'Interno secondo la Nota (*C*).

La quarta categoria finalmente comprende tutti i Familiari e Domestici della Corte, qualunque fosse il servizio che prestavano. Fra questi alcuni ve ne sono che col cessare della Corte cessarono da ogni ingerenza, e ve ne sono altri ai quali ingerenze più o meno estese sono rimaste. Ai primi compresi nella Nota (*D*) verrà liquidata una Pensione. Per questa la norma di un equitativo temperamento dovrà desumersi dal tempo del servizio in modo che trenta anni di servizio dieno titolo a ricevere in pensione la totalità dello stipendio; e inferiormente ai 30 anni per ogni anno di servizio si riduca a pensione un trentesimo del loro attuale stipendio; ai secondi compresi nella Nota (*E*) sarà mantenuto lo stipendio finchè dureranno le provvisorie ingerenze, ma se in questo tempo troveranno da impiegarsi presso pri-

vati, sarà loro liquidata definitivamente la pensione con la stessa regola di un trentesimo dello stipendio per ogni anno di servizio.

Tutte queste liquidazioni si faranno dall'Amministratore dei Palazzi e Ville dello Stato, sopra le note di ciascuna categoria approvate e firmate dal Ministro dell'Interno, il quale deciderà inappellabilmente ogni dubbio e ricorso.

Una categoria peraltro rimarrebbe fuori dalla presente divisione del personale addetto alla cessata Corte, e sarebbe quella del personale della Cappella; a questa è provveduto con un Decreto speciale che unito al presente ho l'onore di presentare alla sanzione dell'E. V.

Sono pure esclusi dai provvedimenti proposti tutti gli impiegati della Corte ducale di Lucca, la sorte dei quali essendo stata definitivamente fissata, non poteva ricevere oggi variazione alcuna.

A queste disposizioni relative alle diverse categorie sopraindicate fanno seguito alcune disposizioni generali comprensive tutte le persone che risentiranno gli effetti della generosità dello Stato. Principale tra esse è quella che riserva sempre al Governo la facoltà di valersi dell'opera delle persone che avranno pensione o stipendj dallo Stato, e impone loro l'obbligo di non assentarsi dalla Toscana senza uno speciale permesso del Ministro dell'Interno.

Per compire finalmente tutto quello che vi era sempre di mal definito nei provvedimenti precedenti, il Decreto stabilisce che le pensioni e assegnazioni fisse, pagate fin qui dalla Cassa della cessata Corte, si continueranno a pagare dall'Amministrazione dei Palazzi e Ville dello Stato, discaricandone la com-

missione nominata col Decreto del 3 Maggio prossimo decorso, alla quale Commissione non rimarrà ora altro incarico, oltre quello di distribuire i sussidj eventuali, secondo i Ruoli approvati, e corretti dal Ministero dell'Interno.

Li dodici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti e Sottoprefetti per illuminare e guidare l'opinione pubblica in Toscana dopo la pace di Villafranca.

Illustrissimo Signore,

La notizia telegrafica sulla pace conclusa fra Sua Maestà l'Imperatore de'Francesi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria sebbene parli d'una Federazione italiana, non ne dice i particolari. È ben naturale che su ciò siano per formarsi molte supposizioni. Finchè queste sieno mosse dal desiderio che tutti abbiamo del bene della Italia, Ella non vi scorgerà alcun pericolo per l'ordine pubblico. Ma così non potrebbe essere, quando i partiti ne facessero un pretesto di discordia e di turbamento. Ella prevenga ogni tentativo assicurando che il Governo riposa nella lealtà del Magnanimo Protettore Re Vittorio Emanuele, e nella saviezza dei Potentati che devono intervenire per regolare le conseguenze della pace

secondo le necessità e i voti dell'Italia. Il Governo ha creduto opportuno mandare a Torino persone di sua fiducia per conoscere il vero essere delle cose, e per procedere in ogni cosa d'accordo col governo del Re.

Il Paese ha ora il più alto dei suoi doveri, quello di serbare dignitosamente il suo senno e le sue forze per l'assetto definitivo della Italia. Ogni atto d'impazienza e molto più ogni disordine sarebbe atto di pessimo cittadino, nemico della Patria. Il Governo quanto più sono gravi i momenti, tanto più è fermo nell'allontanare ogni pericolo delle perturbazioni di qualunque siasi specie, e da qualunque parte venissero.

Ella seguiti queste determinazioni con costante operosità. Dia subito le istruzioni necessarie ai suoi subalterni; si concerti con le persone notevoli, e faccia con tutti i modi penetrare in ogni classe di Cittadini la persuasione che l'opera diretta a ottenere condizioni da rendere la pace, quanto più è possibile, vantaggiosa alla Nazione sarebbe interrotta dalle più piccole improntitudini.

Ho l'onore di ripetermi con particolare ossequio

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 12 Luglio 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Proclama per la pace di Villafranca.

TOSCANI!

Le nuove di avvenimenti, che troncano le più belle speranze, addolorano tutti i cuori.

Il Governo partecipa alla vostra costernazione; ma noi non dobbiamo abbandonarci a questa, dobbiamo aspettare di avere notizia dei fatti non per anco conosciuti nei loro particolari; dobbiamo stringerci insieme per mostrare con la nostra fermezza che siamo degni di essere Cittadini di una patria indipendente e libera. Finchè ci rimanga questa fermezza non avremo perduto tutte le nostre speranze.

Già sono per partire i nostri inviati a Torino, all'oggetto di sapere la vera condizione delle cose. Ora anche la manifestazione del dolore non sarebbe che un aggravio del male. — Conserviamo l'ordine, che è più che mai necessario alla salvezza della Patria.

Domani si adunerà la Consulta: con Essa il Governo alzerà la voce della Toscana a Vittorio Emanuele, in cui riposa ogni nostra fiducia.

La Toscana non sarà contro il suo volere e i suoi diritti, riposta sotto il giogo nè l'influsso austriaco.

Firenze, tredici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

V.° Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Provvedimenti sulle persone addette alla cessata Corte granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a tenore dei Decreti del 29 Aprile e 5 Giugno dell'anno corrente, sia da provvedere in modo equitativo alle persone già addette alla Cessata Corte,

Decreta:

Art. 1. Le persone rivestite delle Cariche della cessata Corte non hanno diritto ad alcuna prestazione dal 27 Aprile decorso. Sono però eccettuate per giuste cause le persone di questa Categoria designate nella Nota (*A*) annessa al presente Decreto, le quali continueranno a ricevere dalla Depositeria dello Stato quanto fin qui percipevano dalla Cassa di Corte.

Art. 2. Dal 27 Aprile decorso le persone che seguirono la Corte perderono ogni titolo per riscuotere i loro stipendj, e però tanto da esse quanto dalle persone non comprese nell'eccezione stabilita nel precedente Articolo, la Depositeria ripeterà quanto avessero indebitamente percetto dopo quel giorno.

Art. 3. Tutte le persone comprese nella Nota (*B*) annessa al presente Decreto saranno considerate come Impiegati dello Stato, e si applicherà ad esse la Legge vigente sulle pensioni civili ed a

tale effetto sono fin d'ora rinviate davanti la Corte dei Conti.

Art. 4. Ai Medici e Chirurghi addetti alla cessata Corte saranno conservati gli stipendj che godevano il 27 Aprile, con che per altro i Medici della famiglia continuino il servizio medico gratuito verso tutti gl'Impiegati della Corte che erano in diritto di averlo. Eguale trattamento avranno i Maestri ed Istitutori ed a quelli fra essi, che non avevano stipendio fisso, ne sarà determinata la cifra dal Ministro dell'Interno secondo la Nota (*C*).

Art. 5. Di tutti i familiari ed inservienti della cessata Corte quelli che avranno anch'oggi qualche ingerenza di cui non si possa precisare la durata, e che si trovano compresi nella Nota (*D*) conserveranno provvisoriamente i loro stipendj; quelli poi che sono rimasti senza nessuna ingerenza, indicati distintamente nella Nota (*E*) riceveranno tanti trentesimi del loro salario, quanti erano gli anni del loro servizio al 27 Aprile. In caso di morte le loro vedove avranno diritto al terzo della pensione liquidata ai loro mariti. Se per altro i primi troveranno da occupare utilmente la loro persona presso privati cittadini sarà loro liquidata definitivamente la pensione con la regola stabilita in questo medesimo Articolo.

Art. 6. Le liquidazioni delle pensioni alle persone contemplate nel precedente art. 5.° si faranno dall'Amministratore sulle note speciali dei compresi in ciascuna categoria, approvate e firmate dal Ministro dell'Interno, al quale competerà il diritto di risolvere inappellabilmente ogni ricorso.

Art. 7. Nella liquidazione delle pensioni si porrà in calcolo lo stipendio e le pensioni fisse ad esso aggiunte senza tener conto delli emolumenti di qualunque natura fossero che rimangono aboliti fin d'ora per tutti indistintamente, salvo quanto si dispone nel seguente articolo.

Art. 8. Le medicine che erano fin qui somministrate gratuitamente a tutti gli addetti alla Corte saranno convertite in una prestazione fissa in danaro da determinarsi, che si repartirà fra coloro, ai quali sono conservati gli stipendi o liquidate le pensioni.

Art. 9. Tutti gli addetti alla cessata Corte ai quali lo Stato conserva gli stipendi o liquida le pensioni nei modi sopra stabiliti, rimarranno in piena disponibilità del Governo, che potrà adoperargli in in pubblico servizio, nè potranno assentarsi dalla Toscana senza permesso, sotto pena di perdere lo stipendio e la pensione.

Art. 10. Nessuna innovazione è fatta sulle persone già addette alla Corte Ducale di Lucca, le quali continueranno a ricevere gli stipendi e pensioni che fin qui godevano.

Art. 11. Sono confermati i Ruoli delle pensioni, ed elargizioni fin qui pagate dalla Cassa della Corte, salve le eccezioni che saranno fatte sui Ruoli medesimi. Queste pensioni ed elargizioni si pagheranno da qui innanzi dall'Amministratore Generale dei Palazzi e Ville dello Stato.

Art. 12. Le ingerenze della Commissione nominata col Decreto de' 3 Maggio dell'anno corrente si limiteranno alla distribuzione dei sussidi ed elargizioni eventuali.

Art. 13. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Luglio milleottecentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

Provvedimenti sulla Cappella della cessata Corte granducale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 29 Aprile e 5 Giugno di quest'anno e il Decreto di questo stesso giorno sulla sistemazione definitiva delle persone già addette alla cessata Corte,

Decreta:

Art. 1. La Cappella del Palazzo Pitti è chiusa.

Art. 2. I lasciti della Principessa Cristina Moglie di Ferdinando Primo De' Medici e de' Coniugi Poli e Corticelli per la celebrazione di 1200 Messe all'anno con l'elemosina di paoli due per ciascuna sono conservati a carico dello Stato e saranno soddisfatti nel modo inferiormente stabilito.

Art. 3. I Cappellani conserveranno i loro titoli e distintivi e perciperanno dalla Depositeria dello Stato quell'assegno che percipevano dalla Cassa della cessata Corte.

Art. 4. Le Messe di che nell'Articolo secondo saranno repartite alle Cure di patronato dello Stato, le quali sono meno provviste.

Art. 5. I Professori di Musica già addetti alla Cappella di Corte riscuoteranno dalla Depositeria dello Stato lo stipendio che ricevevano dalla Cassa della Corte con che cessino tali prestazioni quando venissero provvisti di un equivalente impiego.

Art. 6. I Ministri dell'Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° *Il Ministro degli Affari Ecclesiastici*
V. Salvagnoli.

Circolare ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi e Piazze per protrarre a tempo indeterminato l'arruolamento dei congedi di Bassa Forza.

L'arruolamento dei Congedati di Bassa Forza, al quale in ordine al Decreto dei 20 Giugno decorso (Articolo 3.°) era stato assegnato un termine perentorio, viene protratto ad epoca indeterminata fino a nuove disposizioni.

Firenze, 13 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Costituzione della Guardia Nazionale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la miglior difesa del paese in tempo nel quale il nostro Esercito è assente sia lo stesso paese che vegli indefessamente alla quiete interna e accorra con le armi cittadine a reprimere coloro che tentassero di turbarla

Decreta:

Art. 1. §. 1. Potrà per ordinanza del Ministro dell'Interno esser formata una Guardia Nazio-

nale, dovunque si giudichi necessario alla sicurezza ed alla quiete pubblica.

§. 2. Per il numero, e per il modo della formazione di questa Guardia, l'Autorità Governativa locale, dietro le Istruzioni del Ministro dell'Interno, procederà di concerto con l'Autorità comunale.

Art. 2. La Guardia Nazionale così formata, quando sia in attività di servizio avrà tutte le prerogative ed i caratteri della forza pubblica: lo ingiuriarla, il disobbedirle, il resisterle sono delitti punibili delle stesse pene che le vigenti Leggi minacciano in caso d'ingiurie, disobbedienza e resistenza agli Agenti della forza suddetta.

Art. 3. Dove a giudizio dell'Autorità Governativa e Municipale non si creda per le speciali circostanze del luogo tenere altra norma, la Guardia Nazionale non si comporrà che di nativi dello Stato, o ivi domiciliati da dieci anni, i quali nella respettiva Comunità sieno possidenti di beni stabili, o esercenti professioni, e arti liberali, o capi di negozio, o bottega, immuni da ogni condanna criminale per delitti veri e propri, o da ogni sottoposizione alla vigilanza di polizia, e della età dai ventuno ai cinquanta anni compiti.

Art. 4. Il Servizio della Guardia Nazionale è obbligatorio: ne sono però esentati

a) gli Ecclesiastici

b) i Militari in attività permanente

c) i Consoli e Vice Consoli dei Governi esteri riconosciuti in Toscana

d) I Giudici ordinari di qualunque Tribunale

e) i Funzionari del Pubblico Ministero

f) i Ministri di Stato, i Governatori, i Prefetti, i Consiglieri di Governo e di Prefettura, e i Sotto-Prefetti

g) i Segretari dei Ministeri e del Consiglio di Stato

h) i Pretori Civili e Criminali e i loro Cancellieri, i Delegati di Governo e loro Coadiutori, i Pretori Civili, e generalmente tutti quelli che per il loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica

i) i Gonfalonieri nel territorio della respettiva Comunità, ed i Cancellieri Ministri del Censo

k) i Medici e Chirurghi condotti, gli Speziali addetti ai pubblici Spedali, e quelli dei luoghi ove sia un'unica Spezieria

l) i Maestri di pubbliche Scuole giornaliere ove non abbiano un sostituto

m) le Guardie di finanza, quelle di sanità, e i Commessi di pubblica vigilanza

n) gl'impiegati nel Telegrafo e nelle Strade ferrate e gli addetti al Corpo dei Pompieri.

Art. 6. Il Servizio della Guardia Nazionale è personale: è proibita ogni sostituzione, salvo che fra padre e figlio, fratello e fratello previa per altro la necessaria permissione dell' Uffiziale Superiore locale in attuale comando.

Art. 6. La Guardia Nazionale avrà o l'Uniforme o il distintivo prescritto nel Regolamento da farsi dal Ministro dell' Interno. Ciascuno individuo ad essa addetto dovrà provvedersi a sue spese l' Uniforme o il distintivo, e dovrà respettivamente portarli ogni qualvolta sia in attività di Servizio. L'armamento sarà fornito a carico dello Stato.

Art. 7. La Guardia Nazionale dipende dai Ministro dell'Interno: non potrà prendere le Armi e riunirsi senza l'ordine dell'Autorità Governativa locale.

Art. 8. La bandiera della Guardia sarà la nazionale: nella lista bianca avrà lo stemma della Comunità a cui appartiene.

Art. 9. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale saranno nominati dal Commissario Straordinario sulla proposizione del Ministro dell'Interno: i bassi Ufficiali dal Prefetto del respettivo Compartimento sulla proposizione del Gonfaloniere del Comune.

Art. 10. È vietato alla Guardia Nazionale fare indirizzi o petizioni, e deliberare e riunirsi illegalmente.

Art. 11. Il Ministro dell'Interno potrà sospendere o nei casi più gravi sciogliere la Guardia Nazionale ove non ubbidisca agli ordini delle Autorità locali, si immischi negli atti propri delle Autorità Governative, Municipali, Amministrative o Giudiciarie, ovvero si riunisse illegalmente, e deliberasse per fare indirizzi o petizioni.

Art. 12. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L S) E. Poggi.

Deliberazione della Consulta di Governo sotto dì 14 Luglio.

Stamane la Consulta di Governo si è adunata. Il Ministero le ha fatto delle comunicazioni. Noi non abbiamo avuto il processo verbale; ma possiamo pubblicare un atto della più alta importanza, perchè dimostra che il Governo e la Consulta sono concordi a respingere in tutti i modi il massimo danno pubblico, cioè il ritorno della dominazione e della influenza austriaca.

La Consulta, udite le comunicazioni del Governo, persuasa che il ritorno della caduta Dinastia, come qualunque altro assetto che fosse contrario al sentimento nazionale, sarebbe incompatibile col mantenimento dell'ordine in Toscana, e getterebbe in Italia il seme di nuovi sconvolgimenti, opina che il Governo

1.° Faccia i più premurosi uffici presso S. M. l'imperatore dei Francesi, e si adoperi anche presso le altre grandi Potenze, perchè nel determinare le sorti di questa parte d'Italia si abbia riguardo alla libera manifestazione dei suoi legittimi voti.

2.° Perchè questi voti siano legalmente manifestati a suo tempo da un'Assemblea di Rappresentanti del Paese, ponga in esecuzione la Legge elettorale del 1848; e ordini frattanto la formazione delle Liste elettorali.

3.° Si rivolga a S. M. il Re Vittorio Emanuele perchè gli piaccia conservare il Protettorato della Toscana, anche dopo la conclusione della pace e fino all'ordinamento definitivo del Paese.

A dì 14 Luglio 1859.

Deliberato ad unanimità di voti nell'Adunanza di questo giorno.

Per il Presidente
Ubaldino Peruzzi Vice Presidente.

Il Segretario consultore
E. Galeotti.

Attivazione della Legge Elettorale del 3 *Marzo* 1848.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tra i Pareri dati dalla Consulta al Governo avvi pur quello che debbasi attivare la Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 procedendo alla formazione immediata delle Liste Elettorali;

Considerando che tale Parere ha per iscopo di provvedere il Paese d'una Assemblea di Rappresentanti, la quale possa emettere un Voto legittimo sulla sorte definitiva della Toscana;

Considerando che le dichiarazioni fatte da S. M. l'Imperatore Napoleone III e quelle emesse nel Parlamento Inglese dai Ministri della Regina, assicurano che si terrà conto dei voti espressi nei modi legittimi dagl'Italiani;

Considerando che a questo solo provvedimento non si arresta il Governo, il quale ha inviato e invierà Rappresentanti alle Corti di Europa per far valere i bisogni e i diritti della Toscana;

Considerando che tutto ciò resterebbe inutile se non fosse religiosamente conservato l'ordine pubblico, poichè qualunque siasi perturbamento scemerebbe l'importanza del voto da emettersi, e ci toglierebbe l'assistenza, sia per parte del Re Vittorio Emanuele, il quale non mancherà di fare quanto potrà in favor nostro, sia per parte degli altri Potentati che non possono voler disgiungere l'assestamento dell'Italia dalla pace europea;

Decreta:

Art. 1. La Legge Elettorale del 3 Marzo 1848 è applicata per la elezione dei Rappresentanti della Toscana che devono emettere il voto sopra la sorte futura dello Stato.

Art. 2. I Prefetti procederanno immediatamente a ordinare ai Gonfalonieri di formare senza ritardo le Liste Elettorali.

Art. 3. Un successivo Decreto stabilirà tutto ciò che riguarda i termini e le norme per una sollecita formazione delle Liste Elettorali.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Dichiarazione sopra il Proclama di Napoleone III dopo la guerra.

(15 Luglio)

L'Imperatore Napoleone III annunziò nel suo proclama che l'Italia diverrà per la prima volta una nazione, e che la riunione della Lombardia al Piemente crea alla Francia un potente alleato. Egli aggiunge che i governi rimasti estranei al movimento, o *richiamati ai loro possedimenti* comprenderanno la necessità di salutari riforme. Queste parole non possono riferirsi a ristorazioni imposte, ma a voti dei popoli che richiamino spontaneamente i Principi. Ipotesi che in Italia non si può prevedere possibile, ma che all'estero si ammette da quelli che ignorano le condizioni nostre, e che forse l'im-

peratore non poteva apertamente escludere senza suscitare i mali umori di una fazione pur troppo ancora potente. Apparterrà agli Italiani provare col senno e con la concordia che così fatte ristorazioni non sarebbero possibili se non fossero imposte da una forza tale che non fosse dato contrastarle: e quest'uso della forza sarebbe una violenza che non poteva cadere in animo all'Imperatore nell'atto che a consolare l'Italia dal dolore di vedere la Venezia lasciata sotto lo scettro austriaco, la assicura che per lei incominciano sorti migliori, e che diviene per la prima volta una nazione: nell'atto che al Piemonte salutato come alleato naturale della Francia assicura un incremento di potenza, sarebbe questa una derisione crudele se si condannasse ad essere spettatore di ristorazioni imposte a popoli che dichiararono di volersi unire con lui. Quella sinistra interpretazione delle parole dell'Imperatore ripugnerebbe alla solenne promessa fatta nel proclama di Milano, di assicurare l'espressione delle volontà popolari; ripugnerebbe alla dichiarazione fatta da Lord Russell che si terrebbe conto dei voti regolarmente espressi dai popoli italiani; ripugnerebbe al principio riconosciuto da tutta l'Europa, quando esplorò il voto degli abitatori dei Principati Danubiani. Durerebbe una condizione di cose che fu dichiarata incompatibile con la quiete d'Italia, e che la guerra combattuta da Vittorio Emanuele e da Napoleone III intese a distruggere per sempre: quella cioè che tenne finora una parte d'Italia sotto governi che non reggendo senza gli interventi stranieri, diedero continua occasione alle rivoluzioni.

Un esemplare d'ogni scritto stampato in Toscana dovrà consegnarsi alla Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura, ed uno alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'Art. 6 della Legge sulla Stampa del 17 Maggio 1848, una copia d'ogni scritto stampato in Toscana deve, nel tempo e termine e sotto le comminazioni ivi stabilite, consegnarsi alla Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura;

Considerando che questa disposizione restò in gran parte senza effetto per non essere stato ordinato che la consegna di questa copia si facesse a chi per suo ufficio ha il mandato di fare eseguire la Legge;

Considerando che la Biblioteca Magliabechiana, che è la principale di Firenze, a differenza delle Biblioteche provinciali, serve non solo agli abitanti di Firenze, ma serve a tutta la Toscana, la cui gioventù da ogni provincia qui accorre per cagione di Studi e per il tirocinio necessario alla abilitazione in diverse professioni;

Considerando che deve riuscire aggravio ben lieve per gli Stampatori di tutta Toscana il consegnare, oltre la copia delle opere da essi pubblicate per la Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura, una copia ancora per la Biblioteca Magliabechiana;

In correzione ed ampliazione dell'Art. 6 della Legge sulla stampa del 17 Maggio 1848;

Decreta:

Di ogni scritto stampato in Toscana sarà dovuta una copia alla Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura; ed altra copia sarà dovuta dalle Stamperie fuori della Capitale alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze. Ogni Stampatore dovrà fare la consegna di dette copie al Procuratore del Governo presso il Tribunale di Prima Istanza del Circondario, nel quale lo Stampatore risiede, entro dieci giorni da quello della pubblicazione. In caso di ritardo lo Stampatore soggiacerà ad una multa di Lire trenta per ciascuna copia non consegnata.

Non è fatta innovazione alcuna quanto ai Periodici, in ordine ai quali gli obblighi degli Stampatori rimangono quali sono per la Legge del 17 Maggio 1848.

I Ministri di Giustizia e Grazia e della Pubblica Istruzione sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Variazioni e disposizioni nella Legge Elettorale del 3 Marzo 1848.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 15 Luglio corrente che ordina l'attivazione della Legge del 3 Marzo 1848;

Considerando che l'urgenza di convocare l'Assemblea dei Rappresentanti obblighi ad abbreviare i termini assegnati dalla Legge del 3 Marzo 1848 per la formazione delle Liste Elettorali, ed a fare alcune variazioni e disposizioni volute dalle specialità del presente stato delle cose;

Decreta:

Art. 1. S'intende attivato con la Legge del 3 Marzo 1848 anco il Decreto del 26 Aprile dell'anno stesso.

Art. 2. Il Gonfaloniere che presiede il Collegio Elettorale ai termini dell'Art. 53 della precitata Legge del 3 Marzo esercita il diritto di Elettore nel Collegio stesso.

Art. 3. Entro otto giorni dal presente Decreto, i Gonfalonieri avranno formato le Liste Elettorali nei modi prescritti dall'Art. 14 all'Art. 20 della Legge predetta.

Art. 4. Il Possessore di beni stabili che potrà esercitare il diritto elettorale in un luogo diverso da quello della sua dimora, dovrà rimettere una dichiarazione in iscritto alla Cancelleria della Comunità ove intende dare il suo voto, ed un'altra simile alla Cancelleria della Comunità ove ha la sua dimora, entro sei giorni dal dì della pubblicazione del presente Decreto; resta fermo in ogni rimanente il disposto dell'Art. 12 della Legge Elettorale.

Art. 5. Le Liste appena compilate saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento, o al Sotto-Prefetto del respettivo Circondario nel termine di due giorni con le osservazioni dei respettivi Gonfalonieri.

Art. 6. Entro quattro giorni i Prefetti e Sotto-Prefetti procederanno alla generale revisione delle Liste a loro trasmesse ai termini dell'Art. 21 della detta Legge.

Art. 7. I Prefetti e Sotto-Prefetti compita tale revisione in detto termine, manderanno immediatamente le Liste purificate e corrette ai Gonfalonieri perchè esse siano affisse alla porta degli Uffizi Comunitativi, a norma e per gli effetti voluti dagli Art. 23 e 24 della Legge Elettorale.

Art. 8. Entro tre giorni dall'affissione delle Liste avrà diritto a ricorrere al Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura chiunque ne fosse stato escluso indebitamente, o inscritto inesattamente; e il Consiglio di Prefettura o di Sotto-Prefettura deciderà nel termine di tre giorni dalla presentazione del ricorso.

A quest'effetto speciale sarà formato in ogni Circondario di Sotto-Prefettura, un Consiglio

composto del Sotto-Prefetto, del Pretore, e del Delegato del luogo di residenza del Sotto-Prefetto.

Art. 9. Le Decisioni dei Consigli di Prefettura, o di Sotto-Prefettura saranno immediatamente affisse alla porta della Prefettura, o Sotto-Prefettura; e tale affissione terrà luogo di Notificazione.

Art. 10. I Giudizi del Consiglio di Prefettura e di Sotto-Prefettura sono appellabili al Tribunale di Prima Istanza del luogo ove risiedono i detti Consigli.

Art. 11. L'appello dovrà esser fatto dentro due giorni accompagnato dai documenti giustificativi e dovrà essere notificato dentro tre giorni tanto al Prefetto, o Sotto-Prefetto, quanto alla parte interessata.

Art. 12. La Sentenza del Tribunale di Prima Istanza terrà luogo di Biglietto personale per essere ammesso alla votazione, secondo l'Art. 47 della precitata Legge.

Art. 13. Due giorni dopo la spirazione del termine a pronunziare sui Ricorsi, il Prefetto, e Sotto-Prefetto invieranno ai respettivi Gonfalonieri la nota dei nomi da aggiungersi o correggersi nelle Liste Elettorali: dei quali nomi il Gonfaloniere formerà e affiggerà dentro due giorni una Lista supplementaria.

Art. 14. Gli Articoli della Legge Elettorale sono abrogati nelle parti in cui siano contrari al presente Decreto.

Art. 15. I Ministri dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sedici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell' Interno*
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare al Governatore di Livorno e ai Prefetti e Sotto-Prefetti, Delegati ec. sulla condizione politica della Toscana.

Gli inviati Toscani a Torino scrivono al Governo Toscano:

« Se la Toscana sa mantenersi nel suo buono « e vero spirito italiano, è sempre padrona dei suoi « destini; e disponendo di sè italianamente, gioverà « immensamente al compimento dei destini d' Italia. Ieri sera alle 5 Re Vittorio Emanuele, e « l' Imperatore Napoleone fecero il loro ingresso in « Torino ».

Dopo tale annunzio poche parole mi restano da aggiungere. Il paese si prepari a pronunziare dignitoso e fermo il suo voto italiano.

Il Governo ora come sempre si mostrerà quale i tempi ne chieggono; aprirà al voto nazionale del paese modi civili di manifestazione; combatterà il disordine d'onde venga, perchè il disordine è nemico d'ogni buon pensiero come di ogni deliberazione generosa e assennata, perchè il disordine disfà le forze attive d'un Popolo, e le muta in suo proprio vituperio. Conta che le autorità locali non faranno difetto alla fiducia del Governo.

Può pubblicare questo annunzio.

16 Luglio.

Il Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti e Sotto-Prefetti sui fini della istituzione della Guardia Nazionale e suoi doveri.

Illustrissimo Signore.

Il Governo della Toscana per provvedere all'ordine pubblico ha preso una grave determinazione, rimettendo alle facoltà del Ministero dell'Interno di costituire la Guardia Nazionale ovunque stimasse necessario. Non che le popolazioni dello Stato abbiano dato motivo fin qui di serie apprensioni, ma pure si è riconosciuto prudente di non abbandonarsi ad una cieca fiducia, meglio essendo sempre prevenire il male, o prepararvisi con apparecchi opportuni che deplorarlo dopo che avvenne. Di più in questi momenti è di supremo interesse che la quiete pubblica sia mantenuta, perchè ove la Toscana pretendesse di statuire i suoi futuri destini in mezzo ai tumulti perderebbe ogni riputazione, ed i suoi voti non avrebbero alcun valore presso i potentati che avranno a deliberare sulla pace e sull'assetto d'Italia. Coll'intendimento adunque che la Toscana provvedendo a se stessa aiuti per quanto può il maggior bene d'Italia, si costituisce oggi la Guardia Nazionale.

Il fine che vuolsi raggiungere deve far manifesta alla S. V. la necessità della buona composizione di una Milizia, che acquista appunto la sua forza

dai suoi componenti. Il vero patriottismo di tutti coloro che hanno vagheggiato l'idea di un ordinamento nazionale che desse sodisfazione ai voti più legittimi è oggi messo alla prova; e se la Guardia Nazionale riuscirà quello che il Governo vuole, si sarà fatto molto per mostrarci degni di essere quello che vogliamo. Le condizioni generali della pace non è in poter nostro di mutarle; ma per tutto quello che riguarda le questioni secondarie che i potentati dovranno risolvere, c'è una parte che spetta a noi, e che noi dobbiamo compiere come si conviene a popolo civile, se non vogliamo che tutta Italia ci vituperi. La Toscana dovrà a se stessa le sorti che le toccheranno, perchè dobbiamo sperare che ai voti espressi con calma, con fermezza e con unanimità l'Europa non voglia resistere, interessata com'è a non rinnuovare i dolorosi periodi di turbamenti che sempre si deplorarono nello stato d'Italia.

L'ardore che la Toscana pose già nel partecipare alla guerra, ora deve porlo nel procurarsi tutto quel più che la pace può darle, limitando i desiderii al possibile, ma in questo mostrandosi decisa e concorde.

Quando la S. V. avrà fatto comprendere questi concetti ai cittadini chiamati a far parte della Guardia Nazionale, il Governo confida che tutti sentiranno quale alto dovere loro incomba, e quali amare conseguenze verrebbero dalla mancata tutela dell'ordine pubblico. Ai termini in che siamo, coloro che si adopreranno a mantenere la calma nelle città ad assicurare la libertà dell'espressione dei pubblici voti, saranno benemeriti della patria al pari di coloro che combatterono per lei.

Fidando nel suo zelo e nella sua saviezza per il buon impianto della Guardia Nazionale mi pregio di professarmi

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 16 Luglio 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Città dove si dee costituire immediatamente la Guardia Nazionale.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la Legge del dì 14 Luglio corrente che dà facoltà al Ministro dell'Interno di ordinare la formazione della Guardia Nazionale dovunque lo giudichi necessario alla sicurezza ed alla quiete pubblica:

Ordina.

Art. 1. Sulle norme stabilite dalla citata Legge e dal Regolamento che determina i modi della sua esecuzione, la Guardia Nazionale sarà immediatamente costituita nelle seguenti città dello Stato:

Firenze	S. Sepolcro
Livorno	Pietrasanta
Pisa	Colle
Lucca	Portoferraio
Siena	Montepulciano
Pistoia	Orbetello
Prato	Modigliana
Arezzo	S. Miniato
Viareggio	Grosseto
Pescia	Montalcino
Volterra	Massa Marittima
Cortona	Camaiore.

Art. 2. Le Autorità politiche e municipali delle città designate provvederanno per la parte che spetta a ciascuna, alla pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze li sedici Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Regolamento per la Guardia Nazionale.

TITOLO I.

Della formazione dei Ruoli della Guardia.

Art. 1. Appena il Ministro dell'Interno avrà riconosciuto la necessità, e prescritto che in una Città dello Stato debba essere ordinata la Guardia Nazionale, le Autorità Municipali dovranno immediatamente nominare una Deputazione incaricata della formazione dei Ruoli.

Art. 2. I Ruoli si formeranno colla iscrizione di tutti i cittadini che hanno il dovere di prestare questo servizio.

Art. 3. I Registri d'iscrizione saranno aperti nell'Uffizio Comunale a cura de' Gonfalonieri e con l'assistenza della Deputazione Municipale.

Art. 4. Compiuta l'iscrizione, la Deputazione verificherà se tutti gl'iscritti hanno le condizioni volute dalla Legge, e rimetterà all'Autorità Municipale i Registri rettificati.

Art. 5. I reclami contro le decisioni della Deputazione di arruolamento saranno risoluti inappellabilmente dal Consiglio di Prefettura di Governo.

TITOLO II.

Ordinamento della Guardia Nazionale.

Art. 6. Appena saranno compiute le operazioni di arruolamento, e fatte dal Ministero dell'Interno

e dalle altre Autorità competenti le nomine ai gradi dello Stato Maggiore e minore, i Capi di Battaglione convocheranno i Capitani delle Compagnie e con essi stabiliranno la forza di ciascuna Compagnia, e compileranno i Registri dei cittadini che debbono comporla.

Art. 7. Nel distribuire gl'iscritti nelle Compagnie si avrà riguardo al domicilio abituale di ciascuno, procurando possibilmente che ogni Battaglione si componga dei cittadini di un Quartiere, ed ogni Compagnia di quelli di una o più contrade.

Art. 8. Ogni Battaglione avrà la sua Bandiera, e nel riceverla dal Capo Politico della Città i Militi presteranno il seguente giuramento: « *Giuro obbedienza alle Leggi, e sull'onore prometto di usare queste armi a difesa dell'indipendenza e integrità dello Stato, dell'ordine pubblico e delle proprietà* ».

Art. 9. La Bandiera si conserverà nel locale destinato allo Stato Maggiore del Battaglione, ove dovrà stare di permanenza una guardia comandata da un Sott'Uffiziale.

Art. 10. Ove siavi più di un Battaglione, la Guardia Nazionale avrà un Corpo di Guardia centrale o nel Palazzo Comunitativo, o in altro locale designato dalla Comunità.

Art. 11. Ove la Guardia Nazionale si comporrà di un solo Battaglione, il Maggiore ne sarà il Comandante; ove si comporrà di più Battaglioni, questi costituiranno una Legione che sarà comandata da un Colonnello o Tenente-Colonnello.

Art. 12. Ogni Battaglione non potrà comporsi di meno di quattro Compagnie; ogni Compagnia dovrà constare almeno di 80 militi, ma non più di 150.

Art. 13. Le Armi, che lo Stato fornirà alla Guardia Nazionale, saranno consegnate ad ogni Capo di Battaglione, e da questo ai singoli individui che ne rilasceranno ricevuta, e ne rimarranno mallevadori.

TITOLO III.

Del servizio della Guardia Nazionale.

Art. 14. La Guardia Nazionale presterà quel servizio, di cui sarà richiesta dalle Autorità competenti.

Art. 15. Il servizio ordinario sarà stabilito di concerto coll' Autorità Militare nel modo meno gravoso per i militi cittadini; lo straordinario dipenderà dai casi e dalle circostanze.

Art. 16. Se per mancanza di Milizie regolari la Guardia Nazionale dovrà prestare servizio di piazza, dipenderà per questo dagli ordini del Comandante locale della Piazza.

Art. 17. Ogni Milite della Guardia non potrà ricusarsi dal fare un servizio comandato, salvo il diritto di reclamare successivamente al Capo del Battaglione in caso di soverchio aggravio.

Art. 18. Per ordine del servizio, i Sergenti Maggiori faranno di mano in mano le note dei Militi comandati, ed il Capitano le firmerà procurando che il servizio venga repartito regolarmente sopra tutti i Militi della Compagnia.

TITOLO IV.

Dell' Amministrazione della Guardia Nazionale.

Art. 19. Le spese ordinarie della Guardia sono a carico delle Comunità, le straordinarie a carico dello Stato.

Art. 20. Le spese ordinarie son quelle occorrenti per i locali, per i registri, avvisi, lumi, e quanto altro è richiesto dal servizio ordinario, come pure gli stipendi agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali ed altri indicati nella qui unita Tabella, che prestano un servizio continuato.

Art. 21. Per regolare queste spese ogni Battaglione avrà un Consiglio di Amministrazione composto del Comandante il Battaglione, di due Capitani, un Sergente ed un Caporale nominati dalla Autorità Municipale.

Art. 22. Questo Consiglio regolerà tutte le spese ordinarie, e ne presenterà il Prospetto all' Autorità Comunale.

Art. 23. Tutte le spese che non rientrano nel prospetto preventivo presentato dal Consiglio di Amministrazione, dovranno sottoporsi al sindacato del Consiglio stesso da chi le commette; e non saranno refettibili senza la sua approvazione.

TITOLO V.

Delle pene disciplinari.

Art. 24. Le mancanze al servizio nei Corpi di Guardia possono esser punite disciplinarmente dall'Ufficiale che comanda la Guardia.

Art. 25. Le pene che può irrogare l'Ufficiale sono:

1.° Una fazione fuori di turno a chi manca all'appello, o si assenta dal posto senza permesso.

2.° La detenzione in camera di reclusione per tutta la durata della guardia a chi si rende colpevole di ebbrezza, d'insubordinazione, d'ingiurie.

Nei casi più gravi l'Ufficiale farà il rapporto al Capo di Battaglione perchè il colpevole sia inviato al Consiglio di disciplina.

Art. 26. I Capi di Battaglione potranno punire gli Uffiziali pagati ad essi soggetti cogli arresti semplici da uno a due giorni.

Art. 27. I Tamburi potranno esser puniti dai Capitani Comandanti le Compagnie colla prigione fino a tre giorni, e dai Capi di Battaglione fino ad otto.

Art. 28. Il Consiglio di Disciplina potrà irrogare le seguenti pene:

1.° l'arresto non maggiore di tre giorni;
2.° l'ammonizione pubblicata agli ordini;
3.° la prigione non maggiore di tre giorni;
4.° la privazione del grado.

Art. 29. Coll'arresto sarà punito l'Uffiziale o Sotto-Uffiziale che essendo in servizio si sarà reso colpevole:

1.° di disobbedienza e di insubordinazione;

2.° d'insulti e di mancanza di rispetto verso Uffiziali ad esso superiori;

3.° di detti o fatti oltraggiosi coi subalterni;

4.° di abuso di autorità;

5.° di infrazione agli ordini del servizio.

Art. 30. Coll'ammonizione pubblicata agli ordini sarà punito l'Ufficiale che in servizio o vestendo l'uniforme terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina ed all'onore della Guardia Nazionale.

Art. 31. Colla prigione sarà punito ogni Sotto-Uffiziale o Guardia Nazionale colpevole:

1.° di aver ricusato un servizio comandato;

2.° di aver disobbedito alla consegna;

3.° di aver abbandonato il posto prima di esser rilevato.

Art. 32. Colla privazione del grado saranno puniti gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali che saranno recidivi in una colpa che porti pena di arresto.

Art. 33. Ogni Capo di Corpo, di Posto, di Distaccamento, il quale ricuserà di obbedire alla richiesta delle Autorità che hanno diritto di requisire la Guardia Nazionale, o che agirà non richiesto e fuori dei casi previsti dalla Legge, sarà tradotto avanti il Tribunale Ordinario che potrà irrogare la carcere da un mese ad un anno congiunta con la destituzione dal grado.

TITOLO VI.

Dei Consigli di Disciplina.

Art. 34. Ogni battaglione avrà un Consiglio di Disciplina composto di sette giudici, cioè:

Del capo di Battaglione che eserciterà l'ufficio di Presidente,

Di un Capitano,

Di un Tenente,

Di un Sotto-Tenente,

Di un Sergente,

Di un Caporale,

Di un Comune.

Art. 35. Se il prevenuto sarà un Ufficiale, si aggiungeranno ai sette giudici due Ufficiali di grado eguale al prevenuto.

Art. 36. Le nomine dei componenti il consiglio di Disciplina si faranno dall'Autorità Politica sulle proposte del Capo di Battaglione.

Art. 37. In ogni Consiglio di Disciplina il Capitano farà l'ufficio di Relatore, il Sotto-Tenente di Segretario, i quali non avranno voto.

Art. 38. Il Presidente farà citare il prevenuto per il giorno della riunione del Consiglio, e trasmetterà al Capitano relatore le querele, i rapporti, i processi verbali, che si riferiscono ai fatti da giudicarsi.

Art. 39. I prevenuti dovranno comparire personalmente e potranno farsi assistere da un difensore. Non comparendo, saranno giudicati in contumacia.

Art. 40. Letta la relazione, udite le difese, il Consiglio delibererà in segreto, e deciderà a pluralità di voti. Il Presidente leggerà la sentenza che sarà inappellabile, salvo ricorso in Cassazione.

Art. 41. Le sentenze dei Consigli di Disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate alle Sentenze dei Tribunali Ordinari.

TITOLO VII.

Dell' Uniforme e dei distintivi dei gradi.

Art. 42. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale vestiranno l'uniforme seguente:

Tunica di panno turchino a due petti con colletto e paramani a punta scarlatti, e con bottoni di metallo bianco;

Pantaloni turchini con striscia scarlatta;

Berretto alla foggia piemontese, ombreggiato da un pennacchletto a salice piangente, pure di color turchino;

Sciabola uguale a quella degli Uffiziali di Fanteria, con cinturone in tessuto d'argento screziato in rosso.

Art. 43. I Sott' Uffiziali, e Tamburini e Militi vestiranno il berretto militare ed una blouse di tela (traliccio turchino bianco).

Art. 44. I distintivi per gli Uffiziali consisteranno negli spallini di argento, in galloni al berretto, e nella dragona a foggia piemontese.

Art. 45. I Sott' Uffiziali e Caporali si distingueranno, secondo il respettivo loro grado, dai galloni

sovrapposti alle maniche delle blouses, ma i berretti loro saranno in tutto uguali a quelli dei Militi.

Art. 46. A più precisa norma della foggia dell'uniforme e dei distintivi, il Ministero dell'Interno manderà i figurini dove occorre.

TABELLA *delle Paghe assegnate agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali ed altri che prestano un servizio continuo.*

GRADI	PAGA MENSUALE			
Aiutanti Maggiori di Legione . . *Lire*	120	—	—	
Aiutanti Maggiori di Battaglione . . »	90	—	—	
Aiutanti Sotto-Uffiziali. . . . . »	60	—	—	Avranno inoltre il vestiario a carico della Comune.
Tamburi Maggiori. »	45	—	—	
Tamburi . . . . »	30	—	—	

Firenze, li 16 Luglio 1859.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Circolare alle Autorità Governative per agevolare e sollecitare l' Elezioni.

Illustrissimo Signore

Importando grandemente al Governo di facilitare il concorso degli Elettori alle elezioni, ingiunge alla S. V. a proporre senza indugio quelle divisioni dei Collegi Elettorali del suo Compartimento in Sezioni di Collegio, che dopo i concerti presi con le Autorità Comunali saranno reputate più convenienti. Perchè poi tutte le osservazioni prescritte dalla Legge sieno compiute nei termini stabiliti, la S. V. è autorizzata a valersi di tutti i mezzi necessari senza bisogno di altra preventiva domanda.

Il Governo confida nella S. V. per essere secondato nelle sue intenzioni a questo proposito. Ella comprenderà quale atto saranno chiamati a compiere gli Elettori, e da questo potrà rilevare quanto importi che le cose siano condotte con sollecitudine e insieme con perfetta legalità. Ella adunque risponderà compiutamente alle esigenze del momento, se varrà a condurre le Elezioni nei termini stabiliti ed in mezzo alla calma che sola può fare autorevoli.

Tenga informato questo Ministero del procedimento delle operazioni preparatorie delle Elezioni nel suo Compartimento, e non esiti a prendere quei provvedimenti d'urgenza che valgano ad abbreviare le difficoltà e a togliere di mezzo gli ostacoli.

Mi pregio di segnarmi con ossequio

Di VS. Illustrissima

Li 17 Luglio 1859.

Dev.° servitore
BETTINO RICASOLI.

Forza legislativa data al Regolamento per la Guardia Nazionale, quanto alla giurisdizione e alle pene.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Saranno come stabilite in via legislativa a tutti gli effetti le giurisdizioni e le pene determinate nel Regolamento per la Guardia Nazionale emanato dal Ministero dell'Interno sotto dì 16 Luglio.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Abolizione della tassa sui macelli e sui cani de' contadini.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Finanza dallo Stato non può esser sostenuta con Tasse che nuocciono alla libertà del Commercio e alla sicurezza delle proprietà,

Decreta:

Art. 1. La Tassa dei Macelli è abolita al termine del presente anno.

Art. 2. La Tassa sui Cani dei Contadini è immediatamente abolita.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e della Finanza sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ciascuno nella parte che lo riguarda.

Dato li diciannove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,
R. Busacca.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Ammissione de' figli de' possidenti di beni stabili nella Guardia Nazionale.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per essere molte in Toscana le famiglie di possidenti di beni stabili, ove i soli capi di esse fossero ammessi nella Guardia Nazionale, questa non sarebbe sufficiente al servizio occorrente perchè privata di molti giovani che per la loro condizione accrescerebbero la forza della stessa Guardia;

Decreta:

Art. 1. Potranno essere ammessi nella Guardia Nazionale i figli dei possidenti di beni stabili quando abbiano gli altri requisiti richiesti dall'Articolo 3.° del Decreto del 14 del corrente mese.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli

Autorizzazione di una Società delle strade ferrate toscane riunite.

(20 Luglio)

Il Governo della Toscana ha in questi ultimi giorni autorizzata la costituzione di una Società Anonima col titolo di « *Società delle Strade ferrate toscane riunite* » avente per oggetto il compimento e l'esercizio delle Strade ferrate Leopolda, Lucca-Pisa e Lucca-Pistoia.

La nuova Società dovrà subito costruire a sue spese la linea (con ponte sull'Arno) di congiunzione della Leopolda colla Lucca-Pisa. Manifesto apparisce che grandi benefizi risentirà da questa fusione il Pubblico, il quale così godrà più prontamente della utilissima congiunzione della Leopolda colla Lucca-Pisa e troverà nell'esercizio delle tre linee fatte da una sola Società, maggiore regolarità, maggiore speditezza nei viaggi, maggiori facilitazioni e forse ancora godrà della economia nelle spese che sarà conseguenza necessaria della fusione stessa. Oltre di che la riunione delle tre linee in questione fa sparire ogni concorrenza che tornerebbe a danno degli interessi del Paese, i quali sono pure quelli del Governo, il cui ufficio è quello di promuovere e favorire il benessere e la prosperità delle Popolazioni affidate alle sue cure.

Riforma nel metodo di stagliatura dei bastimenti, per parificarlo a quello delle principali Potenze marittime.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'attual sistema di stagliatura è di aggravio al commercio dei Bastimenti Toscani, siccome quello che è diverso nei punti di misurazione adottati dalle principali potenze marittime, i quali danno per risultato un minor numero di tonnellate; e volendo far godere ai naviganti i vantaggi che da un identico e pariforme metodo di stagliatura derivano;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. La capacità o portata dei Bastimenti a vela e a vapore tanto nazionali che esteri verrà d'ora innanzi determinata in tonnellate, misurandone le dimensioni nel modo seguente:

LUNGHEZZA

Per un bastimento a un ponte.

Di testa in testa alla linea del ponte, cioè dalla poppa alla prua della coverta (internamente).

Per un bastimento a due ponti

Aggingere alla prima lunghezza quella che si prenderà dalla ruota di poppa alla ruota di prua sul tavolato del secondo ponte, e sommare le due lunghezze, dividendone il prodotto per metà onde averne la lunghezza media.

LARGHEZZA

Al baglio maestro o nella maggior larghezza del Bastimento.

Per i Bastimenti a fasciamento interno stabile, da una superficie all'altra di esso fasciamento.

Per quelli di fasciamento amovibile o senza, fra i due bordi interni.

ALTEZZA

Alla linea della maggior larghezza per un Bastimento a un ponte.

Dal disotto del tavolato di coverta, senz'avere riguardo alla scassa dell'albero, nè ai travicelli del ponte, al disopra del tavolato del pagliolo.

Per Bastimento a due ponti.

Dal disotto del tavolato di coverta come sopra a quello del corridoio, e dal disotto di questo al pagliolo.

Art. 2. Queste tre dimensioni si esprimeranno in metri e loro frazioni decimali, e quindi molti-

plicando l'uno per l'altro tali prodotti, se ne dividerà il resultato pel numero 3. 80, ed il quoziente indicherà il numero delle tonnellate del Bastimento.

Art. 3. La stagliatura dei Bastimenti a vapore si praticherà nello stesso modo, ma dal numero delle tonnellate che sarà per resultarne si dedurrà il 40 °/₀ per lo spazio occupato dalla macchina e accessorj.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale dovrà avere effetto a contare dal dì primo Agosto prossimo futuro.

Dato in Firenze li venti Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Intenzioni di Napoleone III, sull' Italia uguali e nella guerra e nella pace.

(21 Luglio)

La pace improvvisa, inaspettata, e non desiderata parve che rapisse tutti i beni che prometteva la guerra. A poco a poco questa illusione si dilegua e si vede che la pace è sopraggiunta per continuare la impresa istessa istessissima della guerra. Che voleva la guerra? assicurare la nazionalità italiana: e Napoleone III annunzia al mondo nel discorso ai Corpi costituiti della Francia che « l'idea della nazionalità italiana è omai accettata da tutti i Sovrani della Penisola ». Queste parole rivelano un nuovo e grandissimo ordine di cose. Tutto quello che fu o sarebbe contrario alla nazionalità italiana è fatto impossibile. Impossibile la sottomissione all'Austria in qualunque siasi modo; impossibili quei governi e quei governanti che servirono o che volessero servire l'Austria e non la nazionalità italiana; impossibile Francesco V di Modena, e Leopoldo II di Firenze, i quali preferirono di stare con l'Austria che con l'Italia; impossibilissimo Ferdinando figlio di Leopoldo, il quale ostentò tanto d'essere austriaco che andò perfino a Solferino a combattere e a soccombere sotto le armi italiane. Ormai la base della pace è questa sola; *la nazionalità italiana.* Cose e persone contrarie a questa son cose e persone del passato: non son del presente e non possono essere dell'avvenire, se non se le istituzioni e

i Principi e i Principati adatti a svolgere e a fondare la nazionalità.

Ciò assicura l'istesso Napoleone III, il quale ha finito il suo memorabile discorso dicendo: « l'avvenire farà manifesti i felici risultamenti della pace per la felicità dell'Italia per la influenza della Francia, per il riposo dell'Europa ».

Questi tre fini non possono essere conseguiti se non col fare l'Italia una nazione indipendente. Se non fosse tale, non potrebbe avere mai felicità, perchè ormai è dimostrato che ogni suo male è venuto e verrebbe dall'Austria. E senza che l'Italia fosse indipendente come mai la Francia potrebbe avervi influenza? E se l'Italia non fosse indipendente sarebbe un sogno lo sperare nel riposo dell'Europa. Questa sarebbe sempre agitata e sovvertita e insanguinata, se 26 milioni d'Italiani non potessero godere quel che ogni nazione dee possedere, cioè la sua indipendenza e un ordine politico adatto alla propria nazionalità.

Meritamente quindi Napoleone III conclude di *non aver abbandonato la Causa ch'ei voleva servire.* Egli ha mutato metodo, non ha mutato il fine. Egli volle e vuole riscattare e assicurare la nazionalità italiana; cominciò l'opera con la guerra, la terminerà con la pace. Cagioni indipendenti dal suo volere l'hanno obbligato a cangiare di via, ma non gli hanno fatto perdere la meta. Vi giungerà.

Non si può diffidare nè del suo senno nè della sua potenza.

Significato dell' Elezioni de' Rappresentanti all' Assemblea.

(21 luglio)

I Toscani son chiamati a votare per eleggere i loro Rappresentanti ad una Assemblea che deve decidere delle sorti del Paese. Questo voto è cosa tanto seria che per un popolo non ve ne può essere una più seria.

Infatti di che si tratta? Si tratta dire all'Europa: *noi non vogliamo, nè possiamo più volere la Casa austriaca. Non la vogliamo più perchè è tanto contraria alla nazionalità italiana da essere andata a combattere a Solferino. Non possiamo volerla perchè è certo che se tornasse qua macchiata dal sangue di Solferino essa non potrebbe che formare la eterna sventura nostra e turbar per sempre la pace della intiera Italia.*

Vedete dunque se il voto che andiamo a dare è cosa seria. Chi lo dice uno scherzo o è uno stupido o un traditore.

Esaurimento dell' antico bacino di Rimigliano.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'esecuzione dei lavori proposti per l'applicazione di un sistema d'esaurimento all'antico bacino del Lago di Rimigliano può conferire

all'incremento dell'agricoltura, e a migliorare le condizioni igieniche di quella località;

Considerando che trattandosi d'opera di pubblica utilità, conveniva adottare tutti quei provvedimenti, che valgano a remuovere gli ostacoli ed assicurare il celere compimento dei lavori;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. È ordinata l'esecuzione del progetto relativo all'applicazione di un sistema di esaurimento all'antico bacino del Lago di Rimigliano, nel modo e con le condizioni proposte dall'Ispettore di campagna dei Possessi dello Stato nelle Memorie de'14 Marzo 1857 e 4 Luglio 1859, ed approvate dalla Direzione Idraulica del Bonificamento delle Maremme nel 12 Luglio corrente.

Art. 2. I lavori saranno eseguiti a cura e spese della Direzione dei Possessi dello Stato salvo il diritto a rivalersi come e contro chi di ragione.

Art. 3. Le opere che sopra son dichiarate a tutti gli effetti e in tutti i rapporti di pubblica utilità.

Art. 4. Non potranno conseguentemente ammettersi opposizioni per parte dei proprietari di suolo o di altri, che potessero ritardare l'esecuzione dei predetti lavori. Solamente ad istanza degli interessati sarà proceduto a verificare nei modi legittimi e più spediti lo stato delle cose per quelle indennità che fossero di ragione, tenuto fermo il disposto nell'Art. 2.°

Art. 5. La valutazione delle indennità sarà rimessa al giudizio di due Periti, l'uno da nominarsi dalla Direzione dei Possessi dello Stato, l'altro dagli interessati. Nel caso di discordia fra i due Periti il Tribunale competente procederà alla nomina di un terzo Perito.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati d'eseguire il presente Decreto.

Dato in Firenze li ventuno Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.
R. Busacca.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Disposizioni per accelerare l'Elezioni dei Rappresentanti all' Assemblea.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che sia espediente l' accelerare quanto più si può le elezioni dei Rappresentanti della Toscana senza pregiudicare le guarentigie competenti agli Elettori;

In aggiunta e modificazione del precedente Decreto del 16 Luglio,

Decreta:

Art. 1. Le Liste Elettorali saranno affisse dai Gonfalonieri entro il 25 del corrente mese alla porta degli Uffizi Comunitativi ove rimarranno fino al giorno delle elezioni a norma e per gli effetti degli Articoli 23 e 24 della Legge Elettorale.

Art. 2. La copia di queste Liste sarà trasmessa dai Gonfalonieri entro due giorni dall' affissione ai Prefetti e ai Sotto Prefetti, i quali avranno l' incarico entro due altri giorni di radiare i nomi di quelli che fossero stati condannati dalle Corti di Appello a tenore dell' Art. 8 Lettera *g* della Legge Elettorale.

Art. 3. È tolta la formalità della notificazione dell' appello dei ricorrenti esclusi al Prefetto e al Sotto Prefetto: e ciò in deroga parziale dell' Articolo 11 del Decreto de' 14 Luglio corrente.

Art. 4. I Tribunali di Prima Istanza decideranno sugli Appelli entro il 5 di Agosto a norma dell' Art. 42 della Legge Elettorale.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è autorizzato a fare con sua Ordinanza pel Compartimento di Grosseto quelle eccezioni che sono necessarie perchè l'applicazione della Legge e Decreti Elettorali possa conciliarsi con le circostanze della Maremma.

Art. 6. Ogni Elettore in più Collegi che avrà fatta la dichiarazione prescritta dall'Art. 4 della Legge del 16 Luglio corrente, dovrà esibire il Certificato di tal dichiarazione del Cancelliere Ministro del Censo della Comunità dove ha rinunziato ad esercitare il diritto elettorale, per poter votare nel Collegio da lui prescelto; rimanendo così intieramente abrogato l'Art. 12 della Legge del 3 Marzo 1848.

Art. 7. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventidue Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Ritorno della milizia toscana dalla Lombardia.

La milizia nostra ch'era andata in Lombardia sta per rientrare in Toscana. Il Governo le ha indirizzato un Proclama, che noi ristampiamo più sotto. Questa Milizia che per la Causa Nazionale andò al Campo, viene ora a confermare la sicurezza e la concordia della toscana famiglia. Questa parola esprime esattamente lo stato della Toscana. Il Governo ha piena fiducia nei governati, e i governati del Governo. Questo legame comune viene dal consenso universale che la nostra sorte è nelle nostre mani. Se tutti ci accordiamo a conservare una perfetta tranquillità, e a manifestare un solenne e coscenzioso voto sulla *incompatibilità* della Casa di Lorena, la Toscana sarà salva dalla peggiore sventura.

I Potentati che vogliono la pace d'Europa non possono ne vogliono metter qui per forza una causa di perpetua perturbazione. Essi ammettendo la libertà de' nostri voti non fanno che assicurarsi della vera condizione nostra che refluisce sul riposo comune. La Diplomazia è in questo caso d'accordo col Popolo Toscano. Questo non sovverte la monarchia, ma lealmente protesta di non poter ritornare sotto una dinastia che dopo averlo ferito nel più vivo del sentimento e dell'interesse nazionale, l'abbandonò. Questo quando dice all'Europa che non potrebbe vivere in pace con quella, dice una verità che giova all' Europa la quale vuol pace, e pace durevole.

Sono state fatte delle restaurazioni di Principi scacciati da un Popolo anarchico; ma non se ne sono

viste quando la causa dell'anarchia non era nel Popolo ma nel Principe. Questo è il caso nostro. Il Principe scese dal Trono per non essere Italiano e per esser tutto Austriaco: ora non può risalirci perchè il principio della nazionalità ha trionfato, e così se tornasse sul trono si vedrebbe il vinto che viene a calcare il vincitore; si verrebbe ad aprire una lotta fra il sentimento nazionale e la inimicizia forestiera; si convertirebbe la Toscana in un campo di perpetua guerra, alla quale aggiungerebbero forze tutte le altre cagioni di perturbamento dentro e fuori della Toscana.

Proclama ai Soldati dell' Esercito Toscano reduci dalla Lombardia.

Il Governo saluta con gioia il giorno del vostro non lontano ritorno. Se la fortuna invidiò al valor vostro i pericoli della contesa e i premi della vittoria, aprirà alla vostra disciplina un altro campo non meno onorato nella Toscana istessa. Qui v'attende la Patria a rendere più augusta la solenne manifestazione de' suoi voti. Le armi vostre non avranno da domare interni nemici. La concordia cittadina che non fu mai turbata, mercè vostra sarà resa più sicura ora che a far durevole la pace si vuole affidare la nostra sorte ad uno Scettro che non sia austriaco ma Nazionale. Chiunque osasse offendere la maestà dei Popolo che provvede liberamente al suo migliore avvenire, chiunque minacciasse la nostre frontiere sarebbe respinto da voi come il maggior de' nemici. Questo gran bene aspettando da Voi con affetto e fiducia, tutto il Paese vi

onora altamente perchè vi riconosce custodi intrepidi della sua quiete solenne e della sua saggia libertà.

Il Governo, o Soldati, v'affida insieme con la Guardia Nazionale e la tutela del più sacro diritto della Toscana, quello di pronunziarsi liberamente intorno a un Principato Nazionale e Costituzionale che le conservi l'antica civiltà, e le assicuri la nuova indipendenza.

Firenze, li 22 Luglio 1859.

Il Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell' Indipendenza
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro della pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri
C. Ridolfi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. Salvagnoli.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. De-Cavero.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. Bianchi.

Relazione del Ministro dell'Interno a S. E. il Commissario straordinario nell'inviargli le Deliberazioni Municipali di Toscana, che chiedono l'annessione al Regno di S. M. Vittorio Emanuele II.

Eccellenza,

Fino dal giorno in cui i Toscani, rimasti senza Governo, ricorsero al protettorato di S. M. il Re Vittorio Emanuele, perchè sotto la sua generosa tutela si costituisse un reggimento nazionale, chiaramente mostrarono quali fossero i loro sentimenti per il propugnatore dell'italiana indipendenza, e quali i loro voti per un definitivo assetto delle cose d'Italia. Ma i Toscani non si tennero paghi a quella prima manifestazione; e mentre il Governo temporaneo che resse il Paese durante la Guerra, per giusti riguardi politici, non credè di dover provocare più aperte dichiarazioni, l'impazienza dei cittadini, mal sofferendo di rimanere in una inerte espettativa, si rivolse alle Rappresentanze Comunali perchè si facessero interpetri dei pubblici voti. Il Governo non si oppose a queste sollecitazioni dirette ai Municipj, giacchè per una parte non poteva condannare il desiderio universale di uscire al più presto da una condizione di cose tutta provvisoria, e per l'altra parte gli sembrava che fosse migliore consiglio lasciare che si tenesse quella via di manifostazione piuttostochè aprire il campo a tumultuarie dimostrazioni ed alla collisione dei partiti, men-

tre la calma ed un'ammirabile concordia regnavano in Toscana. Che uu Paese condotto dalla forza delle cose in una condizione anormale faccia ogni sforzo per uscirne, e per determinare finchè lo può le sue sorti, è atto naturale e di molto senno, e del pari è atto di grande senno politico il ricorrere per la espressione dei voti pubblici a quell'unica Rappresentanza che il Paese possiede. Se per altro il Governo della Toscana non si oppose a che si consultassero i Municipj, vegliò con fermezza onde nessuna violenza turbasse le loro deliberazioni le quali qualunque fossero, prescrisse che a lui solo venissero trasmesse nelle forme ordinarie. E questo si operò.

Queste deliberazioni sono oggi riunite presso il Ministero dell'Interno, ed io mi faccio un dovere di accompagnarle all'E. V. perchè siano poste sotto gli occhi di S. M. il Re Vittorio Emanuele. Da esse rileverà l'E. V. con quale unanime suffragio e con quanta eloquenza di affetto i Municipj Toscani abbiano espresso il voto di vedere il nostro Paese riunito a quell'Italia che sotto lo Scettro Nazionale dei Reali di Savoia si sarebbe potuto costituire dopo la Guerra. Le splendide vittorie delle Armi Italo-Franche, le promesse magnanime dell'Imperatore Napoleone affidavano i Toscani ad esprimere questi voti; i quali a mio avviso conservano anch'oggi tutto il loro valore, ed uniti agli altri più solenni che emetterà tra breve l'assemblea dei rappresentanti, possono essere di gran momento per definire le condizioni della pace, lasciate in sospeso nei preliminari già sottoscritti.

Ad accrescere autorità a queste manifestazioni dell'opinione pubblica toscana durante la Guerra, due

cose mi restano a far rilevare all'E. V. La prima è che le Deliberazioni Municipali che Le accompagno furono emesse da quelle Rappresentanze stesse, le quali sotto la influenza del passato Governo uscirono dalle borse, o furono scelte da Lui. La seconda è che nessuna violenza, anzi nessun Atto meno che onesto fu adoperato per ottenerle. Era preciso dovere del mio Ministero di tutelare la libertà dei Municipi nell'aderire o nel rifiutarsi alle proposte deliberazioni, ed asserisco solennemente all'E. V. che nessun rapporto e reclamo mi è giunto sia per parte delle Rappresentanze Comunali, sia per parte delle Autorità Governative locali, sia per parte dei privati, che mi possa far minimamente dubitare della sincerità dei voti. L'opinione pubblica si è pronunziata univoca, ed i Municipi se ne sono fatti interpetri; se questa è coartazione, ogni Assemblea che delibera in consuonanza colla nazione si potrà dire che deliberi sotto una pressione esteriore. Inoltre V. E. rileverà dalla stessa enumerazione dei voti singolari nelle deliberazioni non unanimi che fu libero ciascuno di votare in senso favorevole o contrario senza che niuno gli chiedesse ragione del suo voto. E ciò tanto nelle maggiori città dello Stato come nei più umili villaggi.

Le Deliberazioni trasmesse fino al giorno d'oggi a questo Ministero e che mi onoro di accompagnare a V. E. appartengono a N.° 141 Comunità tra cui si comprende la Città di Firenze, Livorno e le altre più cospicue Città della Toscana: sono state pronunziate tali deliberazioni con N.° 809 voti affermativi e N.° 15 voti negativi e rappresentano il voto e gl'interessi di N.° 1,135,863 abitanti.

L'aspettativa dell'Assemblea speciale, la cui elezione si sta apparecchiando, e il riguardo di non invaderne il campo, tratterrà, forse, dal pronunciarsi quelle Rappresentanze Comunali che fin qui non emisero il voto; ma io sono certo che ove lo facessero, le loro Deliberazioni compirebbero l'opera delle prime, e la Toscana sarebbesi pronunziata alla unanimità.

Tutte queste cose vado lieto di poter riferire all'E. V. perchè son persuaso che varranno ad avvalorare anche questa prima manifestazione dell'animo dei Toscani, la quale quando sarà confermata in modo anco più regolare e solenne dall'Assemblea Nazionale che sta per convocarsi, non posso dubitare che non sia presa in seria considerazione dai Potentati che dovranno definire l'ordinamento di Italia.

Ho l'onore di professarmi con distinta considerazione ed ossequio

Dell'E. V.

Dal Ministero dell'Interno
Li 23 Luglio 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Circolare ai Prefetti e al Governatore di Livorno sulle intenzioni del Governo nell' istituire la Guardia Nazionale.

Illustrissimo Signore,

Importa moltissimo al Ministero dell' Interno che tanto le Autorità politiche quanto l'universale dei Cittadini sappiano le intenzioni vere che ebbe il Governo nell' istituire la Guardia Nazionale, ed agiscano di concerto in piena conformità di esse.

Nelle condizioni in cui si trova oggi la Toscana, è di supremo interesse che sia mantenuta la quiete pubblica, perchè a questo solo patto può avere un valore la solenne manifestazione dei voti del paese sopra i suoi futuri destini. Per provvedere a questa necessità, il Governo pensò che non vi era miglior consiglio di quello di porre la tutela dell'ordine in mano agli stessi Cittadini, ovunque se ne fosse riconosciuto il bisogno.

E fu in questo concetto che il Ministro dell'Interno ebbe facoltà d'istituire la Guardia Nazionale ove meglio avesse creduto; perchè mentre la Guardia stessa può rendere grandi servigj, date certe condizioni di luoghi e di fatti, estesa in un tratto a tutto lo Stato, oltre all'essere di soverchio aggravio alle Amministrazioni Comunali, c'era pericolo che riuscisse al fine opposto a quello che volevasi raggiungere, come un'esperienza non lontana deve averci ormai dimostrato.

Io dunque per questa parte son risoluto di valermi delle facoltà concessemi dalla Legge, e di istituire la Guardia Nazionale dove la crederò utile, senza lasciarmi vincere da istanze e premure locali, che spesso non muovono da altro che da vanità municipali velate coll'apparenza del pubblico interesse.

Sulla composizione della Guardia Nazionale mi occorre inoltre di spiegare chiaramente il concetto del Governo. La Legge impone il dovere della Guardia soltanto a certe categorie di Cittadini. Con questo la Legge non ha inteso di fare esclusioni odiose, ma soltanto d'imporre un onere a quelli che lo potevano sopportare senza grande sacrifizio dei loro interessi. Tutti quei Cittadini che vivono colle mercedi del lavoro quotidiano, non potrebbero assumere il servizio della Guardia Nazionale senza esporre se stessi e le loro famiglie a dure privazioni, che la patria non può esigere da loro altro che in casi di estrema necessità. Ed ove mai a questo si venisse, sarà mia cura di ordinare una Guardia Nazionale di riserva, la quale si comporrebbe di tutti i Cittadini che possono dar prova di loro probità, senza altra condizione. Non si apprenda adunque per esclusione odiosa ciò che mosse anzi da un ragionevole riguardo. Il Governo presente che si fonda sul consenso dei Cittadini, non solo non ha ragione di diffidare di alcuna classe di essi, ma chiede anzi il concorso leale di tutti, ed è sua forza e sua ambizione l'ottenerlo.

Questi sono i concetti che la S. V. vorrà fare intendere ai suoi Amministrati sia per distruggere maliziose insinuazioni sparse per turbare la nostra

concordia, sia per sconsigliare domande intempestive, alle quali dovrei rispondere con un rifiuto, tutte le volte che non le credessi sostenute da gravi motivi di pubblico interesse. Ed in questi casi, se la S. V. mi terrà informato di tutto, i miei provvedimenti non aspetteranno di sicuro le domande, ma sapranno prevenirle.

Mi pregio frattanto di confermarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Li 23 Luglio 1859.

Dev.mo Servitore
B. Ricasoli.

Numero de' Rappresentanti della Toscana all' Assemblea raddoppiato, e altre modificazioni alla Legge Elettorale del 1848.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Toscani sieno nella suprema necessità di deliberare sul definitivo assetto politico della Toscana;

Considerando che l'Assemblea convocata a questo solo oggetto non esprimerebbe abbastanza i legittimi voti del Paese quando fosse composta di

Rappresentanti nel numero stabilito dalla Legge Elettorale del 3 Marzo 1848, la quale serve di base legale alle imminenti elezioni;

Considerando che un'altra ragione di crescere il numero dei Rappresentanti emerge da ciò, che una sola è l'Assemblea che deve pronunziare un atto così solenne;

Considerando che raddoppiando il numero dei Rappresentanti stabilito dalla Legge Elettorale si viene a comporre un'Assemblea proporzionata alla estrema importanza del suo mandato popolare, e sufficiente a dare le guarentigie che nei casi ordinarj vengono da un Parlamento diviso in due camere;

Considerando che oltre a questo importante aumento di Rappresentanti occorreva ancora di portare altre modificazioni alla Legge Elettorale,

Decreta:

Art. 1. I Rappresentanti della Toscana verranno eletti per distretti o per sezioni collegiali nei modi che saranno indicati in appresso.

Art. 2. Ogni Collegio di elettori nomina due rappresentanti.

Art. 3. È tenuta ferma la divisione della Toscana agli effetti elettorali in distretti, e sezioni di distretto, nel modo tracciato nella tavola inserita nell'Articolo 2.° della Legge Elettorale.

Art. 4. A cura del Gonfaloniere della Comunità che dà il nome al Collegio elettorale, dovrà destinarsi un locale posto nel circondario della Co-

munità stessa, ove gli Elettori si recheranno a rendere il voto.

Nelle Comunità urbane ove più sono i collegi elettorali, il Gonfaloniere destinerà i locali per le adunanze di ciascun Collegio.

Art. 5. Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente in un collegio solo.

Art. 6. Il Gonfaloniere del capoluogo del Collegio presiede questo, assistito da due Priori o in mancanza loro da due Consiglieri municipali i più anziani di ufficio.

Art. 7. Un Notaro nominato dal Gonfaloniere o in sua vece il suo Segretario disimpegna le funzioni di Segretario del Collegio elettorale, e tiene il processo verbale.

Art. 8. Nelle città componenti un intiero distretto diviso per sezioni, e componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere, saranno presiedute da uno de'Priori o Consiglieri municipali per ordine di anzianità di ufficio.

Art. 9. I Priori o Consiglieri municipali che assistono in ogni Collegio il Gonfaloniere, disimpegneranno gli ufficj di squittinatori.

Art. 10. Nel giorno stabilito per l'elezione dei Deputati i locali destinati alla votazione saranno aperti alle ore sei del mattino. Vi si troveranno presenti il Presidente del Collegio con gli altri componenti il Seggio e col Segretario.

Art. 11. Niuno avrà accesso nei luoghi destinati alla votazione, se non figura sulle liste degli Elettori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere del capoluogo del Collegio.

Potrà però esservi ammesso chi si presenta munito di una Sentenza dei Tribunali di Prima Istanza che lo dichiari far parte del Collegio.

Art. 12. Nei luoghi delle adunanze del Collegio saranno affisse le liste elettorali di tutti i collegj del distretto, non che le leggi e i decreti elettorali.

Art. 13. Il banco della presidenza sarà collocato in guisa che gli elettori vi possono circolare liberamente intorno, durante lo spoglio dello squittinio.

Art. 14. Prossima al banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli Elettori a vista del seggio scriveranno il loro suffragio.

Art. 15. Sul banco della presidenza vi sarà l'urna destinata ad accogliere le schede.

Art. 16. Ogni Elettore, appena comparso, si presenterà al seggio della presidenza, vi deporra il suo biglietto d'ingresso, e riceverà una scheda aperta nella quale scriverà i nomi di due cittadini a cui intende di conferire il mandato di Rappresentante all'Assemblea Toscana.

Quando l'Elettore sia illitterato farà scrivere segretamente la sua scheda da una persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il seggio.

Deporrà quindi la sua scheda nell'urna a ciò destinata.

Art. 17. I Rappresentanti possono essere scelti tra gli Elettori nei diversi collegj del distretto a cui l'Elettore appartiene, purchè abbiano compiuto l'età di anni 30, oppure tra quelli che sebbene non iscritti nelle liste elettorali del distretto hanno nel

distretto una rendita imponibile non minore di lire 150, purchè siano Toscani, di età non inferiore ad anni 30, e non abbiano riportato condanne per delitti non politici a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di Prima Istanza.

Art. 18. Il Segretario avendo innanzi la lista degli Elettori con un margine in bianco, registrerà in fronte al nome dell'Elettore votante l'atto del voto, apponendovi di contro la propria firma.

Art. 19. Dopo che l'Elettore avrà dato il suo voto, se vuol partire, il Presidente gli restituirà il biglietto d'ingresso, avvertendolo di ripresentarsi al Collegio la mattina immediatamente successiva per tornare a votare, nel caso che dalla prima votazione non si avessero elezioni.

Art. 20. Due almeno dei membri componenti il seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio.

Art. 21. Alle otto pomeridiane il presidente dichiarerà chiuso lo squittinio, e procederà alla contazione dei votanti. Del loro numero accertato sarà fatta menzione nel processo verbale dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio.

Art. 22. Aperta l'urna contenente le schede raffronterà il numero di queste col numero dei votanti.

Art. 23. Il seggio prenderà le sue decisioni in proposito ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatto menzione nel processo verbale.

Art. 24. Il Presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio.

Art. 25. Uno degli squittinatori prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscon-

trate e aperte le passerà al Presidente che ne farà lettura a voce alta.

Art. 26. Il seggio radierà dalle schede i nomi iscritti oltre i primi due: non conterà le schede in bianco, non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l'individuo al quale vogliono applicarsi.

Anche di queste decisioni sarà tenuto registro nel processo verbale.

Art. 27. Uno degli squittinatori ed il Segretario tengono nota dello spoglio dello squittinio.

Art. 28. Finito lo spoglio delle schede il Presidente le farà abbruciare, e renderà noto a quelli che sono presenti il resultato dello squittinio. Quindi dichiarerà se vi sia stata o no elezione dei due Rappresentanti, o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Art. 29. Quando sia concorso a dare il voto il terzo almeno degli elettori, sarà eletto quegli che riunirà la metà più uno dei voti dati.

Art. 30. Se nel primo giorno non si ebbero elezioni, e fu eletto un solo Rappresentante, il Presidente pronunzierà i nomi dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per esser proposti allo squittinio nel giorno successivo.

Art. 31. Se l'elezione non ebbe il suo effetto per ambedue i Rappresentanti da eleggersi, i candidati da proporsi al secondo squittinio saranno i quattro che ottennero maggior numero di voti nel primo giorno. Se rimarrà ad eleggersi un solo Rappresentante, i candidati saranno i due che ottennero maggior numero di voti. I suffragj degli elettori nel primo caso non potranno esser dati che a

due dei quattro candidati come sopra indicati, nel secondo, non potranno esser dati che all'uno dei due.

Art. 32. La elezione in questo secondo squittinio sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 33. Se vi sarà parità di voti tra coloro che ne ottennero il maggior numero nel primo squittinio, ancorchè sieno più di quattro o respettivamente più di due, potranno esser tutti proposti al secondo squittinio. Anco in questo caso l'elezione sarà fatta alla semplice maggiorità di voti.

Art. 34. Se il resultato del secondo squittinio porterà parità di voti tra due o più candidati la sorte deciderà.

Art. 35. Il secondo squittinio procederà colle medesime norme indicate per il primo. Il Presidente del Collegio, pubblicato il resultato dell'elezione, dichiarerà chiuso il Collegio elettorale, e rimetterà alle Prefetture e Sotto Prefetture i processi verbali delle Adunanze e tutte le carte relative alle eseguite operazioni elettorali.

Art. 36. Il Presidente del Collegio cura la disciplina dell'Adunanza.

Il Seggio della Presidenza deciderà inappellabilmente sui reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l'Adunanza, e di tutto verrà fatto menzione nel processo verbale.

Art. 37. Gli articoli 85, 86, 87 e 88 della Legge elettorale sono mantenuti in pieno vigore.

Art. 38. In modificazione degli Articoli 89 e 90 della Legge elettorale, il Ministro dell'Interno avrà cura di tutelare come sarà conveniente la piena libertà dei Collegj elettorali, e l'ordine pubblico.

Art. 39. L'Assemblea dei Rappresentanti è la sola autorità competente per decidere sulla validità delle elezioni e sulla verificazione dei requisiti di eligibilità.

Art. 40. I Prefetti, Sotto Prefetti, Pretori, Delegati e i loro dipendenti in uffizio, i Comandanti delle Piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitato le loro funzioni dentro l'anno.

Art. 41. Sono mantenuti in vigore gli Articoli 96 e 97 della Legge elettorale, salvo che alla pena della detenzione nella Fortezza di Volterra di uno a tre anni minacciata nell'Art. 96 è sostituita la pena della Casa di forza da uno a due anni.

Art. 42. Sono eligibili all'Assemblea dei Rappresentanti quelli che sotto lo Statuto del 1848 ebbero la qualità di Senatori, e quelli che presentemente sono Consultori di Governo.

Art. 43. L'Articolo 93 della Legge elettorale è abolito.

Art. 44. I Ministri dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventiquattro Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. Poggi.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Regolamento sanitario approvato.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del dì 30 Giugno 1859 col quale venne prescritta in Toscana l'osservanza della Convenzione Sanitaria internazionale concordata a Parigi il 3 Febbrajo 1852;

Visto l'Articolo 23 del citato Decreto, il quale dispone che « *nella esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo* »;

Considerando come un tale Regolamento compilato dalla Commissione istituita con Decreto del primo Luglio corrente, risponde pienamente ai principii stabiliti dalla Convenzione Sanitaria internazionale, e contenga tutte le disposizioni necessarie ad aiutare la sua esecuzione,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento Sanitario approvato dal Ministro dell'Interno avrà forza di Legge dal dì primo Agosto prossimo avvenire e dovrà essere unica norma per gli Impiegati addetti alla Sanità Marittima.

Art. 2. Col quadro normale degli Impiegati che dovranno essere addetti alla Sanità Marittima e degli stipendi a ciascuno di essi attributi, è approvata la Tariffa degli onorari, mercedi, e indennità che dovranno corrispondersi agli Impiegati e

Guardie di Sanità nei casi designati dal Regolamento, del quale fanno parte integrale così la Tariffa come il quadro normale.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. Ricasoli.

Circolare ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi, Stabilimenti Militari, e Comandi di Piazza sul servizio del portalettere militare.

Il Ministero della Guerra richiama in pieno vigore quanto, sul servizio dei porta lettere, è prescritto con l'Art. 156 del Regolamento di Disciplina Militare.

In conseguenza i Militari di bassa forza non dovranno andare a chiedere agli Uffizj Postali le loro lettere, ma queste saranno loro consegnate a cura dei Sergenti porta lettere dei Corpi, e dei Sergenti Maggiori delle Compagnie respettive.

Coloro i quali avessero da ritirare lettere con danaro dovranno presentarsi all'Uffizio Postale accompagnati dal Sott'Uffiziale porta lettere, il quale

sottoscriverà insieme con essi le relative ricevute; e laddove fossero illetterati faranno sulla riconoscenza il segno di Croce, ed il Sott'Uffiziale firmerà con dichiarazione.

Firenze, 26 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
DE CAVERO.

Emissione seconda delle Cedole Comunali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando l'esperienza aver provato, che le Cedole Comunali pel sicuro impiego dei capitali senza soverchio aggravio della Finanza, e per il servigio che prestano alla circolazione dei valori han tanto incontrato l'aggradimento dei capitalisti, che la prima emissione delle medesime non è bastata a soddisfare tutte le domande;

Considerando che per provvedere nelle attuali condizioni della Toscana alle spese più urgenti, sia sempre preferibile fare una seconda emissione di Cedole Comunali, anzichè gravare di nuove imposizioni il paese;

Considerando che è vantaggio render più semplice e più sollecita la formazione materiale delle Cedole, quante volte la garanzia resti la stessa;

Visto il Decreto del dì 9 del decorso Giugno che determinava in L. 6,300,000 la Tassa prediale del 1860;

Visto l'altro Decreto dello stesso giorno che autorizza la emissione delle Cedole Comunali per L. 6,000,000, delle quali L. 3,000,000 sono a conto della Tassa prediale del secondo semestre del 1859, e L. 3,000,000 a conto della Tassa del primo semestre del 1860;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Le Comunità dello Stato ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate a fare una seconda emissione di Cedole Comunali per la somma totale di Lire Tre Milioni dalle stesse Comunità dovute a conto del secondo semestre del 1860.

Art. 2. Le Cedole emesse in forza del presente Decreto, saranno di tre Categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote di tassa prediale nella Depositeria.

Art. 3. Il pagamento delle Cedole di ciascuna Categoria sarà fatto dalla Depositeria in Capitale e frutti un mese dopo la scadenza del bimestre, al quale la Cedola si riferisce. Di modo che le Cedole saranno pagabili

Categoria	1.ª	al dì	30 Settembre	1860.
»	2.ª	»	30 Novembre	1860.
»	3.ª	»	31 Gennaio	1861.

Art. 4. Le Cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di L. 500 e di L. 1000, divise nel seguente modo:

	NUMERO	VALORE TOTALE
Cedole di L. 1000. —	1000	L. 1,000,000
» » 500. —	4000	» 2,000,000
	N.° 5000	L. 3,000,000

Art. 5. Per facilitare la formazione delle Cedole Comunali di questa seconda emissione, ogni Comunità autorizzerà il Camarlingo della Comunità di Firenze a sottoscrivere invece del proprio.

Art. 6. Tutte le altre disposizioni e tutte le garanzie, condizioni e vantaggi stabiliti a favore delle Cedole Comunali emesse col Decreto del dì 9 del decorso Giugno s'intendono applicabili alle Cedole Comunali emesse in forza del presente Decreto.

Art. 7. I Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e dell'Interno sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il ventisette Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Impronta del nuovo fiorino d'argento.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la moneta deve avere l'impronta corrispondente alla condizione politica dello Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Fiorino d'argento avrà da un lato l'impronta del Giglio Fiorentino con intorno l'indicazione del nome e del valore della moneta, e dell'anno in cui è coniata, come per il passato. Nell'altro lato avrà nel centro l'impronta di un Leone colla bandiera italiana e la leggenda intorno « *Governo della Toscana* ».

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il ventisette Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici
R. Busacca.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Circolare ai Prefetti sulla importanza delle Elezioni dei Rappresentanti all' Assemblea.

Illustrissimo Signore,

Il tempo delle elezioni si avvicina ed il Governo sente troppo la necessità che esse riescano l'espressione piena e sincera della pubblica opinione, per rimanersi dal raccomandare alla S. V. di darsi ogni impegno perchè il concorso degli elettori sia quale è richiesto dall'importanza del suffragio che dovranno emettere. Il Governo vuol lasciare intiera ai Cittadini la libertà nella scelta dei loro Rappresentanti, ma crede suo dovere l'ammonirli sulla gravità del mandato che sarà da essi conferito agli eletti. Si tratta di far manifesti all'Europa i voti della Toscana sopra i suoi futuri destini, si tratta di far conoscere all'Italia quanto e come i Toscani vogliono essere Italiani. Qualunque sia per essere il valore che si darà a questi voti, è però certo che la loro autorità sarà tanto maggiore, quanto più spontanei e numerosi concorreranno gli elettori ai Collegi elettorali. È questo un dovere civile che ognuno deve sodisfare secondo la sua coscienza, perchè da queste elezioni è interesse di tutti che esca veramente la voce del paese, e non la parola di un partito. Non è un Ministero che interroga gli elettori per sapere se possiede la loro fiducia; ma è la patria che chiede il suffragio dei cittadini per recarlo là dove si libreranno le sorti dei vincitori e dei vinti, e si darà assetto alle cose d'Italia. Felicitiamoci di esser ve-

nuti a tempi in cui questi voti sono possibili ed hanno speranza di essere esauditi. Nel 1815 le parti furon fatte senza questi consulti di popoli; se oggi i popoli mal rispondessero all'invito, e non sapessero esprimere con tranquilla fermezza i desiderj loro, sarebbero colpevoli ancorchè a quei desiderj non si volesse far ragione, contro ogni nostra aspettativa.

La S. V. ponga ogni studio per far comprendere questi concetti ai suoi amministrati, e col mezzo dei Gonfalonieri ecciti gli elettori a concorrere numerosi alle elezioni e ad intendersi fra loro sulla scelta dei Rappresentanti per impedire la dispersione dei suffragi.

Per assicurar poi la libertà delle elezioni con quell'unica forza pubblica che tutela senza sospetto, la S. V. procurerà che per il giorno in cui saranno convocati i Collegi la Guardia nazionale sia in grado di prestare il servizio nelle sale delle elezioni, affrettando per quanto è possibile il suo ordinamento nelle Città ove fu istituita.

Fidando che la S. V. voglia tenermi informato di tutto quello che si riferisce a queste elezioni, le quali sono ora il primo pensiero del Governo, mi pregio di professarmi con tutto l'ossequio

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno
Li 27 Luglio 1859.

Dev.^{mo} Servitore
B. Ricasoli.

Disposizioni giudiciarie sui ricorsi elettorali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il ricorso contro le radiazioni dalle Liste elettorali eseguite dai Prefetti o Sotto-Prefetti a norma dell'Art. 2 del Decreto del 22 Luglio corrente dovrà interporsi dagl'interessati avanti i Tribunali di Prima Istanza del luogo di residenza della Prefettura o Sotto-Prefettura entro il due Agosto prossimo.

Art. 2. I Tribunali di Prima Istanza decideranno inappellabilmente sui medesimi entro il cinque d'Agosto osservati i modi e le forme prescritte dall'Art. 42 della Legge del 3 Marzo 1848.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
Enrico Poggi.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Iscrizione degli impiegati nelle liste elettorali.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Tutti i pubblici impiegati i quali pagano una tassa personale o di famiglia non inferiore alle lire dieci hanno diritto ad esser iscritti nelle Liste elettorali del luogo ove dimorano per ragione d'impiego, qualunque sia il tempo in cui si trovano in detto luogo.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' interno
B. Ricasoli.

Esonero della gioventù pistoiese dalla tassa pel Liceo Forteguerri.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista l'istanza avanzata dal signor Giuseppe Forteguerri nella qualità di Cittadino pistoiese e di discendente dal Cardinale Niccolò Forteguerri;

Vista l'istanza presentata dal Municipio di Pistoia per l'organo del suo Gonfaloniere;

Considerando che in ordine alla donazione del Cardinale Niccolò Forteguerri ed agli obblighi assunti dal Comune di Pistoia fino dall'anno 1473 la Gioventù pistoiese ha sempre goduto del benefizio di una pubblica istruzione gratuita ed ha il diritto di essere reintegrata e mantenuta in simile godimento;

Considerando che le rendite del Patrimonio donate dal Cardinale Forteguerri per la fondazione della *Sapienza* in Pistoia, quando vengano tutte erogate secondo la volontà del Pio Fondatore, e non distratte in altri usi, sono sufficienti a cuoprire non solo le spese necessarie per il Liceo Forteguerri, ma ancora quelle occorrenti per il Ginnasio e le altre Scuole minori istituite in Pistoia;

Considerando che venendo a cessare nei Giovani pistoiesi l'obbligo del pagamento di Tasse annuali per l'ammissione al Liceo Forteguerri, la Depositeria dello Stato non deve altrimenti corrispondere somma alcuna per il mantenimento del Liceo suddetto;

Decreta:

Art. 1. La Gioventù pistoiese è reintegrata nel godimento della pubblica istruzione gratuita.

Art. 2. Cessa perciò nei Giovani pistoiesi l'obbligo di corrispondere delle Tasse per l'ammissione dei medesimi al Liceo Forteguerri e nella Depositeria dello Stato l'obbligo di prestare Lire quattromila trecento sessanta all'anno per il mantenimento di quel Liceo.

Art. 3. Le Leggi de' 30 Giugno 1852 e 10 Ottobre 1856 sono abolite riguardo al Liceo Forteguerri.

Art. 4. I Ministri dell'Istruzione pubblica, dell'Interno e delle Finanze ciascuno per ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. Busacca.

Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia ai Presidenti e Procuratori del Governo dei Tribunali di Prima Istanza sulle questioni elettorali.

Illustrissimo Signore,

Il Decreto governativo del 16 Luglio corrente stabilisce che i ricorsi di Consigli di Prefettura e di Sotto-Prefettura si faranno soltanto per iscrizioni irregolari e per esclusione indebita dalle liste.

Quali sieno le irregolarità delle iscrizioni e quali l'esclusioni che danno diritto al ricorso è facile rilevarlo tostochè si ponga mente al disposto della Legge elettorale del 3 Marzo 1848 e della successiva del 26 Aprile detto che stabiliscono i modi di formazione delle liste, e i requisiti per essere elettori a titolo di possesso o di capacità.

Ha voluto il Governo non tener conto delle iscrizioni indebite, che pur davano diritto al ricorso dei terzi in ordine alla Legge elettorale. Imperocchè gli è sembrato che molto difficile debba essere il caso di veder figurare tra gli elettori chi non ne abbia i requisiti, chiare essendo le disposizioni della Legge in proposito, e quando ciò fosse accaduto per qualche interpetrazione meno esatta della medesima, niuno inconveniente poteva derivare alla regolarità dell'elezioni, le quali in una occasione così solenne, come la presente, di dover statuire sulle future sorti del paese acquistavano importanza dal più gran numero dei cittadini concorrenti a dare il voto.

Il Decreto del 16 Luglio corrente coll'Art. 3.° ingiunge ai Prefetti e Sotto-Prefetti di radiare dalle liste degli elettori i nomi dei condannati a pene oltrepassanti le competenze pei Tribunali di Prima Istanza a tenore dell'Art. 8 lett. *g* della Legge elettorale. Ben si comprende che il Decreto limitandosi a richiamare una sola parte dell'Art. 8 lett. *g* ha inteso di abolir l'altra con cui si privavano del diritto di eleggere anco i rei di delitto di falsità e di delitto contro la proprietà, comunque condannati a pene di competenza dei Tribunali di prima istanza. Il successivo Decreto del 24 Luglio all'Art. 17 ha pur dichiarato che le condanne a pene di maggior competenza *motivate da delitti politici* non tolgono al Cittadino il diritto di essere eletto, e per conseguenza nemmeno quello di essere iscritti tra gli elettori. Le radiazioni ordinate dai Prefetti, o dai Sotto-Prefetti potendo difficilmente andar soggette ad errore ha creduto il Governo che non avesser bisogno della garanzia di un doppio ricorso, perciò è stato dichiarato con Decreto di questo stesso giorno che gl'interessati ad insorgere contro le ordinate radiazioni si provvedessero direttamente per via di ricorso avanti i Tribunali di prima istanza entro il 2 di Agosto.

Resta che io rammenti a V. S. Ill.ma il disposto dell'Art. 42 della Legge elettorale risguardante le forme, e i modi speditissimi di trattare, e risolvere le cause elettorali, le quali a norma dell'Art 4.° del Decreto del 22 Luglio corrente debbono tutte risolversi entro il 5 di Agosto. Le copie delle sentenze dovranno rilasciarsi in carta libera senza il paga-

mento di alcun diritto entro il sei di Agosto al più tardi.

E con distinto ossequio ho l'onore di essere

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 28 Luglio 1859.

Dev.mo Serv.re
E. Poggi.

Circolare ai Comandanti le Piazza e Corpi Militari, ed ai signori Gonfalonieri sugli alloggi degli Uffiziali.

Ad evitare che nella occasione del ritorno in Toscana dell'Armata di spedizione si rinnuovi l'abuso altra volta verificatosi, che diede luogo a molte reclamazioni, che in istato di marcia alcuni Uffiziali si procurassero a propria scelta l'Alloggio, mentre le Comuni obbligate a somministrarlo vi avean già provveduto, il Ministero trova opportuno di rammentare, che non è permesso agli Uffiziali di prescegliersi l'alloggio a piacimento, ma che debbono servirsi di quello ad essi destinato dai Municipj, secondochè sarà indicato nel foglio d'invitazione che il Commissario di Guerra, o in sua vece il Comandante di Piazza rilascerà agli Uffiziali medesimi.

L'alloggio che venisse arbitrariamente occupato andrà a total carico dell'Uffiziale, e l'Amministrazione Militare dovrà tenere informato questo Ministero di qualunque contravvenzione al presente ordine.

Li 28 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Relazione del Ministro dell'Interno a S. E. il Commissario straordinario.

Eccellenza,

L'uniformità dei bisogni e dei mezzi usati a sodisfarli che ogni giorno più tende a farsi comune presso i popoli civili, non consente più ad un paese di isolarsi nelle sue massime tradizionali, ma impone la necessità di adottare le pratiche le quali altrove si sono riconosciute utili e convenienti.

In Toscana per un male inteso principio di libera concorrenza, fu lasciato fin qui senza disciplina il servizio delle Vetture pubbliche, il quale in tutte le Città di Europa è regolato in modo che il privato interesse e il comodo pubblico siano con equità tutelati. Da ciò deriva che mentre altrove l'uso delle Vetture pubbliche è reso facile alla più parte dei cittadini e non dà luogo a contrasti, presso di noi

si difficulta con le trattative di un contratto speciale per ogni corsa, ed è reso spiacevole per le frequenti alterazioni che ne derivano.

Mi par giusto che questa libertà sconfinata che profitta a pochi ed è in danno di tutti, cessi una volta, e che anche in Toscana non si oda più il lamento tante volte ripetuto dai cittadini e dai forestieri, sulle vessazioni e sugli inconvenienti ai quali dà luogo fra noi il servizio delle Vetture pubbliche. Propongo però alla sanzione dell'E. V. un Regolamento compilato sulle pratiche già in uso nelle principali città d'Italia e degli Stati stranieri, il quale mi pare che provveda al nostro bisogno. E proponendo questo regolamento, non credo di fare ingiuria al principio della libera concorrenza al quale anzi, come a tutte le conquiste politiche ed economiche della civiltà moderna, mi professo singolarmente devoto; ma credo di ricondurre al vero l'esercizio di una libertà che perde se stessa col divenire licenziosa. Ed infatti offenderei la libera concorrenza se intedessi di affidare soltanto ad alcuni privilegiati il servizio delle Vetture pubbliche, ma non quando lascio libero ognuno di esercitare questa industria, e soltanto impongo a chi la esercita quelle norme che furono riconosciute necessarie nei paesi i più civili. Inoltre che la libera concorrenza non trovi vincoli finchè l'industria privata si vale dei soli suoi mezzi, può essere ragionevole: ma che ciò debba valere egualmente quando l'industria privata si vale di ciò che è nel dominio e nell'uso di tutti, questo è ciò che non si saprebbe ammettere. E questo è appunto il caso delle Vetture pubbliche; le quali stanziano in luoghi che sono di uso comune,

ed imgombrano le vie e le piazze destinate al transito dei cittadini e mantenute a spese dell'Amministrazione Comunale, a loro benefizio e comodo. Non si potrebbe adunque invocare giustamente il principio della libera concorrenza per opporsi a che il Comune, in correspettività del suolo pubblico concesso ai proprietari di Vetture, imponga loro certe norme con le quali debbono procedere in una industria che di quella concessione si vantaggia.

Senza timore adunque di manomettere quei principii economici, che è gloria della Toscana l'aver proclamati e scritti nelle Leggi prima di ogni altra nazione, propongo all'E. V. il Regolamento sulle Vetture pubbliche. Esso non è speciale per Firenze o per altra città dello Stato, ma generale per tutte come generale è il bisogno cui vuolsi provvedere. Se modificazioni particolari persuase da convenienze locali si riconosceranno necessarie, vi si provvederà in seguito per via di giunte od eccezioni, a forma di quanto proporranno le Rappresentanze Comunali. Intanto mi è sembrato opportuno di stabilire le norme generali buone per tutti i luoghi.

Parte principale del Regolamento è la tariffa dei prezzi, senza la quale non si potrà mai render comune e spedito l'uso delle Vetture pubbliche, nè evitare i frequenti contrasti tra i conduttori ed i concorrenti. La Tariffa è fondata sull'equità e sull'uso ragionevole, e se sulle prime potrebbe far credere che tendesse a scemare i guadagni dei Vetturini, in realtà il suo vero effetto sarà anzi di farli crescere; perchè è indubitato che tanto aumenta la concorrenza ad una cosa quanto più il prezzo è mite e certo. La tariffa non distingue altro che il servi-

zio diurno dal notturno perchè questa sola distinzione è giusta, mentre tutte le altre di giorni festivi e feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagioni più frequenti di forestieri o meno, sono onninamente arbitrarie e contrarie al fine.

Le altre disposizioni non hanno bisogno di esposizione di motivi, e danno ragione di se stesse sol che si leggano. Alcune sono consigliate dalla decenza, altre dall'igiene pubblica, molte più dalla necessità di evitare dispute e collisioni d'interessi. Se la polizia municipale non deve esser fra noi un nome vano e indispensabile che chiunque esercita industrie sulle piazze pubbliche, osservi certe norme che sono reclamate insieme dalla civiltà e dall'interesse generale. Se questo si considerasse vincolo insopportabile, si dovrebbe renunziare ad essere annoverati tra i popoli civili. Ove l'educazione popolare giungesse a fare adito in ciascuno il rispetto di sè e degli altri, l'uso legittimo dei diritti senza offesa dei doveri, i Regolamenti sarebbero inutili ed io volentieri mi asterrei dal proporli. Ma nelle condizioni presenti l'abbandonare ogni cosa a libito privato, e lasciare invecchiare i disordini per non offendere la libera concorrenza o per alcun altro di questi comodi pregiudizi, mi pare che sia un renunziare ad ogni educativa delle Leggi, un abbandonare il mondo al caso.

Non è in questo modo che io concepisco gli ufficj d'un Governo, e dalle cose più alte alle più umili, credo che ovunque si riconosca il bisogno di provvedere, si debba fare; e quest'azione illuminata ed incessante non può mancare di produrre col tempo gli effetti più salutari sul carattere morale e

sulle abitudini di un popolo. Mi sembra anzi il solo modo di toglierlo all'inerzia ed alla spensieratezza, e di educarlo a pregiare più della libertà individuale usata a capriccio, la libertà collettiva usata a bene comune.

Ho l'onore di professarmi con la più distinta considerazione

Dell'E. V.

Li 29 Luglio 1859.

Ossequiosissimo
B. Ricasoli.

Provvedimenti eccezionali sui Distretti Elettorali della Maremma.

La presente pubblicazione dovrà tener luogo di quella che dovrebbe essere eseguita dai Gonfalonieri a forma dell'Articolo 3 della seguente:

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro dell'Interno

Considerando che la popolazione di Grosseto e di altri luoghi di quel Distretto elettorale trovasi nella presente stagione in gran parte di là assente, ed ha secondo il consueto, trasferito la sua dimora estiva a tale distanza dal Capoluogo del Distretto

che anderebbe soggetta a disagio e spese non lievi per condursi allo stesso Capoluogo a fine di esercitare personalmente il suo diritto elettorale nei modi stabiliti dalle Leggi de' 3 Marzo 1848 e 24 Luglio cadente;

Considerando come di fronte alle speciali circostanze di questo e di altri Distretti della Provincia siano opportuni eccezionali provvedimenti diretti a facilitare le votazioni che debbono aver luogo per la imminente elezione dei Deputati;

Visto l'Art. 5 del Decreto del 22 Luglio corrente;

Sulle proposizioni del Prefetto del Compartimento di Grosseto,

ORDINA:

Art. 1. Gli Elettori del Distretto di Grosseto che si trovino assenti da quella città, ove non possano o non vogliano trasferirsi personalmente nella città medesima per l'esercizio del diritto elettorale, sono autorizzati a dare il loro voto per mezzo di schede segrete, e coperte di un involto sigillato sul quale sia apposta la loro firma riconosciuta da Notaro.

Art. 2. Tali schede dovranno esser fatte pervenire in Grosseto a quel Gonfaloniere presidente del Collegio elettorale non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno stabilito per la elezione dei Deputati.

Art. 3. Del detto giorno sarà prevenuto il Pubblico con Editto del Gonfaloniere presidente del Distretto, da affiggersi alle porte degli Uffizi Comu-

nali del Distretto, e nei luoghi in cui soglionsi affiggere le Leggi e da pubblicarsi nel *Monitore Toscano* almeno tre giorni innanzi a quello anzidetto.

Art. 4. Quando dopo il primo debba farsi luogo al secondo squittinio, giusta gli Articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della detta Legge del 24 Luglio, dovrà dal giorno in cui tale successivo squittinio avrà luogo, darsi preventivo avviso al Pubblico nel modo indicato dal precitato Articolo 3.

Art. 5. Il Distretto di Orbetello agli effetti elettorali viene diviso in due Sezioni Collegiali - Di Orbetello - Di Pitigliano.

La prima comprenderà le Comunità di Orbetello, di Montargentario e del Giglio.

La seconda comprenderà le Comunità di Pitigliano, di Sorano e di Manciano.

Ciascuna di queste Sezioni nominerà un Deputato.

Tutte le operazioni relative allo squittinio saranno regolate nel modo prescritto dalla Legge.

Art. 6. Saranno applicabili per le Comunità dell'Isola del Giglio, di Montieri e di Gavorrano le Disposizioni fissate per il Distretto elettorale di Grosseto quanto al voto per mezzo di schede segrete.

Data li ventinove Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell' Interno.
B. Ricasoli.

Approvazione del Regolamento sul servizio delle vetture pubbliche.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento compilato e proposto dal Ministro dell'Interno sulle vetture che stanziano in luogo pubblico ed ingombrano le vie e le piazze;

Considerando che il servizio delle vetture, stanziate per le strade e le piazze, lasciato finquì senza disciplina, sia bene di regolarlo in modo, siccome ormai si pratica in tutte le città d'Europa, che il privato interesse e il comodo pubblico sieno del pari con equità tutelati,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento stato proposto dal Ministro dell'Interno sul servizio delle vetture pubbliche e di piazza, è approvato ed avrà forza di Legge.

Art. 3. Allo stesso Ministro dell'Interno è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli.

V.° per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. Poggi.

Smantellamento del Forte S. Giorgio o di Belvedere.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Forte S. Giorgio detto di Belvedere è costruito ad offendere la Città non a difenderla,

Decreta:

Art. 1. Il Forte S. Giorgio detto di Belvedere sarà smantellato.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno, e il Ministro della Guerra sono incaricati per la parte che spetta a ciascuno della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Firenze li trenta Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni.

Il Ministro dell' Interno
B. Ricasoli.

Il Ministro Reggente
P. De Cavero.

Messaggio del Commissario Straordinario per la cessazione dei suoi poteri e per la trasmissione di essi nel Consiglio dei Ministri.

(1 Agosto)

La Consulta di Governo è stata stamane convocata per udire un Messaggio, col quale S. E. il signor Commissario Straordinario annunziava per ordine di S. M. il Re di Sardegna la cessazione delle sue funzioni, e la trasmissione dei Poteri nell'attuale Consiglio dei Ministri.

Signori,

Ho l'onore di deporre presso il Seggio della Presidenza:

Primo. Un ufficio indirizzato al R. Commissario dal Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re Vittorio Emanuele per cui cessano i poteri che gli erano conferiti;

Secondo. Un Decreto per cui è stabilito che questi poteri passino nel Consiglio dei Ministri;

Terzo. Un altro Decreto per cui il Barone Bettino Ricasoli è nominato Presidente di detto Consiglio.

Mi sento profondamente commosso nel compiere quest'atto che mi separa da Voi. Mi sento profondamente commosso allorquando paragono colla realtà dei fatti presenti le speranze che io salutavo il giorno in cui venni ad inaugurare i vostri lavori. Tuttavia

a tanta angustia dell'animo non mancano i motivi di conforto. Al pari di me molti di Voi ricordano i tempi in cui tutta l'Italia era sottoposta alla Signoria ed al predominio austriaco: in cui gli stranieri sorridevano al sogno di chiunque vagheggiasse un Italia signora di sè: in cui molti Italiani moderati nelle opinioni, temperati nei propositi erano spinti a gettarsi nelle congiure se non volevano restare inoperosi in pro della patria. Oggi la dominazione straniera se non è distrutta, è profondamente scossa: i più nobili ingegni di tutto il mondo civile riconoscono che la nostra patria debbe aver luogo fra le Nazioni autonome; gli Italiani hanno mostrato una temperanza di propositi, una disciplinatezza, un valore che li provarono degni della libertà. Non siamo tuttavia, come credevamo di essere al termine delle dure prove che la Provvidenza impose all'Italia. Queste prove saranno superate con quella perseveranza che è pronta non solo alle fatiche ed ai dolori, ma anche ai temperamenti di opinioni che siano necessari a salvare quei principii supremi di nazionalità e di libertà che l'abbandonare è impossibile perchè sarebbe inonorato.

Voi, o Signori, in cui si raccoglie molta parte del senno della Toscana, adoprerete efficacemente al bene d'Italia, adoperando al bene di questa nobilissima parte di essa, verso cui riporto un affetto che mi è ispirato dalle tradizioni domestiche, dalla memoria dell'età prima, dalla benevolenza di cui Voi ed i vostri concittadini mi onorarono.

Il primo Agosto 1859.

C. Bon-Compagni

Trasmissione del governo della Toscana dal Commissario Straordinario nel Consiglio de' Ministri.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN TOSCANA
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA

Considerando che l'ordinamento politico attuale della Toscana si fonda sulla volontà popolare e sulla necessità politica;

Che il Re Vittorio Emanuele, protettore della Toscana durante la guerra, sarebbe stato in diritto di conservare questa qualità finchè la pace non fosse definitivamente stabilita, con che avrebbe aderito alle richieste della Consulta di Stato;

Che gravi considerazioni di convenienza politica avendolo impedito di aderire a queste richieste diveniva necessario che Egli provvedesse in modo che al cessare del protettorato la Toscana non rimanesse senza Governo;

Che perciò con lettera del 21 Luglio, di cui fu trasmessa copia autentica alla Consulta di Stato, il Re Vittorio Emanuele per mezzo del suo Ministro degli Affari Esteri prescriveva al suo Commissario quanto segue: « Ella rassegnerà la Cosa Pubblica « in mano di una o più persone aventi la fiducia « pubblica; cosicchè cessando la protezione del Go- « verno di S. M., le sorti del Paese rimangano af- « fidate ai naturali suoi difensori; »

Che a cospetto di questa condizione di cose e del comando del Re, il Commissario non può a meno di dichiarare a chi debba passare il Governo dello Stato nell'atto in cui cessano i suoi poteri;

Che per rendere la mutazione meno sensibile, è opportuno che il Governo risieda nel Consiglio dei Ministri, che ha coadiuvato finora il R.° Commissario col consiglio e colla cooperazione;

Decreta:

Art. 1. I poteri del Regio Commissario passano nel Consiglio dei Ministri, il quale gli esercita a nome del popolo Toscano.

Art. 2. Il Presidente del Consiglio de' Ministri appone la prima firma ne' Decreti ed Atti del Governo. Ne' Decreti che concernono al suo Dipartimento apporrà la controfirma un altro Ministro.

Art. 3. La Consulta di Stato conserva tutte le sue attribuzioni.

Art. 4. La Segreteria Generale del Commissariato prende la denominazione di Segreteria Generale del Governo, e passa sotto gli ordini del Presidente del Consiglio.

Dato in Firenze il primo Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. Bon-Compagni

Il Segretario Generale
Celestino Bianchi.

Il Barone Bettino Ricasoli, Ministro dell'Interno, nominato Presidente del Consiglio de' Ministri.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN TOSCANA
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA

Visto il Decreto di questo medesimo giorno col quale i poteri del Regio Commissario si trasmettono al Consiglio de' Ministri,

Decreta:

Il Barone Bettino Ricasoli Ministro dell'Interno è nominato Presidente del Consiglio de' Ministri, ritenendo però il Portafoglio dell'Interno.

Dato in Firenze questo di primo Agosto milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI.

Il Segretario Generale
Celestino Bianchi.

Risposta della Consulta al Commissario Straordinario; dichiarazione con cui essa si chiama notificata della trasmissione dei poteri; ringraziamenti della medesima sì all' esercito francese come all' esercito sardo.

La Consulta di Governo per l'organo del suo Vice Presidente Cav. Abate Lambruschini, rispondeva col seguente discorso al R. Commissario.

« La Consulta ha sentito le comunicazioni che le ha fatto il Sig. Commissario straordinario, e se Ella ammira e rispetta il sentimento di alta convenienza che ha mosso Sua Maestà il Re di Sardegna a richiamare nelle presenti congiunture Vostra Eccellenza, non può non esserne dolente vedendo priva la Toscana di una protezione che la rassicurava. Confida però la Consulta che Sua Maestà il Re non vorrà cessare di proteggerla di fatto e di adoprarsi perchè le sorti di questa bella parte d'Italia siano tali da renderla partecipe ed aiuto dell'italiana indipendenza e prosperità. Vostra Eccellenza che conosce così bene i sentimenti dei Toscani, vorrà esserne interpetre presso Sua Maestà, ed esprimerle a nome di tutti, e specialmente della Consulta, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza e la nostra fiducia.

Fra i favori che Sua Maestà il Re ci ha compartiti, noi riconosciamo quello di avere scelto per Commissario straordinario l'Eccellenza Vostra, la quale ha saputo così bene corrispondere alle intenzioni di Sua Maestà e si è saputa guadagnare la stima e l'affetto di tutti.

Gradisca l'Eccellenza Vostra i nostri ringraziamenti per tutto quello che ha fatto per noi, e sia certa che la memoria di Lei resterà viva nei nostri animi come se Ella fosse uno della Toscana famiglia ».

Quindi la Consulta stessa esaminati i documenti presentati dal R. Commissario prendeva atto della regolare trasmissione dei Poteri.

A Sua Eccellenza il sig. Commissario Bon-Compagni.

Eccellenza,

Ho l'onore di parteciparle che la Consulta di Governo udite le comunicazioni fatte dall'E. V. e visti i due Decreti in data di questo giorno contenenti la trasmissione dei poteri, ha deliberato nell'Adunanza di questo giorno: « La Consulta di Go-
« verno si chiama notificata degli Atti in forza dei
« quali è stata da S. E. il sig. Commissario Straor-
« dinario, obbedendo agli ordini di S. M. il Re Vit-

« torio Emanuele II, operata la regolare trasmis-
« sione dei Poteri nel Consiglio dei Ministri ».

Mi pregio dichiararmi con profondo ossequio e distinta considarazione

Dell'Eccellenza Vostra

Dalla Residenza della Consulta
Il primo Agosto 1859.

Dev.^{mo} Serv.^{re}
Il Consultore Segretario
Leopoldo Galeotti.

Finalmente la Consulta stessa votava all'unanimità i ringraziamenti tanto all'esercito Francese quanto all'esercito Sardo.

---

99 955698

Digitized by Google

Digitized by Google

PREZZO
IT. LIRE 4.
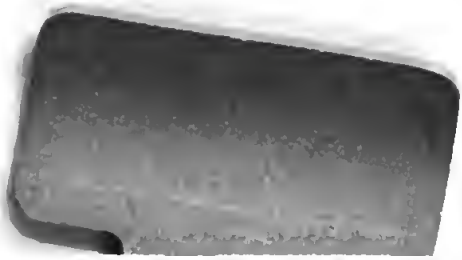
SPINELLI & CAMPELLI